

## Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

- *Presentazione*

### LEGISLAZIONE CANONICA

- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco circa i limiti e le modalità dell'ordinaria amministrazione (16 gennaio 2024)*
- *Nota del Dicastero per la Dottrina della Fede "Gestis verbisque" sulla validità dei Sacramenti (2 febbraio 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre sulla collaborazione tra i Dicasteri della Curia Romana e la Segreteria Generale del Sinodo (16 febbraio 2024)*
- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco "Munus Tribunalis" con la quale viene modificata la Lex Propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae del 21 giugno 2008 (28 febbraio 2024)*
- *Chirografo di Sua Santità Francesco per l'approvazione dello Statuto e del Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore (19 marzo 2024)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi sui Canonici e Coadiutori del Capitolo di Santa Maria Maggiore (19 marzo 2024)*
- *Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede "Dignitas infinita" circa la dignità umana (2 aprile 2024)*
- *Bolla di Indizione del Giubileo Ordinario dell'Anno 2025 "Spes non confundit" (9 maggio 2024)*
- *Norme sulla Concessione dell'Indulgenza durante il Giubileo Ordinario dell'Anno 2025 indetto da Sua Santità Papa Francesco (13 maggio 2024)*
- *Norme del Dicastero per la Dottrina della Fede per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali (17 maggio 2024)*

### GIURISPRUDENZA ROTALE

- *Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Salvatori, decr. 2 marzo 2023*  
con nota di  
ODILIA DANIELE  
*Sull'applicabilità del can. 1680, § 2 agli appelli contro le sentenze negative (pro validitate)*

### LEGISLAZIONE VATICANA

- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati e integrati il Motu Proprio "sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 19 maggio 2020, e le relative "Norme" e "Tutela giurisdizionale" (16 gennaio 2024)*
- *Decreto del Sommo Pontefice Francesco relativo alla pubblicazione di provvedimenti normativi nello Stato della Città del Vaticano (16 gennaio 2024)*
- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla Legge sull'ordinamento giudiziario, alla Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di giustizia e al Regolamento Generale del Fondo Pensioni (27 marzo 2024)*

- *Decreto N. DCLII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante "Disposizioni speciali in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere per il Giubileo 2025" (22 aprile 2024)*
- *Decreto N. DCLVII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale viene promulgato il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali (30 aprile 2024)*
- *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" «Fratello Sole» del Sommo Pontefice Francesco (21 giugno 2024)*

## Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation Index

### - Presentation

#### CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Letter in the form of "Motu Proprio" from the Supreme Pontiff Francis regarding the limits and methods of ordinary administration (16 January 2024)*
- *Note from the Dicastery for the Doctrine of the Faith "Gestis verbisque" on the validity of the Sacraments (2 February 2024)*
- *Chirograph of the Holy Father on the collaboration between the Dicasteries of the Roman Curia and the General Secretariat of the Synod (16 February 2024)*
- *Apostolic Letter in the form of "Motu Proprio" of the Supreme Pontiff Francis "Munus Tribunalis" with which the Lex Propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae of 21 June 2008 (28 February 2024) is modified*
- *Chirograph of His Holiness Francis for the approval of the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Santa Maria Maggiore (19 March 2024)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi on the Canons and Coadjutors of the Chapter of Santa Maria Maggiore (19 March 2024)*
- *Declaration of the Dicastery for the Doctrine of the Faith "Dignitas Infinita" regarding human dignity (2 April 2024)*
- *Bull of Indiction of the Ordinary Jubilee of the Year 2025 "Spes non confundit" (9 May 2024)*
- *Rules on the Granting of Indulgence during the Ordinary Jubilee of the Year 2025 announced by His Holiness Pope Francis (13 May 2024)*
- *Rules of the Dicastery for the Doctrine of the Faith for proceeding in the discernment of alleged supernatural phenomena (17 May 2024)*

#### ROTAL JURISPRUDENCE

- *Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Salvatore, decr. 2 marzo 2023*  
annotated by

ODILIA DANIELE

*About the applicability of can. 1680, § 2 to appeals against negative sentences (pro validitate)*

## VATICAN LEGISLATION

- *Apostolic Letter in the form of "Motu Proprio" from the Supreme Pontiff Francis with which the Motu Proprio "on transparency, control and competition in the procedures for awarding public contracts of the Holy See and the Vatican City State are modified and integrated" of 19 May 2020, and the related "Regulations" and "Jurisdictional protection" (16 January 2024)*
- *Decree of the Supreme Pontiff Francis relating to the publication of regulatory provisions in the Vatican City State (16 January 2024)*
- *Apostolic Letter in the form of "Motu Proprio" from the Supreme Pontiff Francis containing amendments to the Law on the judicial system, to the Law containing provisions for the professional dignity and economic treatment of the ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice and to the General Regulations of the Pension Fund (27 March 2024)*
- *Decree No. DCLII of the President of the Governorate of the Vatican City State containing "Special provisions regarding the awarding of public contracts relating to the acquisition of services, supplies, works and works for the Jubilee 2025" (22 April 2024)*
- *Decree No. DCLVII of the Pontifical Commission for Vatican City State with which the General Regulation on the protection of personal data is promulgated (30 April 2024)*
- *Apostolic Letter in the form of "Motu Proprio" «Brother Sun» of the Supreme Pontiff Francis (21 June 2024)*

## Presentazione

Nel primo semestre del 2024 lo scenario canonico e vaticano si è arricchito di numerosi provvedimenti normativi che rivestono un notevole interesse *in Ecclesia* e nello Stato enclave.

Nella parte relativa alla legislazione canonica si pubblica il Motu Proprio circa i limiti e le modalità dell'ordinaria amministrazione nella gestione dei beni temporali della Sede Apostolica.

All'evento ecclesiale del Giubileo Ordinario del 2025 sono dedicati la bolla di indizione, le norme sulla concessione dell'indulgenza nonché il decreto vaticano riguardante l'affidamento dei contratti pubblici circa i lavori e le opere per il Giubileo.

Degno di nota risulta il Motu Proprio *Munus Tribunalis* con il quale viene modificata la *Lex Propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 21 giugno 2008, armonizzandola con quanto previsto dalla Cost. Ap. *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana.

Nella sezione dedicata alla giurisprudenza canonica si pubblica un decreto rotale sull'applicabilità del can. 1680, § 2, CIC alle sentenze negative (*pro validitate*), con nota della Dottoressa Odilia Daniele.

Infine si segnalano tre provvedimenti del Dicastero per la Dottrina della Fede, riguardanti rispettivamente la validità dei sacramenti, la dignità umana ed i fenomeni soprannaturali.

Nella parte relativa alla legislazione vaticana si pubblica il Motu Proprio che apporta modifiche e integrazioni all'originario Motu Proprio del 2020 che aveva disciplinato la nuova materia canonico-vaticana della contrattazione pubblica.

Particolare importanza per l'architettura delle fonti del diritto vaticano riveste il Decreto del Sommo Pontefice relativo alla pubblicazione di provvedimenti normativi nella *Civitas Vaticana*.

Degno di nota è il Decreto della Pontificia Commissione per lo SCV con il quale viene promulgato il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali, colmandosi la lacuna vaticana in materia di tutela della *privacy*.

Infine, sul versante delle funzioni giudiziarie vaticane, viene pubblicato il Motu Proprio che apporta modifiche alla Legge sull'ordinamento giudiziario ed a quella recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano.

## **Presentation**

In the first half of 2024 the canonical and Vatican scenario was enriched by numerous regulatory provisions which are of considerable interest in the Ecclesia and in the enclave State.

In the part relating to canonical legislation, the Motu Proprio is published regarding the limits and methods of ordinary administration in the management of the temporal goods of the Apostolic See.

The bull of indiction, the rules on the granting of indulgences as well as the Vatican decree regarding the awarding of public contracts regarding the works and works for the Jubilee are dedicated to the ecclesial event of the Ordinary Jubilee of 2025.

Worthy of note is the Motu Proprio *Munus Tribunalis* with which the *Lex Propria* of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura of 21 June 2008 is modified, harmonizing it with the provisions of the Apostolic Constitution. *Praedicate Evangelium* on the Roman Curia.

In the section dedicated to canonical jurisprudence, a rotal decree on the applicability of canon is published. 1680, § 2, CIC to negative sentences (pro validatate), with note from Doctor Odilia Daniele.

Finally, three provisions of the Dicastery for the Doctrine of the Faith are highlighted, concerning respectively the validity of the sacraments, human dignity and supernatural phenomena.

In the part relating to Vatican legislation, the Motu Proprio is published which makes changes and additions to the original Motu Proprio of 2020 which had regulated the new canonical-Vatican matter of public bargaining.

The Decree of the Supreme Pontiff relating to the publication of regulatory provisions in the Civitas Vaticana is of particular importance for the architecture of the sources of Vatican law.

Worthy of note is the Decree of the Pontifical Commission for the SCV with which the General Regulation on the protection of Personal Data is promulgated, filling the Vatican gap in terms of privacy protection.

Finally, on the side of the Vatican judicial functions, the Motu Proprio is published which makes changes to the Law on the judicial system and to that containing provisions for the professional dignity and economic treatment of the ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice of the Vatican City State.

## **Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco circa i limiti e le modalità dell’ordinaria amministrazione (16 gennaio 2024)**

I limiti e le modalità (*finis et modus*) dell’ordinaria amministrazione rappresentano un criterio oggettivo di applicazione del principio di sussidiarietà nella gestione dei beni temporali della Sede Apostolica. Tale principio, da una parte, garantisce una sana autonomia degli Enti da Essa vigilati, che devono agire con la “diligenza di un buon padre di famiglia” (can. 1284 §1 C.I.C.) e, dall’altra, consente alle Autorità preposte al controllo e alla vigilanza di adempiere le proprie funzioni istituzionali.

Considerata la necessità di meglio determinare i menzionati limiti e le modalità, promuovendo la flessibilità, la dinamicità e una trasparente efficienza nel disbrigo delle funzioni delle Istituzioni curiali, degli Uffici della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad Essa, indicati nell'elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l'Economia, limitatamente alle attività amministrative e finanziarie di detti Enti, stabilisco che sia da osservarsi quanto segue:

#### **Art. 1**

In conformità con quanto disposto all'art. 208 della Cost. Ap. *Praedicate Evangelium*, per quanto riguarda il criterio del valore per determinare quali atti realizzati dagli Enti da esso vigilati richiedano, *ad validitatem*, l'approvazione del Prefetto della Segreteria per l'Economia, il Consiglio per l'Economia stabilisce detto criterio in maniera proporzionata alla capacità finanziaria degli Enti. Ciò considerato, in riferimento al suddetto valore si stabilisce che detta approvazione va richiesta quando l'atto supera il 2% della cifra risultante dalla media calcolata sul totale dei costi dell'Ente richiedente così come esso risulta dai bilanci consuntivi approvati relativi agli ultimi tre anni. In ogni caso per gli atti il cui valore è inferiore a € 150.000,00 non si richiede approvazione.

#### **Art. 2**

§ 1. La procedura di approvazione *ad validitatem* degli atti di straordinaria amministrazione deve essere conclusa entro trenta giorni dalla notifica dell'*istanza*. In assenza di richieste di integrazione istruttoria o documentale, la mancata risposta entro tale termine equivale a provvedimento di accoglimento dell'*istanza*.

§ 2. In ogni caso, detta procedura deve concludersi entro e non oltre quaranta giorni.

#### **Art. 3**

§ 1. Contro i provvedimenti della Segreteria per l'Economia, l'Ente, qualora intenda impugnarli, deve presentare alla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, la richiesta della revoca o della modifica del provvedimento esponendone i motivi.

§ 2. A norma di diritto, l'Ente ha comunque facoltà di ricorrere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il giorno della pubblicazione e quindi inserito nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dal Vaticano, il 16 gennaio dell'anno 2024, undicesimo di Pontificato*

FRANCESCO

**Nota del Dicastero per la Dottrina della Fede “Gestis verbisque”  
sulla validità dei Sacramenti (2 febbraio 2024)**

## Presentazione

Già in occasione dell'Assemblea Plenaria del Dicastero del gennaio 2022, i Cardinali e i Vescovi Membri avevano espresso la loro preoccupazione per il moltiplicarsi di situazioni in cui si era costretti a constatare l'invalidità dei Sacramenti celebrati. Le gravi modifiche apportate alla materia o alla forma dei Sacramenti, rendendone nulla la celebrazione, avevano poi condotto alla necessità di rintracciare le persone coinvolte per ripetere il rito del Battesimo o della Cresima ed un numero importante di fedeli hanno giustamente espresso il loro turbamento. Ad esempio, invece di usare la formula stabilita per il Battesimo, si sono utilizzate formule come quelle che seguono: «Io ti battezzo nel nome del Creatore...» e «A nome del papà e della mamma... noi ti battezziamo». In una tale grave situazione si sono ritrovati anche dei sacerdoti. Questi ultimi, essendo stati battezzati con formule di questo tipo, hanno scoperto dolorosamente l'invalidità della loro ordinazione e dei sacramenti sino a quel momento celebrati.

Mentre in altri ambiti dell'azione pastorale della Chiesa si dispone di un ampio spazio per la creatività, una simile inventiva nell'ambito della celebrazione dei Sacramenti si trasforma piuttosto in una "volontà manipolatrice" e non può perciò essere invocata.<sup>[1]</sup> Modificare, dunque, la forma di un Sacramento o la sua materia è sempre un atto gravemente illecito e merita una pena esemplare, proprio perché simili gesti arbitrari sono in grado di produrre un gravoso danno al Popolo fedele di Dio.

Nel discorso rivolto al nostro Dicastero, in occasione della recente Assemblea Plenaria, il 26 gennaio 2024, il Santo Padre ha ricordato che «mediante i Sacramenti, i credenti diventano capaci di profezia e di testimonianza. E il nostro tempo ha bisogno con particolare urgenza di profeti di vita nuova e di testimoni di carità: amiamo dunque e facciamo amare la bellezza e la forza salvifica dei Sacramenti!». In questo contesto ha altresì indicato che «ai ministri è richiesta una particolare cura nell'amministrarli e nel dischiudere ai fedeli i tesori di grazia che comunicano».<sup>[2]</sup>

È così che, da una parte, il Santo Padre ci invita ad agire in modo tale che i fedeli possano avvicinarsi fruttuosamente ai Sacramenti, mentre dall'altra parte sottolinea con forza il richiamo ad una "particolare cura" nella loro amministrazione.

A noi ministri è pertanto richiesta la forza di superare la tentazione di sentirsi proprietari della Chiesa. Dobbiamo, al contrario, diventare assai ricettivi davanti a un dono che ci precede: non soltanto il dono della vita o della grazia, ma anche i tesori dei Sacramenti che ci sono stati affidati dalla Madre Chiesa. Non sono nostri! E i fedeli hanno il diritto, a loro volta, di riceverli così come la Chiesa dispone: è in questa maniera che la loro celebrazione è corrispondente all'intenzione di Gesù e rende attuale ed efficace l'evento della Pasqua.

Col nostro religioso rispetto di ministri verso quanto la Chiesa ha stabilito riguardo alla materia e alla forma di ogni Sacramento, manifestiamo di fronte alla comunità la verità che «il Capo della Chiesa, e dunque il vero presidente della celebrazione, è solo Cristo».<sup>[3]</sup>

La *Nota* che qui presentiamo non tratta perciò di una questione meramente tecnica o persino "rigorista". Con il pubblicarla, il Dicastero intende principalmente esprimere luminosamente la priorità dell'agire di Dio e salvaguardare umilmente l'unità del Corpo di Cristo che è la Chiesa nei suoi gesti più sacri.

Possa questo Documento, approvato unanimemente il 25 gennaio 2024 dai Membri del Dicastero riuniti in Assemblea Plenaria e poi dallo stesso Santo Padre Francesco,

rinnovare in tutti i ministri della Chiesa la piena consapevolezza di quanto Cristo ci ha detto: «*Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi*» (Gv 15,16).

Víctor Manuel Card. FERNÁNDEZ

*Prefetto*

## Introduzione

1. Con eventi e parole intimamente connessi, Dio rivela e attua il suo disegno di salvezza per ogni uomo e donna, destinati alla comunione con lui.<sup>[4]</sup> Questa relazione salvifica si realizza in maniera efficace nell'azione liturgica, dove l'annuncio della salvezza, che risuona nella Parola proclamata, trova la sua attuazione nei gesti sacramentali. Questi, infatti, rendono presente nella storia umana l'agire salvifico di Dio, che ha il suo culmine nella Pasqua di Cristo. La forza redentiva di quei gesti dà continuità alla storia di salvezza che Dio va realizzando nel tempo.

Istituiti da Cristo, i sacramenti sono, dunque, azioni che attuano, per mezzo di segni sensibili, l'esperienza viva del mistero della salvezza, rendendo possibile la partecipazione degli esseri umani alla vita divina. Sono i "capolavori di Dio" nella Nuova ed eterna Alleanza, forze che escono dal corpo di Cristo, azioni dello Spirito operante nel suo corpo che è la Chiesa.<sup>[5]</sup>

Per questo la Chiesa nella Liturgia celebra con amore fedele e venerazione i sacramenti che Cristo stesso le ha affidato perché li custodisca come preziosa eredità e fonte della sua vita e della sua missione.

2. Purtroppo si deve constatare che non sempre la celebrazione liturgica, in particolare quella dei Sacramenti, si svolge nella piena fedeltà ai riti prescritti dalla Chiesa. Più volte questo Dicastero è intervenuto per dirimere *dubia* sulla validità di Sacramenti celebrati, nell'ambito del Rito Romano, nell'inosservanza delle norme liturgiche, dovendo talvolta concludere con una dolorosa risposta negativa, constatando, in quei casi, che i fedeli sono stati derubati di ciò che è loro dovuto, «vale a dire il mistero pasquale celebrato nella modalità rituale che la Chiesa stabilisce».<sup>[6]</sup> A titolo esemplificativo si potrebbe fare riferimento a celebrazioni battesimali in cui la formula sacramentale è stata modificata in un suo elemento essenziale, rendendo nullo il sacramento e compromettendo in questo modo il futuro cammino sacramentale di quei fedeli per i quali, con grave disagio, si è dovuto procedere a ripetere la celebrazione non solo del Battesimo, ma anche dei sacramenti ricevuti successivamente.<sup>[7]</sup>

3. In talune circostanze si può constatare la buona fede di alcuni ministri che, inavvertitamente o spinti da sincere motivazioni pastorali, celebrano i Sacramenti modificando le formule e i riti essenziali stabiliti dalla Chiesa, magari per renderli, a loro parere, più idonei e comprensibili. Con frequenza, però, «il ricorso alla motivazione pastorale maschera, anche inconsapevolmente, una deriva soggettivistica e una volontà manipolatrice».<sup>[8]</sup> Si manifesta in questo modo anche una lacuna formativa, soprattutto in ordine alla consapevolezza del valore dell'agire simbolico, tratto essenziale dell'atto liturgico-sacramentale.

4. Per aiutare i vescovi nel loro compito di promotori e custodi della vita liturgica delle Chiese particolari loro affidate, il Dicastero per la Dottrina della Fede intende offrire in questa *Nota* alcuni elementi di carattere dottrinale in ordine al



discernimento sulla validità della celebrazione dei Sacramenti, prestando attenzione anche ad alcuni risvolti disciplinari e pastorali.

5. Lo scopo del presente documento, inoltre, vale per la Chiesa Cattolica nella sua interezza. Tuttavia, le argomentazioni teologiche che lo ispirano ricorrono talvolta a categorie proprie della tradizione latina. Si affida, pertanto, al Sinodo o all'assemblea dei Gerarchi di ciascuna Chiesa orientale cattolica di adeguare debitamente le indicazioni di questo documento, ricorrendo al proprio linguaggio teologico, laddove esso differisca da quello in uso nel testo. Il risultato sia, quindi, sottoposto, previamente alla pubblicazione, all'approvazione del Dicastero per la Dottrina della Fede.

## **I. La Chiesa si riceve e si esprime nei Sacramenti**

6. Il Concilio Vaticano II riferisce analogicamente la nozione di Sacramento all'intera Chiesa. In particolare, quando nella Costituzione sulla sacra Liturgia afferma che «dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile Sacramento di tutta la Chiesa»,<sup>[9]</sup> esso si ricollega alla lettura tipologica, cara ai Padri, del rapporto tra Cristo e Adamo.<sup>[10]</sup> Il testo conciliare evoca la nota affermazione di Sant'Agostino,<sup>[11]</sup> il quale spiega: «Adamo dorme perché sia formata Eva; Cristo muore perché sia formata la Chiesa. Dal fianco di Adamo che dorme è formata Eva; dal fianco di Cristo morto in croce, colpito dalla lancia, sgorgano i Sacramenti con cui viene formata la Chiesa».<sup>[12]</sup>

7. La Costituzione dogmatica sulla Chiesa ribadisce che quest'ultima è «in Cristo come Sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano».<sup>[13]</sup> E ciò si realizza precipuamente per mezzo dei Sacramenti, in ciascuno dei quali si attua a suo modo la natura sacramentale della Chiesa, Corpo di Cristo. La connotazione della Chiesa quale sacramento universale di salvezza, «mostra come l'economia sacramentale determini ultimamente il modo in cui Cristo, unico Salvatore, mediante lo Spirito raggiunge la nostra esistenza nella specificità delle sue circostanze. La Chiesa si riceve e insieme si esprime nei sette Sacramenti, attraverso i quali la grazia di Dio influenza concretamente l'esistenza dei fedeli affinché tutta la vita, redenta da Cristo, diventi culto gradito a Dio».<sup>[14]</sup>

8. Proprio costituendo la Chiesa come suo Corpo mistico, Cristo rende i credenti partecipi della sua stessa vita, unendoli alla sua morte e resurrezione in modo reale e arcano attraverso i Sacramenti.<sup>[15]</sup> La forza santificatrice dello Spirito Santo agisce infatti nei fedeli mediante i segni sacramentali,<sup>[16]</sup> rendendoli pietre vive di un edificio spirituale, fondato sulla pietra angolare che è Cristo Signore,<sup>[17]</sup> e costituendoli come popolo sacerdotale, partecipe dell'unico sacerdozio di Cristo.<sup>[18]</sup>

9. I sette gesti vitali, che il Concilio di Trento ha solennemente dichiarato di istituzione divina,<sup>[19]</sup> costituiscono così un luogo privilegiato dell'incontro con Cristo Signore che dona la sua grazia e che, con le parole e gli atti rituali della Chiesa, nutre e irrobustisce la fede.<sup>[20]</sup> È nell'Eucaristia e in tutti gli altri Sacramenti che «ci viene garantita la possibilità di incontrare il Signore Gesù e di essere raggiunti dalla potenza della sua Pasqua».<sup>[21]</sup>

10. Cosciente di ciò la Chiesa, fin dalle sue origini, ha avuto particolare cura delle fonti dalle quali attinge la linfa vitale per la sua esistenza e la sua testimonianza: la Parola di Dio, attestata dalle sacre Scritture e dalla Tradizione, e i Sacramenti, celebrati nella liturgia, mediante i quali è continuamente ricondotta al mistero della Pasqua di Cristo.<sup>[22]</sup>

Gli interventi del Magistero in materia sacramentale sono sempre stati motivati dalla fondamentale preoccupazione di fedeltà al mistero celebrato. La Chiesa, infatti, ha il dovere di assicurare la priorità dell'agire di Dio e di salvaguardare l'unità del Corpo di Cristo in quelle azioni che non hanno uguali perché sono sacre «per eccellenza» con una efficacia garantita dall'azione sacerdotale di Cristo.<sup>[23]</sup>

## II. La Chiesa custodisce ed è custodita dai Sacramenti

11. La Chiesa è “ministra” dei Sacramenti, non ne è padrona.<sup>[24]</sup> Celebrandoli ne riceve essa stessa la grazia, li custodisce e ne è a sua volta custodita. La *potestas* che essa può esercitare in riferimento ai Sacramenti è analoga a quella che possiede nei riguardi della sacra Scrittura. In quest'ultima la Chiesa riconosce la Parola di Dio, messa per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, stabilendo il canone dei libri sacri. Allo stesso tempo però si sottomette a questa Parola, che «piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone».<sup>[25]</sup> In modo simile la Chiesa, assistita dallo Spirito Santo, riconosce quei segni sacri mediante i quali Cristo elargisce la grazia che promana dalla Pasqua, determinando il loro numero e indicando, per ciascuno di essi, gli elementi essenziali.

Facendo ciò, la Chiesa è consapevole che amministrare la grazia di Dio non significa appropriarsene, ma farsi strumento dello Spirito nel trasmettere il dono del Cristo pasquale. Essa sa, in particolare, che la sua *potestas* in ordine ai Sacramenti si ferma di fronte alla loro sostanza.<sup>[26]</sup> Come nella predicazione la Chiesa deve sempre annunciare fedelmente il Vangelo di Cristo morto e risorto, così nei gesti sacramentali essa deve custodire i gesti salvifici che Gesù le ha affidato.

12. È pur vero che non sempre in modo univoco la Chiesa ha indicato i gesti e le parole in cui consiste questa sostanza *divinitus instituta*. Per tutti i Sacramenti, in ogni caso, appaiono fondamentali quegli elementi che il Magistero ecclesiale, in ascolto del *sensus fidei* del popolo di Dio e in dialogo con la teologia, ha denominato materia e forma, ai quali si aggiunge l'intenzione del ministro.

13. La *materia* del Sacramento consiste nell'azione umana attraverso la quale agisce Cristo. In essa a volte è presente un elemento materiale (acqua, pane, vino, olio), altre volte un gesto particolarmente eloquente (segno della croce, imposizione delle mani, immersione, infusione, consenso, unzione). Tale corporeità appare indispensabile perché radica il Sacramento non solo nella storia umana, ma anche, più fondamentalmente, nell'ordine simbolico della Creazione e lo riconduce al mistero dell'incarnazione del Verbo e della Redenzione da Lui operata.<sup>[27]</sup>

14. La *forma* del Sacramento è costituita dalla parola, che conferisce un significato trascendente alla materia, trasfigurando il significato ordinario dell'elemento materiale e il senso puramente umano dell'azione compiuta. Tale parola trae sempre in varia misura ispirazione dalla sacra Scrittura,<sup>[28]</sup> affonda le sue radici nella vivente Tradizione ecclesiale ed è stata autorevolmente definita dal Magistero della Chiesa mediante un attento discernimento.<sup>[29]</sup>

15. La materia e la forma, per il loro radicamento nella Scrittura e nella Tradizione, non sono mai dipesi né possono dipendere dal volere del singolo individuo o della singola comunità. A loro riguardo, infatti, compito della Chiesa non è quello di determinarli a piacimento o arbitrio di qualcuno, ma, salvaguardando la sostanza dei Sacramenti (*salva illorum substantia*),<sup>[30]</sup> di indicarli con autorevolezza, nella docilità all'azione dello Spirito.

Per alcuni Sacramenti la materia e la forma appaiono sostanzialmente definite fin dalle origini, per cui risulta immediata la loro fondazione da parte di Cristo; per altri la definizione degli elementi essenziali è venuta precisandosi solo nel corso di una storia complessa, talvolta non senza una rilevante evoluzione.

16. A questo proposito non si può ignorare che quando la Chiesa interviene nella determinazione degli elementi costitutivi del Sacramento, essa agisce sempre radicata nella Tradizione, per meglio esprimere la grazia conferita dal Sacramento.

È in questo contesto che la riforma liturgica dei Sacramenti, avvenuta secondo i principi del Concilio Vaticano II, chiedeva di rivedere i riti in modo che essi esprimessero più chiaramente le realtà sante che significano e producono.<sup>[31]</sup> La Chiesa, con il suo magistero in materia sacramentale, esercita la sua *potestas* nel solco di quella Tradizione vivente «che viene dagli Apostoli e progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo».<sup>[32]</sup>

Riconoscendo, dunque, sotto l'azione dello Spirito, il carattere sacramentale di alcuni riti, la Chiesa li ha ritenuti corrispondenti all'intenzione di Gesù di rendere attuale e partecipabile l'evento pasquale.<sup>[33]</sup>

17. Per tutti i Sacramenti, in ogni caso, l'osservanza della materia e della forma è sempre stata richiesta per la validità della celebrazione, con la consapevolezza che modifiche arbitrarie all'una e/o all'altra – la cui gravità e forza invalidante vanno appurate di volta in volta – mettono a repentaglio l'effettiva elargizione della grazia sacramentale, con evidente danno dei fedeli.<sup>[34]</sup> Sia la materia sia la forma, compendiate dal Codice di Diritto Canonico,<sup>[35]</sup> sono stabilite nei libri liturgici promulgati dalla competente autorità, i quali devono pertanto essere osservati fedelmente, senza «aggiungere, togliere o mutare alcunché».<sup>[36]</sup>

18. Legata alla materia e alla forma è l'intenzione del ministro che celebra il Sacramento. È chiaro che qui il tema dell'intenzione va ben distinto da quello della fede personale e della condizione morale del ministro che non intaccano la validità del dono di grazia.<sup>[37]</sup> Egli, infatti, deve avere l'intenzione di fare almeno ciò che fa la Chiesa»,<sup>[38]</sup> rendendo l'azione sacramentale un atto veramente umano, sottratto a ogni automatismo, e un atto pienamente ecclesiale, sottratto all'arbitrio di un individuo. Inoltre, poiché ciò che fa la Chiesa non è altro che ciò che Cristo ha istituito,<sup>[39]</sup> anche l'intenzione, insieme alla materia e alla forma, contribuisce a rendere l'azione sacramentale il prolungamento dell'opera salvifica del Signore.

Materia, forma e intenzione sono tra loro intrinsecamente unite: esse si integrano nell'azione sacramentale in modo tale che l'intenzione divenga il principio unificante della materia e della forma, facendo di esse un segno sacro mediante il quale la grazia è conferita *ex opere operato*.<sup>[40]</sup>

19. A differenza della materia e della forma, che rappresentano l'elemento sensibile e oggettivo del Sacramento, l'intenzione del ministro – insieme alla disposizione del ricevente – rappresenta il suo elemento interiore e soggettivo. Essa, tuttavia, tende per sua natura a manifestarsi anche esternamente attraverso l'osservanza del rito stabilito dalla Chiesa, cosicché la grave modifica degli elementi essenziali introduce anche il dubbio sulla reale intenzione del ministro, inficiando la validità del Sacramento celebrato.<sup>[41]</sup> In linea di principio, infatti, l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa si esprime nell'utilizzo della materia e della forma che la Chiesa ha stabilito.<sup>[42]</sup>

20. Materia, forma e intenzione sono sempre inseriti nel contesto della celebrazione liturgica, che non costituisce un *ornatus* cerimoniale dei Sacramenti e nemmeno una didascalica introduzione alla realtà che si compie, ma è nel suo complesso l'avvenimento in cui continua a realizzarsi l'incontro personale e comunitario tra Dio

e noi, in Cristo e nello Spirito Santo, incontro nel quale, attraverso la mediazione di segni sensibili, «viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati».<sup>[43]</sup>

La necessaria sollecitudine per gli elementi essenziali dei Sacramenti, dai quali dipende la loro validità, deve pertanto accordarsi con la cura e il rispetto dell'intera celebrazione, in cui il significato e gli effetti dei Sacramenti sono resi pienamente intelligibili da una molteplicità di gesti e parole, favorendo in tal modo l'*actuosa participatio* dei fedeli.<sup>[44]</sup>

21. La stessa liturgia permette quella varietà che preserva la Chiesa dalla «rigida uniformità».<sup>[45]</sup> Per questo motivo il Concilio Vaticano II ha stabilito che, «salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi etnici, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni».<sup>[46]</sup>

In forza di ciò, la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II non solo ha autorizzato le Conferenze Episcopali a introdurre adattamenti generali all'*editio typica* latina, ma ha altresì previsto la possibilità di adattamenti particolari da parte del ministro della celebrazione, con l'unico scopo di venire incontro alle necessità pastorali e spirituali dei fedeli.

22. Tuttavia, affinché la varietà «non nuoccia all'unità, ma piuttosto la serva»,<sup>[47]</sup> resta chiaro che, al di fuori dei casi espressamente indicati nei libri liturgici, «regolare la sacra Liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa»,<sup>[48]</sup> che risiede, a seconda delle circostanze, nel Vescovo, nell'assemblea episcopale territoriale, nella Sede Apostolica.

È chiaro, infatti, che «modificare di propria iniziativa la forma celebrativa di un Sacramento non costituisce un semplice abuso liturgico, come trasgressione di una norma positiva, ma un *vulnus* inferto a un tempo alla comunione ecclesiale e alla riconoscibilità dell'azione di Cristo, che nei casi più gravi rende invalido il Sacramento stesso, perché la natura dell'azione ministeriale esige di trasmettere con fedeltà quello che si è ricevuto (cfr. 1 *Cor* 15,3)».<sup>[49]</sup>

### III. La presidenza liturgica e l'arte del celebrare

23. Il Concilio Vaticano II e il Magistero post-conciliare permettono di inquadrare il ministero della presidenza liturgica nel suo corretto significato teologico. Il Vescovo e i presbiteri suoi collaboratori presiedono le celebrazioni liturgiche, in modo culminante l'Eucaristia, «fonte e culmine di tutta la vita cristiana»,<sup>[50]</sup> *in persona Christi (Capitis)* e *nomine Ecclesiae*. In entrambi i casi, si tratta di formule che – pur con alcune varianti – sono ben attestate dalla Tradizione.<sup>[51]</sup>

24. La formula *in persona Christi*<sup>[52]</sup> significa che il sacerdote ripresenta Cristo stesso nell'evento della celebrazione. Ciò si realizza in modo culminante quando, nella consacrazione eucaristica, pronuncia le parole del Signore con la stessa efficacia, identificando, in virtù dello Spirito Santo, il suo io con quello di Cristo. Quando poi il Concilio precisa che i presbiteri presiedono l'Eucaristia *in persona Christi Capitis*,<sup>[53]</sup> non intende avallare una concezione secondo cui il ministro disporrebbe, in quanto “capo”, di un potere da esercitare arbitrariamente. Il Capo della Chiesa, e dunque il vero presidente della celebrazione, è solo Cristo. Egli è «il Capo del Corpo cioè della Chiesa» (*Col* 1,18), in quanto la fa scaturire dal suo fianco, la nutre e la cura amandola fino a dare se stesso per lei (cfr. *Ef* 5, 25.29; *Gv* 10, 11). La *potestas* del ministro è una *diaconia*, come Cristo stesso insegna ai discepoli nel contesto dell'Ultima Cena

(cfr. *Lc* 22, 25-27; *Gv* 13, 1-20). Coloro che in forza della grazia sacramentale, vengono configurati a Lui, partecipando dell'autorità con cui Egli guida e santifica il suo popolo, sono pertanto chiamati, nella Liturgia e nell'intero ministero pastorale, a conformarsi alla medesima logica, essendo stati costituiti pastori non per spadroneggiare sul gregge ma per servirlo sul modello di Cristo, Pastore buono delle pecore (cfr. *1Pt* 5, 3; *Gv* 10, 11.14).<sup>[54]</sup>

25. In pari tempo, il ministro che presiede la celebrazione agisce *nomine Ecclesiae*,<sup>[55]</sup> formula che chiarisce che egli, mentre ripresenta Cristo Capo di fronte al suo Corpo che è la Chiesa, rende altresì presente di fronte al proprio Capo questo Corpo, anzi questa Sposa, quale soggetto integrale della celebrazione, Popolo tutto sacerdotale a nome del quale il ministro parla e agisce.<sup>[56]</sup> Del resto, se è vero che «quando uno battezza è Cristo stesso che battezza»,<sup>[57]</sup> lo è altrettanto il fatto che «la Chiesa, quando celebra un Sacramento, agisce come Corpo che opera inseparabilmente dal suo Capo, in quanto è Cristo-Capo che agisce nel Corpo ecclesiale da Lui generato nel mistero della Pasqua».<sup>[58]</sup> Ciò evidenzia la reciproca ordinazione tra il sacerdozio battesimale e quello ministeriale,<sup>[59]</sup> consentendo di comprendere che il secondo esiste al servizio del primo, e proprio per questo – come si è visto – nel ministro che celebra i Sacramenti non può mai mancare l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.

26. La duplice e combinata funzione espressa dalle formule *in persona Christi – nomine Ecclesiae*, e la reciproca feconda relazione tra sacerdozio battesimale e sacerdozio ministeriale, unita alla consapevolezza che gli elementi essenziali per la validità dei Sacramenti vanno considerati nel loro contesto proprio, cioè l'azione liturgica, renderanno il ministro sempre più consapevole che «le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa», azioni che, pur nella «diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione attiva», «appartengono all'intero Corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano».<sup>[60]</sup> Proprio per questo, il ministro comprenda che l'autentica *ars celebrandi* è quella che rispetta ed esalta il primato di Cristo e l'*actuosa participatio* di tutta l'assemblea liturgica, anche attraverso un'umile obbedienza alle norme liturgiche.<sup>[61]</sup>

27. Appare sempre più urgente maturare un'arte del celebrare che, tenendosi a distanza tanto da un rigido rubricismo quanto da una fantasia sregolata, conduca a una disciplina da rispettare, proprio per essere autentici discepoli: «Non si tratta di dover seguire un galateo liturgico: si tratta piuttosto di una “disciplina” – nel senso usato da Guardini – che, se osservata con autenticità, ci forma: sono gesti e parole che mettono ordine dentro il nostro mondo interiore facendoci vivere sentimenti, atteggiamenti, comportamenti. Non sono l'enunciazione di un ideale al quale cercare di ispirarci, ma sono un'azione che coinvolge il corpo nella sua totalità, vale a dire nel suo essere unità di anima e di corpo».<sup>[62]</sup>

## Conclusione

28. «Noi [...] abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi» (*2Cor* 4, 7). L'antitesi utilizzata dall'Apostolo per sottolineare come la sublimità della potenza di Dio si riveli attraverso la debolezza del suo ministero di annunciatore ben descrive anche quanto accade nei Sacramenti. La Chiesa tutta è chiamata a custodire la ricchezza in essi contenuta, perché mai venga offuscato il primato dell'agire salvifico di Dio nella storia, pur nella fragile mediazione di segni e di gesti propri della umana natura.

29. La *virtus* operante nei Sacramenti plasma il volto della Chiesa, abilitandola a trasmettere il dono di salvezza che Cristo morto e risorto, nel suo Spirito, vuole partecipare a ogni uomo. Nella Chiesa, ai suoi ministri in particolare, è affidato questo grande tesoro, perché quali «servi premurosi» del popolo di Dio lo nutrano con l'abbondanza della Parola e lo santifichino con la grazia dei Sacramenti. Spetta a loro per primi fare in modo che «la bellezza del celebrare cristiano» si mantenga viva e non venga «deturpata da una superficiale e riduttiva comprensione del suo valore o, ancor peggio, da una sua strumentalizzazione a servizio di una qualche visione ideologica, qualunque essa sia».<sup>[63]</sup>

Solo così la Chiesa può, di giorno in giorno, «crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, immergendo la [...] vita nel mistero della sua Pasqua, in attesa del suo ritorno».<sup>[64]</sup>

*Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede il giorno 31 gennaio 2024, ha approvato la presente Nota, decisa nella Sessione Plenaria di questo Dicastero, e ne ha ordinato la pubblicazione.*

Dato in Roma, presso la sede del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 2 febbraio 2024, nella festa della Presentazione del Signore.

Víctor Manuel Card. Fernández  
Prefetto  
Mons. Armando Matteo  
Segretario per la Sezione Dottrinale  
Ex Audientia Diei 31-1-2024  
FRANCISCUS

---

[1] Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo* (24 giugno 2020), nota 2: *L'Osservatore Romano*, 7 agosto 2020, 8.

[2] Francesco, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede*, Sala Clementina (26 gennaio 2024): *L'Osservatore Romano*, 26 gennaio 2024, 7.

[3] Dicastero per la Dottrina della Fede, *Nota Gestis verbisque* sulla validità dei Sacramenti (2 febbraio 2024), n. 24.

[4] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum* (18 novembre 1965), n. 2: *AAS* 58 (1966) 818.

[5] Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1116.

[6] Francesco, Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 23: *L'Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 9.

[7] Alcuni sacerdoti hanno dovuto constatare l'invalidità della loro ordinazione e degli atti sacramentali da loro celebrati proprio per la mancanza di un Battesimo valido (cfr. can. 842), dovuto alla negligenza di chi aveva loro conferito il Sacramento in modo arbitrario.

[8] Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo* (24 giugno 2020), nota 2: *L'Osservatore Romano*, 7 agosto 2020, 8.

[9] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), nn. 5, 26: *AAS* 56 (1964) 99, 107.

- [10] Commenta a questo proposito Papa Francesco: «Il parallelo tra il primo e il nuovo Adamo è sorprendente: come dal costato del primo Adamo, dopo aver fatto scendere su di Lui un torpore, Dio trasse Eva, così dal costato del nuovo Adamo, addormentato nel sonno della morte, nasce la nuova Eva, la Chiesa. Lo stupore è per le parole che possiamo pensare che il nuovo Adamo faccia sue guardando la Chiesa: “Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne” (*Gen* 2, 23). Per aver creduto alla Parola ed essere scesi nell’acqua del Battesimo, noi siamo diventati osso dalle sue ossa, carne dalla sua carne»: Francesco, Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 14: *L’Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 9.
- [11] Cfr. S. Agostino, *Enarrationes in Psalmos* 138, 2: CCL 40, 1991: «Eva nacque dal fianco [di Adamo] addormentato, la Chiesa dal fianco [di Cristo] sofferente».
- [12] Id., *In Iohannis Evangelium tractatus* 9, 10: PL 35, 1463.
- [13] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 1: *AAS* 57 (1965) 5. Cfr. *Ibid.*, nn. 9, 48: *AAS* 57 (1965) 12-14, 53-54; Id., Cost. past. *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), nn. 5, 26: *AAS* 58 (1966) 1028-1029, 1046-1047.
- [14] Benedetto XVI, Esort. Ap. postsinod. *Sacramentum caritatis* (22 febbraio 2007), n. 16: *AAS* 99 (2007) 118.
- [15] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 7: *AAS* 57 (1965) 9-11.
- [16] Cfr. *Ibid.* n. 50: *AAS* 57 (1965) 55-57.
- [17] Cfr. *1Pt* 2, 5; *Ef* 2, 20; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 6: *AAS* 57 (1965) 8-9.
- [18] Cfr. *1Pt* 2, 9; *Ap* 1, 6; 5, 10; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), nn. 7-11: *AAS* 57 (1965) 9-16.
- [19] Cfr. Conc. di Trento, *Decretum de sacramentis*, can. 1: DH 1601.
- [20] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 59: *AAS* 56 (1964) 116.
- [21] Francesco, Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 11: *L’Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 8.
- [22] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum* (18 novembre 1965), n. 9: *AAS* 58 (1966) 821.
- [23] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 5, 7: *AAS* 56 (1964) 99, 100-101.
- [24] Cfr. *1Cor* 4, 1.
- [25] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum* (18 novembre 1965), n. 10: *AAS* 58 (1966) 822.
- [26] Cfr. Conc. di Trento, *Sessione XXI*, cap. 2: DH 1728: «Il Concilio dichiara, inoltre, che la Chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e modificare nell’amministrazione dei Sacramenti, fatta salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse più utili per chi li riceve o per la venerazione degli stessi Sacramenti, a seconda delle diversità delle circostanze, dei tempi e dei luoghi»; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 21: *AAS* 56 (1964) 105-106.
- [27] Cfr. Francesco, Lett. Enc. *Laudato si’* (24 maggio 2015), nn. 235-236: *AAS* 107 (2015) 939-940; Id., Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 46: *L’Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 10; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1152.
- [28] Proprio nei Sacramenti e soprattutto nell’Eucaristia la Parola di Dio raggiunge la sua massima efficacia.
- [29] Cfr. *Gv* 14, 26; 16, 13.

[30] Conc. di Trento, *Sessione XXI*, cap. 2: DH 1728. Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 38: *AAS* 56 (1964) 110.

[31] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 21: *AAS* 56 (1964) 105-106. La Chiesa ha sempre avuto la preoccupazione di conservare la sana tradizione, aprendo la via ad un legittimo progresso. Per questo, nella riforma dei riti ha seguito la regola che «le nuove forme, in qualche modo, scaturiscano organicamente da quelle già esistenti»: *Ibid.*, n. 23: *AAS* 56 (1964) 106. A riprova di ciò si veda: Paolo VI, Cost. Ap. *Pontificalis Romani* (18 giugno 1968): *AAS* 60 (1968) 369-373; Id., Cost. Ap. *Missale Romanum* (3 aprile 1969): *AAS* 61 (1969) 217-222; Id., Cost. Ap. *Divinae consortium naturae* (15 agosto 1971): *AAS* 63 (1971) 657-664; Id., Cost. Ap. *Sacram unctionem infirmorum* (30 novembre 1972): *AAS* 65 (1973) 5-9.

[32] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum* (18 novembre 1965), n. 8: *AAS* 58 (1966) 821.

[33] Cfr. Benedetto XVI, Esort. Ap. post-sinod. *Sacramentum caritatis* (22 febbraio 2007), n. 12: *AAS* 99 (2007) 113; CIC, can. 841.

[34] Va ribadita la distinzione tra liceità e validità, così come va ricordato che una qualsiasi modifica alla formula di un Sacramento è sempre un atto gravemente illecito.

Anche quando si consideri che una piccola modifica non altera il significato originario di un Sacramento e, di conseguenza, non lo rende invalido, essa rimane sempre illecita.

Nei casi dubbi, laddove vi è stata un'alterazione della forma o della materia di un Sacramento, il discernimento circa la sua validità spetta alla competenza di questo Dicastero per la Dottrina della Fede.

[35] A titolo esemplificativo, si vedano: CIC, can. 849 per il Battesimo; can. 880 § 1-2 per la Confermazione; cann. 900 § 1, 924 e 928 per l'Eucaristia; cann. 960, 962 § 1, 965 e 987 per la Penitenza; il can. 998 per l'Unzione degli infermi; can. 1009 § 2, 1012 e 1024 per l'Ordine; cann. 1055 e 1057 per il Matrimonio; can. 847 § 1 per l'uso dei sacri oli.

[36] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 22: *AAS* 56 (1964) 106. Cfr. CIC, can. 846 § 1.

[37] Cfr. Concilio di Trento, *Decretum de Sacramentis*, can. 12: DH 1612; *Canones de sacramento baptismi*, can. 4: DH 1617. Scrivendo all'imperatore nel 496, il Papa Anastasio II così diceva: «Se i raggi di questo sole visibile, pur passando attraverso luoghi fetidissimi, non vengono affatto contaminati da inquinazione alcuna per causa di contatto, molto maggiormente la potenza di quel [sole] che ha fatto codesto visibile, non viene ristretta da alcuna indegnità del ministro»: DH 356.

[38] Concilio di Trento, *Decretum de Sacramentis*, can. 11: DH 1611. Cfr. Concilio di Costanza, Bolla *Inter cunctas*, 22: DH 1262; Concilio di Firenze, Bolla *Exsultate Deo*: DH 1312; CIC, cann. 861 § 2; 869 § 2; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1256.

[39] Cfr. S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, III, q. 64, a. 8; Benedetto XIV, *De Synodo dioeclesiana*, lib. VII, cap. 6, n. 9, 204.

[40] Concilio di Trento, *Decretum de Sacramentis*, can. 8: DH 1608.

[41] Cfr. Leone XIII, Lett. Ap. *Apostolicae curae*: DH 3318.

[42] È tuttavia possibile che, anche quando esteriormente si osserva il rito prescritto, l'intenzione del ministro differisca da quella della Chiesa. È quanto accade all'interno di quelle Comunità Ecclesiali che, avendo alterato la fede della Chiesa in qualche elemento essenziale, corrompono con ciò stesso l'intenzione dei loro ministri,



impedendo loro di avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa – e non la loro Comunità – quando celebra i Sacramenti. Questo è, ad esempio, il motivo dell'invalidità del Battesimo conferito dai Mormoni (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'Ultimo Giorno): dato che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono per costoro qualcosa di essenzialmente diverso rispetto a ciò che la Chiesa professa, il Battesimo da loro amministrato, benché conferito con la medesima formula trinitaria, è viziato da un *error in fide* che ridonda sull'intenzione del ministro. Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Resp. ad propositum dubium de validitate Baptismatis* (5 giugno 2001): *AAS* 93 (2001) 476.

[43] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 7: *AAS* 56 (1964) 101.

[44] A questo proposito, il Concilio Vaticano II esorta i pastori a vigilare «affinché nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi per la valida e lecita celebrazione, ma i fedeli vi prendano parte in modo consapevole, attivo e fruttuoso»: Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 11: *AAS* 56 (1964) 103.

[45] *Ibid.*, n. 37: *AAS* 56 (1964) 110.

[46] *Ibid.*, n. 38: *AAS* 56 (1964) 110.

[47] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 13: *AAS* 57 (1965) 18.

[48] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 22 § 1: *AAS* 56 (1964) 106.

[49] Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo* (6 agosto 2020): *L'Osservatore Romano*, 7 agosto 2020, 8.

[50] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 11: *AAS* 57 (1965) 15.

[51] Cfr. in particolare, per la formula *in persona Christi* (o *ex persona Christi*), S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, III, q. 22 c; q. 78, a. 1 c; a. 4 c; q. 82, a. 1 c; per la formula *in persona Ecclesiae* (che in seguito tenderà ad essere soppiantata dalla formula *[in] nomine Ecclesiae*), Id., *Summa Theologiae*, III, q. 64, a. 8; ad 2; a. 9, ad 1; q. 82, a. 6 c. In *Summa Theologiae*, III, q. 82, a. 7, ad 3, Tommaso è attento a connettere le due espressioni: «... sacerdos in missa in orationibus quidem loquitur in persona Ecclesiae in cuius unitate consistit. Sed in consecratione sacramenti loquitur in persona Christi cuius vicem in hoc gerit per ordinis potestatem».

[52] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 33: *AAS* 56 (1964) 108-109; Id., Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), nn. 10, 21, 28: *AAS* 57 (1965) 14-15, 24-25, 33-36; Paolo VI, Lett. Enc. *Sacerdotalis caelibatus* (24 giugno 1967), n. 29: *AAS* 59 (1967) 668-669; Id., Esort. Ap. *Evangelii nuntiandi* (8 dicembre 1965), n. 68: *AAS* 68 (1976) 57-58; Giovanni Paolo II, Lett. Ap. *Dominicae Cena* (24 febbraio 1980), n. 8: *AAS* 72 (1980) 127-130; Id., Esort. Ap. post-sinod. *Reconciliatio et poenitentia* (2 dicembre 1984), nn. 8, 29: *AAS* 77 (1985) 200-202, 252-256; Id., Lett. Enc. *Ecclesia de Eucharistia* (17 aprile 2003), n. 29: *AAS* 95 (2003) 452-453; Id., Esort. Ap. post-sinod. *Pastores gregis* (16 ottobre 2003), nn. 7, 10, 16: *AAS* 96 (2004) 832-833, 837-839, 848; CIC, cann. 899 § 2; 900 § 1.

[53] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Presbyterorum Ordinis* (7 dicembre 1965), n. 2: *AAS* 58 (1966) 991-993. Cfr. anche Giovanni Paolo II, Esort. Ap. post-sinod. *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 22: *AAS* 81 (1989) 428-429; Id., Esort. Ap. post-sinod. *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), nn. 3, 12, 15-18, 21-27, 29-31, 35, 61, 70, 72: *AAS* 84 (1992) 660-662, 675-677, 679-686, 688-701, 703-709, 714-715,

765-766, 778-782, 783-787; CIC, can. 1009 § 3; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 875; 1548-1550; 1581; 1591.

[54] È quanto afferma anche l'*Ordinamento Generale del Messale Romano*, n. 93: «Pertanto, quando celebra l'Eucaristia, [il presbitero] deve servire Dio e il Popolo con dignità e umiltà, e [...] far percepire ai fedeli la presenza viva di Cristo».

[55] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 33: *AAS* 56 (1964) 108-109; Id., Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 10: *AAS* 57 (1965) 14-15; Id., Decr. *Presbyterorum Ordinis* (7 dicembre 1965), n. 2: *AAS* 58 (1966) 991-993.

[56] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 10: *AAS* 57 (1965) 14-15.

[57] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 7: *AAS* 56 (1964) 101.

[58] Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo* (6 agosto 2000): *L'Osservatore Romano*, 7 agosto 2000, 8.

[59] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 10: *AAS* 57 (1965) 14-15.

[60] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit. *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 26: *AAS* 56 (1964) 107. Cfr. anche *ibid.*, n. 7: *AAS* 56 (1964) 100-101; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1140-1141.

[61] Cfr. *Ordinamento Generale del Messale Romano*, n. 24.

[62] Francesco, Lett. Ap. *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), n. 51: *L'Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 11.

[63] *Ibid.*, n. 16: *L'Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 9.

[64] *Ibid.*, n. 64: *L'Osservatore Romano*, 30 giugno 2022, 12.

## **Chirografo del Santo Padre sulla collaborazione tra i Dicasteri della Curia Romana e la Segreteria Generale del Sinodo (16 febbraio 2024)**

Nel cammino di rinnovamento che sta compiendo secondo la «missione d'amore propria di Cristo» (*Praedicate evangelium* [PE], 2), la Chiesa esprime il suo essere, «in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (*Lumen gentium* [LG], 1). Essa si manifesta con maggiore chiarezza e credibilità al mondo nelle diverse culture come mistero di comunione missionaria (cfr. LG, 7), unico Corpo, partecipe del Suo Spirito che la rinnova e guida nell'annuncio del Vangelo a tutte le genti (cfr. LG, 17). In questa luce, nella Costituzione Apostolica sulla Curia Romana *Praedicate evangelium* ho sottolineato che la «vita di comunione dona alla Chiesa il volto della sinodalità» (PE, 4). In particolare, il reciproco ascolto e la dinamica di reciprocità nel porsi a servizio della missione del Popolo di Dio qualificano l'opera di ausilio della Curia Romana al ministero del Vescovo di Roma, dei singoli Vescovi e del Collegio episcopale. Le competenze pastorali da essa espletate trovano il loro fine e la loro efficacia nel servizio alla collegialità episcopale e alla comunione ecclesiale in unione e sotto la guida del Vescovo di Roma (cfr. PE, 8-9).

Si colloca in tale contesto il compito della Segreteria Generale del Sinodo (cfr. *Episcopalis communio* [EC], 9). Direttamente sottoposta al Vescovo di Roma in quanto Pastore della Chiesa universale e al tempo stesso distinta dalla Curia Romana in quanto «istituzione permanente al servizio del Sinodo dei Vescovi» (EC, art. 22 § 1), essa sostiene e accompagna il processo sinodale di volta in volta stabilito (cfr. EC, art. 23 § 1). In questo modo presta un ausilio specifico alla promozione in spirito sinodale delle mutue relazioni dei Vescovi e delle Chiese particolari cui essi presiedono, tra loro e in comunione con il Vescovo di Roma nella Chiesa una e cattolica (cfr. LG, 23).

Dispongo pertanto che, secondo quanto stabilito dall'art. 33 di *Praedicate evangelium*, i Dicasteri della Curia Romana collaborino, «secondo le rispettive specifiche competenze, all'attività della Segreteria Generale del Sinodo», costituendo dei gruppi di studio che avviino, con metodo sinodale, l'approfondimento di alcuni tra i temi emersi nella Prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Questi gruppi di studio siano costituiti di comune accordo tra i Dicasteri della Curia Romana competenti e la Segreteria Generale del Sinodo, a cui è affidato il coordinamento.

*Dal Vaticano, 16 febbraio 2024*

FRANCESCO

**Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco “*Munus Tribunalis*” con la quale viene modificata la *Lex Propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* del 21 giugno 2008 (28 febbraio 2024)**

Nell'esercizio della funzione di Supremo Tribunale della Chiesa, la Segnatura Apostolica si pone al servizio del Supremo Ufficio pastorale del Romano Pontefice e della Sua Missione universale nel mondo. In questo modo, dirimendo le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, il Supremo Tribunale provvede al giudizio di legittimità sulle decisioni emanate dalle Istituzioni curiali nel loro servizio al Successore di Pietro e alla Chiesa Universale.

Considerato che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica osserva non solo la legge universale (cfr. can. 1445 *CIC*) e la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* (cfr. artt. 194-199 *PE*), ma è retto anche da una sua propria legge, ultimata la riforma della Curia Romana, ai sensi dell'art. 250 § 1 *PE*, si rende necessaria un'armonizzazione dei menzionati testi normativi, adeguando il testo della *Lex propria*, del 21 giugno 2008 (*LPSA*).

Pertanto, dispongo ora quanto segue:

#### **Art. 1.**

All'art. 1 § 2 *LPSA*, considerato quanto stabilito all'art. 195 § 1 *PE*, il termine “chierici” si sostituisce con il termine “presbiteri”, risultando l'articolo in parola così formulato:

*«Coetui Membrorum adscribi quoque possunt aliqui presbyteri, integrae famae, in iure canonico doctores atque eximia doctrina canonica praediti».*

#### **Art. 2.**

All'art. 3 *LPSA*, il termine “Dicastero” si sostituisce con il termine “Tribunale”, risultando l'articolo in parola così formulato:

*«In Tribunali operam praestant Promotor iustitiae, Defensor vinculi, Promotores iustitiae Substituti et Praepositus Cancellariae, necnon congruus Officialium et Adiutorum numerus. Eidem adsunt, tamquam consultores, Referendarii».*

#### **Art. 3.**

All'art. 32 *LPSA*, il termine “Dicastero” si sostituisce con il termine “Segnatura Apostolica”, risultando l'articolo in parola così formulato:

*«Signatura Apostolica, praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur».*

#### **Art. 4.**

All'art. 34 § 1 *LPSA*, considerato quanto stabilito agli artt. 12 §§ 1-2 e 197 § 1 *PE*, l'espressione “emessi dai Dicasteri della Curia Romana” si sostituisce con l'espressione “emessi dalle Istituzioni curiali”, risultando l'articolo in parola così formulato:

*«Signatura Apostolica cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive ab Institutis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit».*

#### **Art. 5.**

All'art. 34 § 3 *LPSA*, considerato quanto stabilito agli artt. 12 §§ 1-2; 22 e 197 § 3 *PE*, le espressioni “dai Dicasteri della Curia Romana” e “tra i medesimi Dicasteri” si sostituiscono con le espressioni “dalle Istituzioni curiali” e “tra le medesime Istituzioni”, risultando l'articolo in parola così formulato:

*«Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel ab Institutis Curiae Romanae ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Instituta».*

#### **Art. 6.**

All'art. 35, 5° *LPSA*, considerato quanto stabilito all'art. 198, 5° *PE*, l'espressione “promuovere e approvare l'istituzione dei tribunali interdiocesani” si sostituisce con l'espressione “approvare l'erezione di tribunali di ogni genere costituiti dai Vescovi di più Diocesi”, risultando l'articolo in parola così formulato:

*«Signaturae Apostolicae quoque est rectae administrationi iustitiae invigilare, et speciatim: [...] 5° approbare erectionem tribunalium cuiusvis generis a pluribus dioecesanis Episcopis constitutorum».*

#### **Art. 7.**

All'art. 79 § 1, 1° e 2°; 80; 81 § 1 e 92 § 1 *LPSA*, considerato quanto stabilito all'art. 12 §§ 1-2 *PE*, il termine “Dicastero” si sostituisce con il termine “Istituzione curiale”

in tutte le ricorrenze. Pertanto, i testi dei rispettivi articoli vengono modificati e risultano così formulati:

Art. 79 § 1 *LPSA*:

«*Secretarius, suo decreto,*

*1° iubet notificari competenti Instituto Curiae Romanae omnibusque legitime coram Instituto Curiae Romanae intervenientibus recursum receptum eosdemque invitat ut Patronum constituent per legitimum mandatum;*

*2° exquirat ab Instituto Curiae Romanae ut exemplar actus impugnati et omnia acta controversiam respicientia transmittat intra terminum triginta dierum».*

Art. 80 *LPSA*:

«*Si Institutum Curiae Romanae sibi Patronum non constituat, Praefectus eum ex officio nominat».*

Art. 81 § 1 *LPSA*:

«*Actis Instituti Curiae Romanae receptis, Secretarius recurrentis Patrono, de re certiore facto, decreto terminum praestituit ad exhibendum memoriale, in quo clare indicentur leges, quae violatae asseruntur, recursus illustretur, compleatur vel emendetur, atque forte ad ulteriora documenta exhibenda vel expetenda».*

Art. 92 § 1 *LPSA*:

«*Nisi aliud statuatur, sententiam executioni mandare debet, per se vel per alium, Institutum Curiae Romanae, quod actum impugnatum tulerit aut probaverit».*

#### **Art. 8.**

All'art. 105 *LPSA*, considerato quanto stabilito agli artt. 12 §§ 1-2; 22 e 197 § 3 *PE*, il termine “Dicasteri” si sostituisce con il termine “Istituzioni curiali”, risultando il titolo del *Caput V* del *Titulus IV* modificato in «*De conflictibus competentiae inter Instituta Curiae Romanae*» e l'articolo in parola così formulato:

«*Orto conflictu competentiae inter Instituta Curiae Romanae, res, iis auditis et praehabito voto Promotoris iustitiae, expeditissime in Congressu dirimitur».*

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando immediatamente in vigore, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 28 febbraio dell'anno 2024, undicesimo del Pontificato.*

FRANCESCO

**Chirografo di Sua Santità Francesco per l'approvazione dello Statuto e del Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore (19 marzo 2024)**

Il Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, da diversi secoli, custodisce la venerata effigie della *Salus Populi Romani* e la insigne reliquia della *Sacra Culla*, cura il decoro delle celebrazioni liturgiche del Tempio liberiano e accoglie i fedeli che ivi si radunano.

Il 14 dicembre 2021 ho affidato a un Commissario Straordinario, affiancato da un'apposita Commissione, l'incarico di provvedere al riordino della vita del Capitolo e della Basilica, per il maggior bene del popolo di Dio.

Oggi, al termine del commissariamento, ritengo opportuno liberare i Canonici da ogni incombenza di carattere economico e amministrativo, affinché possano dedicarsi, pienamente e con rinnovato vigore, all'accompagnamento spirituale e pastorale che i pellegrini di tutto il mondo cercano e desiderano trovare, varcando le soglie del primo Santuario mariano d'Occidente.

Per questa ragione, ispirandosi ai Principi e ai Criteri della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, è stato stilato un nuovo Statuto e predisposto un nuovo Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore che, come di seguito riportati, con il presente Chirografo, approvo.

Al contempo, conferisco a S.E.R. Mons. Rolandas Makrickas, Arciprete Coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, tutte le facoltà necessarie per la moderazione e l'applicazione della nuova normativa e per il governo del Capitolo. Dispongo, inoltre, che ne continui ad esercitare la Legale Rappresentanza, e che mantenga, fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione, la potestà di porre atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Infine, gli attribuisco le mansioni spettanti al Vicario dell'Arciprete, al Delegato per la Pastorale e al Delegato per l'Amministrazione, fino alle rispettive nomine.

Tutto quanto qui ho stabilito ha pieno e stabile vigore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione, entra in vigore con la pubblicazione su *L'Osservatore Romano* e, successivamente, sarà inserito negli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il 19 marzo 2024, dodicesimo del Pontificato.*

FRANCESCO

## ***Rescriptum ex Audientia Sanctissimi sui Canonici e Coadiutori del Capitolo di Santa Maria Maggiore (19 marzo 2024)***

Il Sommo Pontefice Francesco

nell'Udienza concessa al sottoscritto Sostituto per gli Affari Generali il 19 marzo 2024, ha deciso che i Canonici e Coadiutori del Capitolo di Santa Maria Maggiore, nominati prima dell'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento approvati con Chirografo di pari data, che hanno raggiunto o che raggiungeranno l'ottantesimo anno di età, conformemente all'Art. 7.4 del nuovo Statuto e all'Articolo 5.1 del nuovo Regolamento del Capitolo di Santa Maria Maggiore, assumono lo *status* di Canonici onorari e di Coadiutori onorari.

Fino a quando le condizioni di salute e di autosufficienza lo consentiranno:

1. i Canonici onorari conserveranno il comodato dell'appartamento di cui già godono, il titolo di Protonotario Apostolico soprannumerario e le vesti proprie;
2. i Coadiutori onorari godranno di un canone di locazione, agevolato come di consueto, mantenendo le vesti dei Coadiutori.

Inoltre, i Canonici onorari e i Coadiutori onorari potranno:

3. proseguire nell'esercizio dell'attività liturgico-pastorale volontaria in Basilica;
4. continuare a percepire l'assegno capitolare come riconosciuto dal Rescritto *ex Audientia* del 18 dicembre 2021;
5. usufruire della possibilità di sepoltura presso il Cimitero dei Canonici, secondo la Circolare del 23 settembre 2023.

I Canonici onorari sono esonerati da tutti gli obblighi verso il Capitolo e, di conseguenza, non prendono parte alle Sessioni Capitolari.

Il Santo Padre ha stabilito, inoltre, che le medesime previsioni si applicano anche a quei Canonici e a quei Coadiutori che, pur non avendo ancora compiuto l'ottantesimo anno di età, da tempo non assistono alle celebrazioni liturgiche e non partecipano alle Sessioni Capitolari.

Dal Vaticano, 19 marzo 2024

Edgar Peña Parra  
*Sostituto*



## **Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede “Dignitas infinita” circa la dignità umana (2 aprile 2024)**

### Presentazione

Nel Congresso del 15 marzo del 2019, l'allora Congregazione per la Dottrina della Fede decise di avviare «la redazione di un testo evidenziando l'imprescindibilità del concetto di dignità della persona umana all'interno dell'antropologia cristiana e illustrando la portata e le implicazioni benefiche a livello sociale, politico ed economico, tenendo conto degli ultimi sviluppi del tema nell'ambito accademico e delle sue ambivalenti comprensioni nel contesto odierno». Un primo progetto al riguardo, elaborato con l'aiuto di alcuni Esperti nel corso dell'anno 2019, venne ritenuto insoddisfacente da una Consulta ristretta della Congregazione, svoltasi l'8 ottobre dello stesso anno.

Si procedette ad elaborare *ex novo* un'altra bozza del testo da parte dell'Ufficio Dottrinale, sulla base del contributo di diversi Esperti. La bozza venne presentata e discussa da una Consulta ristretta svoltasi il 4 ottobre del 2021. Nel gennaio 2022 la nuova bozza fu presentata nella Sessione Plenaria della Congregazione, durante la quale i Membri hanno provveduto ad abbreviare e semplificare il testo.

Il 6 febbraio del 2023, il nuovo testo emendato è stato valutato da una Consulta ristretta che ha proposto alcune ulteriori modifiche. La nuova versione è stata sottomessa alla valutazione della Sessione Ordinaria del Dicastero (Feria IV) il 3 maggio del 2023. I Membri hanno concordato che il documento, con alcune modifiche, poteva essere pubblicato. Il Santo Padre Francesco ha approvato i *Deliberata* di questa Feria IV nel corso dell'Udienza a me concessa il 13 novembre del 2023. In questa occasione, mi ha inoltre chiesto di evidenziare nel testo tematiche strettamente connesse al tema della dignità, come ad esempio il dramma della povertà, la situazione dei migranti, le violenze contro le donne, la tratta delle persone, la guerra ed altre. Per onorare al meglio tale indicazione del Santo Padre, la Sezione Dottrinale del Dicastero ha dedicato un Congresso all'approfondimento della lettera enciclica *Fratelli tutti*, che offre un'originale analisi ed approfondimento della questione della dignità umana “al di là di ogni circostanza”.

Con lettera datata 2 febbraio 2024, in vista della Feria IV del successivo 28 febbraio, è stata inviata ai Membri del Dicastero una nuova bozza del testo, notevolmente modificata, con la seguente precisazione: «questa ulteriore stesura si è resa necessaria per andare incontro ad una specifica richiesta del Santo Padre. Egli ha esplicitamente sollecitato a fissare meglio l'attenzione sulle attuali gravi violazioni della dignità umana nel nostro tempo, sulla scia dell'enciclica *Fratelli tutti*. L'Ufficio Dottrinale ha provveduto così a ridurre la parte iniziale [...] e ad elaborare più dettagliatamente quanto indicato dal Santo Padre». La Sessione Ordinaria del Dicastero, in data 28 febbraio 2024, ha infine approvato il testo

dell'attuale *Dichiarazione*. Nel corso nell'Udienza concessa a me insieme al Segretario della Sezione Dottrinale, Mons. Armando Matteo, in data 25 marzo 2024, il Santo Padre ha quindi approvato la presente *Dichiarazione* e ne ha ordinato la pubblicazione.

L'elaborazione del testo, protrattasi per cinque anni, permette di capire che ci si trova di fronte ad un documento che, per la serietà e la centralità della questione della dignità nel pensiero cristiano, ha avuto bisogno di un notevole processo di maturazione per arrivare alla stesura definitiva che oggi pubblichiamo.

Nelle prime tre parti, la *Dichiarazione* richiama fondamentali principi e presupposti teorici, al fine di offrire importanti chiarimenti che possono evitare le frequenti confusioni che si verificano nell'uso del termine "dignità". Nella quarta parte, presenta alcune situazioni problematiche attuali in cui l'immensa e inalienabile dignità che spetta ad ogni essere umano non è adeguatamente riconosciuta. La denuncia di tali gravi e attuali violazioni della dignità umana è un gesto necessario, perché la Chiesa nutre la profonda convinzione che non si può separare la fede dalla difesa della dignità umana, l'evangelizzazione dalla promozione di una vita dignitosa, e la spiritualità dall'impegno per la dignità di tutti gli esseri umani.

Tale dignità di tutti gli esseri umani può, infatti, essere intesa come "infinita" (*dignitas infinita*), così come san Giovanni Paolo II affermò in un incontro con persone affette da certe limitazioni o disabilità,<sup>[1]</sup> al fine di mostrare come la dignità di tutti gli esseri umani vada al di là di ogni apparenza esteriore o di ogni caratteristica della vita concreta delle persone.

Papa Francesco, nell'enciclica *Fratelli tutti*, ha voluto sottolineare con particolare insistenza che questa dignità esiste "al di là di ogni circostanza", invitando tutti a difenderla in ogni contesto culturale, in ogni momento dell'esistenza di una persona, indipendentemente da qualsiasi deficienza fisica, psicologica, sociale o anche morale. A questo riguardo, la *Dichiarazione* si sforza di mostrare che ci troviamo di fronte a una verità universale, che tutti siamo chiamati a riconoscere, come condizione fondamentale affinché le nostre società siano veramente giuste, pacifiche, sane e alla fine autenticamente umane.

L'elenco degli argomenti scelti dalla *Dichiarazione* non è certo esaustivo. I temi trattati sono, tuttavia, proprio quelli che permettono di esprimere vari aspetti della dignità umana che oggi possono essere oscurati nella coscienza di molte persone. Alcuni saranno facilmente condivisibili da diversi settori delle nostre società, altri di meno. Comunque, tutti ci sembrano necessari perché, nel loro insieme aiutano a riconoscere l'armonia e la ricchezza del pensiero sulla dignità che sgorga dal Vangelo.

Questa *Dichiarazione* non ha la pretesa di esaurire un argomento così ricco e decisivo, ma intende fornire alcuni elementi di riflessione che aiuteranno a tenerlo presente nel complesso momento storico in cui viviamo, affinché in mezzo a tante preoccupazioni e ansie non perdiamo la strada e non ci esponiamo a più laceranti e profonde sofferenze.

Víctor Manuel Card. Fernández  
*Prefetto*

## **Introduzione**

1. (*Dignitas infinita*) Una dignità infinita, inalienabilmente fondata nel suo stesso essere, spetta a ciascuna persona umana, al di là di ogni circostanza e in qualunque stato o situazione si trovi. Questo principio, che è pienamente riconoscibile anche dalla sola ragione, si pone a fondamento del primato della persona umana e della tutela dei suoi diritti. La Chiesa, alla luce della Rivelazione, ribadisce e conferma in modo assoluto questa dignità ontologica della persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio e redenta in Cristo Gesù. Da questa verità trae le ragioni del suo impegno a favore di coloro che sono più deboli e meno dotati di potere, insistendo sempre «sul primato della persona umana e sulla difesa della sua dignità al di là di ogni circostanza».<sup>[2]</sup>

2. Di tale dignità ontologica e del valore unico ed eminente di ogni donna e di ogni uomo che esistono in questo mondo si è resa autorevole eco la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (10 dicembre 1948) da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.<sup>[3]</sup> Nel fare memoria del 75° anniversario di questo Documento, la Chiesa vede l'occasione per proclamare nuovamente la propria convinzione che, creato da Dio e redento da Cristo, ogni essere umano deve essere riconosciuto e trattato con rispetto e con amore, proprio in ragione della sua inalienabile dignità. Il summenzionato anniversario offre alla Chiesa anche l'opportunità per chiarire alcuni equivoci che sorgono spesso a riguardo della dignità umana e per affrontare alcune gravi e urgenti questioni concrete ad essa collegate.

3. Fin dall'inizio della sua missione, sulla spinta del Vangelo, la Chiesa si è sforzata di affermare la libertà e di promuovere i diritti di tutti gli esseri umani.<sup>[4]</sup> Negli ultimi tempi, grazie alla voce dei Pontefici, ha inteso formulare più esplicitamente tale impegno attraverso il rinnovato appello per il riconoscimento della dignità fondamentale che spetta alla persona umana. San Paolo VI ebbe a dire che «nessuna antropologia eguaglia quella della Chiesa sulla persona umana, anche singolarmente considerata, circa la sua originalità, la sua dignità, la intangibilità e la ricchezza dei suoi diritti fondamentali, la sua sacralità, la sua educabilità, la sua aspirazione ad uno sviluppo completo, la sua immortalità».<sup>[5]</sup>

4. San Giovanni Paolo II, nel 1979, durante la Terza Conferenza Episcopale Latinoamericana a Puebla, affermò: «la dignità umana rappresenta un valore evangelico, che non può essere disprezzato senza grave offesa del Creatore. Questa dignità viene conculcata, a livello individuale, quando non sono tenuti nel dovuto conto valori come la libertà, il diritto di professare la religione, l'integrità fisica e psichica, il diritto ai beni essenziali, alla vita. È calpestata, a livello sociale e politico, quando l'uomo non può esercitare il suo diritto di partecipazione, o viene sottoposta ad ingiuste e illegittime coercizioni o a torture fisiche o psichiche, ecc. [...] Se la Chiesa si rende presente nella difesa o nella promozione della dignità dell'uomo, lo fa in conformità con la sua missione, che, pur essendo di carattere religioso e non sociale o politico, non può fare a meno di considerare l'uomo nel suo essere integrale».<sup>[6]</sup>

5. Nel 2010, davanti alla Pontificia Accademia della Vita, Benedetto XVI ha affermato che la dignità della persona è «un principio fondamentale che la fede in Gesù Cristo Risorto ha da sempre difeso, soprattutto quando viene disatteso nei confronti dei soggetti più semplici e indifesi».<sup>[7]</sup> In altra occasione, parlando a degli economisti, ha detto che «l'economia e la finanza non esistono per se stesse, esse non sono altro che uno strumento, un mezzo. Il loro fine è unicamente la persona umana e la sua piena realizzazione nella dignità. È questo l'unico capitale che è opportuno salvare».<sup>[8]</sup>

6. Fin dagli inizi del suo pontificato, Papa Francesco ha invitato la Chiesa a «confessare un Padre che ama infinitamente ciascun essere umano» ed a «scoprire che “con ciò stesso gli conferisce una dignità infinita”»,<sup>[9]</sup> sottolineando con forza che tale immensa dignità rappresenta un dato originario da riconoscere con lealtà e da accogliere con gratitudine. Proprio su tale riconoscimento ed accoglienza è possibile fondare una nuova coesistenza fra gli esseri umani, che declini la socialità in un orizzonte di autentica fraternità: unicamente «riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere fra tutti un'aspirazione mondiale alla fraternità».<sup>[10]</sup> Secondo Papa Francesco «questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo»,<sup>[11]</sup> ma è pure una convinzione alla quale la ragione umana può arrivare attraverso la riflessione e il dialogo, dato che «se bisogna rispettare in ogni situazione la dignità degli altri, è perché noi non inventiamo o supponiamo tale dignità, ma perché c'è effettivamente in essi un valore superiore rispetto alle cose materiali e alle circostanze, che esige siano trattati in un altro modo. Che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile è una verità corrispondente alla natura umana al di là di qualsiasi cambiamento culturale».<sup>[12]</sup> In verità, conclude Papa Francesco, «l'essere umano possiede la medesima dignità inviolabile in qualunque epoca storica e nessuno può sentirsi autorizzato dalle circostanze a negare questa convinzione o a non agire di conseguenza».<sup>[13]</sup> In tal orizzonte, la sua enciclica *Fratelli tutti* costituisce già una sorta di *Magna Charta* dei compiti odierni volti a salvaguardare e promuovere la dignità umana.

#### *Un chiarimento fondamentale*

7. Sebbene ora esista un consenso piuttosto generale sull'importanza ed anche sulla portata normativa della dignità e del valore unico e trascendente di ogni essere umano,<sup>[14]</sup> l'espressione “dignità della persona umana” rischia sovente di prestarsi a molti significati e dunque a possibili equivoci<sup>[15]</sup> e «contraddizioni che inducono a chiederci se davvero l'eguale dignità di tutti gli esseri umani [...] sia riconosciuta, rispettata, protetta e promossa in ogni circostanza».<sup>[16]</sup> Tutto questo ci porta a riconoscere la possibilità di una quadruplici distinzione del concetto di dignità: *dignità ontologica*, *dignità morale*, *dignità sociale* ed infine *dignità esistenziale*. Il senso più importante è quello legato alla *dignità ontologica* che compete alla persona in quanto tale per il solo fatto di esistere e di essere voluta, creata e amata da Dio. Questa dignità non può mai essere cancellata e resta valida al di là di ogni circostanza in cui i singoli possano venirsi a trovare. Quando si parla di *dignità morale* ci si riferisce, invece, all'esercizio della libertà da parte della creatura umana. Quest'ultima, pur dotata di coscienza, resta sempre aperta

alla possibilità di agire contro di essa. Facendo così, l'essere umano si comporta in un modo che "non è degno" della sua natura di creatura amata da Dio e chiamata all'amore degli altri. Ma questa possibilità esiste. Non solo. La storia ci attesta che l'esercizio della libertà contro la legge dell'amore rivelata dal Vangelo può raggiungere vette incalcolabili di male inferto agli altri. Quando questo accade, ci si trova davanti a persone che sembrano aver perduto ogni traccia di umanità, ogni traccia di dignità. Al riguardo, la distinzione qui introdotta ci aiuta a discernere proprio tra l'aspetto della dignità morale che può essere di fatto "perduta" e l'aspetto della dignità ontologica che non può mai essere annullata. Ed è proprio in ragione di quest'ultima che si dovrà con tutte le forze lavorare perché tutti coloro che hanno compiuto il male possano ravvedersi e convertirsi.

8. Restano ancora altre due accezioni possibili di dignità: sociale ed esistenziale. Quando parliamo di *dignità sociale* ci riferiamo alle condizioni sotto le quali una persona si trova a vivere. Nella povertà estrema, per esempio, quando non si danno le condizioni minime perché una persona possa vivere secondo la sua dignità ontologica, si dice che la vita di quella persona così povera è una vita "indegna". Quest'espressione non indica in alcun modo un giudizio verso la persona, piuttosto vuole evidenziare il fatto che la sua dignità inalienabile viene contraddetta dalla situazione nella quale è costretta a vivere. L'ultima accezione è quella di *dignità esistenziale*. Sempre più spesso si parla oggi di una vita "degn" e di una vita "non degna". E con tale indicazione ci si riferisce a situazioni proprio di tipo esistenziale: per esempio, al caso di una persona che, pur non mancando apparentemente di nulla di essenziale per vivere, per diverse ragioni fa fatica a vivere con pace, con gioia e con speranza. In altre situazioni è la presenza di malattie gravi, di contesti familiari violenti, di certe dipendenze patologiche e di altri disagi a spingere qualcuno a sperimentare la propria condizione di vita come "indegna" di fronte alla percezione di quella dignità ontologica che mai può essere oscurata. Le distinzioni qui introdotte, in ogni caso, non fanno altro che ricordare il valore inalienabile di quella dignità ontologica radicata nell'essere stesso della persona umana e che sussiste al di là di ogni circostanza.

9. Giova qui, infine, ricordare che la definizione classica della persona come «sostanza individuale di natura razionale»<sup>[17]</sup> esplicita il fondamento della sua dignità. Infatti, in quanto "sostanza individuale", la persona gode della dignità ontologica (cioè a livello metafisico dell'essere stesso): essa è un soggetto che, ricevendo da Dio l'esistenza, "sussiste", vale a dire esercita l'esistenza in modo autonomo. La parola "razionale" comprende in realtà tutte le capacità di un essere umano: sia quella di conoscere e comprendere che quella di volere, amare, scegliere, desiderare. Il termine "razionale" comprende poi anche tutte le capacità corporee intimamente collegate a quelle sopradette. L'espressione "natura" indica le condizioni proprie dell'essere umano che rendono possibili le varie operazioni ed esperienze che lo caratterizzano: la natura è il "principio dell'agire". L'essere umano non crea la sua natura; la possiede come un dono ricevuto e può coltivare, sviluppare e arricchire le proprie capacità. Nell'esercitare la propria libertà per coltivare le ricchezze della propria natura, la persona umana si costruisce nel tempo. Anche se, a causa di vari limiti o condizioni, non è in grado di mettere in atto queste capacità, la persona sussiste sempre come "sostanza individuale" con

tutta la sua inalienabile dignità. Questo si verifica, per esempio, in un bambino non ancora nato, in una persona priva di sensi, in un anziano in agonia.

## 1. Una progressiva consapevolezza della centralità della dignità umana

10. Già nell'antichità classica<sup>[18]</sup> si profila una prima intuizione a riguardo della dignità umana, che procede da una prospettiva sociale: ogni essere umano viene rivestito di una dignità particolare, secondo il suo rango ed all'interno di un determinato ordine. Dall'ambito sociale, la parola è passata a descrivere la differente dignità degli esseri presenti nel cosmo. In questa visione, tutti gli esseri possiedono una loro "dignità" propria, secondo la loro collocazione nell'armonia del tutto. Certamente, alcune vette del pensiero antico iniziano a riconoscere un posto singolare all'essere umano, in quanto dotato di ragione e quindi capace di assumersi una responsabilità riguardo a se stesso e agli altri esseri nel mondo,<sup>[19]</sup> ma siamo ancora lontani da un pensiero capace di fondare il rispetto della dignità di ogni persona umana, al di là di ogni circostanza.

### *Prospettive bibliche*

11. La Rivelazione biblica insegna che tutti gli esseri umani possiedono una dignità intrinseca perché sono creati a immagine e somiglianza di Dio: «Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza" [...] E Dio creò l'essere umano a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò» (*Gen* 1, 26-27). L'umanità ha una qualità specifica che la rende non riducibile alla pura materialità. L'"immagine" non definisce l'anima o le capacità intellettive bensì la dignità dell'uomo e della donna. Entrambi, nel loro mutuo rapporto di uguaglianza e vicendevole amore, espletano la funzione di rappresentare Dio nel mondo e sono chiamati a custodire e coltivare il mondo. Essere creati a immagine di Dio significa, pertanto, possedere in noi un valore sacro che trascende ogni distinzione sessuale, sociale, politica, culturale e religiosa. La nostra dignità ci viene conferita, non è né pretesa né meritata. Ogni essere umano è amato e voluto da Dio per sé stesso e quindi è inviolabile nella sua dignità. Nell'*Esodo*, cuore dell'Antico Testamento, Dio si mostra come colui che ascolta il grido del povero, vede la miseria del suo popolo, si prende cura degli ultimi e degli oppressi (cf. *Es* 3, 7; 22, 20-26). Si ritrova lo stesso insegnamento nel Codice deuteronomico (cf. *Dt* 12-26): qui l'insegnamento sui diritti si trasforma in "manifesto" della dignità umana, in particolare a favore della triplice categoria dell'orfano, della vedova e del forestiero (cf. *Dt* 24, 17). Gli antichi precetti dell'*Esodo* vengono richiamati e attualizzati dalla predicazione dei profeti, i quali rappresentano la coscienza critica di Israele. I profeti Amos, Osea, Isaia, Michea, Geremia hanno interi capitoli di denuncia dell'ingiustizia. Amos rimprovera aspramente l'oppressione del povero, il non riconoscere al misero nessuna fondamentale dignità umana (cf. *Am* 2, 6-7; 4, 1; 5, 11-12). Isaia pronuncia una maledizione contro coloro che calpestano i diritti dei poveri, negando loro ogni giustizia: «guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive, per negare la giustizia ai miseri» (*Is* 10, 1-2). Questo insegnamento profetico è ripreso dalla letteratura sapienziale. Il Siracide equipara l'oppressione dei poveri all'omicidio: «uccide il prossimo chi gli toglie il

nutrimento, versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio» (*Sir* 34, 22). Nei *Salmi*, il rapporto religioso con Dio passa attraverso la difesa del debole e del bisognoso: «difendete il debole e l'orfano, al povero e al misero fate giustizia! Salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano dei malvagi!» (*Sal* 82, 3-4).

12. Gesù nasce e cresce in condizioni umili e rivela la dignità dei bisognosi e dei lavoratori.<sup>[20]</sup> Nel corso del suo ministero, Gesù afferma il valore e la dignità di tutti coloro che portano l'immagine di Dio, indipendentemente dalla loro condizione sociale e dalle circostanze esterne. Gesù ha abbattuto le barriere culturali e culturali, ridando dignità alle categorie degli "scartati" o a quelle considerate ai margini della società: gli esattori delle tasse (cf. *Mt* 9, 10-11), le donne (cf. *Gv* 4, 1-42), i bambini (cf. *Mc* 10, 14-15), i lebbrosi (cf. *Mt* 8, 2-3), gli ammalati (cf. *Mc* 1, 29-34), i forestieri (cf. *Mt* 25, 35), le vedove (cf. *Lc* 7, 11-15). Egli guarisce, sfama, difende, libera, salva. Egli è descritto come un pastore sollecito per l'unica pecora smarrita (cf. *Mt* 18, 12-14). Egli stesso si identifica con i suoi fratelli più piccoli: «ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei, l'avrete fatto a me» (*Mt* 25, 40). Nel linguaggio biblico, i "piccoli" non sono solo i bambini di età, ma i discepoli indifesi, i più insignificanti, i reietti, gli oppressi, gli scartati, i poveri, gli emarginati, gli ignoranti, i malati, i declassati dai gruppi dominanti. Il Cristo glorioso giudicherà in base all'amore verso il prossimo che consiste nell'aver assistito l'affamato, l'assetato, lo straniero, il nudo, l'ammalato, il carcerato, con i quali egli stesso si identifica (cf. *Mt* 25, 34-36). Per Gesù, il bene fatto a ogni essere umano, indipendentemente dai legami di sangue o di religione, è l'unico criterio di giudizio. L'apostolo Paolo afferma che ogni cristiano deve comportarsi secondo le esigenze della dignità e del rispetto dei diritti di tutti gli esseri umani (cf. *Rm* 13, 8-10), secondo il comandamento nuovo della carità (cf. *1Cor* 13, 1-13).

### *Sviluppi del pensiero cristiano*

13. Lo sviluppo del pensiero cristiano ha poi stimolato e accompagnato i progressi della riflessione umana sul tema della dignità. L'antropologia cristiana classica, basata sulla grande tradizione dei Padri della Chiesa, ha messo in rilievo la dottrina dell'essere umano creato ad immagine e somiglianza di Dio ed il suo ruolo singolare nella creazione.<sup>[21]</sup> Il pensiero cristiano medievale, vagliando criticamente l'eredità del pensiero filosofico antico, è pervenuto ad una sintesi della nozione di persona, riconoscendo il fondamento metafisico della sua dignità, come attestano le seguenti parole di san Tommaso d'Aquino: «la persona significa quanto di più nobile c'è in tutto l'universo, cioè il sussistente di natura razionale».<sup>[22]</sup> Tale dignità ontologica, nella sua manifestazione privilegiata attraverso il libero agire umano, è stata poi messa in risalto soprattutto dall'umanesimo cristiano del Rinascimento.<sup>[23]</sup> Anche nella visione di pensatori moderni, quali Cartesio e Kant, che pure hanno messo in discussione alcuni dei fondamenti dell'antropologia cristiana tradizionale, si possono avvertire con forza echi della Rivelazione. Sulla base di alcune riflessioni filosofiche più recenti circa lo statuto della soggettività teoretica e pratica, la riflessione cristiana è arrivata poi a sottolineare ancor più lo spessore del concetto di dignità, raggiungendo una prospettiva originale, come ad esempio il personalismo, nel XX secolo. Tale

prospettiva non solo riprende la questione della soggettività, ma la approfondisce nella direzione dell'intersoggettività e delle relazioni che legano tra loro le persone umane.<sup>[24]</sup> Anche la proposta antropologica cristiana contemporanea si è arricchita del pensiero proveniente da quest'ultima visione.<sup>[25]</sup>

### *Tempi odierni*

14. Ai nostri giorni, il termine “dignità” viene utilizzato prevalentemente per sottolineare il carattere unico della persona umana, incommensurabile rispetto agli altri esseri dell'universo. In questo orizzonte, si comprende il modo in cui viene usato il termine dignità nella *Dichiarazione* delle Nazioni Unite del 1948, ove si parla «della dignità *inerente* a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili». Solo questo carattere inalienabile della dignità umana consente di poter parlare dei diritti dell'uomo.<sup>[26]</sup>

15. Per chiarire meglio il concetto di dignità, è importante segnalare che la dignità non viene concessa alla persona da altri esseri umani, a partire da determinate sue doti e qualità, in modo che potrebbe essere eventualmente ritirata. Se la dignità fosse concessa alla persona da altri esseri umani, allora essa si darebbe in modo condizionato e alienabile, e lo stesso significato di dignità (per quanto meritevole di grande rispetto) rimarrebbe esposto al rischio di essere abolito. In realtà, la dignità è intrinseca alla persona, non conferita *a posteriori*, previa ad ogni riconoscimento e non può essere perduta. Di conseguenza, tutti gli esseri umani possiedono la medesima ed intrinseca dignità, indipendentemente dal fatto che siano in grado o meno di esprimerla adeguatamente.

16. Perciò il Concilio Vaticano II parla della «eminente dignità della persona umana, superiore a tutte le cose e i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili».<sup>[27]</sup> Come ricorda l'*incipit* della Dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae*, «gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive».[28] Tale libertà di pensiero e di coscienza, sia individuale che comunitaria, è basata sul riconoscimento della dignità umana «quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione».<sup>[29]</sup> Lo stesso magistero ecclesiale ha maturato con sempre maggior compiutezza il significato di tale dignità, unitamente alle esigenze ed alle implicazioni ad esso connesse, giungendo alla consapevolezza che la dignità di ogni essere umano è tale al di là di ogni circostanza.

## **2. La Chiesa annuncia, promuove e si fa garante della dignità umana**

17. La Chiesa proclama l'uguale dignità di tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro condizione di vita o dalle loro qualità. Questo annuncio si appoggia su una triplice convinzione, che, alla luce della fede cristiana, conferisce alla dignità umana un valore incommensurabile e ne rafforza le intrinseche esigenze.



### *Un'indelebile immagine di Dio*

18. Innanzitutto, secondo la Rivelazione, la dignità dell'essere umano proviene dall'amore del suo Creatore, che ha impresso in lui i tratti indelebili della sua immagine (cf. *Gen* 1, 26), chiamandolo a conoscerlo, ad amarlo ed a vivere in un rapporto di alleanza con sé e nella fraternità, nella giustizia e nella pace con tutti gli altri uomini e donne. In questa visione, la dignità si riferisce non solo all'anima, ma alla persona come unità inscindibile, e dunque inerisce anche al suo corpo, il quale partecipa a suo modo all'essere immagine di Dio della persona umana ed è chiamato anch'esso a condividere la gloria dell'anima nella beatitudine divina.

### *Cristo eleva la dignità dell'uomo*

19. Una seconda convinzione procede dal fatto che la dignità della persona umana è stata rivelata in pienezza quando il Padre ha inviato il suo Figlio che ha assunto fino in fondo l'esistenza umana: «il Figlio di Dio, nel mistero dell'incarnazione ha confermato la dignità del corpo e dell'anima costitutivi dell'essere umano».<sup>[30]</sup> Così, unendosi in certo modo ad ogni essere umano attraverso la sua incarnazione, Gesù Cristo ha confermato che ogni essere umano possiede una dignità inestimabile, per il solo fatto di appartenere alla stessa comunità umana e che questa dignità non può mai essere perduta.<sup>[31]</sup> Proclamando che il Regno di Dio appartiene ai poveri, agli umili, a coloro che sono disprezzati, a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito; guarendo ogni sorta di malattie e di infermità, anche le più drammatiche come la lebbra; affermando che ciò che viene fatto a queste persone viene fatto a lui, perché egli è presente in quelle persone, Gesù ha portato la grande novità del riconoscimento della dignità di ogni persona, ed anche e soprattutto di quelle persone che erano qualificate come "indegne". Questo principio nuovo nella storia umana, per cui l'essere umano è tanto più "degnò" di rispetto e di amore quanto più è debole, misero e sofferente, fino a perdere la stessa "figura" umana, ha cambiato il volto del mondo, dando vita a istituzioni che si prendono cura delle persone che si trovano in condizioni disagiate: i neonati abbandonati, gli orfani, gli anziani lasciati soli, i malati mentali, le persone affette da malattie incurabili o con gravi malformazioni, coloro che vivono per strada.

### *Una vocazione alla pienezza della dignità*

20. La terza convinzione riguarda il destino finale dell'essere umano: dopo la creazione e l'incarnazione, la risurrezione di Cristo ci rivela un ulteriore aspetto della dignità umana. Infatti, «l'aspetto più sublime della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio»,<sup>[32]</sup> destinata a durare per sempre. In tal modo, «la dignità [della vita umana] non è legata solo alle sue origini, al suo venire da Dio, ma anche al suo fine, al suo destino di comunione con Dio nella conoscenza e nell'amore di Lui. È alla luce di questa verità che sant'Ireneo precisa e completa la sua esaltazione dell'uomo: "gloria di Dio" è, sì, "l'uomo che vive", ma "la vita dell'uomo consiste nella visione di Dio"».<sup>[33]</sup>

21. Di conseguenza, la Chiesa crede e afferma che tutti gli esseri umani, creati ad immagine e somiglianza di Dio e ricreati<sup>[34]</sup> nel Figlio fatto uomo, crocifisso e risorto, sono chiamati a crescere sotto l'azione dello Spirito Santo per riflettere la gloria del Padre, in quella medesima immagine, partecipando alla vita eterna (cf. *Gv* 10, 15-16; 17, 22-24; *2 Cor* 3, 18; *Ef* 1, 3-14). Infatti, «la Rivelazione [...] fa conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza».<sup>[35]</sup>

### *Un impegno per la propria libertà*

22. Pur possedendo ciascun essere umano un'inalienabile ed intrinseca dignità fin dall'inizio della sua esistenza come un dono irrevocabile, dipende dalla sua decisione libera e responsabile esprimerla e manifestarla fino in fondo oppure offuscarla. Alcuni Padri della Chiesa – come sant'Ireneo o san Giovanni Damasceno – hanno stabilito una distinzione tra l'immagine e la somiglianza di cui parla la *Genesi*, permettendo così uno sguardo dinamico sulla stessa dignità umana: l'immagine di Dio è affidata alla libertà dell'essere umano affinché, sotto la guida e l'azione dello Spirito, cresca la sua somiglianza con Dio e ogni persona possa arrivare alla sua più alta dignità.<sup>[36]</sup> Ogni persona è chiamata infatti a manifestare a livello esistenziale e morale la portata ontologica della sua dignità nella misura in cui con la sua propria libertà si orienta verso il vero bene, in risposta all'amore di Dio. Così, in quanto è creata ad immagine di Dio, da una parte, la persona umana non perde mai la sua dignità e mai smette di essere *chiamata* ad accogliere liberamente il bene; d'altra parte, in quanto la persona umana *risponde* al bene, la sua dignità può liberamente, dinamicamente e progressivamente manifestarsi, crescere e maturare. Ciò significa che l'essere umano deve anche cercare di vivere all'altezza della propria dignità. Si comprende allora in che senso il peccato possa ferire ed offuscare la dignità umana, come atto contrario ad essa, ma, nello stesso tempo, che esso non può *mai* cancellare il fatto che l'essere umano sia stato creato ad immagine di Dio. La fede, dunque, contribuisce in modo decisivo ad aiutare la ragione nella sua percezione della dignità umana, e nell'accoglierne, consolidarne e precisarne i tratti essenziali, come ha evidenziato Benedetto XVI: «senza il correttivo fornito dalla religione, infatti, anche la ragione può cadere preda di distorsioni, come avviene quando essa è manipolata dall'ideologia, o applicata in un modo parziale, che non tiene conto pienamente della dignità della persona umana. Fu questo uso distorto della ragione, in fin dei conti, che diede origine al commercio degli schiavi e poi a molti altri mali sociali, non da ultimo le ideologie totalitarie del ventesimo secolo».<sup>[37]</sup>

### **3. La dignità, fondamento dei diritti e dei doveri umani**

23. Come già richiamato da Papa Francesco, «nella cultura moderna, il riferimento più vicino al principio della dignità inalienabile della persona è la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, che san Giovanni Paolo II ha definito “pietra miliare posta sul lungo e difficile cammino del genere umano”, e come “una delle più alte espressioni della coscienza umana”».<sup>[38]</sup> Per resistere ai tentativi di alterare o cancellare il significato profondo di quella *Dichiarazione*, vale la pena ricordare alcuni principi essenziali che devono essere sempre onorati.

### *Rispetto incondizionato della dignità umana*

24. In primo luogo, benché si sia diffusa una sempre maggiore sensibilità al tema della dignità umana, ancora oggi si osservano numerosi fraintendimenti del concetto di dignità, che ne distorcono il significato. Alcuni propongono che sia meglio usare l'espressione "dignità personale" (e diritti "della persona") invece di "dignità umana" (e diritti dell'uomo), perché intendono come persona solo "un essere capace di ragionare". Di conseguenza, sostengono che la dignità e i diritti si deducano dalla capacità di conoscenza e di libertà, di cui non sono dotati tutti gli esseri umani. Non avrebbe dignità personale, allora, il bambino non ancora nato e neppure l'anziano non autosufficiente, come neanche chi è portatore di disabilità mentale.<sup>[39]</sup> La Chiesa, al contrario, insiste sul fatto che la dignità di ogni persona umana, proprio perché intrinseca, rimane "al di là di ogni circostanza", ed il suo riconoscimento non può assolutamente dipendere dal giudizio sulla capacità di intendere e di agire liberamente delle persone. Altrimenti la dignità non sarebbe come tale inerente alla persona, indipendente dai suoi condizionamenti e meritevole, pertanto, di un rispetto *incondizionato*. Solo riconoscendo all'essere umano una dignità intrinseca, che non può mai essere perduta, è possibile garantire a tale qualità un inviolabile e sicuro fondamento. Senza alcun riferimento ontologico, il riconoscimento della dignità umana oscillerebbe in balia di differenti ed arbitrarie valutazioni. L'unica condizione, dunque, per poter parlare di dignità per sé inerente alla persona è la sua appartenenza alla specie umana, per cui «i diritti della persona sono i diritti dell'uomo».<sup>[40]</sup>

### *Un oggettivo riferimento per la libertà umana*

25. In secondo luogo, il concetto di dignità umana, a volte, viene usato in modo abusivo anche per giustificare una moltiplicazione arbitraria di nuovi diritti, molti dei quali spesso in contrasto con quelli originalmente definiti e non di rado posti in contrasto con il diritto fondamentale della vita,<sup>[41]</sup> come se si dovesse garantire la capacità di esprimere e di realizzare ogni preferenza individuale o desiderio soggettivo. La dignità s'identifica allora con una libertà isolata ed individualistica, che pretende di imporre come "diritti", garantiti e finanziati dalla collettività, alcuni desideri e alcune propensioni che sono soggettivi. Ma la dignità umana non può essere basata su *standard* meramente individuali né identificata con il solo benessere psicofisico dell'individuo. La difesa della dignità dell'essere umano è fondata, invece, su esigenze costitutive della natura umana, che non dipendono né dall'arbitrio individuale né dal riconoscimento sociale. I doveri che scaturiscono dal riconoscimento della dignità dell'altro e i corrispondenti diritti che ne derivano hanno dunque un contenuto concreto ed oggettivo, fondato sulla comune natura umana. Senza un tale riferimento oggettivo, il concetto di dignità viene di fatto assoggettato ai più diversi arbitrii, nonché agli interessi di potere.

### *Struttura relazionale della persona umana*

26. La dignità umana, alla luce del carattere *relazionale* della persona, aiuta a superare la prospettiva riduttiva di una libertà autoreferenziale e individualistica,

che pretende di creare i propri valori a prescindere dalle norme obiettive del bene e dal rapporto con gli altri esseri viventi. Sempre più spesso, infatti, vi è il rischio di limitare la dignità umana alla capacità di decidere discrezionalmente di sé e del proprio destino, indipendentemente da quello degli altri, senza tener presente l'appartenenza alla comunità umana. In tale comprensione errata della libertà, i doveri e i diritti non possono essere mutuamente riconosciuti di modo che ci si prenda cura gli uni degli altri. In verità, come ricorda san Giovanni Paolo II, la libertà è posta «al servizio della persona e della sua realizzazione mediante il dono di sé e l'accoglienza dell'altro; quando invece viene assolutizzata in chiave individualistica, la libertà è svuotata del suo contenuto originario ed è contraddetta nella sua stessa vocazione e dignità».<sup>[42]</sup>

27. La dignità dell'essere umano comprende così anche la capacità, insita nella stessa natura umana, di assumersi degli obblighi verso gli altri.

28. La differenza tra l'essere umano e il resto degli altri esseri viventi, che risalta grazie al concetto di dignità, non deve far dimenticare la bontà degli altri esseri creati, che esistono non solo in funzione dell'essere umano ma anche con un valore proprio, e pertanto come doni a lui affidati perché siano custoditi e coltivati. Così, mentre si riserva all'essere umano il concetto di dignità, si deve affermare allo stesso tempo la bontà creaturale del resto del cosmo. Come sottolinea Papa Francesco: «proprio per la sua dignità unica e per essere dotato di intelligenza, l'essere umano è chiamato a rispettare il creato con le sue leggi interne [...]: “Ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione [...] Le varie creature, volute nel loro proprio essere, riflettono, ognuna a suo modo, un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio. Per questo l'uomo deve rispettare la bontà propria di ogni creatura, per evitare un uso disordinato delle cose”».<sup>[43]</sup> Ancora di più, «oggi siamo costretti a riconoscere che è possibile sostenere solo un “antropocentrismo situato”. Vale a dire, riconoscere che la vita umana è incomprendibile e insostenibile senza le altre creature».<sup>[44]</sup> In tale prospettiva, «non è irrilevante per noi che parecchie specie stiano scomparendo e che la crisi climatica stia mettendo in pericolo la vita di tanti esseri».<sup>[45]</sup> Appartiene, infatti, alla dignità dell'essere umano la cura dell'ambiente, tenendo conto in particolare di quell'ecologia umana che preserva la sua stessa esistenza.

#### *Liberazione dell'essere umano da condizionamenti morali e sociali*

29. Questi requisiti basilari, per quanto necessari, non bastano a garantire una crescita della persona coerente con la sua dignità. Anche se «Dio ha creato l'uomo ragionevole conferendogli la dignità di una persona dotata dell'iniziativa e della padronanza dei suoi atti»<sup>[46]</sup> in vista del bene, il libero arbitrio spesso preferisce il male al bene. Perciò la libertà umana ha bisogno di essere a sua volta liberata. Nella lettera ai Galati, affermando che «Cristo ci ha liberato affinché restassimo liberi» (*Gal 5, 1*), san Paolo richiama il compito proprio di ciascuno dei cristiani, sulle cui spalle incombe una responsabilità di liberazione che si estende al mondo intero (cf. *Rm 8, 19ss*). Si tratta di una liberazione che dal cuore delle singole

persone è chiamata a diffondersi e a manifestare la sua forza umanizzante in tutte le relazioni.

30. La libertà è un dono meraviglioso di Dio. Anche quando ci attira con la sua grazia, Dio lo fa in modo tale che mai la nostra libertà sia violata. Sarebbe pertanto un grave errore pensare che, lontani da Dio e dal suo aiuto, possiamo essere più liberi e di conseguenza sentirci più degni. Sganciata dal suo Creatore, la nostra libertà non potrà che indebolirsi e oscurarsi. Lo stesso succede se la libertà si immagina come indipendente da ogni riferimento che non sia se stessa e avverte ogni rapporto con una verità precedente come una minaccia. Di conseguenza, anche il rispetto della libertà e della dignità degli altri verrà meno. Lo ha spiegato Papa Benedetto XVI: «Una volontà che si crede radicalmente incapace di ricercare la verità e il bene non ha ragioni oggettive né motivi per agire, se non quelli imposti dai suoi interessi momentanei e contingenti, non ha una “identità” da custodire e costruire attraverso scelte veramente libere e consapevoli. Non può dunque reclamare il rispetto da parte di altre “volontà”, anch’esse sganciate dal proprio essere più profondo, che quindi possono far valere altre “ragioni” o addirittura nessuna “ragione”. L’illusione di trovare nel relativismo morale la chiave per una pacifica convivenza, è in realtà l’origine della divisione e della negazione della dignità degli esseri umani».<sup>[47]</sup>

31. Non sarebbe, inoltre, realistico affermare una libertà astratta, esente da ogni condizionamento, contesto o limite. Invece, «il retto esercizio della libertà personale esige precise condizioni di ordine economico, sociale, giuridico, politico e culturale»,<sup>[48]</sup> che restano spesso disattese. In questo senso, possiamo dire che alcuni godono di maggiore “libertà” di altri. Su questo punto si è particolarmente soffermato Papa Francesco: «alcuni nascono in famiglie di buone condizioni economiche, ricevono una buona educazione, crescono ben nutriti, o possiedono naturalmente capacità notevoli. Essi sicuramente non avranno bisogno di uno Stato attivo e chiederanno solo libertà. Ma evidentemente non vale la stessa regola per una persona disabile, per chi è nato in una casa misera, per chi è cresciuto con un’educazione di bassa qualità e con scarse possibilità di curare come si deve le proprie malattie. Se la società si regge primariamente sui criteri della libertà di mercato e dell’efficienza, non c’è posto per costoro, e la fraternità sarà tutt’al più un’espressione romantica».<sup>[49]</sup> Risulta, quindi, indispensabile comprendere che «la liberazione dalle ingiustizie promuove la libertà e la dignità umana»<sup>[50]</sup> ad ogni livello e rapporto delle azioni umane. Perché sia possibile un’autentica libertà «dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno».<sup>[51]</sup> Analogamente, la libertà è frequentemente oscurata da tanti condizionamenti psicologici, storici, sociali, educativi, culturali. La libertà reale e storica ha sempre bisogno di essere “liberata”. E si dovrà, altresì, ribadire il fondamentale diritto alla libertà religiosa.

32. Nel contempo, è evidente che la storia dell’umanità mostra un progresso nella comprensione della dignità e della libertà delle persone, non senza ombre e pericoli di involuzione. Di ciò è testimonianza il fatto che vi è una crescente aspirazione – anche sotto l’influenza cristiana, che continua a essere fermento

pure in società sempre più secolarizzate – a sradicare il razzismo, la schiavitù, l'emarginazione delle donne, dei bambini, dei malati e delle persone con disabilità. Ma questo arduo cammino è lungi dall'essere concluso.

#### **4. Alcune gravi violazioni della dignità umana**

33. Alla luce delle riflessioni sin qui fatte circa la centralità della dignità umana, questa ultima sezione della *Dichiarazione* affronta alcune concrete e gravi violazioni della stessa. Lo fa nello spirito proprio del magistero della Chiesa, che ha trovato piena espressione nell'insegnamento degli ultimi Pontefici, come già ricordato. Papa Francesco, per esempio, da una parte, non si stanca di richiamare il rispetto della dignità umana: «ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente, e nessun Paese può negare tale diritto fondamentale. Ognuno lo possiede, anche se è poco efficiente, anche se è nato o cresciuto con delle limitazioni; infatti, ciò non sminuisce la sua immensa dignità come persona umana, che non si fonda sulle circostanze bensì sul valore del suo essere. Quando questo principio elementare non è salvaguardato, non c'è futuro né per la fraternità né per la sopravvivenza dell'umanità».<sup>[52]</sup> Dall'altra parte, egli non cessa mai di indicare a tutti le concrete violazioni della dignità umana nel nostro tempo, chiamando ciascuno ad un sussulto di responsabilità e di impegno fattivo.

34. Volendo indicare alcune delle numerose e gravi violazioni della dignità umana nel mondo contemporaneo, possiamo ricordare quanto ha insegnato al riguardo il Concilio Vaticano II. Si dovrà riconoscere che si oppone alla dignità umana «tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario».<sup>[53]</sup> Attenta altresì alla nostra dignità «tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche».<sup>[54]</sup> Ed infine «tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro, con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili».<sup>[55]</sup> Bisognerà pure qui menzionare il tema della pena di morte<sup>[56]</sup>: anche quest'ultima, infatti, viola la dignità inalienabile di ogni persona umana al di là di ogni circostanza. Si deve, al contrario, riconoscere che «il fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l'inalienabile dignità di ogni essere umano e ammettere che abbia un suo posto in questo mondo. Poiché, se non lo nego al peggiore dei criminali, non lo negherò a nessuno, darò a tutti la possibilità di condividere con me questo pianeta malgrado ciò che possa separarci».<sup>[57]</sup> Appare opportuno anche ribadire la dignità delle persone che si trovano in carcere, spesso costrette a vivere in condizioni indegne, e che la pratica della tortura contrasta oltre ogni limite la dignità propria di ogni essere umano, anche nel caso in cui qualcuno si fosse reso colpevole di gravi crimini.

35. Pur senza pretesa di esaustività, in ciò che segue richiamiamo l'attenzione su alcune gravi violazioni della dignità umana particolarmente attuali.

### *Il dramma della povertà*

36. Uno dei fenomeni che contribuisce considerevolmente a negare la dignità di tanti esseri umani è la povertà estrema, legata all'ineguale distribuzione della ricchezza. Come già sottolineato da san Giovanni Paolo II, «una delle più grandi ingiustizie del mondo contemporaneo consiste proprio in questo: che sono relativamente pochi quelli che possiedono molto, e molti quelli che non possiedono quasi nulla. È l'ingiustizia della cattiva distribuzione dei beni e dei servizi destinati originariamente a tutti».<sup>[58]</sup> Inoltre, sarebbe illusorio fare una distinzione sommaria tra “Paesi ricchi” e “Paesi poveri”: già Benedetto XVI riconosceva, infatti, che «cresce la ricchezza mondiale in termini assoluti, ma aumentano le disparità. Nei Paesi ricchi nuove categorie sociali si impoveriscono e nascono nuove povertà. In aree più povere alcuni gruppi godono di una sorta di supersviluppo dissipatore e consumistico che contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante. Continua “lo scandalo di disuguaglianze clamorose”»,<sup>[59]</sup> dove la dignità dei poveri viene doppiamente negata, sia per la mancanza di risorse a disposizione per soddisfare i loro bisogni primari, sia per l'indifferenza con cui sono trattati da coloro che vivono accanto a loro.

37. Con Papa Francesco si deve pertanto concludere che «è aumentata la ricchezza, ma senza equità, e così ciò che accade è che “nascono nuove povertà”. Quando si dice che il mondo moderno ha ridotto la povertà, lo si fa misurandola con criteri di altre epoche non paragonabili con la realtà attuale».<sup>[60]</sup> Di conseguenza, la povertà si diffonde «in molti modi, come nell'ossessione di ridurre i costi del lavoro, senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca, perché la disoccupazione che si produce ha come effetto diretto di allargare i confini della povertà».<sup>[61]</sup> Tra questi «effetti distruttori dell'Impero del denaro»,<sup>[62]</sup> si deve riconoscere che «non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro».<sup>[63]</sup> Se alcuni sono nati in un Paese o in una famiglia dove hanno meno possibilità di sviluppo, bisogna riconoscere che ciò è in contrasto con la loro dignità, che è esattamente la stessa di quelli che sono nati in una famiglia o in un Paese ricco. Tutti siamo responsabili, sebbene in diversi gradi, di questa palese iniquità.

### *La guerra*

38. Un'altra tragedia che nega la dignità umana è il portarsi della guerra, oggi come in ogni tempo: «guerre, attentati, persecuzioni per motivi razziali e religiosi, e tanti soprusi contro la dignità umana [...] vanno “moltiplicandosi dolorosamente in molte regioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si potrebbe chiamare una ‘terza guerra mondiale a pezzi’”».<sup>[64]</sup> Con la sua scia di distruzione e dolore, la guerra attacca la dignità umana a breve e a lungo termine: «pur riaffermando il diritto inalienabile alla legittima difesa, nonché la responsabilità di proteggere coloro la cui esistenza è minacciata, dobbiamo ammettere che la guerra è sempre una “sconfitta dell'umanità”. Nessuna guerra vale le lacrime di una madre che ha visto suo figlio mutilato o morto; nessuna guerra vale la perdita

della vita, fosse anche di una sola persona umana, essere sacro, creato a immagine e somiglianza del creatore; nessuna guerra vale l'avvelenamento della nostra Casa Comune; e nessuna guerra vale la disperazione di quanti sono costretti a lasciare la loro patria e vengono privati, da un momento all'altro, della loro casa e di tutti i legami familiari, amicali, sociali e culturali che sono stati costruiti, a volte attraverso generazioni».<sup>[65]</sup> Tutte le guerre, per il solo fatto di contraddire la dignità umana, sono «conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno».<sup>[66]</sup> Questo risulta ancora più grave nel nostro tempo, quando è diventato normale che, al di fuori del campo di battaglia, muoiano tanti civili innocenti.

39. Di conseguenza, anche oggi la Chiesa non può che fare sue le parole dei Pontefici, ripetendo con san Paolo VI: «jamais plus la guerre, jamais plus la guerre!»,<sup>[67]</sup> e chiedendo, insieme a san Giovanni Paolo II, «a tutti nel nome di Dio e nel nome dell'uomo: Non uccidete! Non preparate agli uomini distruzioni e sterminio! Pensate ai vostri fratelli che soffrono fame e miseria! Rispettate la dignità e la libertà di ciascuno!».<sup>[68]</sup> Proprio nel nostro tempo questo è il grido della Chiesa e di tutta l'umanità. Papa Francesco sottolinea, infine, che «non possiamo più pensare alla guerra come soluzione. Davanti a tale realtà, oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una possibile “guerra giusta”. Mai più la guerra!».<sup>[69]</sup> Poiché l'umanità ricade spesso negli stessi errori del passato, «per costruire la pace è necessario uscire dalla logica della legittimità della guerra».<sup>[70]</sup> L'intima relazione che esiste tra fede e dignità umana rende contraddittorio che la guerra sia fondata su convinzioni religiose: «coloro che invocano il nome di Dio per giustificare il terrorismo, la violenza e la guerra non seguono la via di Dio: la guerra in nome della religione è una guerra contro la religione stessa».<sup>[71]</sup>

### *Il travaglio dei migranti*

40. I migranti sono tra le prime vittime delle molteplici forme di povertà. Non solo la loro dignità viene negata nei loro Paesi,<sup>[72]</sup> quanto la loro stessa vita è messa a rischio perché non hanno più i mezzi per creare una famiglia, per lavorare o per nutrirsi.<sup>[73]</sup> Una volta poi che sono arrivati in Paesi che dovrebbero essere in grado di accoglierli, «vengono considerati non abbastanza degni di partecipare alla vita sociale come qualsiasi altro, e si dimentica che possiedono la stessa intrinseca dignità di qualunque persona [...] Non si dirà mai che non sono umani, però in pratica, con le decisioni e il modo di trattarli, si manifesta che li si considera di minor valore, meno importanti, meno umani».<sup>[74]</sup> È pertanto sempre urgente ricordare che «ogni migrante è una persona umana che, in quanto tale, possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione».<sup>[75]</sup> La loro accoglienza è un modo importante e significativo di difendere «l'inalienabile dignità di ogni persona umana al di là dell'origine, del colore o della religione».<sup>[76]</sup>

### *La tratta delle persone*



41. La tratta delle persone umane deve anch'essa venire annoverata quale violazione grave della dignità umana.<sup>[77]</sup> Non costituisce una novità, ma il suo sviluppo assume dimensioni tragiche che sono sotto gli occhi di tutti, ragione per cui Papa Francesco l'ha denunciata in termini particolarmente forti: «ribadisco che la “tratta delle persone” è un'attività ignobile, una vergogna per le nostre società che si dicono civilizzate! Sfruttatori e clienti a tutti i livelli dovrebbero fare un serio esame di coscienza davanti a sé stessi e davanti a Dio! La Chiesa rinnova oggi il suo forte appello affinché siano sempre tutelate la dignità e la centralità di ogni persona, nel rispetto dei diritti fondamentali, come sottolinea la sua Dottrina Sociale, diritti che chiede siano estesi realmente là dove non sono riconosciuti a milioni di uomini e donne in ogni Continente. In un mondo in cui si parla molto di diritti, quante volte viene di fatto calpestata la dignità umana! In un mondo dove si parla tanto di diritti sembra che l'unico ad averli sia il denaro».<sup>[78]</sup>

42. Per tali motivi, la Chiesa e l'umanità non devono rinunciare a lottare contro fenomeni quali «commercio di organi e tessuti umani, sfruttamento sessuale di bambini e bambine, lavoro schiavizzato, compresa la prostituzione, traffico di droghe e di armi, terrorismo e crimine internazionale organizzato. È tale l'ordine di grandezza di queste situazioni e il numero di vite innocenti coinvolte, che dobbiamo evitare qualsiasi tentazione di cadere in un nominalismo declamatorio con effetto tranquillizzante sulle coscienze. Dobbiamo aver cura che le nostre istituzioni siano realmente efficaci nella lotta contro tutti questi flagelli».<sup>[79]</sup> Di fronte a forme così diverse e brutali di negazione della dignità umana, è necessario essere sempre più consapevoli che «la tratta delle persone è un crimine contro l'umanità».<sup>[80]</sup> Nega in sostanza la dignità umana in almeno due modi: «la tratta, infatti, deturpa l'umanità della vittima, offendendo la sua libertà e dignità. Ma, al tempo stesso, essa disumanizza chi la compie».<sup>[81]</sup>

#### *Abusi sessuali*

43. La profonda dignità che inerisce all'essere umano nella sua interezza di animo e di corpo permette anche di comprendere perché ogni abuso sessuale lascia profonde cicatrici nel cuore di chi lo subisce: costui si sente, infatti, ferito nella sua dignità umana. Si tratta di «sofferenze che possono durare tutta la vita e a cui nessun pentimento può porre rimedio. Tale fenomeno è diffuso nella società, tocca anche la Chiesa e rappresenta un serio ostacolo alla sua missione».<sup>[82]</sup> Da qui l'impegno che essa non cessa di esercitare per porre fine ad ogni tipo di abuso, iniziando dal suo interno.

#### *Le violenze contro le donne*

44. Le violenze contro le donne sono uno scandalo globale, che viene sempre di più riconosciuto. Se nelle parole si riconosce l'uguale dignità della donna, in alcuni Paesi le diseguaglianze tra donne e uomini sono gravissime ed anche nei Paesi maggiormente sviluppati e democratici la realtà sociale concreta testimonia il fatto che spesso non si riconosce alle donne la stessa dignità degli uomini. Papa Francesco evidenzia questo fatto quando afferma che «l'organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza che le

donne hanno esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini. A parole si affermano certe cose, ma le decisioni e la realtà gridano un altro messaggio. È un fatto che “doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti”».<sup>[83]</sup>

45. Già san Giovanni Paolo II riconosceva che «molto ancora resta da fare perché l'essere donna e madre non comporti una discriminazione. È urgente ottenere dappertutto l'*effettiva uguaglianza* dei diritti della persona e dunque parità di salario rispetto a parità di lavoro, tutela della lavoratrice-madre, giuste progressioni nella carriera, uguaglianza fra i coniugi nel diritto di famiglia, il riconoscimento di tutto quanto è legato ai diritti e ai doveri del cittadino in regime democratico».<sup>[84]</sup> Le disuguaglianze in questi aspetti sono diverse forme di violenza. E ricordava anche che «è ora di condannare con vigore, dando vita ad appropriati strumenti legislativi di difesa, le forme di *violenza sessuale* che non di rado hanno per oggetto le donne. In nome del rispetto della persona non possiamo altresì non denunciare la diffusa cultura edonistica e mercantile che promuove il sistematico sfruttamento della sessualità, inducendo anche ragazze in giovanissima età a cadere nei circuiti della corruzione e a prestarsi alla mercificazione del loro corpo».<sup>[85]</sup> Tra le forme di violenza esercitate sulle donne, come non citare la costrizione all'aborto, che colpisce sia la madre che il figlio, così spesso per soddisfare l'egoismo dei maschi? E come non citare pure la pratica della poligamia la quale – come ricorda il *Catechismo della Chiesa Cattolica* – è contraria alla pari dignità delle donne e degli uomini ed è altresì contraria «all'amore coniugale che è unico ed esclusivo»?<sup>[86]</sup>

46. In questo orizzonte di violenza contro le donne, non si condannerà mai a sufficienza il fenomeno del femminicidio. Su questo fronte l'impegno dell'intera comunità internazionale deve essere compatto e concreto, come ha ribadito Papa Francesco: «l'amore per Maria ci deve aiutare a generare atteggiamenti di riconoscenza e gratitudine nei riguardi della donna, nei riguardi delle nostre madri e nonne che sono un baluardo nella vita delle nostre città. Quasi sempre silenziose portano avanti la vita. È il silenzio e la forza della speranza. Grazie per la vostra testimonianza! [...] ma guardando alle madri e alle nonne voglio invitarvi a lottare contro una piaga che colpisce il nostro continente americano: i numerosi casi di femminicidio. E sono molte le situazioni di violenza che sono tenute sotto silenzio al di là di tante pareti. Vi invito a lottare contro questa fonte di sofferenza chiedendo che si promuova una legislazione e una cultura di ripudio di ogni forma di violenza».<sup>[87]</sup>

### *Aborto*

47. La Chiesa non cessa di ricordare che «la dignità di ogni essere umano ha un carattere intrinseco e vale dal momento del suo concepimento fino alla sua morte naturale. Proprio l'affermazione di una tale dignità è il presupposto irrinunciabile per la tutela di un'esistenza personale e sociale, e anche la condizione necessaria perché la fraternità e l'amicizia sociale possano realizzarsi tra tutti i popoli della terra».<sup>[88]</sup> Sulla base di questo valore intangibile della vita umana, il magistero

ecclesiale si è sempre pronunciato contro l'aborto. Al riguardo scrive san Giovanni Paolo II: «fra tutti i delitti che l'uomo può compiere contro la vita, l'aborto procurato presenta caratteristiche che lo rendono particolarmente grave e deprecabile. [...] Ma oggi, nella coscienza di molti, la percezione della sua gravità è andata progressivamente oscurandosi. L'accettazione dell'aborto nella mentalità, nel costume e nella stessa legge è segno eloquente di una pericolosissima crisi del senso morale, che diventa sempre più incapace di distinguere tra il bene e il male, persino quando è in gioco il diritto fondamentale alla vita. Di fronte a una così grave situazione, occorre più che mai il coraggio di guardare in faccia alla verità e di *chiamare le cose con il loro nome*, senza cedere a compromessi di comodo o alla tentazione di autoinganno. A tale proposito risuona categorico il rimprovero del Profeta: “Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre” (Is 5, 20). Proprio nel caso dell'aborto si registra la diffusione di una terminologia ambigua, come quella di “interruzione della gravidanza”, che tende a nascondere la vera natura e ad attenuarne la gravità nell'opinione pubblica. Forse questo fenomeno linguistico è esso stesso sintomo di un disagio delle coscienze. Ma nessuna parola vale a cambiare la realtà delle cose: l'aborto procurato è *l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita*»<sup>[89]</sup>. I bambini nascituri sono così «i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo».<sup>[90]</sup> Si dovrà, pertanto, affermare con ogni forza e chiarezza, anche nel nostro tempo, che «questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno. La sola ragione è sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana, ma se la guardiamo anche a partire dalla fede, “ogni violazione della dignità personale dell'essere umano grida vendetta al cospetto di Dio e si configura come offesa al Creatore dell'uomo”»<sup>[91]</sup>. Merita qui di essere ricordato il generoso e coraggioso impegno di santa Teresa di Calcutta per la difesa di ogni concepito.

### *Maternità surrogata*

48. La Chiesa, altresì, prende posizione contro la pratica della maternità surrogata, attraverso la quale il bambino, immensamente degno, diventa un mero oggetto. A questo proposito, le parole di papa Francesco sono di una chiarezza unica: «la via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa, né diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo, ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Auspico, pertanto, un

impegno della Comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica».<sup>[92]</sup>

49. La pratica della maternità surrogata viola, innanzitutto, la dignità del bambino. Ogni bambino, infatti, dal momento del concepimento, della nascita e poi nella crescita come ragazzo o ragazza, diventando adulto, possiede infatti una dignità intangibile che si esprime chiaramente, benché in modo singolare e differenziato, in ogni fase della sua vita. Il bambino ha perciò il diritto, in virtù della sua inalienabile dignità, di avere un'origine pienamente umana e non artificialmente indotta, e di ricevere il dono di una vita che manifesti, nello stesso tempo, la dignità di chi dona e di chi riceve. Il riconoscimento della dignità della persona umana comporta, inoltre, anche quello della dignità dell'unione coniugale e della procreazione umana in tutte le loro dimensioni. In questa direzione, il legittimo desiderio di avere un figlio non può essere trasformato in un "diritto al figlio" che non rispetta la dignità del figlio stesso come destinatario del dono gratuito della vita.<sup>[93]</sup>

50. La pratica della maternità surrogata viola, nel medesimo tempo, la dignità della donna stessa che ad essa è costretta o decide liberamente di assoggettarvisi. Con tale pratica, la donna si distacca del figlio che cresce in lei e diventa un semplice mezzo asservito al guadagno o al desiderio arbitrario di altri. Questo contrasta in ogni modo con la dignità fondamentale di ogni essere umano e il suo diritto di venire sempre riconosciuto per se stesso e mai come strumento per altro.

#### *L'eutanasia ed il suicidio assistito*

51. Esiste un caso particolare di violazione della dignità umana, che è più silenzioso ma che sta guadagnando molto terreno. Presenta la peculiarità di utilizzare un concetto errato di dignità umana per rivolgerlo contro la vita stessa. Tale confusione, molto comune oggi, viene alla luce quando si parla di eutanasia. Ad esempio, le leggi che riconoscono la possibilità dell'eutanasia o del suicidio assistito si designano a volte come "leggi di morte degna" ("*death with dignity acts*"). È assai diffusa l'idea che l'eutanasia o il suicidio assistito siano coerenti con il rispetto della dignità della persona umana. Davanti a questo fatto, si deve ribadire con forza che la sofferenza non fa perdere al malato quella dignità che gli è propria in modo intrinseco e inalienabile, ma può diventare occasione per rinsaldare i vincoli di una mutua appartenenza e per prendere maggiore coscienza della preziosità di ogni persona per l'umanità intera.

52. Certamente la dignità del malato in condizioni critiche o terminali chiede a tutti sforzi adeguati e necessari per alleviare la sua sofferenza tramite opportune cure palliative ed evitando ogni accanimento terapeutico o intervento sproporzionato. Queste cure rispondono al «dovere costante di comprensione dei bisogni del malato: bisogni di assistenza, sollievo dal dolore, bisogni emotivi, affettivi e spirituali».<sup>[94]</sup> Ma un tale sforzo è del tutto diverso, distinto, anzi contrario alla decisione di eliminare la propria o la vita altrui sotto il peso della sofferenza. La vita umana, anche nella condizione dolente, è portatrice di una dignità che va sempre rispettata, che non può essere perduta ed il cui rispetto

rimane incondizionato. Non esistono infatti condizioni mancando le quali la vita umana smette di essere degnamente tale e perciò può essere soppressa: «la vita ha la medesima dignità e lo stesso valore per ciascuno: il rispetto della vita dell'altro è lo stesso che si deve verso la propria esistenza».<sup>[95]</sup> Aiutare il suicida a togliersi la vita è, pertanto, un'oggettiva offesa contro la dignità della persona che lo chiede, anche se si compisse così un suo desiderio: «dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti».<sup>[96]</sup> Come già accennato, la dignità di ognuno, per quanto debole o sofferente, implica la dignità di tutti.

#### *Lo scarto dei diversamente abili*

53. Un criterio per verificare una reale attenzione alla dignità di ogni individuo è, ovviamente, l'assistenza fornita ai più svantaggiati. Il nostro tempo, purtroppo, non si distingue molto per tale cura: in esso va imponendosi, in verità, una cultura dello scarto.<sup>[97]</sup> Per contrastare tale tendenza, meritevole di speciale attenzione e sollecitudine è la condizione di coloro che si trovano in una situazione di *deficit* fisico o psichico. Tale condizione di particolare vulnerabilità,<sup>[98]</sup> così rilevante nei racconti evangelici, interroga universalmente su che cosa significhi essere persona umana, proprio a partire da uno stato di menomazione o di disabilità. La questione dell'imperfezione umana comporta chiari risvolti anche dal punto di vista socio-culturale, dal momento che, in alcune culture, le persone con disabilità talvolta subiscono l'emarginazione, se non l'oppressione, essendo trattate come veri e propri "scarti". In realtà, ogni essere umano, qualunque sia la condizione di vulnerabilità in cui viene a trovarsi, riceve la sua dignità per il fatto stesso che è voluto e amato da Dio. Per tali motivi, è da favorire il più possibile una inclusione ed una partecipazione attiva alla vita sociale ed ecclesiale di tutti coloro che sono in qualche modo segnati da fragilità o disabilità.<sup>[99]</sup>

54. In una prospettiva più ampia, si dovrà ricordare che la «carità, cuore dello spirito della politica, è sempre un amore preferenziale per gli ultimi, che sta dietro ogni azione compiuta in loro favore. [...] "Prendersi cura della fragilità dice forza e tenerezza, dice lotta e fecondità in mezzo a un modello funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla 'cultura dello scarto'. [...] Significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità". Così certamente si dà vita a un'attività intensa, perché "tutto dev'essere fatto per tutelare la condizione e la dignità della persona umana"».<sup>[100]</sup>

#### *Teoria del gender*

55. La Chiesa desidera, innanzitutto, «ribadire che ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare "ogni marchio di ingiusta discriminazione" e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza».<sup>[101]</sup> Per questa ragione va denunciato come contrario alla dignità umana il fatto che in

alcuni luoghi non poche persone vengano incarcerate, torturate e perfino private del bene della vita unicamente per il proprio orientamento sessuale.

56. Nello stesso tempo, la Chiesa evidenzia le decise criticità presenti nella teoria del *gender*. A tale proposito, papa Francesco ha ricordato: «la via della pace esige il rispetto dei diritti umani, secondo quella semplice ma chiara formulazione contenuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, di cui abbiamo da poco celebrato il 75° anniversario. Si tratta di principi razionalmente evidenti e comunemente accettati. Purtroppo, i tentativi compiuti negli ultimi decenni di introdurre nuovi diritti, non pienamente consistenti rispetto a quelli originalmente definiti e non sempre accettabili, hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche, tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del *gender*, che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali».<sup>[102]</sup>

57. In merito alla teoria del *gender*, sulla cui consistenza scientifica molte sono le discussioni nella comunità degli esperti, la Chiesa ricorda che la vita umana, in tutte le sue componenti, fisiche e spirituali, è un dono di Dio, che va accolto con gratitudine e posto a servizio del bene. Voler disporre di sé, così come prescrive la teoria del *gender*, indipendentemente da questa verità basilare della vita umana come dono, non significa altro che cedere all'antichissima tentazione dell'essere umano che si fa Dio ed entrare in concorrenza con il vero Dio dell'amore rivelatoci dal Vangelo.

58. Un secondo rilievo a riguardo della teoria del *gender* è che essa vuole negare la più grande possibile tra le differenze esistenti tra gli esseri viventi: quella sessuale. Questa differenza fondante è non solo la più grande immaginabile, ma è anche la più bella e la più potente: essa raggiunge, nella coppia uomo-donna, la più ammirevole delle reciprocità ed è così la fonte di quel miracolo che mai smette di sorprenderci che è l'arrivo di nuovi esseri al mondo.

59. In questo senso, il rispetto del proprio corpo e di quello degli altri è essenziale davanti al proliferare ed alle pretese di nuovi diritti avanzate dalla teoria del *gender*. Tale ideologia «prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica della famiglia».<sup>[103]</sup> Diventa così inaccettabile che «alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, cerchino di imporsi come un pensiero unico che determini anche l'educazione dei bambini. Non si deve ignorare che sesso biologico (*sex*) e ruolo sociale-culturale del sesso (*gender*), si possono distinguere, ma non separare».<sup>[104]</sup> Sono, dunque, da respingere tutti quei tentativi che oscurano il riferimento all'ineliminabile differenza sessuale fra uomo e donna: «non possiamo separare ciò che è maschile e femminile dall'opera creata da Dio, che è anteriore a tutte le nostre decisioni ed esperienze e dove ci sono elementi biologici che è impossibile ignorare».<sup>[105]</sup> Ogni persona umana, soltanto quando può riconoscere ed accettare questa differenza nella reciprocità, diventa capace di scoprire pienamente se stessa, la propria dignità e la propria identità.

*Cambio di sesso*

60. La dignità del corpo non può essere considerata inferiore a quella della persona in quanto tale. Il *Catechismo della Chiesa Cattolica* ci invita espressamente a riconoscere che «*il corpo dell'uomo partecipa alla dignità di "immagine di Dio"*».<sup>[106]</sup> Una tale verità merita di essere ricordata soprattutto quando si tratta del cambio di sesso. L'essere umano è, infatti, composto inscindibilmente di corpo e anima e il corpo è il luogo vivente in cui l'interiorità dell'anima si dispiega e si manifesta, anche attraverso la rete delle relazioni umane. Costituendo l'essere della persona, anima e corpo partecipano dunque di quella dignità che connota ogni essere umano.<sup>[107]</sup> Al riguardo si deve ricordare che il corpo umano partecipa della dignità della persona, in quanto esso è dotato di significati personali, particolarmente nella sua condizione sessuata.<sup>[108]</sup> È nel corpo, infatti, che ogni persona si riconosce generata da altri, ed è attraverso il loro corpo che l'uomo e la donna possono stabilire una relazione di amore capace di generare altre persone. Sulla necessità di rispettare l'ordine naturale della persona umana, Papa Francesco insegna che «il creato ci precede e dev'essere riconosciuto come dono. Al tempo stesso siamo chiamati a custodire la nostra umanità, e ciò significa anzitutto rispettarla e accettarla così come è stata creata».<sup>[109]</sup> Da qui deriva che qualsiasi intervento di cambio di sesso, di norma, rischia di minacciare la dignità unica che la persona ha ricevuto fin dal momento del concepimento. Questo non significa escludere la possibilità che una persona affetta da anomalie dei genitali già evidenti alla nascita o che si sviluppino successivamente, possa scegliere di ricevere assistenza medica allo scopo di risolvere tali anomalie. In questo caso, l'intervento non configurerebbe un cambio di sesso nel senso qui inteso.

### *Violenza digitale*

61. Il progresso delle tecnologie digitali, che pure offrono molte possibilità per promuovere la dignità umana, inclina sempre più alla creazione di un mondo in cui crescono lo sfruttamento, l'esclusione e la violenza, che possono arrivare a ledere la dignità della persona umana. Si pensi a come sia facile, tramite questi mezzi, mettere in pericolo la buona fama di chiunque con notizie false e con calunnie. Su questo punto Papa Francesco sottolinea che «non è sano confondere la comunicazione con il semplice contatto virtuale. Infatti, "l'ambiente digitale è anche un territorio di solitudine, manipolazione, sfruttamento e violenza, fino al caso estremo del *dark web*. I media digitali possono esporre al rischio di dipendenza, di isolamento e di progressiva perdita di contatto con la realtà concreta, ostacolando lo sviluppo di relazioni interpersonali autentiche. Nuove forme di violenza si diffondono attraverso i *social media*, ad esempio il cyberbullismo; il *web* è anche un canale di diffusione della pornografia e di sfruttamento delle persone a scopo sessuale o tramite il gioco d'azzardo"».<sup>[110]</sup> Ed è così che, laddove crescono le possibilità di connessione, accade paradossalmente che ciascuno si trovi in realtà sempre più isolato e impoverito di relazioni interpersonali: «nella comunicazione digitale si vuole mostrare tutto ed ogni individuo diventa oggetto di sguardi che frugano, denudano e divulgano, spesso in maniera anonima. Il rispetto verso l'altro si sgretola e in tal modo, nello stesso tempo in cui lo sposto, lo ignoro e lo tengo a distanza, senza alcun pudore posso

invadere la sua vita fino all'estremo».<sup>[111]</sup> Tali tendenze rappresentano un lato oscuro del progresso digitale.

62. In questa prospettiva, se la tecnologia deve servire la dignità umana e non danneggiarla e se deve promuovere la pace piuttosto che la violenza, la comunità umana deve essere proattiva nell'affrontare queste tendenze nel rispetto della dignità umana e promuovere il bene: «in questo mondo globalizzato “i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all'impegno serio per una vita più dignitosa. [...] Possono aiutarci in questo, particolarmente oggi, quando le reti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi. In particolare *internet* può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio”. È però necessario verificare continuamente che le attuali forme di comunicazione ci orientino effettivamente all'incontro generoso, alla ricerca sincera della verità piena, al servizio, alla vicinanza con gli ultimi, all'impegno di costruire il bene comune».<sup>[112]</sup>

## Conclusione

63. Nella ricorrenza del 75° anniversario della promulgazione della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (1948), papa Francesco ha ribadito che quel documento «è come una via maestra, sulla quale molti passi avanti sono stati fatti, ma tanti ancora ne mancano, e a volte purtroppo si torna indietro. L'impegno per i diritti umani non è mai finito! A questo proposito, sono vicino a tutti coloro che, senza proclami, nella vita concreta di ogni giorno, lottano e pagano di persona per difendere i diritti di chi non conta».<sup>[113]</sup>

64. È in questo spirito che, con la presente *Dichiarazione*, la Chiesa ardentemente esorta a porre *il rispetto della dignità della persona umana al di là di ogni circostanza* al centro dell'impegno per il bene comune e di ogni ordinamento giuridico. Il rispetto della dignità di ciascuno e di tutti è, infatti, la base imprescindibile per l'esistenza stessa di ogni società che si pretende fondata sul giusto diritto e non sulla forza del potere. Sulla base del riconoscimento della dignità umana si sostengono i diritti umani fondamentali, che precedono e fondano ogni civile convivenza.<sup>[114]</sup>

65. Ad ogni singola persona e, allo stesso tempo, ad ogni comunità umana spetta pertanto il compito della concreta e fattiva realizzazione della dignità umana, mentre agli Stati spetta non solo di tutelarla, ma anche di garantire quelle condizioni necessarie affinché essa possa fiorire nella promozione integrale della persona umana: «nell'attività politica bisogna ricordare che “al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione”».<sup>[115]</sup>

66. Anche oggi, davanti a tante violazioni della dignità umana che minacciano seriamente il futuro dell'umanità, la Chiesa incoraggia la promozione della dignità di ogni persona umana quali che siano le sue qualità fisiche, psichiche, culturali,



sociali e religiose. Lo fa con speranza, certa della forza che scaturisce dal Cristo risorto, il quale ha rivelato in pienezza la dignità integrale di ogni uomo e di ogni donna. Questa certezza diviene appello nelle parole di Papa Francesco: «ad ogni persona di questo mondo chiedo di non dimenticare questa sua dignità che nessuno ha diritto di toglierle».<sup>[16]</sup>

*Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Prefetto insieme al Segretario per la Sezione Dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, il giorno 25 marzo 2024, ha approvato la presente Dichiarazione, decisa nella Sessione Ordinaria di questo Dicastero in data 28 febbraio 2024, e ne ha ordinato la pubblicazione.*

Dato in Roma, presso la sede del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 2 aprile 2024, 19° anniversario della morte di san Giovanni Paolo II.

Víctor Manuel Card. Fernández  
Prefetto

Mons. Armando Matteo  
Segretario per la Sezione Dottrinale

EX AUDIENTIA DIE 25.03.2024

FRANCISCUS

---

<sup>[1]</sup> S. Giovanni Paolo II, *Angelus con i disabili nella Chiesa Cattedrale di Osnabrück* (16 novembre 1980): *Insegnamenti III/2* (1980), 1232.

<sup>[2]</sup> Francesco, Esort. ap. *Laudate Deum* (4 ottobre 2023), n. 39: *L'Osservatore Romano* (4 ottobre 2023), III.

<sup>[3]</sup> Nel 1948, le Nazioni Unite hanno adottato la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, che si compone di trenta articoli. La parola "dignità" vi appare cinque volte, in punti strategici: nelle prime parole del *Preambolo* e nella prima frase dell'*Articolo Primo*. Questa dignità è dichiarata «inerente a tutti i membri della famiglia umana» (*Preambolo*) e «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» (*Articolo 1*).

<sup>[4]</sup> Ponendo attenzione solo all'epoca moderna, si vede come la Chiesa ha progressivamente accentuato l'importanza della dignità umana. Il tema è stato sviluppato in particolare nell'Enciclica *Rerum novarum* (1891) di Papa Leone XIII, nell'Enciclica *Quadragesimo anno* (1931) di Papa Pio XI e nel *Discorso al Congresso della Unione Cattolica Italiana Ostetriche* (1951) di Papa Pio XII. Il Concilio Vaticano II ha, poi, particolarmente approfondito questa tematica, dedicando un intero documento al tema con la *Dichiarazione Dignitatis humanae* (1965) e discutendo altresì la libertà umana nella *Costituzione pastorale Gaudium et spes* (1965).

<sup>[5]</sup> S. Paolo VI, *Udienza generale* (4 settembre 1968): *Insegnamenti VI* (1968), 886.

<sup>[6]</sup> S. Giovanni Paolo II, *Discorso alla IIIª Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano* (28 gennaio 1979), III.1-2: *Insegnamenti II/1* (1979), 202-203.

[7] Benedetto XVI, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita* (13 febbraio 2010): *Insegnamenti VI/1* (2011), 218.

[8] Benedetto XVI, *Discorso ai partecipanti alla riunione della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa* (12 giugno 2010): *Insegnamenti VI/1* (2011), 912-913.

[9] Francesco, Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), n. 178: AAS 105 (2013), 1094, che cita S. Giovanni Paolo II, *Angelus con i disabili nella Chiesa Cattedrale di Osnabrück* (16 novembre 1980): *Insegnamenti III/2* (1980), 1232.

[10] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 8: AAS 112 (2020), 971.

[11] *Ibidem*, n. 277: AAS 112 (2020), 1069.

[12] *Ibidem*, n. 213: AAS 112 (2020), 1045.

[13] *Ibidem*, n. 213: AAS 112 (2020), 1045, che cita Francesco, *Messaggio ai partecipanti alla Conferenza internazionale "I diritti umani nel mondo contemporaneo: conquiste, omissioni, negazioni"* (10 dicembre 2018): *L'Osservatore Romano* (10-11 dicembre 2018), 8.

[14] La *Dichiarazione* del 1948 delle Nazioni Unite è stata seguita e ulteriormente elaborata dal *Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici* del 1966 e dall'*Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa* del 1975.

[15] Cf. Commissione Teologica Internazionale, *Dignità e diritti della persona umana* (1983), Introduzione, 3. Un compendio dell'insegnamento cattolico sulla dignità umana si trova nel *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nel capitolo intitolato "La dignità della persona umana", nn. 1700-1876.

[16] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 22: AAS 112 (2020), 976.

[17] Boezio, *Contra Eutychem et Nestorium*, c. 3: PL 64, 1344: «persona est rationalis naturae individua substantia». Cf. S. Bonaventura, *In I Sent.*, d. 25, a. 1, q. 2; S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, I, q. 29, a. 1, *resp.*

[18] Poiché non è scopo di questa *Dichiarazione* redigere un trattato esaustivo sulla nozione di dignità, per esigenze di brevità si accenna qui, in via esemplificativa, solo alla cosiddetta cultura classica greca e romana, in quanto punto di riferimento della prima riflessione filosofica e teologica cristiana.

[19] Cf. ad es. Cicerone, *De Officiis* I, 105-106: «sed pertinet ad omnem officii quaestionem semper in promptu habere, quantum natura hominis pecudibus reliquisque beluis antecedit [...] Atque etiam si considerare volumus, quae sit in natura excellentia et dignitas, intellegemus, quam sit turpe diffluere luxuria et delicate ac molliter vivere quamque honestum parce, continenter, severe, sobrie» (*Scriptorum Latinorum Bibliotheca Oxoniensis*, ed. M. Winterbottom, Oxford 1994, 43). Questa la traduzione italiana: «sempre, in ogni questione morale, conviene tener presente la grande eccellenza della natura umana rispetto a tutti gli animali [...] Anzi, sol che vogliamo riflettere un poco sopra l'eccellenza e la dignità della natura umana, comprenderemo quanto sia turpe una vita che nuota nel lusso e si sprofonda nelle mollezze, e per contro quanto sia bella una vita modesta e frugale, austera e sobria» (*Dei doveri*, tr. it. a cura di D. Arfelli, Zanichelli, Bologna 1958, 109-111).

[20] Cf. S. Paolo VI, *Discorso al Pellegrinaggio in Terra Santa: Visita alla Basilica dell'Annunciazione in Nazareth* (5 gennaio 1964): AAS 56 (1964), 166-170.

[21] Tra gli innumerevoli riferimenti, cf. ad es. S. Clemente di Roma, 1 Clem. 33, 4s: PG 1, 273; Teofilo di Antiochia, Ad Aut. I, 4: PG 6, 1029; S. Clemente di Alessandria, *Strom.* III, 42, 5-6: PG 8, 1145; *Ibidem*, VI, 72, 2: PG 9, 293; S. Ireneo di Lione, *Adv. Haer.* V, 6, 1: PG 7, 1137-1138; Origene, *De princ.* III, 6,1: PG 11, 333; S. Agostino, *De Gen. ad litt.* VI, 12: PL 34, 348. *De Trin.* XIV, 8, 11: PL 42, 1044-1045.

[22] S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, I, q. 29, a. 3, *resp.*: «persona significat id, quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura».

[23] Si pensi solo a Giovanni Pico della Mirandola e al suo noto testo *Oratio de hominis dignitate* (1486).

[24] Per un pensatore ebreo come E. Levinas (1906-1995), l'essere umano è qualificato dalla sua libertà in quanto si scopre infinitamente responsabile dell'altro essere umano.

[25] Alcuni grandi pensatori cristiani del XIX e XX secolo, come san J.H. Newman, il beato A. Rosmini, J. Maritain, E. Mounier, K. Rahner, H.U. von Balthasar, ed altri, sono riusciti a proporre una visione dell'uomo che può validamente dialogare con le correnti di pensiero del nostro inizio del XXI secolo, qualunque sia la loro ispirazione, anche post-moderna.

[26] Per questo motivo la «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo [...] suggerisce implicitamente che la fonte dei diritti umani inalienabili si trova nella dignità di ogni persona umana»: Commissione Teologica Internazionale, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale* (2009), n. 115.

[27] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), n. 26: AAS 58 (1966), 1046; tutto il primo capitolo della prima parte della Costituzione (nn. 11-22) viene dedicato alla "Dignità della persona umana".

[28] Conc. Ecum. Vat. II, Dich. *Dignitatis humanae* (7 dicembre 1965), n. 1: AAS 58 (1966), 929.

[29] *Ibidem*, n. 2: AAS 58 (1966), 931.

[30] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione *Dignitas personae* (8 settembre 2008), n. 7: AAS 100 (2008), 863. Cf. anche S. Ireneo di Lione, *Adv. Haer.* V, 16, 2: PG 7, 1167-1168.

[31] Siccome «con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), n. 22: AAS 58 (1966), 1042), la dignità di ogni uomo ci viene rivelata da Cristo nella sua pienezza.

[32] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), n. 19: AAS 58 (1966), 1038.

[33] S. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae* (25 marzo 1995), n. 38: AAS 87 (1995), 443, che cita S. Ireneo di Lione, *Adv. Haer.* IV, 20,7: PG 7, 1037-1038.

[34] Cristo ha infatti donato ai battezzati una nuova dignità, quella di "figli di Dio": cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1213, 1265, 1270, 1279.

[35] Conc. Ecum. Vat. II, Dich. *Dignitatis humanae* (7 dicembre 1965), n. 9: AAS 58 (1966), 935.

[36] Cf. S. Ireneo di Lione, *Adv. Haer.* V, 6, 1. V, 8, 1. V, 16, 2: PG 7, 1136-1138. 1141-1142. 1167-1168; S. Giovanni Damasceno, *De fide orth.* 2, 12: PG 94, 917-930.

- [37] Benedetto XVI, *Discorso a Westminster Hall* (17 settembre 2010): *Insegnamenti VI/2* (2011), 240.
- [38] Francesco, *Udienza generale* (12 agosto 2020): *L'Osservatore Romano* (13 agosto 2020), 8, che cita S. Giovanni Paolo II, *Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite* (2 ottobre 1979), 7 e Id., *Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite* (5 ottobre 1995), 2.
- [39] Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Istruzione Dignitas personae* (8 settembre 2008), n. 8: AAS 100 (2008), 863-864.
- [40] Commissione Teologica Internazionale, *La libertà religiosa per il bene di tutti* (2019), n. 38.
- [41] Cf. Francesco, *Discorso ai Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno* (8 gennaio 2024): *L'Osservatore Romano* (8 gennaio 2024), 3.
- [42] S. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae* (25 marzo 1995), n. 19: AAS 87 (1995), 422.
- [43] Francesco, Lett. enc. *Laudato si'* (24 maggio 2015), n. 69: AAS 107 (2015), 875, che cita *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 339.
- [44] Francesco, Esort. ap. *Laudate Deum* (4 ottobre 2023), n. 67: *L'Osservatore Romano* (4 ottobre 2023), IV.
- [45] *Ibidem*, n. 63: *L'Osservatore Romano* (4 ottobre 2023), IV.
- [46] *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1730.
- [47] Benedetto XVI, *Messaggio per la celebrazione della 44<sup>a</sup> Giornata mondiale della pace* (1<sup>o</sup> gennaio 2011), n. 3: *Insegnamenti VI/2* (2011), 979.
- [48] Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, n. 137.
- [49] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 109: AAS 112 (2020), 1006.
- [50] Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, n. 137.
- [51] Francesco, *Discorso ai partecipanti all'Incontro mondiale dei movimenti popolari* (28 ottobre 2014): AAS 106 (2014), 858.
- [52] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 107: AAS 112 (2020), 1005-1006.
- [53] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), n. 27: AAS 58 (1966), 1047.
- [54] *Ibidem*.
- [55] *Ibidem*.
- [56] Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2267 e Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai vescovi circa la nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla pena di morte* (1<sup>o</sup> agosto 2018), nn. 7-8.
- [57] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 269: AAS 112 (2020), 1065.
- [58] S. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Sollicitudo rei socialis* (30 dicembre 1987), n. 28: AAS 80 (1988), 549.
- [59] Benedetto XVI, Lett. enc. *Caritas in veritate* (29 giugno 2009), n. 22: AAS 101 (2009), 657, che cita Paolo VI, Lett. enc. *Populorum progressio* (26 marzo 1967), n. 9: AAS 59 (1967), 261-262.

- [60] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 21: AAS 112 (2020), 976, che cita Benedetto XVI, Lett. enc. *Caritas in veritate* (29 giugno 2009), n. 22: AAS 101 (2009), 657.
- [61] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 20: AAS 112 (2020), 975-976. Cf. anche la “Preghiera al Creatore” alla fine della stessa Enciclica.
- [62] *Ibidem*, n. 116: AAS 112 (2020), 1009, che cita Francesco, *Discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei movimenti popolari* (28 ottobre 2014): AAS 106 (2014), 851-852.
- [63] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 162: AAS 112 (2020), 1025, che cita Francesco, *Discorso ai membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede* (12 gennaio 2015): AAS 107 (2015), 165.
- [64] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 25: AAS 112 (2020), 978, che cita Francesco, *Messaggio per la 49<sup>a</sup> Giornata mondiale della pace* (1<sup>o</sup> gennaio 2016): AAS 108 (2016), 49.
- [65] Francesco, *Messaggio ai partecipanti alla VI Edizione del “Forum de Paris sur la Paix”* (10 novembre 2023): *L’Osservatore Romano* (10 novembre 2023), 7, che cita Id., *Udienza generale* (23 marzo 2022): *L’Osservatore Romano* (23 marzo 2022), 3.
- [66] Francesco, *Discorso alla Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP 28)* (2 dicembre 2023): *L’Osservatore Romano* (2 dicembre 2023), 2.
- [67] Cf. S. Paolo VI, *Discorso alle Nazioni Unite* (4 ottobre 1965): AAS 57 (1965), 881.
- [68] S. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Redemptor hominis* (4 marzo 1979), n. 16: AAS 71 (1979), 295.
- [69] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 258: AAS 112 (2020), 1061.
- [70] Francesco, *Discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite* (14 giugno 2023): *L’Osservatore Romano* (15 giugno 2023), 8.
- [71] Francesco, *Discorso nella Giornata mondiale di Preghiera per la Pace* (20 settembre 2016): *L’Osservatore Romano* (22 settembre 2016), 5.
- [72] Cf. Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 38: AAS 112 (2020), 983: «Di conseguenza, “va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra”», che cita Benedetto XVI, *Messaggio per la 99<sup>a</sup> Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato* (12 ottobre 2012): AAS 104 (2012), 908.
- [73] Cf. Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 38: AAS 112 (2020), 982-983.
- [74] *Ibidem*, n. 39: AAS 112 (2020), 983.
- [75] Benedetto XVI, Lett. enc. *Caritas in veritate* (29 giugno 2009), n. 62: AAS 101 (2009), 697.
- [76] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 39: AAS 112 (2020), 983.
- [77] Può essere utile qui ricordare la dichiarazione di Paolo III sulla dignità degli uomini rinvenuti nelle terre del “Nuovo Mondo” nella Bolla *Pastorale officium* (29 maggio 1537), ove stabilisce – sotto pena di scomunica – che gli abitanti di quei territori, «anche se sono al di fuori del grembo della chiesa [...] non stiano per essere privati della loro libertà o del dominio sulle loro cose,

poiché sono uomini e per questo capaci di fede e salvezza» [«licet extra gremium Ecclesiae existant, non tamen sua libertate, aut rerum suarum dominio [...] privandos esse, et cum homines, ideoque fidei et salutis capaces sint»]: DH 1495.

<sup>[78]</sup> Francesco, *Discorso ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti* (24 maggio 2013): AAS 105 (2013), 470-471.

<sup>[79]</sup> Francesco, *Discorso all'Organizzazione delle Nazioni Unite, New York* (25 settembre 2015): AAS 107 (2015), 1039.

<sup>[80]</sup> Francesco, *Discorso ad un gruppo di Ambasciatori in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali* (12 dicembre 2013): *L'Osservatore Romano* (13 dicembre 2013), 8.

<sup>[81]</sup> Francesco, *Discorso ai Partecipanti alla Conferenza internazionale sulla tratta di persone* (11 aprile 2019): AAS 111 (2019), 700.

<sup>[82]</sup> *Documento Finale della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi* (27 ottobre 2018), n. 29.

<sup>[83]</sup> Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 23: AAS 112 (2020), 977, che cita Id., Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), n. 212: AAS 105 (2013), 1108.

<sup>[84]</sup> S. Giovanni Paolo II, *Lettera alle donne* (29 giugno 1995), n. 4: *Insegnamenti XVIII/1* (1997), 1874.

<sup>[85]</sup> *Ibidem*, n. 5: *Insegnamenti XVIII/1* (1997), 1875.

<sup>[86]</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1645.

<sup>[87]</sup> Francesco, *Discorso in occasione della Celebrazione Mariana – Virgen De La Puerta* (20 gennaio 2018): AAS 110 (2018), 329.

<sup>[88]</sup> Francesco, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede* (21 gennaio 2022): *L'Osservatore Romano* (21 gennaio 2022), 8.

<sup>[89]</sup> S. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae* (25 marzo 1995), 58: AAS 87 (1995), 466-467. Sul tema del rispetto dovuto agli embrioni umani, si veda Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione *Donum vitae* (22 febbraio 1987): «La prassi di mantenere in vita degli embrioni umani, in vivo o in vitro, per scopi sperimentali o commerciali, è del tutto contraria alla dignità umana» (I, 4): AAS 80 (1988), 82

<sup>[90]</sup> Francesco, Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), 213: AAS 105 (2013), 1108.

<sup>[91]</sup> *Ibidem*.

<sup>[92]</sup> Francesco, *Discorso ai Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno* (8 gennaio 2024): *L'Osservatore Romano* (8 gennaio 2024), 3.

<sup>[93]</sup> Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione *Dignitas personae* (8 settembre 2008), n. 16: AAS 100 (2008), 868-869. Tutti questi aspetti sono richiamati con precisione nell'Istruzione dell'allora Congregazione per la Dottrina della Fede dal titolo *Donum vitae* (22 febbraio 1987): AAS 80 (1988), 71-102.

<sup>[94]</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *Samaritanus bonus* (14 luglio 2020), V, n. 4: AAS 112 (2020), 925.

<sup>[95]</sup> Cf. *Ibidem*, V, n.1: AAS 112 (2020), 919.

<sup>[96]</sup> Francesco, *Udienza generale* (9 febbraio 2022): *L'Osservatore Romano* (9 febbraio 2022), 3.

[97] Cf. soprattutto Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), nn. 18-21: AAS 112 (2020), 975-976: “Lo scarto mondiale”. Il n. 188 della stessa Enciclica arriva a identificare una “cultura dello scarto”.

[98] Cf. Francesco, *Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione* (21 ottobre 2017): *L'Osservatore Romano* (22 ottobre 2017), 8: «La vulnerabilità appartiene all'essenza dell'uomo».

[99] Cf. Francesco, *Messaggio in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità* (3 dicembre 2020): AAS 112 (2020), 1185-1186.

[100] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), nn. 187-188: AAS 112 (2020), 1035-1036, che cita Id., *Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo* (25 novembre 2014): AAS 106 (2014), 999, e Id., *Discorso alla classe dirigente e al Corpo diplomatico, Bangui – Repubblica Centrafricana* (29 novembre 2015): AAS 107 (2015) 1320.

[101] Francesco, Esort. ap. *Amoris laetitia* (19 marzo 2016), n. 250: AAS 108 (2016), 412-413, che cita *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2358.

[102] Francesco, *Discorso ai Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno* (8 gennaio 2024): *L'Osservatore Romano* (8 gennaio 2024), 3.

[103] Francesco, Esort. ap. *Amoris laetitia* (19 marzo 2016), n. 56: AAS 108 (2016), 334.

[104] *Ibidem*, che cita la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, *Relatio finalis* (24 ottobre 2015), 58.

[105] Francesco, Esort. ap. *Amoris laetitia* (19 marzo 2016), n. 286: AAS 108 (2016), 425.

[106] *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 364.

[107] Questo vale anche per il rispetto dovuto ai corpi dei defunti; cf. ad es. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione *Ad resurgendum cum Christo* (15 agosto 2016), n. 3: AAS 108 (2016), 1290: «Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione della carne, e intende mettere in rilievo l'alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia». Più complessivamente, cf. anche Commissione Teologica Internazionale, *Problemi attuali di escatologia* (1990), n. 5: “L'uomo chiamato alla risurrezione”.

[108] Cf. Francesco, Lett. enc. *Laudato si'* (24 maggio 2015), n. 155: AAS 107 (2015), 909.

[109] Francesco, Esort. ap. *Amoris laetitia* (19 marzo 2016), n. 56: AAS 108 (2016), 344.

[110] Francesco, Esort. ap. *Christus vivit* (25 marzo 2019), n. 88: AAS 111 (2019), 413, che cita il *Documento Finale della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi* (27 ottobre 2018), n. 23.

[111] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 42: AAS 112 (2020), 984.

[112] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 205: AAS 112 (2020), 1042, che cita Id., *Messaggio per la 48ª Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali* (24 gennaio 2014): AAS 106 (2014), 113.

[113] Francesco, *Angelus* (10 dicembre 2023): *L'Osservatore Romano* (11 dicembre 2023), 12.

[114] Cf. Commissione Teologica Internazionale, *Dignità e diritti della persona umana* (1983), n. 2.

[115] Francesco, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 195: AAS 112 (2020), 1038, che cita Id., Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), n. 274: AAS 105 (2013), 1130.

[116] Francesco, Lett. enc. *Laudato si'* (24 maggio 2015), n. 205: AAS 107 (2015), 928.

## **Bolla di Indizione del Giubileo Ordinario dell'Anno 2025 “*Spes non confundit*” (9 maggio 2024)**

1. «*Spes non confundit*», «da speranza non delude» (*Rm* 5,5). Nel segno della speranza l'apostolo Paolo infonde coraggio alla comunità cristiana di Roma. La speranza è anche il messaggio centrale del prossimo Giubileo, che secondo antica tradizione il Papa indice ogni venticinque anni. Penso a tutti i *pellegrini di speranza* che giungeranno a Roma per vivere l'Anno Santo e a quanti, non potendo raggiungere la città degli apostoli Pietro e Paolo, lo celebreranno nelle Chiese particolari. Per tutti, possa essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù, «porta» di salvezza (cfr. *Gv* 10,7.9); con Lui, che la Chiesa ha la missione di annunciare sempre, ovunque e a tutti quale «nostra speranza» (*1Tm* 1,1).

Tutti sperano. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé. L'imprevedibilità del futuro, tuttavia, fa sorgere sentimenti a volte contrapposti: dalla fiducia al timore, dalla serenità allo sconforto, dalla certezza al dubbio. Incontriamo spesso persone sfiduciate, che guardano all'avvenire con scetticismo e pessimismo, come se nulla potesse offrire loro felicità. Possa il Giubileo essere per tutti occasione di rianimare la speranza. La Parola di Dio ci aiuta a trovarne le ragioni. Lasciamoci condurre da quanto l'apostolo Paolo scrive proprio ai cristiani di Roma.

*Una Parola di speranza*



2. «Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. [...] La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,1-2.5). Sono molteplici gli spunti di riflessione che qui San Paolo propone. Sappiamo che la Lettera ai Romani segna un passaggio decisivo nella sua attività di evangelizzazione. Fino a quel momento l'ha svolta nell'area orientale dell'Impero e ora lo aspetta Roma, con quanto essa rappresenta agli occhi del mondo: una sfida grande, da affrontare in nome dell'annuncio del Vangelo, che non può conoscere barriere né confini. La Chiesa di Roma non è stata fondata da Paolo, e lui sente vivo il desiderio di raggiungerla presto, per portare a tutti il Vangelo di Gesù Cristo, morto e risorto, come annuncio della speranza che compie le promesse, introduce alla gloria e, fondata sull'amore, non delude.

3. La speranza, infatti, nasce dall'amore e si fonda sull'amore che scaturisce dal Cuore di Gesù trafitto sulla croce: «Se infatti, quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita» (Rm 5,10). E la sua vita si manifesta nella nostra vita di fede, che inizia con il Battesimo, si sviluppa nella docilità alla grazia di Dio ed è perciò animata dalla speranza, sempre rinnovata e resa incrollabile dall'azione dello Spirito Santo.

È infatti lo Spirito Santo, con la sua perenne presenza nel cammino della Chiesa, a irradiare nei credenti la luce della speranza: Egli la tiene accesa come una fiaccola che mai si spegne, per dare sostegno e vigore alla nostra vita. La speranza cristiana, in effetti, non illude e non delude, perché è fondata sulla certezza che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore divino: «Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? [...] Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8,35.37-39). Ecco perché questa speranza non cede nelle difficoltà: essa si fonda sulla fede ed è nutrita dalla carità, e così permette di andare avanti nella vita. Sant'Agostino scrive in proposito: «In qualunque genere di vita, non si vive senza queste tre propensioni dell'anima: credere, sperare, amare».<sup>[1]</sup>

4. San Paolo è molto realista. Sa che la vita è fatta di gioie e di dolori, che l'amore viene messo alla prova quando aumentano le difficoltà e la speranza sembra crollare davanti alla sofferenza. Eppure scrive: «Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza» (Rm 5,3-4). Per l'Apostolo, la tribolazione e la sofferenza sono le condizioni tipiche di quanti annunciano il Vangelo in contesti di incomprensione e di persecuzione (cfr. 2Cor 6,3-10). Ma in tali situazioni, attraverso il buio si scorge una luce: si scopre come a sorreggere l'evangelizzazione sia la forza che scaturisce dalla croce e dalla risurrezione di Cristo. E ciò porta a sviluppare una virtù strettamente imparentata con la speranza: la *pazienza*. Siamo ormai abituati a volere tutto e subito, in un mondo dove la fretta è diventata una costante. Non si ha più il tempo per

incontrarsi e spesso anche nelle famiglie diventa difficile trovarsi insieme e parlare con calma. La pazienza è stata messa in fuga dalla fretta, recando un grave danno alle persone. Subentrano infatti l'insofferenza, il nervosismo, a volte la violenza gratuita, che generano insoddisfazione e chiusura.

Nell'epoca di *internet*, inoltre, dove lo spazio e il tempo sono soppiantati dal "qui ed ora", la pazienza non è di casa. Se fossimo ancora capaci di guardare con stupore al creato, potremmo comprendere quanto decisiva sia la pazienza. Attendere l'alternarsi delle stagioni con i loro frutti; osservare la vita degli animali e i cicli del loro sviluppo; avere gli occhi semplici di San Francesco che nel suo *Cantico delle creature*, scritto proprio 800 anni fa, percepiva il creato come una grande famiglia e chiamava il sole "fratello" e la luna "sorella".<sup>[2]</sup> Riscoprire la pazienza fa tanto bene a sé e agli altri. San Paolo fa spesso ricorso alla pazienza per sottolineare l'importanza della perseveranza e della fiducia in ciò che ci è stato promesso da Dio, ma anzitutto testimonia che Dio è paziente con noi, Lui che è «il Dio della perseveranza e della consolazione» (Rm 15,5). La pazienza, frutto anch'essa dello Spirito Santo, tiene viva la speranza e la consolida come virtù e stile di vita. Pertanto, impariamo a chiedere spesso la grazia della pazienza, che è figlia della speranza e nello stesso tempo la sostiene.

### *Un cammino di speranza*

5. Da questo intreccio di speranza e pazienza appare chiaro come la vita cristiana sia un *cammino*, che ha bisogno anche di *momenti forti* per nutrire e irrobustire la speranza, insostituibile compagna che fa intravedere la meta: l'incontro con il Signore Gesù. Mi piace pensare che un percorso di grazia, animato dalla spiritualità popolare, abbia preceduto l'indizione, nel 1300, del primo Giubileo. Non possiamo infatti dimenticare le varie forme attraverso cui la grazia del perdono si è riversata con abbondanza sul santo Popolo fedele di Dio. Ricordiamo, ad esempio, la grande "perdonanza" che San Celestino V volle concedere a quanti si recavano nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, a L'Aquila, nei giorni 28 e 29 agosto 1294, sei anni prima che Papa Bonifacio VIII istituisse l'Anno Santo. La Chiesa già sperimentava, dunque, la grazia giubilare della misericordia. E ancora prima, nel 1216, Papa Onorio III aveva accolto la supplica di San Francesco che chiedeva l'indulgenza per quanti avrebbero visitato la Porziuncola nei primi due giorni di agosto. Lo stesso si può affermare per il pellegrinaggio a Santiago di Compostela: infatti Papa Callisto II, nel 1122, concesse di celebrare il Giubileo in quel Santuario ogni volta che la festa dell'apostolo Giacomo cadeva di domenica. È bene che tale modalità "diffusa" di celebrazioni giubilari continui, così che la forza del perdono di Dio sostenga e accompagni il cammino delle comunità e delle persone.

Non a caso il *pellegrinaggio* esprime un elemento fondamentale di ogni evento giubilare. Mettersi in cammino è tipico di chi va alla ricerca del senso della vita. Il pellegrinaggio a piedi favorisce molto la riscoperta del valore del silenzio, della fatica, dell'essenzialità. Anche nel prossimo anno i *pellegrini di speranza* non mancheranno di percorrere vie antiche e moderne per vivere intensamente l'esperienza giubilare. Nella stessa città di Roma, inoltre, saranno presenti itinerari di fede, in aggiunta a quelli tradizionali delle catacombe e delle Sette Chiese. Transitare da un Paese all'altro, come se i confini fossero superati, passare da una città all'altra nella contemplazione del creato e delle opere d'arte permetterà di fare tesoro di esperienze e culture differenti, per portare dentro di sé la bellezza che, armonizzata dalla preghiera, conduce a ringraziare Dio per le meraviglie da Lui compiute. Le chiese giubilari,

lungo i percorsi e nell'Urbe, potranno essere oasi di spiritualità dove ristorare il cammino della fede e abbeverarsi alle sorgenti della speranza, anzitutto accostandosi al Sacramento della Riconciliazione, insostituibile punto di partenza di un reale cammino di conversione. Nelle Chiese particolari si curi in modo speciale la preparazione dei sacerdoti e dei fedeli alle Confessioni e l'accessibilità al sacramento nella forma individuale.

A questo pellegrinaggio un invito particolare voglio rivolgere ai fedeli delle Chiese Orientali, in particolare a coloro che sono già in piena comunione con il Successore di Pietro. Essi, che hanno tanto sofferto, spesso fino alla morte, per la loro fedeltà a Cristo e alla Chiesa, si devono sentire particolarmente benvenuti in questa Roma che è Madre anche per loro e che custodisce tante memorie della loro presenza. La Chiesa Cattolica, che è arricchita dalle loro antichissime liturgie, dalla teologia e dalla spiritualità dei Padri, monaci e teologi, vuole esprimere simbolicamente l'accoglienza loro e dei loro fratelli e sorelle ortodossi, in un'epoca in cui già vivono il pellegrinaggio della Via Crucis, con cui sono spesso costretti a lasciare le loro terre d'origine, le loro terre sante, da cui li scacciano verso Paesi più sicuri la violenza e l'instabilità. Per loro la speranza di essere amati dalla Chiesa, che non li abbandonerà, ma li seguirà dovunque andranno, rende ancora più forte il segno del Giubileo.

6. L'Anno Santo 2025 si pone in continuità con i precedenti eventi di grazia. Nell'ultimo Giubileo Ordinario si è varcata la soglia dei duemila anni della nascita di Gesù Cristo. In seguito, il 13 marzo 2015, ho indetto un Giubileo Straordinario con lo scopo di manifestare e permettere di incontrare il "Volto della misericordia" di Dio,<sup>[3]</sup> annuncio centrale del Vangelo per ogni persona in ogni epoca. Ora è giunto il tempo di un nuovo Giubileo, nel quale spalancare ancora la Porta Santa per offrire l'esperienza viva dell'amore di Dio, che suscita nel cuore la speranza certa della salvezza in Cristo. Nello stesso tempo, questo Anno Santo orienterà il cammino verso un'altra ricorrenza fondamentale per tutti i cristiani: nel 2033, infatti, si celebreranno i duemila anni della Redenzione compiuta attraverso la passione, morte e risurrezione del Signore Gesù. Siamo così dinanzi a un percorso segnato da grandi tappe, nelle quali la grazia di Dio precede e accompagna il popolo che cammina zelante nella fede, operoso nella carità e perseverante nella speranza (cfr. 1Ts 1,3).

Sostenuto da una così lunga tradizione e nella certezza che questo Anno giubilare potrà essere per tutta la Chiesa un'intensa esperienza di grazia e di speranza, stabilisco che la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano sia aperta il 24 dicembre del presente anno 2024, dando così inizio al Giubileo Ordinario. La domenica successiva, 29 dicembre 2024, aprirò la Porta Santa della mia cattedrale di San Giovanni in Laterano, che il 9 novembre di quest'anno celebrerà i 1700 anni della dedicazione. A seguire, il 1° gennaio 2025, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, verrà aperta la Porta Santa della Basilica papale di Santa Maria Maggiore. Infine, domenica 5 gennaio sarà aperta la Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le Mura. Queste ultime tre Porte Sante saranno chiuse entro domenica 28 dicembre dello stesso anno.

Stabilisco inoltre che domenica 29 dicembre 2024, in tutte le cattedrali e concattedrali, i Vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell'Anno giubilare, secondo il Rituale che verrà predisposto per l'occasione. Per la celebrazione nella chiesa concattedrale, il Vescovo potrà essere sostituito da un suo Delegato appositamente designato. Il pellegrinaggio da una chiesa, scelta per la *collectio*, verso la cattedrale sia il segno del cammino di speranza che, illuminato dalla

Parola di Dio, accomuna i credenti. In esso si dia lettura di alcuni brani del presente Documento e si annunci al popolo l'Indulgenza Giubilare, che potrà essere ottenuta secondo le prescrizioni contenute nel medesimo Rituale per la celebrazione del Giubileo nelle Chiese particolari. Durante l'Anno Santo, che nelle Chiese particolari terminerà domenica 28 dicembre 2025, si abbia cura che il Popolo di Dio possa accogliere con piena partecipazione sia l'annuncio di speranza della grazia di Dio sia i segni che ne attestano l'efficacia.

Il Giubileo Ordinario terminerà con la chiusura della Porta Santa della Basilica papale di San Pietro in Vaticano il 6 gennaio 2026, Epifania del Signore. Possa la luce della speranza cristiana raggiungere ogni persona, come messaggio dell'amore di Dio rivolto a tutti! E possa la Chiesa essere testimone fedele di questo annuncio in ogni parte del mondo!

### *Segni di speranza*

7. Oltre ad attingere la speranza nella grazia di Dio, siamo chiamati a riscoprirla anche nei *segni dei tempi* che il Signore ci offre. Come afferma il Concilio Vaticano II, «è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche».<sup>[4]</sup> È necessario, quindi, porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo per non cadere nella tentazione di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza. Ma i segni dei tempi, che racchiudono l'anelito del cuore umano, bisognoso della presenza salvifica di Dio, chiedono di essere trasformati in segni di speranza.

8. Il primo segno di speranza si traduca in *pace* per il mondo, che ancora una volta si trova immerso nella tragedia della *guerra*. Immemore dei drammi del passato, l'umanità è sottoposta a una nuova e difficile prova che vede tante popolazioni oppresse dalla brutalità della violenza. Cosa manca ancora a questi popoli che già non abbiano subito? Com'è possibile che il loro grido disperato di aiuto non spinga i responsabili delle Nazioni a voler porre fine ai troppi conflitti regionali, consapevoli delle conseguenze che ne possono derivare a livello mondiale? È troppo sognare che le armi tacciano e smettano di portare distruzione e morte? Il Giubileo ricordi che quanti si fanno «operatori di pace saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). L'esigenza della pace interpella tutti e impone di perseguire progetti concreti. Non venga a mancare l'impegno della diplomazia per costruire con coraggio e creatività spazi di trattativa finalizzati a una pace duratura.

9. Guardare al futuro con speranza equivale anche ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere. Purtroppo, dobbiamo constatare con tristezza che in tante situazioni tale prospettiva viene a mancare. La prima conseguenza è la *perdita del desiderio di trasmettere la vita*. A causa dei ritmi di vita frenetici, dei timori riguardo al futuro, della mancanza di garanzie lavorative e tutele sociali adeguate, di modelli sociali in cui a dettare l'agenda è la ricerca del profitto anziché la cura delle relazioni, si assiste in vari Paesi a un preoccupante *calo della natalità*. Al contrario, in altri contesti, «incolpare l'incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo per non affrontare i problemi».<sup>[5]</sup>

L'apertura alla vita con una maternità e paternità responsabile è il progetto che il Creatore ha inscritto nel cuore e nel corpo degli uomini e delle donne, una missione che il Signore affida agli sposi e al loro amore. È urgente che, oltre all'impegno legislativo degli Stati, non venga a mancare il sostegno convinto delle comunità credenti e dell'intera comunità civile in tutte le sue componenti, perché *il desiderio dei giovani di generare nuovi figli e figlie*, come frutto della fecondità del loro amore, dà futuro ad ogni società ed è questione di speranza: dipende dalla speranza e genera speranza. La comunità cristiana perciò non può essere seconda a nessuno nel sostenere la necessità di *un'alleanza sociale per la speranza*, che sia inclusiva e non ideologica, e lavori per un avvenire segnato dal sorriso di tanti bambini e bambine che vengano a riempire le ormai troppe culle vuote in molte parti del mondo. Ma tutti, in realtà, hanno bisogno di recuperare la gioia di vivere, perché l'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio (cfr. *Gen 1,26*), non può accontentarsi di sopravvivere o vivacchiare, di adeguarsi al presente lasciandosi soddisfare da realtà soltanto materiali. Ciò rinchiude nell'individualismo e corrode la speranza, generando una tristezza che si annida nel cuore, rendendo acidi e insofferenti.

**10.** Nell'Anno giubilare saremo chiamati ad essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio. Penso ai *detenuti* che, privi della libertà, sperimentano ogni giorno, oltre alla durezza della reclusione, il vuoto affettivo, le restrizioni imposte e, in non pochi casi, la mancanza di rispetto. Propongo ai Governi che nell'Anno del Giubileo si assumano iniziative che restituiscano speranza; forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società; percorsi di reinserimento nella comunità a cui corrisponda un concreto impegno nell'osservanza delle leggi. È un richiamo antico, che proviene dalla Parola di Dio e permane con tutto il suo valore sapienziale nell'invocare atti di clemenza e di liberazione che permettano di ricominciare: «Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti» (*Lv 25,10*). Quanto stabilito dalla Legge mosaica è ripreso dal profeta Isaia: «Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore» (*Is 61,1-2*). Sono le parole che Gesù ha fatto proprie all'inizio del suo ministero, dichiarando in sé stesso il compimento dell'"anno di grazia del Signore" (cfr. *Lc 4,18-19*). In ogni angolo della terra, i credenti, specialmente i Pastori, si facciano interpreti di tali istanze, formando una voce sola che chieda con coraggio condizioni dignitose per chi è recluso, rispetto dei diritti umani e soprattutto l'abolizione della pena di morte, provvedimento contrario alla fede cristiana e che annienta ogni speranza di perdono e di rinnovamento.<sup>[6]</sup> Per offrire ai detenuti un segno concreto di vicinanza, io stesso desidero aprire una Porta Santa in un carcere, perché sia per loro un simbolo che invita a guardare all'avvenire con speranza e con rinnovato impegno di vita.

**11.** Segni di speranza andranno offerti agli *ammalati*, che si trovano a casa o in ospedale. Le loro sofferenze possano trovare sollievo nella vicinanza di persone che li visitano e nell'affetto che ricevono. Le opere di misericordia sono anche opere di speranza, che risvegliano nei cuori sentimenti di gratitudine. E la gratitudine raggiunga tutti gli operatori sanitari che, in condizioni non di rado difficili, esercitano la loro missione con cura premurosa per le persone malate e più fragili.

Non manchi l'attenzione inclusiva verso quanti, trovandosi in condizioni di vita particolarmente faticose, sperimentano la propria debolezza, specialmente se affetti da patologie o disabilità che limitano molto l'autonomia personale. La cura per loro è un inno alla dignità umana, un canto di speranza che richiede la coralità della società intera.

**12.** Di segni di speranza hanno bisogno anche coloro che in sé stessi li rappresentano: i *giovani*. Essi, purtroppo, vedono spesso crollare i loro sogni. Non possiamo deluderli: sul loro entusiasmo si fonda l'avvenire. È bello vederli sprigionare energie, ad esempio quando si rimboccano le maniche e si impegnano volontariamente nelle situazioni di calamità e di disagio sociale. Ma è triste vedere giovani privi di speranza; d'altronde, quando il futuro è incerto e impermeabile ai sogni, quando lo studio non offre sbocchi e la mancanza di un lavoro o di un'occupazione sufficientemente stabile rischiano di azzerare i desideri, è inevitabile che il presente sia vissuto nella malinconia e nella noia. L'illusione delle droghe, il rischio della trasgressione e la ricerca dell'effimero creano in loro più che in altri confusione e nascondono la bellezza e il senso della vita, facendoli scivolare in baratri oscuri e spingendoli a compiere gesti autodistruttivi. Per questo il Giubileo sia nella Chiesa occasione di slancio nei loro confronti: con una rinnovata passione prendiamoci cura dei ragazzi, degli studenti, dei fidanzati, delle giovani generazioni! Vicinanza ai giovani, gioia e speranza della Chiesa e del mondo!

**13.** Non potranno mancare segni di speranza nei riguardi dei *migranti*, che abbandonano la loro terra alla ricerca di una vita migliore per sé stessi e per le loro famiglie. Le loro attese non siano vanificate da pregiudizi e chiusure; l'accoglienza, che spalanca le braccia ad ognuno secondo la sua dignità, si accompagni con la responsabilità, affinché a nessuno sia negato il diritto di costruire un futuro migliore. Ai tanti *esuli, profughi e rifugiati*, che le controverse vicende internazionali obbligano a fuggire per evitare guerre, violenze e discriminazioni, siano garantiti la sicurezza e l'accesso al lavoro e all'istruzione, strumenti necessari per il loro inserimento nel nuovo contesto sociale.

La comunità cristiana sia sempre pronta a difendere il diritto dei più deboli. Spalanchi con generosità le porte dell'accoglienza, perché a nessuno venga mai a mancare la speranza di una vita migliore. Risuoni nei cuori la Parola del Signore che, nella grande parabola del giudizio finale, ha detto: «Ero straniero e mi avete accolto», perché «tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me» (Mt 25,35.40).

**14.** Segni di speranza meritano gli *anziani*, che spesso sperimentano solitudine e senso di abbandono. Valorizzare il tesoro che sono, la loro esperienza di vita, la sapienza di cui sono portatori e il contributo che sono in grado di offrire, è un impegno per la comunità cristiana e per la società civile, chiamate a lavorare insieme per l'alleanza tra le generazioni.

Un pensiero particolare rivolgo ai *nonni e alle nonne*, che rappresentano la trasmissione della fede e della saggezza di vita alle generazioni più giovani. Siano sostenuti dalla gratitudine dei figli e dall'amore dei nipoti, che trovano in loro radicamento, comprensione e incoraggiamento.

15. Speranza invoco in modo accorato per i miliardi di *poveri*, che spesso mancano del necessario per vivere. Di fronte al susseguirsi di sempre nuove ondate di impoverimento, c'è il rischio di abituarsi e rassegnarsi. Ma non possiamo distogliere lo sguardo da situazioni tanto drammatiche, che si riscontrano ormai ovunque, non soltanto in determinate aree del mondo. Incontriamo persone povere o impoverite ogni giorno e a volte possono essere nostre vicine di casa. Spesso non hanno un'abitazione, né il cibo adeguato per la giornata. Soffrono l'esclusione e l'indifferenza di tanti. È scandaloso che, in un mondo dotato di enormi risorse, destinate in larga parte agli armamenti, i poveri siano «la maggior parte [...], miliardi di persone. Oggi sono menzionati nei dibattiti politici ed economici internazionali, ma per lo più sembra che i loro problemi si pongano come un'appendice, come una questione che si aggiunga quasi per obbligo o in maniera periferica, se non li si considera un mero danno collaterale. Di fatto, al momento dell'attuazione concreta, rimangono frequentemente all'ultimo posto».<sup>[7]</sup> Non dimentichiamo: i poveri, quasi sempre, sono vittime, non colpevoli.

#### *Appelli per la speranza*

16. Facendo eco alla parola antica dei profeti, il Giubileo ricorda che *i beni della Terra* non sono destinati a pochi privilegiati, ma a tutti. È necessario che quanti possiedono ricchezze si facciano generosi, riconoscendo il volto dei fratelli nel bisogno. Penso in particolare a coloro che mancano di acqua e di cibo: la fame è una piaga scandalosa nel corpo della nostra umanità e invita tutti a un sussulto di coscienza. Rinnovo l'appello affinché «con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e per lo sviluppo dei Paesi più poveri, così che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni violente o ingannevoli e non siano costretti ad abbandonare i loro Paesi per cercare una vita più dignitosa».<sup>[8]</sup>

Un altro invito accorato desidero rivolgere in vista dell'Anno giubilare: è destinato alle Nazioni più benestanti, perché riconoscano la gravità di tante decisioni prese e stabiliscano di *condonare i debiti* di Paesi che mai potrebbero ripagarli. Prima che di magnanimità, è una questione di giustizia, aggravata oggi da una nuova forma di iniquità di cui ci siamo resi consapevoli: «C'è infatti un vero “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all'uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da alcuni Paesi».<sup>[9]</sup> Come insegna la Sacra Scrittura, la terra appartiene a Dio e noi tutti vi abitiamo come «forestieri e ospiti» (*Lv* 25,23). Se veramente vogliamo preparare nel mondo la via della pace, impegniamoci a rimediare alle cause remote delle ingiustizie, ripianiamo i debiti iniqui e insolvibili, saziamo gli affamati.

17. Durante il prossimo Giubileo cadrà una ricorrenza molto significativa per tutti i cristiani. Si compiranno, infatti, *1700 anni dalla celebrazione del primo grande Concilio Ecumenico, quello di Nicea*. È bene ricordare che, fin dai tempi apostolici, i Pastori si riunirono in diverse occasioni in assemblee allo scopo di trattare tematiche dottrinali e questioni disciplinari. Nei primi secoli della fede i Sinodi si moltiplicarono sia nell'Oriente sia nell'Occidente cristiano, mostrando quanto fosse importante custodire l'unità del Popolo di Dio e l'annuncio fedele del Vangelo. L'Anno giubilare potrà essere un'opportunità importante per dare concretezza a questa forma sinodale, che la comunità cristiana avverte oggi come espressione sempre più necessaria per

meglio corrispondere all'urgenza dell'evangelizzazione: tutti i battezzati, ognuno con il proprio carisma e ministero, corresponsabili affinché molteplici segni di speranza testimonino la presenza di Dio nel mondo.

Il Concilio di Nicea ebbe il compito di preservare l'unità, seriamente minacciata dalla negazione della divinità di Gesù Cristo e della sua uguaglianza con il Padre. Erano presenti circa trecento Vescovi, che si riunirono nel palazzo imperiale convocati su impulso dell'imperatore Costantino il 20 maggio 325. Dopo vari dibattimenti, tutti, con la grazia dello Spirito, si riconobbero nel Simbolo di fede che ancora oggi professiamo nella Celebrazione eucaristica domenicale. I Padri conciliari vollero iniziare quel Simbolo utilizzando per la prima volta l'espressione «Noi crediamo»,<sup>[10]</sup> a testimonianza che in quel "Noi" tutte le Chiese si ritrovavano in comunione, e tutti i cristiani professavano la medesima fede.

Il Concilio di Nicea è una pietra miliare nella storia della Chiesa. L'anniversario della sua ricorrenza invita i cristiani a unirsi nella lode e nel ringraziamento alla Santissima Trinità e in particolare a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, «della stessa sostanza del Padre»,<sup>[11]</sup> che ci ha rivelato tale mistero di amore. Ma Nicea rappresenta anche un invito a tutte le Chiese e Comunità ecclesiali a procedere nel cammino verso l'unità visibile, a non stancarsi di cercare forme adeguate per corrispondere pienamente alla preghiera di Gesù: «Perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21).

Al Concilio di Nicea si trattò anche della datazione della Pasqua. A tale riguardo, vi sono ancora oggi posizioni differenti, che impediscono di celebrare nello stesso giorno l'evento fondante della fede. Per una provvidenziale circostanza, ciò avverrà proprio nell'Anno 2025. Possa essere questo un appello per tutti i cristiani d'Oriente e d'Occidente a compiere un passo deciso verso l'unità intorno a una data comune per la Pasqua. Molti, è bene ricordarlo, non hanno più cognizione delle diatribe del passato e non comprendono come possano sussistere divisioni a tale proposito.

### *Ancorati alla speranza*

**18.** La speranza, insieme alla fede e alla carità, forma il trittico delle "virtù teologali", che esprimono l'essenza della vita cristiana (cfr. *1Cor* 13,13; *1Ts* 1,3). Nel loro dinamismo inscindibile, la speranza è quella che, per così dire, imprime l'orientamento, indica la direzione e la finalità dell'esistenza credente. Perciò l'apostolo Paolo invita ad essere «lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (*Rm* 12,12). Sì, abbiamo bisogno di «abbondare nella speranza» (cfr. *Rm* 15,13) per testimoniare in modo credibile e attraente la fede e l'amore che portiamo nel cuore; perché la fede sia gioiosa, la carità entusiasta; perché ognuno sia in grado di donare anche solo un sorriso, un gesto di amicizia, uno sguardo fraterno, un ascolto sincero, un servizio gratuito, sapendo che, nello Spirito di Gesù, ciò può diventare per chi lo riceve un seme fecondo di speranza. Ma qual è il fondamento del nostro sperare? Per comprenderlo è bene soffermarci sulle ragioni della nostra speranza (cfr. *1Pt* 3,15).

**19.** «Credo la *vita eterna*:<sup>[12]</sup> così professa la nostra fede e la speranza cristiana trova in queste parole un cardine fondamentale. Essa, infatti, «è la virtù teologale per la quale desideriamo [...] la vita eterna come nostra felicità».<sup>[13]</sup> Il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma: «Se manca la base religiosa e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene lesa in maniera assai grave, come si constata spesso al giorno



d'oggi, e gli enigmi della vita e della morte, della colpa e del dolore rimangono senza soluzione, tanto che non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione».<sup>[14]</sup> Noi, invece, in virtù della speranza nella quale siamo stati salvati, guardando al tempo che scorre, abbiamo la certezza che la storia dell'umanità e quella di ciascuno di noi non corrono verso un punto cieco o un baratro oscuro, ma sono orientate all'incontro con il Signore della gloria. Viviamo dunque nell'attesa del suo ritorno e nella speranza di vivere per sempre in Lui: è con questo spirito che facciamo nostra la commossa invocazione dei primi cristiani, con la quale termina la Sacra Scrittura: «Vieni, Signore Gesù!» (Ap 22,20).

**20.** Gesù morto e risorto è il cuore della nostra fede. San Paolo, nell'enunciare in poche parole, utilizzando solo quattro verbi, tale contenuto, ci trasmette il "nucleo" della nostra speranza: «A voi [...] ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (1Cor 15,3-5). Cristo *morì, fu sepolto, è risorto, apparve*. Per noi è passato attraverso il dramma della morte. L'amore del Padre lo ha risuscitato nella forza dello Spirito, facendo della sua umanità la primizia dell'eternità per la nostra salvezza. La speranza cristiana consiste proprio in questo: davanti alla morte, dove tutto sembra finire, si riceve la certezza che, grazie a Cristo, alla sua grazia che ci è stata comunicata nel Battesimo, «la vita non è tolta, ma trasformata»,<sup>[15]</sup> per sempre. Nel Battesimo, infatti, sepolti insieme con Cristo, riceviamo in Lui risorto il dono di una vita nuova, che abbatte il muro della morte, facendo di essa un passaggio verso l'eternità.

E se di fronte alla *morte*, dolorosa separazione che costringe a lasciare gli affetti più cari, non è consentita alcuna retorica, il Giubileo ci offrirà l'opportunità di riscoprire, con immensa gratitudine, il dono di quella vita nuova ricevuta nel Battesimo in grado di trasfigurare il dramma. È significativo ripensare, nel contesto giubilare, a come tale mistero sia stato compreso fin dai primi secoli della fede. Per lungo tempo, ad esempio, i cristiani hanno costruito la vasca battesimale a forma ottagonale, e ancora oggi possiamo ammirare molti battisteri antichi che conservano tale forma, come a Roma presso San Giovanni in Laterano. Essa indica che nel fonte battesimale viene inaugurato l'ottavo giorno, cioè quello della risurrezione, il giorno che va oltre il ritmo abituale, segnato dalla scadenza settimanale, aprendo così il ciclo del tempo alla dimensione dell'eternità, alla vita che dura per sempre: questo è il traguardo a cui tendiamo nel nostro pellegrinaggio terreno (cfr. Rm 6,22).

La testimonianza più convincente di tale speranza ci viene offerta dai *martiri*, che, saldi nella fede in Cristo risorto, hanno saputo rinunciare alla vita stessa di quaggiù pur di non tradire il loro Signore. Essi sono presenti in tutte le epoche e sono numerosi, forse più che mai, ai nostri giorni, quali confessori della vita che non conosce fine. Abbiamo bisogno di custodire la loro testimonianza per rendere feconda la nostra speranza.

Questi martiri, appartenenti alle diverse tradizioni cristiane, sono anche semi di unità perché esprimono l'ecumenismo del sangue. Durante il Giubileo pertanto è mio vivo desiderio che non manchi una celebrazione ecumenica in modo da rendere evidente la ricchezza della testimonianza di questi martiri.

**21.** Cosa sarà dunque di noi dopo la morte? Con Gesù al di là di questa soglia c'è la vita eterna, che consiste nella comunione piena con Dio, nella contemplazione e

partecipazione del suo amore infinito. Quanto adesso viviamo nella speranza, allora lo vedremo nella realtà. Sant'Agostino in proposito scriveva: «Quando mi sarò unito a te con tutto me stesso, non esisterà per me dolore e pena dovunque. Sarà vera vita la mia vita, tutta piena di te».<sup>[16]</sup> Cosa caratterizzerà dunque tale pienezza di comunione? L'essere felici. *La felicità* è la vocazione dell'essere umano, un traguardo che riguarda tutti.

Ma che cos'è la felicità? Quale felicità attendiamo e desideriamo? Non un'allegria passeggera, una soddisfazione effimera che, una volta raggiunta, chiede ancora e sempre di più, in una spirale di avidità in cui l'animo umano non è mai sazio, ma sempre più vuoto. Abbiamo bisogno di una felicità che si compia definitivamente in quello che ci realizza, ovvero nell'amore, così da poter dire, già ora: «Sono amato, dunque esisto; ed esisterò per sempre nell'Amore che non delude e dal quale niente e nessuno potrà mai separarmi». Ricordiamo ancora le parole dell'Apostolo: «Io sono [...] persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (*Rm* 8,38-39).

**22.** Un'altra realtà connessa con la vita eterna è il *giudizio di Dio*, sia al termine della nostra esistenza che alla fine dei tempi. L'arte ha spesso cercato di rappresentarlo – pensiamo al capolavoro di Michelangelo nella Cappella Sistina – accogliendo la concezione teologica del tempo e trasmettendo in chi osserva un senso di timore. Se è giusto disporci con grande consapevolezza e serietà al momento che ricapitola l'esistenza, al tempo stesso è necessario farlo sempre nella dimensione della speranza, virtù teologale che sostiene la vita e permette di non cadere nella paura. Il giudizio di Dio, che è amore (cfr. *1Gv* 4,8.16), non potrà che basarsi sull'amore, in special modo su quanto lo avremo o meno praticato nei riguardi dei più bisognosi, nei quali Cristo, il Giudice stesso, è presente (cfr. *Mt* 25,31-46). Si tratta pertanto di un giudizio diverso da quello degli uomini e dei tribunali terreni; va compreso come una relazione di verità con Dio-amore e con sé stessi all'interno del mistero insondabile della misericordia divina. La Sacra Scrittura afferma in proposito: «Hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento [...] e ci aspettiamo misericordia, quando siamo giudicati» (*Sap* 12,19.22). Come scriveva Benedetto XVI, «nel momento del Giudizio sperimentiamo ed accogliamo questo prevalere del suo amore su tutto il male nel mondo e in noi. Il dolore dell'amore diventa la nostra salvezza e la nostra gioia».<sup>[17]</sup>

Il giudizio, quindi, riguarda la salvezza nella quale speriamo e che Gesù ci ha ottenuto con la sua morte e risurrezione. Esso, pertanto, è volto ad aprire all'incontro definitivo con Lui. E poiché in tale contesto non si può pensare che il male compiuto rimanga nascosto, esso ha bisogno di venire *purificato*, per consentirci il passaggio definitivo nell'amore di Dio. Si comprende in tal senso la necessità di pregare per quanti hanno concluso il cammino terreno, solidarietà nell'intercessione orante che rinviene la propria efficacia nella comunione dei santi, nel comune vincolo che ci unisce in Cristo, primogenito della creazione. Così l'indulgenza giubilare, in forza della preghiera, è destinata in modo particolare a quanti ci hanno preceduto, perché ottengano piena misericordia.

**23.** L'*indulgenza*, infatti, permette di scoprire quanto sia illimitata la misericordia di Dio. Non è un caso che nell'antichità il termine “misericordia” fosse interscambiabile

con quello di “indulgenza”, proprio perché esso intende esprimere la pienezza del perdono di Dio che non conosce confini.

Il *Sacramento della Penitenza* ci assicura che Dio cancella i nostri peccati. Ritornano con la loro carica di consolazione le parole del Salmo: «Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. [...] Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. [...] Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; quanto dista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi le nostre colpe» (*Sal* 103,3-4.8.10-12). La Riconciliazione sacramentale non è solo una bella opportunità spirituale, ma rappresenta un passo decisivo, essenziale e irrinunciabile per il cammino di fede di ciascuno. Lì permettiamo al Signore di distruggere i nostri peccati, di risanarci il cuore, di rialzarci e di abbracciarci, di farci conoscere il suo volto tenero e compassionevole. Non c'è infatti modo migliore per conoscere Dio che lasciarsi riconciliare da Lui (cfr. *2Cor* 5,20), assaporando il suo perdono. Non rinunciamo dunque alla Confessione, ma riscopriamo la bellezza del sacramento della guarigione e della gioia, la bellezza del perdono dei peccati!

Tuttavia, come sappiamo per esperienza personale, il peccato “lascia il segno”, porta con sé delle conseguenze: non solo esteriori, in quanto conseguenze del male commesso, ma anche interiori, in quanto «ogni peccato, anche veniale, provoca un attaccamento malsano alle creature, che ha bisogno di purificazione, sia quaggiù, sia dopo la morte, nello stato chiamato purgatorio».<sup>[18]</sup> Dunque permangono, nella nostra umanità debole e attratta dal male, dei “residui del peccato”. Essi vengono rimossi dall'indulgenza, sempre per la grazia di Cristo, il quale, come scrisse San Paolo VI, è «la nostra “indulgenza”».<sup>[19]</sup> La Penitenzieria Apostolica provvederà ad emanare le disposizioni per poter ottenere e rendere effettiva la pratica dell'Indulgenza Giubilare.

Tale esperienza piena di perdono non può che aprire il cuore e la mente a *perdonare*. Perdonare non cambia il passato, non può modificare ciò che è già avvenuto; e, tuttavia, il perdono può permettere di cambiare il futuro e di vivere in modo diverso, senza rancore, livore e vendetta. Il futuro rischiarato dal perdono consente di leggere il passato con occhi diversi, più sereni, seppure ancora solcati da lacrime.

Nello scorso Giubileo Straordinario ho istituito i *Missionari della Misericordia*, che continuano a svolgere un'importante missione. Possano anche durante il prossimo Giubileo esercitare il loro ministero, restituendo speranza e perdonando ogni volta che un peccatore si rivolge a loro con cuore aperto e animo pentito. Continuino ad essere strumenti di riconciliazione e aiutino a guardare l'avvenire con la speranza del cuore che proviene dalla misericordia del Padre. Auspico che i Vescovi possano avvalersi del loro prezioso servizio, specialmente inviandoli laddove la speranza è messa a dura prova, come nelle carceri, negli ospedali e nei luoghi in cui la dignità della persona viene calpestata, nelle situazioni più disagiate e nei contesti di maggior degrado, perché nessuno sia privo della possibilità di ricevere il perdono e la consolazione di Dio.

**24.** La speranza trova nella *Madre di Dio* la più alta testimone. In lei vediamo come la speranza non sia fatuo ottimismo, ma dono di grazia nel realismo della vita. Come ogni mamma, tutte le volte che guardava al Figlio pensava al suo futuro, e certamente nel cuore restavano scolpite quelle parole che Simeone le aveva rivolto nel tempio: «Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di

contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l'anima» (Lc 2,34-35). E ai piedi della croce, mentre vedeva Gesù innocente soffrire e morire, pur attraversata da un dolore straziante, ripeteva il suo “sì”, senza perdere la speranza e la fiducia nel Signore. In tal modo ella cooperava per noi al compimento di quanto suo Figlio aveva detto, annunciando che avrebbe dovuto «soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere» (Mc 8,31), e nel travaglio di quel dolore offerto per amore diventava Madre nostra, Madre della speranza. Non è un caso che la pietà popolare continui a invocare la Vergine Santa come *Stella maris*, un titolo espressivo della speranza certa che nelle burrascose vicende della vita la Madre di Dio viene in nostro aiuto, ci sorregge e ci invita ad avere fiducia e a continuare a sperare.

In proposito, mi piace ricordare che il Santuario di Nostra Signora di Guadalupe, a Città del Messico, si sta preparando a celebrare, nel 2031, i 500 anni dalla prima apparizione della Vergine. Attraverso il giovane Juan Diego la Madre di Dio faceva giungere un rivoluzionario messaggio di speranza che anche oggi ripete a tutti i pellegrini e ai fedeli: «Non sto forse qui io, che sono tua madre?».<sup>[20]</sup> Un messaggio simile viene impresso nei cuori in tanti Santuari mariani sparsi nel mondo, mete di numerosi pellegrini, che affidano alla Madre di Dio preoccupazioni, dolori e attese. In questo Anno giubilare i Santuari siano luoghi santi di accoglienza e spazi privilegiati per generare speranza. Invito i pellegrini che verranno a Roma a fare una sosta di preghiera nei Santuari mariani della città per venerare la Vergine Maria e invocare la sua protezione. Sono fiducioso che tutti, specialmente quanti soffrono e sono tribolati, potranno sperimentare la vicinanza della più affettuosa delle mamme, che mai abbandona i suoi figli, lei che per il santo Popolo di Dio è «segno di sicura speranza e di consolazione».<sup>[21]</sup>

**25.** In cammino verso il Giubileo, ritorniamo alla Sacra Scrittura e sentiamo rivolte a noi queste parole: «Noi, che abbiamo cercato rifugio in lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci è proposta. In essa infatti abbiamo come *un'ancora sicura e salda* per la nostra vita: essa entra fino al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato come precursore per noi» (Eb 6,18-20). È un invito forte a non perdere mai la speranza che ci è stata donata, a tenerla stretta trovando rifugio in Dio.

L'immagine dell'ancora è suggestiva per comprendere la stabilità e la sicurezza che, in mezzo alle acque agitate della vita, possediamo se ci affidiamo al Signore Gesù. Le tempeste non potranno mai avere la meglio, perché siamo ancorati alla speranza della grazia, capace di farci vivere in Cristo superando il peccato, la paura e la morte. Questa speranza, ben più grande delle soddisfazioni di ogni giorno e dei miglioramenti delle condizioni di vita, ci trasporta al di là delle prove e ci esorta a camminare senza perdere di vista la grandezza della meta alla quale siamo chiamati, il Cielo.

Il prossimo Giubileo, dunque, sarà un Anno Santo caratterizzato dalla speranza che non tramonta, quella in Dio. Ci aiuti pure a ritrovare la fiducia necessaria, nella Chiesa come nella società, nelle relazioni interpersonali, nei rapporti internazionali, nella promozione della dignità di ogni persona e nel rispetto del creato. La testimonianza credente possa essere nel mondo lievito di genuina speranza, annuncio di cieli nuovi e terra nuova (cfr. 2Pt 3,13), dove abitare nella giustizia e nella concordia tra i popoli, protesi verso il compimento della promessa del Signore.

Lasciamoci fin d'ora attrarre dalla speranza e permettiamo che attraverso di noi diventi contagiosa per quanti la desiderano. Possa la nostra vita dire loro: «Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore» (*Sal 27,14*). Possa la forza della speranza riempire il nostro presente, nell'attesa fiduciosa del ritorno del Signore Gesù Cristo, al quale va la lode e la gloria ora e per i secoli futuri.

*Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il 9 maggio, Solennità dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, dell'Anno 2024, dodicesimo di Pontificato.*

FRANCESCO

---

<sup>[1]</sup> Agostino, *Discorsi*, 198 augm., 2.

<sup>[2]</sup> Cfr. *Fonti Francescane*, n. 263,6.10.

<sup>[3]</sup> Cfr. Francesco, *Misericordiae Vultus*, Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della misericordia, 11 aprile 2015, nn. 1-3.

<sup>[4]</sup> Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Pastorale *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7 dicembre 1965, n. 4.

<sup>[5]</sup> Francesco, Lettera Enciclica *Laudato si'* sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015, n. 50.

<sup>[6]</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2267.

<sup>[7]</sup> Francesco, *Laudato si'*, cit., n. 49.

<sup>[8]</sup> Francesco, Lettera Enciclica *Fratelli tutti* sulla fraternità e l'amicizia sociale, 3 ottobre 2020, n. 262.

<sup>[9]</sup> Francesco, *Laudato si'*, cit., n. 51.

<sup>[10]</sup> *Simbolo niceno*: H. Denzinger – A. Schönmetzer, *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, n. 125.

<sup>[11]</sup> *Ibid.*

<sup>[12]</sup> *Simbolo degli Apostoli*: H. Denzinger – A. Schönmetzer, *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, n. 30.

<sup>[13]</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1817.

<sup>[14]</sup> Concilio Ecumenico Vaticano II, *Gaudium et spes*, cit., n. 21.

<sup>[15]</sup> Messale Romano, *Prefazio dei defunti I*.

<sup>[16]</sup> Agostino, *Confessioni*, X, 28.

<sup>[17]</sup> Benedetto XVI, Lettera Enciclica *Spe salvi*, 30 novembre 2007, n. 47.

<sup>[18]</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1472.

<sup>[19]</sup> Paolo VI, Lettera Apostolica *Apostolorum limina*, 23 maggio 1974, II.

<sup>[20]</sup> *Nican Mopobua*, n. 119.

<sup>[21]</sup> Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa, 21 novembre 1964, n. 68.

## **Norme sulla Concessione dell'Indulgenza durante il Giubileo Ordinario dell'Anno 2025 indetto da Sua Santità Papa Francesco (13 maggio 2024)**

“Ora è giunto il tempo di un nuovo Giubileo, nel quale spalancare ancora la Porta Santa per offrire l'esperienza viva dell'amore di Dio” (*Spes non confundit*, 6). Nella bolla di indizione del Giubileo Ordinario del 2025, il Santo Padre, nel momento storico attuale in cui “immemore dei drammi del passato, l'umanità è sottoposta a una nuova e difficile prova che vede tante popolazioni oppresse dalla brutalità della violenza” (*Spes non confundit*, 8), chiama tutti i cristiani a farsi *pellegrini di speranza*. Questa è una virtù da riscoprire nei segni dei tempi, i quali, racchiudendo “l'anelito del cuore umano, bisognoso della presenza salvifica di Dio, chiedono di essere trasformati in segni di speranza” (*Spes non confundit*, 7), che dovrà essere attinta soprattutto nella grazia di Dio e nella pienezza della Sua misericordia.

Già nella bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia del 2015, Papa Francesco sottolineava quanto l'Indulgenza acquistasse in quel contesto “un rilievo particolare” (*Misericordiae vultus*, 22), poiché la misericordia di Dio “diventa *indulgenza* del Padre che, attraverso la Sposa di Cristo, raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato” (ibid.). Analogamente oggi il Santo Padre dichiara che il dono dell'Indulgenza “permette di scoprire quanto sia illimitata la misericordia di Dio. Non è un caso che nell'antichità il termine «misericordia» fosse interscambiabile con quello di «indulgenza», proprio perché esso intende esprimere la pienezza del perdono di Dio che non conosce confini” (*Spes non confundit*, 23). L'Indulgenza, dunque, è una grazia giubilare.

Anche in occasione del Giubileo Ordinario del 2025, pertanto, per volontà del Sommo Pontefice, questo “Tribunale di Misericordia”, cui spetta disporre tutto ciò che concerne la concessione e l'uso dell'Indulgenza, intende spronare gli animi dei fedeli a desiderare ed alimentare il pio desiderio di ottenere l'Indulgenza come dono di grazia, proprio e peculiare di ogni Anno Santo e stabilisce le seguenti prescrizioni, affinché i fedeli possano usufruire delle “disposizioni per poter ottenere e rendere effettiva la pratica dell'Indulgenza Giubilare” (*Spes non confundit*, 23).

Durante il Giubileo Ordinario del 2025 resta in vigore ogni altra concessione di Indulgenza. Tutti i fedeli veramente pentiti, escludendo qualsiasi affetto al peccato (cfr. *Enchiridion Indulgentiarum*, IV ed., norm. 20, § 1) e mossi da spirito di carità e che, nel corso dell'Anno Santo, purificati attraverso il sacramento della penitenza e ristorati dalla Santa Comunione, pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, dal tesoro della Chiesa potranno conseguire pienissima Indulgenza,

remissione e perdono dei loro peccati, da potersi applicare alle anime del Purgatorio in forma di suffragio:

#### I.- *Nei sacri pellegrinaggi*

I fedeli, *pellegrini di speranza*, potranno conseguire l'Indulgenza Giubilare concessa dal Santo Padre se intraprenderanno un pio pellegrinaggio:

*verso qualsiasi luogo sacro giubilare*: ivi partecipando devotamente alla Santa Messa (ogniqualevolta lo permettano le norme liturgiche si potrà ricorrere anzitutto alla Messa propria per il Giubileo oppure alla Messa votiva: per la riconciliazione, per la remissione dei peccati, per chiedere la virtù della carità e per la concordia dei popoli); ad una Messa rituale per il conferimento dei sacramenti di iniziazione cristiana o l'Unzione degli infermi; alla celebrazione della Parola di Dio; alla Liturgia delle ore (ufficio delle letture, lodi, vespri); alla *Via Crucis*; al Rosario mariano; all'inno *Akathistos*; ad una celebrazione penitenziale, che termini con le confessioni individuali dei penitenti, come è stabilito nel rito della Penitenza (forma II);

*in Roma*: ad almeno una delle quattro Basiliche Papali Maggiori di San Pietro in Vaticano, del Santissimo Salvatore in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di San Paolo fuori le Mura;

*in Terra Santa*: ad almeno una delle tre basiliche: del Santo Sepolcro in Gerusalemme, della Natività in Betlemme, dell'Annunciazione in Nazareth;

*in altre circoscrizioni ecclesiastiche*: alla chiesa cattedrale o altre chiese e luoghi sacri designati dall'Ordinario del luogo. I Vescovi terranno conto delle necessità dei fedeli nonché della stessa opportunità di mantenere intatto il significato del pellegrinaggio con tutta la sua forza simbolica, capace di manifestare il bisogno ardente di conversione e di riconciliazione;

#### II.- *Nelle pie visite ai luoghi sacri*

Altresì, i fedeli potranno conseguire l'Indulgenza giubilare se, individualmente, o in gruppo, visiteranno devotamente qualsiasi luogo giubilare e lì, per un congruo periodo di tempo, si intratterranno nell'adorazione eucaristica e nella meditazione, concludendo con il Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima e invocazioni a Maria, Madre di Dio, affinché in questo Anno Santo tutti "potranno sperimentare la vicinanza della più affettuosa delle mamme, che mai abbandona i suoi figli" (*Spes non confundit*, 24).

Nella particolare occasione dell'Anno giubilare, si potranno visitare, oltre ai predetti insigni luoghi di pellegrinaggio, anche questi altri luoghi sacri alle stesse condizioni:

*in Roma*: la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, la Basilica di San Lorenzo al Verano, la Basilica di San Sebastiano (si raccomanda vivamente la devota visita detta "delle sette Chiese", tanto cara a San Filippo Neri), il Santuario del Divino Amore, la Chiesa di Santo Spirito in Sassia, la Chiesa di San Paolo alle Tre Fontane, luogo del Martirio dell'Apostolo, le Catacombe cristiane; le chiese dei cammini giubilari dedicati rispettivamente all'*Iter Europaeum* e le chiese dedicate alle Donne *Patrone d'Europa e Dottori della Chiesa* (Basilica di Santa Maria sopra Minerva, Santa Brigida a Campo de' Fiori, Chiesa Santa Maria della Vittoria, Chiesa di Trinità dei Monti, Basilica di Santa Cecilia a Trastevere, Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio);

*in altri luoghi nel mondo*: le due Basiliche Papali minori di Assisi, di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli; le Basiliche Pontificie della Madonna di Loreto, della

Madonna di Pompei, di Sant'Antonio di Padova; qualsiasi Basilica minore, chiesa cattedrale, chiesa concattedrale, santuario mariano nonché, per l'utilità dei fedeli, qualsiasi insigne chiesa collegiata o santuario designato da ciascun Vescovo diocesano od eparchiale, come pure santuari nazionali o internazionali, "luoghi santi di accoglienza e spazi privilegiati per generare speranza" (*Spes non confundit*, 24), indicati dalle Conferenze Episcopali.

I fedeli veramente pentiti che non potranno partecipare alle solenni celebrazioni, ai pellegrinaggi e alle pie visite per gravi motivi (come anzitutto tutte le monache e i monaci di clausura, gli anziani, gli infermi, i reclusi, come pure coloro che, in ospedale o in altri luoghi di cura, prestano servizio continuativo ai malati), conseguiranno l'*Indulgenza giubilare*, alle medesime condizioni se, uniti in spirito ai fedeli in presenza, particolarmente nei momenti in cui le parole del Sommo Pontefice o dei Vescovi diocesani verranno trasmesse attraverso i mezzi di comunicazione, reciteranno nella propria casa o là dove l'impedimento li trattiene (ad es. nella cappella del monastero, dell'ospedale, della casa di cura, del carcere...) il Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima e altre preghiere conformi alle finalità dell'Anno Santo, offrendo le loro sofferenze o i disagi della propria vita;

### III.-Nelle opere di misericordia e di penitenza

Inoltre, i fedeli potranno conseguire l'Indulgenza giubilare se, con animo devoto, parteciperanno alle Missioni popolari, a esercizi spirituali o ad incontri di formazione sui testi del *Concilio Vaticano II* e del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, da tenersi in una chiesa o altro luogo adatto, secondo la mente del Santo Padre.

Nonostante la norma secondo cui si può conseguire una sola Indulgenza plenaria al giorno (cfr. *Enchiridion Indulgentiarum*, IV ed., norm. 18, § 1), i fedeli che avranno emesso l'atto di carità a favore delle anime del Purgatorio, se si accosteranno legittimamente al sacramento della Comunione una seconda volta nello stesso giorno, potranno conseguire due volte nel medesimo giorno l'Indulgenza plenaria, applicabile soltanto ai defunti (si intende all'interno di una celebrazione Eucaristica; cfr. can. 917 e Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del *CIC*, *Responsa ad dubia*, 1, 11 iul. 1984). Tramite questa duplice oblazione, si compie un lodevole esercizio di carità soprannaturale, per quel vincolo al quale sono congiunti nel Corpo mistico di Cristo i fedeli che ancora peregrinano sulla terra, insieme a quelli che già hanno compiuto il loro cammino, in virtù del fatto che "l'indulgenza giubilare, in forza della preghiera, è destinata in modo particolare a quanti ci hanno preceduto, perché ottengano piena misericordia" (*Spes non confundit*, 22).

Ma, in modo più peculiare, proprio "nell'Anno Giubilare saremo chiamati ad essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio" (*Spes non confundit*, 10): l'Indulgenza viene pertanto annessa anche alle opere di misericordia e di penitenza, con le quali si testimonia la conversione intrapresa. I fedeli, seguendo l'esempio e il mandato di Cristo, siano stimolati a compiere più frequentemente opere di carità o misericordia, principalmente al servizio di quei fratelli che sono gravati da diverse necessità. Più precisamente riscoprono "le opere di *misericordia corporale*: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti" (*Misericordiae vultus*, 15) e riscoprono altresì "le opere di *misericordia spirituale*: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli



afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti” (*ibid.*).

Allo stesso modo i fedeli potranno conseguire l’Indulgenza giubilare se si recheranno a rendere visita per un congruo tempo ai fratelli che si trovino in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani in solitudine, diversamente abili...), quasi compiendo un pellegrinaggio verso Cristo presente in loro (cfr. *Mt* 25, 34-36) e ottemperando alle consuete condizioni spirituali, sacramentali e di preghiera. I fedeli, senza dubbio, potranno ripetere tali visite nel corso dell’Anno Santo, acquisendo in ciascuna di esse l’Indulgenza plenaria, anche quotidianamente.

L’Indulgenza plenaria giubilare potrà essere conseguita anche mediante iniziative che attuino in modo concreto e generoso lo spirito penitenziale che è come l’anima del Giubileo, riscoprendo in particolare il valore penitenziale del venerdì: astenendosi, in spirito di penitenza, almeno durante un giorno da futili distrazioni (reali ma anche virtuali, indotte ad esempio dai media e dai *social network*) e da consumi superflui (per esempio digiunando o praticando l’astinenza secondo le norme generali della Chiesa e le specificazioni dei Vescovi), nonché devolvendo una proporzionata somma in denaro ai poveri; sostenendo opere di carattere religioso o sociale, in specie a favore della difesa e protezione della vita in ogni sua fase e della qualità stessa della vita, dell’infanzia abbandonata, della gioventù in difficoltà, degli anziani bisognosi o soli, dei migranti dai vari Paesi “che abbandonano la loro terra alla ricerca di una vita migliore per se stessi e per le loro famiglie” (*Spes non confundit*, 13); dedicando una congrua parte del proprio tempo libero ad attività di volontariato, che rivestano interesse per la comunità o ad altre simili forme di personale impegno.

Tutti i Vescovi diocesani o eparchiali e coloro che nel diritto sono ad essi equiparati, nel giorno più opportuno di questo tempo giubilare, in occasione della principale celebrazione in cattedrale e nelle singole chiese giubilari, potranno impartire la *Benedizione Papale* con annessa Indulgenza plenaria, conseguibile da tutti i fedeli che riceveranno tale *Benedizione* alle consuete condizioni.

Affinché l’accesso al sacramento della Penitenza e al conseguimento del perdono divino attraverso il potere delle Chiavi sia pastoralmente facilitato, gli Ordinari locali sono invitati a concedere ai canonici e ai sacerdoti, che nelle Cattedrali e nelle Chiese designate per l’Anno Santo potranno ascoltare le confessioni dei fedeli, le facoltà limitatamente al foro interno, di cui, per i fedeli delle Chiese orientali, al can. 728, § 2 del *CCEO*, e nel caso di un’eventuale riserva, quelle per il can. 727, esclusi, come è evidente, i casi considerati nel can. 728, § 1; mentre per i fedeli della Chiesa latina, le facoltà di cui al can. 508, § 1 del *CIC*.

Al riguardo, questa Penitenzieria esorta tutti i sacerdoti ad offrire con generosa disponibilità e dedizione di sé la più ampia possibilità ai fedeli di usufruire dei mezzi della salvezza, adottando e pubblicando fasce d’orario per le confessioni, in accordo con i parroci o i rettori delle chiese limitrofe, facendosi trovare in confessionale, programmando celebrazioni penitenziali a cadenza fissa e frequente, offrendo anche la più ampia disponibilità di sacerdoti che, per raggiunti limiti di età, siano privi di incarichi pastorali definiti. A seconda delle possibilità ci si ricordi altresì, in conformità al *Motu proprio Misericordia Dei*, dell’opportunità pastorale di ascoltare le Confessioni anche durante la celebrazione della Santa Messa.

Per agevolare il compito dei confessori, la Penitenzieria Apostolica, per mandato del Santo Padre, dispone che i sacerdoti che accompagneranno o si uniranno a pellegrinaggi giubilari fuori della propria Diocesi, possano avvalersi delle stesse facoltà di cui sono stati provvisti nella propria Diocesi dalla legittima autorità. Speciali

facoltà saranno poi conferite da questa Penitenzieria Apostolica ai penitenzieri delle basiliche papali romane, ai canonici penitenzieri o ai penitenzieri diocesani istituiti nelle singole circoscrizioni ecclesiastiche.

I confessori, dopo aver amorevolmente istruito i fedeli sulla gravità dei peccati ai quali è annessa una riserva o una censura, determineranno, con carità pastorale, appropriate penitenze sacramentali, tali da condurli il più possibile ad uno stabile ravvedimento e, a seconda della natura dei casi, da invitarli alla riparazione di eventuali scandali e danni.

La Penitenzieria infine invita caldamente i Vescovi, in quanto detentori del triplice *munus* di insegnare, di guidare e di santificare, ad aver cura di spiegare chiaramente le disposizioni e i principi qui proposti per la santificazione dei fedeli, tenendo conto in modo particolare delle circostanze di luogo, di cultura e di tradizioni. Una catechesi adatta alle caratteristiche socio-culturali di ciascun popolo potrà proporre in maniera efficace il Vangelo e l'interezza del messaggio cristiano, radicando più profondamente nei cuori il desiderio di questo dono unico, ottenuto in virtù della mediazione della Chiesa.

Il presente Decreto ha validità per l'intero Giubileo Ordinario del 2025, nonostante qualunque disposizione contraria.

*Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 13 maggio 2024, Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima.*

Angelo Card. De Donatis  
*Penitenziere Maggiore*  
S.E. Mons. Krzysztof Nykiel  
*Reggente*

## **Norme del Dicastero per la Dottrina della Fede per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali (17 maggio 2024)**

Presentazione

*In ascolto dello Spirito  
che opera nel Popolo fedele di Dio*

Dio è presente ed agisce nella nostra storia. Lo Spirito Santo, che sgorga dal cuore di Cristo risorto, opera nella Chiesa con divina libertà e ci offre tanti doni preziosi che ci aiutano nel cammino della vita e stimolano la nostra maturazione spirituale in fedeltà al Vangelo. Quest'azione dello Spirito Santo include pure la possibilità di arrivare ai nostri cuori attraverso alcuni eventi soprannaturali, come ad esempio le apparizioni o visioni di Cristo o della Vergine Santa e altri fenomeni.

Tante volte queste manifestazioni hanno provocato una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternità e servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi Santuari sparsi in tutto il mondo che oggi sono parte del cuore della pietà popolare di molti popoli. C'è tanta vita e tanta bellezza che il Signore semina al di là dei nostri schemi mentali e delle nostre procedure! Per questa ragione, le *Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali* che ora presentiamo non vogliono essere necessariamente un controllo né, ancor meno, un tentativo di spegnere lo Spirito. Nei casi più positivi di eventi di presunta origine soprannaturale, infatti, «si incoraggia il Vescovo diocesano ad *apprezzare* il valore pastorale e a *promuovere* pure la diffusione di questa proposta spirituale» (I, n. 17).

San Giovanni della Croce constatava «quanto bassi, insufficienti, e in qualche modo, impropri siano le parole e i termini usati in questa vita per trattare delle cose divine».<sup>[1]</sup> Nessuno può esprimere pienamente le imperscrutabili vie di Dio nelle persone: «I santi dottori, per quanto ne abbiano parlato e ne continuino a parlare, non riescono a spiegarlo con parole, come del resto neppure a parole è stato detto».<sup>[2]</sup> Perché «la via per andare a Dio è così segreta e occulta per l'anima, come per il corpo è quella del mare, su cui non si conoscono sentieri e orme».<sup>[3]</sup> In realtà, «essendo quindi un artefice soprannaturale, Egli costruirà in ogni anima l'edificio soprannaturale che vorrà».<sup>[4]</sup>

Allo stesso tempo bisogna riconoscere che in alcuni casi di eventi di presunta origine soprannaturale si rilevano delle criticità molto serie a danno dei fedeli e in questi casi la Chiesa deve agire con tutta la sua sollecitudine pastorale. Mi riferisco, ad esempio, a un uso di simili fenomeni per trarre «lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale» (II, art. 15,4°), che può arrivare persino alla possibilità di compiere atti gravemente immorali (cfr. II, art.15,5°) o addirittura «come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi» (II, art. 16).

Non si deve ignorare neppure, in occasione di simili eventi, la possibilità di errori dottrinali, di indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, la diffusione di uno spirito settario, ecc. Da ultimo, esiste pure la possibilità che i fedeli

siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad un'iniziativa divina, ma che è soltanto frutto della fantasia, del desiderio di novità, della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno.

Nel suo discernimento in questo ambito, la Chiesa pertanto ha bisogno di procedure chiare. Le *Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni* che si applicavano fino ad oggi erano state approvate da San Paolo VI nel 1978, più di quarant'anni fa, in forma riservata e furono pubblicate ufficialmente solo 33 anni dopo, nel 2011.

#### *La recente revisione*

Con l'applicazione delle *Norme* del 1978 si constatava, tuttavia, che le decisioni esigevano tempi molto lunghi, persino diversi decenni, e che in questo modo si arrivava troppo tardi con il necessario discernimento ecclesiale.

La loro revisione ebbe inizio nel 2019, attraverso le varie consultazioni previste dall'allora Congregazione per la Dottrina della Fede (Congresso, Consulta, FERIA IV e Plenaria). Lungo questi cinque anni sono state elaborate diverse proposte di revisione, tutte però giudicate insufficienti.

Nel Congresso del Dicastero del 16 novembre 2023, si è infine ravvisata la necessità di una revisione globale e radicale del progetto fino a quel momento elaborato, ed è stata preparata un'altra bozza di documento, totalmente ripensata nella direzione di un maggiore chiarimento dei ruoli del Vescovo diocesano e del Dicastero.

La nuova stesura è stata sottoposta all'esame di una Consulta ristretta, che si è tenuta il 4 marzo 2024, nel corso della quale il parere generale è stato positivo, anche se sono state sollevate alcune osservazioni migliorative, integrate nella successiva bozza del documento.

Il testo è stato poi studiato nella FERIA IV del Dicastero, tenutasi il 17 aprile 2024, durante la quale i Cardinali e i Vescovi membri hanno dato la loro approvazione. Infine, le nuove *Norme* sono state presentate il 4 maggio 2024 al Santo Padre che le ha approvate e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo la loro entrata in vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di Pentecoste.

#### *Ragioni della nuova stesura delle Norme*

Nella *Prefazione* alla pubblicazione delle *Norme* del 1978, avvenuta nel 2011, l'allora Prefetto, il Card. William Levada, chiariva che lo stesso Dicastero era competente per esaminare i casi di «apparizioni, di visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturale». Quelle *Norme*, infatti, stabilivano che «spetta alla Sacra Congregazione giudicare ed approvare il modo di procedere dell'Ordinario» o «procedere ad un nuovo esame» (IV, 2).

In passato, la Santa Sede sembrava accettare che i Vescovi facessero dichiarazioni come queste: « Les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine » (Decreto del Vescovo di Grenoble, 19 settembre 1851), «Non si può mettere in dubbio la realtà delle lacrimazioni» (Vescovi di Sicilia, 12 dicembre 1953). Ma queste espressioni erano in contrasto con la convinzione della Chiesa che i fedeli non sono obbligati ad accettare l'autenticità di questi eventi. Perciò, alcuni mesi dopo quest'ultimo caso, l'allora Sant'Uffizio aveva chiarito che «non ha ancora preso alcuna decisione in merito alla Madonnina delle Lacrime» (2 ottobre 1954). Inoltre, più recentemente, riferendosi al caso di Fatima, l'allora Congregazione per la

Dottrina della Fede ha spiegato che l'approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata mette in evidenza che «il relativo messaggio non contiene nulla che contrasta la fede ed i buoni costumi» (26 giugno 2000).

Nonostante questa chiara presa di posizione, le procedure di fatto seguite dal Dicastero anche negli ultimi tempi erano orientate verso una dichiarazione di “soprannaturalità” o di “non soprannaturalità” da parte del Vescovo, tanto che alcuni Vescovi hanno insistito sulla possibilità di emettere una dichiarazione positiva del genere. Ancora recentemente, infatti, alcuni Vescovi volevano esprimersi con parole come queste: «Constato l'assoluta verità dei fatti», «i fedeli devono considerare senza dubbio come veri...», ecc. Queste espressioni di fatto orientavano i fedeli a pensare che erano obbligati a credere in queste manifestazioni che a volte venivano apprezzate più dello stesso Vangelo.

Nella trattazione di simili casi, e in modo particolare nella redazione di un pronunciamento, la prassi seguita da alcuni Vescovi è stata quella di chiedere previamente al Dicastero la necessaria autorizzazione. E quando venivano autorizzati a farlo, si chiedeva però ai Vescovi di non nominare il Dicastero nel pronunciamento. Così è successo, ad esempio, nei pochissimi casi che hanno raggiunto una conclusione negli ultimi decenni: « Sans impliquer notre Congrégation » (Lettera al Vescovo di Gap, 3 agosto 2007); «In tale dichiarazione non sia coinvolto il Dicastero» (Congresso dell'11 maggio 2001, riguardo al Vescovo di Gikongoro). Cioè il Vescovo non poteva nemmeno menzionare che c'era stata un'approvazione del Dicastero. Allo stesso tempo alcuni altri Vescovi, le cui Diocesi erano anche coinvolte in questi fenomeni, chiedevano al Dicastero di pronunciarsi per raggiungere una chiarezza maggiore.

Questo particolare modo di procedere, che ha generato non poca confusione, aiuta a capire che le *Norme* del 1978 non sono più sufficienti e adeguate per guidare il lavoro sia dei Vescovi sia del Dicastero, e ciò diventa ancora più problematico oggi, dal momento che difficilmente un fenomeno rimane circoscritto in una città o in una Diocesi. Tale constatazione era già emersa nell'allora Congregazione per la Dottrina della Fede, durante l'Assemblea plenaria del 1974, quando i membri riconoscevano che un evento di presunta origine soprannaturale spesso «oltrepassa inevitabilmente i limiti di una Diocesi e anche di una Nazione e [...] il caso arriva automaticamente a delle proporzioni che possono giustificare un intervento dell'Autorità suprema della Chiesa». Allo stesso tempo le *Norme* del 1978 riconoscevano che era diventato «più difficile, se non *quasi impossibile*, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (*constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate*)» (*Norme* del 1978, nota preliminare).

L'aspettativa di una dichiarazione sulla soprannaturalità di un evento ha avuto come conseguenza che solo pochissimi casi sono giunti a una chiara determinazione. Di fatto, dopo il 1950, sono stati risolti ufficialmente non più di sei casi, anche se i fenomeni sono cresciuti spesso senza una guida chiara e con il coinvolgimento di persone di molte Diocesi. Pertanto, si presume che tantissimi altri casi siano stati gestiti in maniera diversa oppure addirittura non gestiti.

Per non procrastinare oltre la risoluzione di un caso specifico relativo ad un evento di presunta origine soprannaturale, il Dicastero ha recentemente proposto al Santo Padre di chiudere il relativo discernimento non con una dichiarazione *de supernaturalitate*, ma con un *Nibil obstat*, che avrebbe permesso al Vescovo di trarre profitto pastorale da quel fenomeno spirituale. A questa dichiarazione si è giunti dopo aver valutato i diversi frutti spirituali e pastorali e l'assenza di criticità

importanti nell'evento. Il Santo Padre ha considerato tale proposta come una "soluzione giusta".

### *Nuovi aspetti*

Gli elementi sopra esposti ci hanno portato a proporre, con le nuove *Norme*, una procedura diversa rispetto al passato, ma anche più ricca, con sei possibili conclusioni prudenziali che possano orientare il lavoro pastorale intorno agli eventi di presunta origine soprannaturale (cfr. I, nn. 17-22). La proposta di queste sei determinazioni finali permette al Dicastero e ai Vescovi di gestire in modo adeguato le problematiche di casi molto diversi tra loro dei quali si ha conoscenza.

Tra queste possibili conclusioni non si include di norma una dichiarazione circa la *soprannaturalità* del fenomeno oggetto di discernimento, cioè la possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio che l'ha voluto in modo diretto. Invece, la concessione di un *Nibil obstat* indica semplicemente, come già spiegava Papa Benedetto XVI, che riguardo a quel fenomeno i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione». Non trattandosi di una dichiarazione sulla soprannaturalità dei fatti, diventa ancora più chiaro, come diceva pure Papa Benedetto XVI, che è solo un aiuto «del quale non è obbligatorio fare uso».<sup>[5]</sup> D'altra parte questo intervento lascia naturalmente aperta la possibilità che, prestando attenzione allo sviluppo della devozione, in futuro possa esserci bisogno di un intervento diverso.

Si deve notare, inoltre, che arrivare ad una dichiarazione di "soprannaturalità", per sua natura, non solo richiede un tempo adeguato di analisi, ma può dare adito alla possibilità di emettere oggi un giudizio di "soprannaturalità" e anni dopo un giudizio di "non soprannaturalità". Così come, di fatto, è accaduto. Vale la pena ricordare un caso di presunte apparizioni degli anni '50, dove il Vescovo ha dato, nell'anno 1956, una sentenza definitiva di "non soprannaturalità". L'anno seguente l'allora Sant'Uffizio ha approvato i provvedimenti di quel Vescovo. Di seguito si chiese di nuovo l'approvazione di quella venerazione. Ma nel 1974 la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede ha dichiarato, a riguardo delle medesime presunte apparizioni, un *constat de non supernaturalitate*. Successivamente, nel 1996, il Vescovo del luogo ha riconosciuto quella devozione, e un altro Vescovo sempre dello stesso luogo, nel 2002, ha riconosciuto "l'origine soprannaturale" delle apparizioni, e la devozione si è diffusa in altri Paesi. Da ultimo, dietro la richiesta dell'allora Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 2020, un nuovo Vescovo ha ribadito "il giudizio negativo" dato precedentemente sempre dalla stessa Congregazione, imponendo la cessazione di qualsiasi divulgazione riguardante le pretese apparizioni e rivelazioni. Sono stati così necessari circa settanta tormentosi anni per arrivare alla conclusione dell'intera vicenda.

Oggi si è giunti alla convinzione che queste situazioni complicate, che producono confusione nei fedeli, debbano essere sempre evitate, assumendo un coinvolgimento più veloce ed esplicito di questo Dicastero ed evitando che il discernimento punti verso una dichiarazione di "soprannaturalità", con forti aspettative, ansie e persino pressioni al riguardo. Tale dichiarazione di "soprannaturalità" viene, di norma, sostituita o da un *Nibil obstat*, che autorizza un lavoro pastorale positivo, o da un'altra determinazione adatta alla situazione concreta.

Le procedure, previste dalle nuove *Norme*, con la proposta di sei possibili decisioni prudenziali, permettono di giungere in un tempo più ragionevole a una decisione che

aiuti il Vescovo a gestire la situazione relativa a eventi di presunta origine soprannaturale, prima che essi acquistino dimensioni molto problematiche, senza un necessario discernimento ecclesiale.

Tuttavia, rimane ferma la possibilità che il Santo Padre intervenga autorizzando, in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura al riguardo di un'eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi: si tratta, infatti, di un'eccezione, che di fatto è avvenuta negli ultimi secoli solo in pochissimi casi.

D'altra parte, come previsto dalle nuove *Norme*, resta ferma la possibilità di una dichiarazione di "non soprannaturalità", solo quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto veggente, ecc.

#### *Riconoscimento di un'azione dello Spirito*

La maggior parte dei Santuari, che oggi sono luoghi privilegiati della pietà popolare del Popolo di Dio, non ha mai avuto, nel corso della devozione che lì si esprime, una dichiarazione di soprannaturalità dei fatti che hanno dato origine a quella devozione. Il *sensus fidelium* ha intuito che lì vi è un'azione dello Spirito Santo e non sono apparse criticità importanti che abbiano richiesto un intervento dei Pastori.

In molti casi, la presenza del Vescovo e dei sacerdoti in certi momenti, come ad esempio nei pellegrinaggi o nella celebrazione di alcune Messe, era un modo implicito di riconoscere che non c'erano obiezioni gravi e che quell'esperienza spirituale esercitava un influsso positivo sulla vita dei fedeli.

In ogni caso, un "nulla osta" permette ai Pastori di agire senza dubbi né indugi per essere accanto al Popolo di Dio nell'accoglienza dei doni dello Spirito Santo che possono scaturire in mezzo a questi fatti. L'espressione "in mezzo a", utilizzata nelle nuove *Norme*, aiuta a capire che, anche se non si emette una dichiarazione di soprannaturalità sull'evento stesso, comunque si riconoscono con chiarezza i segni di un'azione soprannaturale dello Spirito Santo nel contesto di quanto avviene.

In altri casi, insieme a questo riconoscimento, si ravvisa la necessità di certi chiarimenti o purificazioni. Può accadere, infatti, che azioni vere dello Spirito Santo in una situazione concreta, che possono essere giustamente apprezzate, appaiano mescolate ad elementi meramente umani, come desideri personali, ricordi, idee a volte ossessive, o a «qualche errore d'ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno» (II, art. 15,2°). Del resto, «non si può porre un'esperienza di visione, senza ulteriori considerazioni, di fronte al dilemma rigoroso, o di essere in *tutti* i punti corretta, oppure di dover essere considerata completamente un'illusione umana o diabolica».<sup>[6]</sup>

#### *Il coinvolgimento e l'accompagnamento del Dicastero*

È importante capire che le nuove *Norme* mettono nero su bianco un punto fermo circa la competenza di questo Dicastero. Da una parte, resta fermo che il discernimento è compito del Vescovo diocesano. Dall'altra, dovendo riconoscere che, oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre Diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi, le nuove *Norme* stabiliscono che il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre per dare un'approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo, prima che

quest'ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale. Se prima interveniva, ma si chiedeva al Vescovo di non nominarlo neppure, oggi il Dicastero manifesta pubblicamente il suo coinvolgimento e accompagna il Vescovo nella determinazione finale. Nel rendere pubblico quanto deciso si dirà, dunque, «d'intesa con il Dicastero per la Dottrina della Fede».

Comunque, come già contemplato dalle *Norme* del 1978 (IV, 1 b), anche le nuove *Norme* prevedono che, in alcuni casi, il Dicastero possa intervenire *motu proprio* (II, art. 26). Infatti, dopo essere arrivati ad una determinazione chiara, le nuove *Norme* prevedono che «il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno» (II, art. 22, § 3) e chiedono al Vescovo di «continuare a vigilare» (II, art. 24) per il bene dei fedeli.

Dio è sempre presente nella storia dell'umanità e non smette mai di inviarc i suoi doni di grazia attraverso l'azione dello Spirito Santo, al fine di rinnovare di giorno in giorno la nostra fede in Gesù Cristo, Salvatore del mondo. Spetta ai Pastori della Chiesa il compito di rendere i loro fedeli sempre attenti a questa presenza di amore della Santissima Trinità in mezzo a noi, così come spetta ad essi il compito di custodire i fedeli da ogni inganno. Queste nuove *Norme* non sono altro che un modo concreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede si pone a servizio dei Pastori nel docile ascolto dello Spirito che opera nel Popolo fedele di Dio.

Víctor Manuel Card. Fernández  
*Prefetto*

## Introduzione

1. Gesù Cristo è la Parola definitiva di Dio, «il Primo e l'Ultimo» (*Ap* 1,17). Egli è la pienezza e il compimento della Rivelazione: tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio, Parola fatta carne. Pertanto, «l'economia cristiana, in quanto è l'Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun'altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo».<sup>[7]</sup>

2. Nella Parola rivelata vi è tutto ciò di cui la vita cristiana necessita. San Giovanni della Croce afferma che il Padre, «dandoci il Figlio suo, che è la sua parola, l'unica che Egli pronunzi, in essa ci ha detto tutto in una sola volta e non ha più niente da manifestare. [...] Non avendo altro da dire poiché, dandoci il Tutto, cioè suo Figlio, ha detto ormai in Lui tutto ciò che in parte aveva manifestato in antico ai profeti. Perciò chi oggi volesse interrogare il Signore e chiedergli qualche visione o rivelazione non solo commetterebbe una sciocchezza, ma arrecherebbe un'offesa a Dio, non fissando i suoi occhi interamente in Cristo per andare in cerca di qualche altra cosa o novità».<sup>[8]</sup>

3. Nel tempo della Chiesa, lo Spirito Santo conduce i credenti di ogni epoca «alla verità tutta intera» (*Gv* 16,13) affinché «l'intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda».<sup>[9]</sup> È lo Spirito Santo, infatti, a guidarci sempre di più nella comprensione del mistero di Cristo, poiché, «per quanto i misteri e le meraviglie scoperte [...] nel presente stato di vita siano molti, tuttavia ne è rimasta da dire e da capire la maggior parte e quindi c'è ancora molto da approfondire in Cristo. Questi, infatti, è come una miniera ricca di immense vene di tesori, dei quali, per quanto si



vada a fondo, non si trova la fine; anzi in ciascuna cavità si scoprono nuove vene di ricchezze».<sup>[10]</sup>

4. Se da una parte tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio e nella Chiesa di Cristo vengono messi a disposizione di ogni battezzato i mezzi ordinari di santità, dall'altra lo Spirito Santo può concedere ad alcune persone esperienze di fede del tutto particolari, il cui scopo non è «quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica».<sup>[11]</sup>

5. La santità, infatti, è una chiamata che riguarda tutti i battezzati: viene nutrita da una vita di preghiera e dalla partecipazione alla vita sacramentale, e si esprime in un'esistenza intrisa di amore verso Dio e verso il prossimo.<sup>[12]</sup> Nella Chiesa riceviamo l'amore di Dio, manifestato pienamente in Cristo (cfr. *Gv* 3,16) e «riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (*Rm* 5,5). Chi si lascia docilmente guidare dallo Spirito Santo fa esperienza della presenza e dell'azione della Trinità, per cui un'esistenza così vissuta, come insegna Papa Francesco, si traduce in una vita mistica che, sebbene «priva di fenomeni straordinari, si propone a tutti i fedeli come esperienza quotidiana di amore».<sup>[13]</sup>

6. Tuttavia, si verificano talvolta fenomeni (ad es.: asserite apparizioni, visioni, locuzioni interiori o esterne, scritti o messaggi, fenomeni legati a immagini religiose, fenomeni psicofisici e di altra natura) che sembrano oltrepassare i limiti dell'esperienza quotidiana e che si presentano come aventi presunta origine soprannaturale. Parlare in modo accurato di tali eventi può superare le capacità del linguaggio umano (cfr. *2Cor* 12,2-4). Con l'avvento dei moderni mezzi di comunicazione, tali fenomeni possono attirare l'attenzione o suscitare la perplessità di numerosi credenti e la loro notizia può diffondersi assai rapidamente, per cui i Pastori della Chiesa sono chiamati ad affrontare con sollecitudine tali eventi, cioè, ad apprezzare i loro frutti, a purificarli da elementi negativi o a mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano (cfr. *1Gv* 4,1).

7. Con lo sviluppo degli attuali mezzi di comunicazione, inoltre, e con l'incremento dei pellegrinaggi, questi fenomeni raggiungono dimensioni nazionali e persino mondiali, per cui una decisione relativa ad una Diocesi ha delle conseguenze anche altrove.

8. Quando insieme a particolari esperienze spirituali si verificano altresì fenomeni fisici e psicologici che non sono immediatamente spiegabili con l'uso della sola ragione, spetta alla Chiesa il delicato compito di intraprendere un attento studio e discernimento dei fenomeni in parola.

9. Nella sua Esortazione Apostolica *Gaudete et exsultate*, Papa Francesco ricorda che l'unico modo di sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo è il discernimento, che va chiesto e coltivato nella preghiera.<sup>[14]</sup> Esso è un dono divino che aiuta i Pastori della Chiesa nel realizzare ciò che dice San Paolo: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (*1Ts* 5,21). Per assistere i Vescovi diocesani e le Conferenze episcopali nell'operare un discernimento riguardo ai fenomeni di presunta origine

soprannaturale, il Dicastero per la Dottrina della Fede promulga le seguenti *Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali*.

## I. ORIENTAMENTI GENERALI

### A. Natura del discernimento

**10.** Secondo le *Norme* di seguito riportate, la Chiesa potrà compiere il dovere di discernere: a) se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un'azione divina; b) se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; c) se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; d) se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell'autorità ecclesiastica competente.

**11.** Sebbene le seguenti disposizioni prevedano la possibilità di un discernimento nel senso di cui al n. 10, va precisato che, in via ordinaria, non si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell'autorità ecclesiastica circa l'origine divina di presunti fenomeni soprannaturali.

**12.** Nel caso in cui venga concesso da parte del Dicastero un *Nihil obstat* (cfr. infra, n. 17), tali fenomeni non diventano oggetto di fede – cioè i fedeli non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede –, ma, come nel caso di carismi riconosciuti dalla Chiesa, «rappresentano delle vie per approfondire la conoscenza di Cristo e per donarsi più generosamente a lui, radicandosi nel contempo sempre più nella comunione con tutto il Popolo cristiano».<sup>[15]</sup>

**13.** Del resto, anche quando si concede un *Nihil obstat* per i processi di canonizzazione, ciò non implica una dichiarazione di autenticità degli eventuali fenomeni soprannaturali presenti nella vita di una persona, così come si è evidenziato ad esempio nel decreto di canonizzazione di santa Gemma Galgani: «[Pius XI] feliciter elegit ut super heroicis virtutibus huius innocentis aequae ac poenitentis puellae suam mentem panderet, nullo tamen per praesens decretum (quod quidem numquam fieri solet) prolato iudicio de praeternaturalibus Servae Dei charismatibus».<sup>[16]</sup>

**14.** Nel contempo, occorre constatare che certi fenomeni, che potrebbero avere origine soprannaturale, a volte appaiono connessi ad esperienze umane confuse, ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del tutto legittimi.

**15.** Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali è fatto sin dall'inizio dal Vescovo diocesano, o eventualmente da altra autorità ecclesiastica di cui ai successivi artt. 4-6, in dialogo con il Dicastero. In ogni caso, non potendo mai mancare una particolare attenzione orientata al bene comune di tutto il Popolo di Dio, «il Dicastero si riserva comunque [...] la possibilità di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l'uso che ne viene fatto».<sup>[17]</sup> Non si deve ignorare che a volte il discernimento può occuparsi anche di delitti, manipolazioni delle persone,

danni all'unità della Chiesa, profitti economici indebiti, gravi errori dottrinali, ecc., che potrebbero provocare scandali e minare la credibilità della Chiesa.

## **B. Voti finali**

**16.** Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali potrà giungere a delle conclusioni che si esprimeranno di norma in uno dei termini qui di seguito indicati.

**17.** *Nihil obstat* — Anche se non si esprime alcuna certezza sull'autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un'azione dello Spirito Santo “in mezzo”<sup>[18]</sup> a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro.

**18.** *Prae oculis habeatur* — Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale.

**19.** *Curatur* — Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c'è già un'ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.

**20.** *Sub mandato* — Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un'esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un'attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un'altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole.

**21.** *Prohibetur et obstruatur* — Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l'adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.

**22.** *Declaratio de non supernaturalitate* — In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non

soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l'intenzione errata o la mitomania.

**23.** Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un *Nibil obstat* (cfr. n. 11). Fermo restando che il Santo Padre può autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo.

## **II. PROCEDURE DA SEGUIRE**

### **A. Norme sostanziali**

**Art. 1** – Spetta al Vescovo diocesano, in dialogo con la Conferenza episcopale nazionale, esaminare i casi di presunti fenomeni soprannaturali avvenuti nel proprio territorio e di formulare il giudizio finale su di essi, da sottoporre all'approvazione del Dicastero, compresa l'eventuale promozione di un culto o di una devozione ad essi legati.

**Art. 2** – Dopo aver indagato sugli eventi in questione, spetta al Vescovo diocesano trasmettere i risultati dell'indagine – svolta secondo le norme di seguito riportate – con il proprio voto al Dicastero per la Dottrina della Fede e di intervenire secondo le indicazioni fornite dal Dicastero. Spetta al Dicastero, in ogni caso, valutare il modo di procedere del Vescovo diocesano e approvare o meno la determinazione da attribuire al caso specifico da lui proposta.

**Art. 3 § 1** – Il Vescovo diocesano si asterrà da ogni dichiarazione pubblica relativa all'autenticità o soprannaturalità di tali fenomeni e da ogni coinvolgimento con essi; non deve però cessare di vigilare per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza seguendo le procedure indicate dalle seguenti norme.

**§ 2** – Qualora, in collegamento con il presunto evento soprannaturale, dovessero nascere forme di devozione anche senza un vero e proprio culto, il Vescovo diocesano ha il grave dovere di avviare quanto prima un'accurata indagine canonica al fine di salvaguardare la fede e prevenire abusi.

**§ 3** – Il Vescovo diocesano abbia particolare cura nel contenere, anche con i mezzi a propria disposizione, manifestazioni religiose confuse, o la divulgazione di eventuali materiali attinenti al presunto fenomeno soprannaturale (ad es.: lacrimazioni di immagini sacre, sudorazioni, sanguinamenti, mutazione di ostie consacrate, ecc.), al fine di non alimentare un clima sensazionalistico (cfr. art. 11, § 1).

**Art. 4** – Qualora, sia in ragione del luogo di domicilio delle persone coinvolte nel presunto fenomeno, sia in ragione del luogo di diffusione delle forme di culto o comunque di devozione popolare, fosse implicata la competenza di più Vescovi diocesani, costoro, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede, possono costituire una Commissione interdiocesana che, presieduta da uno dei Vescovi diocesani, provveda all'istruttoria a norma degli articoli seguenti. A tal fine possono servirsi anche dell'aiuto degli uffici preposti della Conferenza episcopale.

**Art. 5** – Nel caso in cui i presunti fatti soprannaturali coinvolgano la competenza di Vescovi diocesani appartenenti alla stessa Provincia ecclesiastica, il Metropolita, sentita la Conferenza episcopale e il Dicastero per la Dottrina della Fede, su mandato del Dicastero, può assumere l'incarico di costituire e presiedere la Commissione di cui all'art. 4.

**Art. 6 § 1** – Nei luoghi ove fosse costituita la Regione ecclesiastica di cui ai cann. 433-434 *CIC*, e i presunti fatti soprannaturali coinvolgessero quel territorio, il Vescovo Presidente chieda al Dicastero per la Dottrina della Fede lo speciale mandato per procedere.

**§ 2** – In questo caso le procedure seguiranno, in analogia, quanto previsto nell'art. 5, osservando le indicazioni ricevute dal medesimo Dicastero.

## **B. Norme procedurali**

### *Fase istruttoria*

**Art. 7 § 1** – Ogni volta che il Vescovo diocesano abbia notizia, almeno verosimile, di fatti di presunta origine soprannaturale attinenti alla fede cattolica avvenuti nel territorio di sua competenza, si informi con prudenza, personalmente o tramite un Delegato, sugli eventi e sulle circostanze e abbia cura di raccogliere tempestivamente tutti gli elementi utili per una prima valutazione.

**§ 2** – Se i fenomeni sono facilmente gestibili nell'ambito delle persone che sono direttamente coinvolte e non si avverte alcun pericolo per la comunità, non si proceda ulteriormente, previa consultazione del Dicastero, sebbene permanga il dovere della vigilanza.

**§ 3** – Nel caso in cui fossero coinvolte persone che dipendono da diversi Vescovi diocesani, si ascoltino i pareri di questi Vescovi. Quando un presunto fenomeno ha origine in un luogo e comporta ulteriori sviluppi in altre sedi, lo si potrà valutare diversamente in queste ultime. In tal caso, ogni Vescovo diocesano ha sempre la potestà di decidere su ciò che ritiene pastoralmente prudente nel proprio territorio, previa consultazione del Dicastero.

**§ 4** – Qualora nel presunto fenomeno fossero coinvolti oggetti di vario genere, il Vescovo diocesano, personalmente o tramite un Delegato, può disporre che siano collocati in un luogo sicuro e custodito, in attesa di chiarimenti sul caso. Quando si tratta di un presunto miracolo eucaristico, le specie consacrate devono essere conservate in un luogo riservato e in modo adeguato.

**§ 5** – Nel caso in cui gli elementi raccolti sembrano sufficienti, il Vescovo diocesano decida se avviare una fase di valutazione del fenomeno, al fine di proporre al Dicastero nel suo *Votum* un giudizio finale nell'interesse superiore della fede della Chiesa e al fine di salvaguardare e promuovere il bene spirituale dei fedeli.

**Art. 8 § 1** – Il Vescovo diocesano<sup>[19]</sup> costituisca la Commissione d'indagine tra i cui membri vi siano almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno,<sup>[20]</sup> il cui fine non è giungere soltanto a una dichiarazione circa la veridicità dei fatti ma approfondire ogni aspetto dell'evento, così da fornire al Vescovo diocesano ogni elemento utile per una valutazione.

§ 2 – I membri della Commissione d'indagine siano di integra fama, di fede sicura, di dottrina certa, di provata prudenza e non siano coinvolti, né direttamente né indirettamente, con le persone o nei fatti oggetto di discernimento.

§ 3 – Lo stesso Vescovo diocesano nomini un Delegato, scelto anche tra i membri della Commissione o esterno a essi, con il compito di coordinare e presiedere i lavori e di predisporre le sessioni.

§ 4 – Il Vescovo diocesano o il suo Delegato nomini anche un Notaio con il compito di assistere alle riunioni e di verbalizzare gli interrogatori, e ogni altro atto della Commissione. Al Notaio spetta curare che i verbali vengano debitamente firmati e che tutti gli atti oggetto dell'istruttoria vengano raccolti e, bene ordinati, siano custoditi nell'archivio della Curia. Il Notaio provvede, inoltre, alla convocazione e prepara la documentazione.

§ 5 – Tutti i membri della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, prestando giuramento.

**Art. 9 § 1** – Gli interrogatori siano svolti in analogia a quanto prescritto dalla normativa universale (cfr. cann. 1558-1571 *CIC*; cann. 1239-1252 *CCEO*) e siano condotti sulla base di domande formulate dal Delegato, dopo adeguato confronto con gli altri membri della Commissione.

§ 2 – La deposizione giurata delle persone coinvolte negli asseriti fatti soprannaturali sia resa alla presenza dell'intera Commissione o almeno di alcuni suoi membri. Quando i fatti del caso si basano su una testimonianza oculare, occorre esaminare i testimoni quanto prima possibile per beneficiare della vicinanza temporale all'evento.

§ 3 – I confessori delle persone coinvolte, che affermano di essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare su tutta la materia che hanno conosciuto attraverso la confessione sacramentale.<sup>[21]</sup>

§ 4 – I direttori spirituali delle persone coinvolte, che affermano di essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare sulla materia che hanno conosciuto attraverso la direzione spirituale, a meno che le persone interessate non autorizzino per iscritto la deposizione.

**Art. 10** – Qualora nel materiale istruttorio confluiscono testi scritti o altri elementi (video, audio, fotografici) divulgati con i mezzi di comunicazione, aventi come autore una persona coinvolta nel presunto fenomeno, tale materiale sia sottoposto a un accurato esame ad opera di esperti (cfr. art. 3 § 3), il cui esito sarà inserito nella documentazione istruttoria dal Notaio.

**Art. 11 § 1** – Qualora i fatti straordinari di cui all'art. 7 § 1 dovessero riguardare oggetti di varia natura (cfr. art. 3 § 3), la Commissione avvii un'accurata indagine su tali oggetti tramite gli esperti che la compongono o altri esperti individuati per il caso, così da giungere a una valutazione di carattere scientifico, dottrinale e canonistico, tale da aiutare la successiva valutazione.

§ 2 – Qualora eventuali reperti di natura organica collegati all'evento straordinario richiedessero particolari indagini di laboratorio e, comunque, di tipo tecnico-scientifico, lo studio venga affidato dalla Commissione a esperti veramente periti nell'area afferente alla tipologia di indagine.

§ 3 – Nel caso in cui il fenomeno interessi il Corpo e il Sangue del Signore nei segni sacramentali del pane e del vino, si abbia una particolare attenzione perché le

eventuali analisi sugli stessi non diano luogo ad una mancanza di rispetto del SS.mo Sacramento, garantendo la devozione ad esso dovuta.

§ 4 – Qualora i presunti fatti straordinari fossero all'origine di problemi di ordine pubblico, il Vescovo diocesano collabori con l'autorità civile competente.

**Art. 12** – Qualora i presunti eventi soprannaturali si dovessero protrarre nel corso dell'istruttoria e la situazione consigliasse interventi prudenziali, il Vescovo diocesano non esiti a porre quegli atti di buon governo al fine di evitare manifestazioni incontrollate o dubbiose di devozione o l'attivazione di un culto fondato su elementi non ancora definiti.

#### *Fase valutativa*

**Art. 13** – Il Vescovo diocesano, anche con l'aiuto dei membri della Commissione da lui istituita, valuti approfonditamente il materiale raccolto, secondo i criteri principali di discernimento sopracitati (cfr. nn. 10-23) e i criteri positivi e negativi che seguono, da applicare anche in modo cumulativo.

**Art. 14** – Tra i criteri *positivi* non si tralasci di giudicare:

1°. La credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati. In particolare, si consideri l'equilibrio psichico, l'onestà e la rettitudine nella vita morale, la sincerità, l'umiltà e la docilità abituale verso l'autorità ecclesiastica, la disponibilità a collaborare con essa, la promozione di uno spirito di autentica comunione ecclesiale.

2°. L'ortodossia dottrinale del fenomeno e dell'eventuale messaggio ad esso connesso.

3°. Il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dell'iniziativa delle persone coinvolte.

4°. I frutti di vita cristiana. Tra di essi si verifichi l'esistenza di uno spirito di preghiera, conversioni, vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa, testimonianze di carità, nonché una sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti. Si valuti il contributo di tali frutti alla crescita della comunione ecclesiale.

**Art. 15** – Tra i criteri *negativi* si verifichino accuratamente:

1°. L'eventuale presenza di un errore manifesto circa il fatto.

2°. Eventuali errori dottrinali. In proposito occorre tenere conto della possibilità che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d'ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno.

3°. Uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale.

4°. Una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto.

5°. Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.

6°. Alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un'influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico.

**Art. 16** – È da considerarsi di particolare gravità morale l'uso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi.

**Art. 17** – La valutazione degli esiti istruttori, nel caso dei presunti fenomeni soprannaturali di cui all'art. 7 § 1, avvenga con accurata diligenza nel rispetto sia delle persone coinvolte sia dell'esame tecnico-scientifico eventualmente condotto circa il presunto fenomeno soprannaturale.

*Fase conclusiva*

**Art. 18** – Conclusa l'istruttoria ed esaminati attentamente gli eventi e le informazioni raccolte,<sup>[22]</sup> considerata anche la ricaduta che i presunti fatti hanno avuto sul Popolo di Dio a lui affidato, con speciale riguardo anche alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione eventualmente sorta, il Vescovo diocesano, con l'aiuto del Delegato, prepari una relazione sul presunto fenomeno. Tenendo conto di tutti i fatti del caso, sia positivi sia negativi, rediga un *Votum* personale al riguardo, proponendo al Dicastero un giudizio finale, di norma secondo una delle seguenti formule:<sup>[23]</sup>

1°. *Nihil obstat*

2°. *Prae oculis habeatur*

3°. *Curatur*

4°. *Sub mandato*

5°. *Prohibetur et obstruatur*

6°. *Declaratio de non supernaturalitate*

**Art. 19** – Terminata l'indagine, si trasmettano al Dicastero per la Dottrina della Fede tutti gli atti relativi al caso esaminato per l'approvazione finale.

**Art. 20** – Il Dicastero procederà, dunque, ad esaminare gli atti del caso, valutando gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l'uso che ne viene fatto, e il *Votum* del Vescovo diocesano. Il Dicastero potrebbe richiedere al Vescovo diocesano ulteriori informazioni, oppure chiedere altri pareri, o procedere, in casi estremi, ad un nuovo esame del caso, distinto da quello realizzato dal Vescovo diocesano. Alla luce dell'esame svolto, procederà a confermare o meno la determinazione proposta dal Vescovo diocesano.

**Art. 21 § 1** – Ricevuta la risposta del Dicastero, salvo diversa indicazione da parte dello stesso, il Vescovo diocesano, d'intesa con il Dicastero, renderà noto al Popolo di Dio con chiarezza il giudizio sui fatti in questione.

**§ 2** – Il Vescovo diocesano avrà cura di informare la Conferenza episcopale nazionale della determinazione approvata dal Dicastero.

**Art. 22 § 1** – Nel caso in cui si conceda un *Nihil obstat* (cfr. art. 18, 1°), il Vescovo diocesano presterà la massima attenzione al corretto apprezzamento dei frutti scaturiti dal fenomeno esaminato, proseguendo nel vigilare su di essi con prudente attenzione. In questo caso, il Vescovo diocesano indicherà chiaramente, mediante un decreto, la natura dell'autorizzazione e i limiti di un eventuale culto consentito,



precisando che i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione».<sup>[24]</sup>

§ 2 – Il Vescovo diocesano presterà attenzione, inoltre, a che i fedeli non ritengano nessuna delle determinazioni come un’approvazione del carattere soprannaturale del fenomeno.

§ 3 – Il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno.

**Art. 23 § 1** – Nel caso in cui si prenda una determinazione cautelativa (cfr. art. 18, 2° - 4°) o negativa (cfr. art. 18, 5° - 6°), essa deve essere resa pubblica formalmente dal Vescovo diocesano, dopo l’approvazione del Dicastero. Questa, inoltre, venga redatta con un linguaggio chiaro e comprensibile da tutti, valutando l’opportunità di rendere note le ragioni della decisione presa e i fondamenti dottrinali della fede cattolica, così da favorire la crescita di una sana spiritualità.

§ 2 – Nel comunicare un’eventuale decisione negativa, il Vescovo diocesano può omettere notizie che potrebbero arrecare ingiusto detrimento alle persone coinvolte.

§ 3 – Sull’eventuale protrarsi di divulgazioni di scritti o messaggi, i legittimi Pastori vigilino a norma del can. 823 *CIC* (cfr. cann. 652 § 2; 654 *CCEO*), riprovando gli abusi e quanto arreca danno alla retta fede e ai buoni costumi o comunque sia pericoloso per il bene delle anime. A tal fine si può ricorrere all’imposizione di mezzi ordinari, tra cui i precetti penali (cfr. can. 1319 *CIC*; can. 1406 *CCEO*).

§ 4 – Il ricorso di cui al § 3 è particolarmente opportuno nel caso in cui i comportamenti da riprovare riguardino oggetti o luoghi collegati a presunti fenomeni soprannaturali.

**Art. 24** – Qualunque sia la determinazione approvata, il Vescovo diocesano, personalmente o tramite un Delegato, ha il dovere di continuare a vigilare sul fenomeno e sulle persone coinvolte, esercitando nello specifico la sua potestà ordinaria.

**Art. 25** – Nel caso in cui i presunti fenomeni soprannaturali fossero riconducibili con certezza a un deliberato intento mistificatorio e ingannevole per fini diversi (es. lucro e altri interessi personali), il Vescovo diocesano applicherà, valutando caso per caso, la normativa canonica penale vigente.

**Art. 26** – Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha la facoltà di intervenire *motu proprio*, in qualunque momento e stato del discernimento relativo ai presunti fenomeni soprannaturali.

**Art. 27** – Le presenti *Norme* sostituiscono integralmente le precedenti del 25 febbraio 1978.

*Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Prefetto insieme al Segretario per la Sezione Dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, il giorno 4 maggio 2024, ha approvato le presenti Norme, deliberate nella Sessione Ordinaria di questo Dicastero in data 17 aprile 2024, e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo che esse entrino in vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di Pentecoste.*

Dato in Roma, presso la sede del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 17 maggio 2024.

Víctor Manuel Card. Fernández

*Prefetto*

Mons. Armando Matteo

*Segretario per la Sezione Dottrinale*

*Ex Audientia Die 04.05.2024*

FRANCISCUS

Coram R. P. D. DAVIDE SALVATORI, Ponente

# NULLITATIS MATRIMONII

Prael.: Nullitatis decreti

B. 30/2023

---

## DECRETUM TURNI

Infrascripti Patres Auditores de Turno, die 2 martii 2023 in sede Huius Apostolici Tribunalis legitime coadunati, ad praeliminarem quaestionem definiendam: *An constet de nullitate decreti Tribunalis Appellationis B. diei 10 augusti 2020*, hoc tulerunt decretum.

1. – **Facti species.** – D.nus Marcus, actor in causa, a. 1960 ortus, catholicus, et d.na Anna, a. 1962 nata, catholica et conventa in causa, anno 1996 inter se obviam habuerunt, cum vir viginti septem et mulier viginti quinque annos gereret.

Mutuo capti adlectique amore iuvenes relationem amicabilem statim instituerunt, quae ad unum vix annum adducta est ullis sine difficultatibus. Cum res inter partes bene processissent, iuvenes matrimonium canonicum contrahere decreverunt, quod die 12 decembris 1997 celebratum est in ecclesia paroeciali mulieris intra fines Archidioecesis B.

Iugalis convictus, tribus filiis recreatus, per spatium triginta vix annorum protractus est, ullis sine difficultatibus. Cum vir infidelitatem mulieris detexisset, statim decisionem cepit conviventiam thori et mensae rumpendi.

2. – Vir recuperandae suae libertatis gratia introductorium libellum apud Tribunal A., rite competens propter domicilium utriusque partis, die 28 iunii 2017 porrexit, matrimonium nullitatis suum accusans.

Tribunal rite constitutum suam agnoscens competentiam et partibus citatis, muliere resistente, dubium hac sub formula die 17 augusti 2017 concordavit: *an constet de matrimonii nullitate, in casu, propter dolum erga virum patratum a muliere necnon propter errorem qualitatis ex parte viri atque propter exclusionem boni sacramenti ex parte mulieris conventae.*

Excussis partibus et octo testibus, ab utraque parte adductis, actis causae publici iuris factis decretoque conclusionis in causa lato, Tribunal primi iudicii gradus die 23 novembris 2018 sententiam pro vinculo ad omnia edidit, statuens: *negative, seu non constare de matrimonii nullitate, in casu, ex ullo adducto capite.*

Viro actore appellante, causa ad Tribunal superius delata est. Tribunal rite constitutum atque miro modo agens, processum perbreve (scilicet ex can. 1680, § 2) peregit, hac via decisione pro vinculo emissa causam iudicare ausum est. Tribunal enim die 10 augusti 2020 decretum emisit ita sanciens: *negative, seu non constare de matrimonii nullitate, in casu.*

3. – Adversus praefatum decretum appellante Actore, causa apud N.S.O. pervenit. Turno ab Exc.mo Decano die 16 martii 2022 constituto, iterum petitus atque ex integro receptis omnibus causae actis a Tribunali Appellationis B., exquisitis votis a Promotore iustitiae et Defensore vinculi H.A.T. de nullitate praefati decreti Tribunalis Appellationis B., Ponens causam praeliminarem instituendam esse decrevit iuxta sequentem formulam: «An constet de nullitate decreti Tribunalis Appellationis B. diei 10 augusti 2020».

Constitutis patronis pro utraque parte ab Exc.mo Decano, data partibus privatis ac publicis facultate animadvertendi hac in phasi praeliminari receptisque scripturis defensionalibus, nunc Nobis decernendum est an constet de nullitate praefati decreti necne.

4. – **In iure.** – *De nullitate decreti tribunalis appellationis quando decretum fertur iuxta can. 1680 § 2 post primam sententiam pro vinculo latam.* Notissima regula iuris romani edicit quod «Factum a iudice, quod ad officium eius non pertinet, ratum non est» (D. 50, 17, 170). Haec enim mens est totius nostrae ratiocinationis in casu.

Quaeritur utrum procedura, ex can. 1680 § 2 statuta, ad primam sententiam pro nullitate latam tantummodo pertineat, an quoque ad illam pro vinculo editam. Etiam si auctores quidam et tribunalia quaedam censent can. 1680 § 2 ad sententiam pro vinculo quoque latam applicari posse, haec opinio tuta non videtur, quippe quia – uti bene edocemur in decreto coram Erlebach diei 22 iulii 2019, n. 3 (*Periodica de re canonica* 110 [2021], p. 147-150) – intentionem Legislatoris non sequitur.

Etenim in casu non agitur de levi inobservantia legis processualis, id est praeter legem, sed potius gravi, quae est iuris perversio et quidem *radicaliter* contra legem habenda est, qui modus agendi tolerari nequit nec in consuetudinem certo certius permutari potest.

Uti apte edocemur in praefato decreto coram Erlebach, agitur in casu de violatione legis constitutivae quae ex sua natura secumfert nullitatem actuum iudicis. Namque: «Hic canon [i.e. can. 1680 § 2], in parte quae introducit examen praeivium appellationis, est re vera lex constitutiva istius instituti, applicandi [...] solummodo adversus sententias pro matrimonii nullitate latas. Violatio legis constitutivae secumfert inexistenciam iuridicam actus (cf. O. Robleda, *La nulidad del Acto Jurídico*, Analecta Gregoriana – 143, Roma 1964<sup>2</sup>, p. 211), quae habenda est uti nullitas radicalis actus iuridici, hoc in casu decreti confirmatorii [...] ergo talis confirmatio sententiae negativae nullum produceret effectum proprium in ordine iuris canonico» (coram Erlebach, decr. diei 22 iulii 2019, cit., p. 150-151, n. 4).

Hae sunt enim aliae decisiones hanc viam sequentes: coram Adam, decr. diei 30 iulii 2019, Gedanen., B. 97/2019, n. 3-4; coram Erlebach, decr. diei 24 septembris 2019, Gedanen., B. 98/2019, n. 3-4; coram Ferreira Pena, decr. diei 19 ianuarii 2021, Nanneten., B. 3/2021, n. 12-14; coram Caberletti, decr. diei 19 iulii 2022, Gedanen., B. 83/2022, n. 3; coram Bartolacci, decr. diei 19 octobris 2022, Gedanen., B. 106/2022, n. 3.

His in decisionibus ratiocinatio commemorati decreti coram Erlebach diei 22 iulii 2019 recipitur, quae ratiocinatio quoque nunc accipitur et hic proponitur.

Quocirca asseri potest quod iurisprudencia hac de re nuper relata unanimes est, viam tutam hac in materia certo certius indicans, unde nefas est hanc viam relinquere.

5. – Ex ipsa enim structura relationis inter can. 1679 et can. 1680 § 1 patet proceduram in can. 1680 § 2 recensitam ad sententiam pro nullitate latam, non vero pro vinculo eo ipso pertinere. Etenim can. 1679 loquitur de automatica exsecutione cuiuslibet sententiae pro nullitate latae intra terminos statutos non appellatae, utitur enim verbis «fit exsecutiva». At, quidquid est hac de re, si appellatio in terminis perficitur, certo certius processus appellationis in casu est instituendus et quaeritur, in casu, utrum celebrandus sit processus perbrevis (i.e. iuxta can. 1680 § 2) an potius ordinarius appellationis (cf. can. 1691 § 3 coll. cum 1640). Cum responsio clara praefato quaesito videatur (et quidem quod processus *perbrevis* solummodo peragi potest, quando prima sententia affirmativa obtinetur), in casu prae manibus quaeritur, prima sententia pro vinculo obtenta, an processus perbrevis in casu nihilominus institui possit at, si haec via radicaliter clausa est, propter quasnam rationes.

Cum vero can. 1680 § 1 clare dicat quod agitur de appellatione «contra eandem sententiam», *sententia* in commemorato canone nuncupata eadem est atque illa in can. 1679 recensita. Hoc patet ex ipsis regulis grammaticae: quando «idem» dicitur, interpretatur quod modo antea memoratur. Hanc viam iurisprudenciam N.S.F. ab initio vigoris novi can. 1680 secutam esse animadvertendum est, quae iuxta proxim N.A.T. roboratur, et hac de re apte edocemur: «Contextus canonis 1680 patet in canone 1679» (coram Caberletti, decr. diei 19 iulii 2022, cit., n. 3).

Si ratiocinatio supra posita obscura quoquomodo adhuc quibusdam permaneat, clarior fit si mens vertitur ad can. 1687 §§ 3-4, ubi agitur de peragenda appellatione in processu breviori coram Episcopo (erronee a decreto appellato ad processum ordinarium in casu applicato, sicut in parte in facto patebit) et si oculi ponuntur ad veterem iurisprudenciam rotalem circa abrogatum can. 1682 § 2, quando erronee quaedam tribunalia eundem ad sententias pro vinculo latas illo tempore applicabant, quae factispecies similis videur ad illam hodie diiudicandam, scilicet tantummodo in essentia.

Hae duae factispecies oportet ut singillatim nunc perscrutentur.

6. – Quod spectat processum breviorum coram Episcopo sic dicendum est: procedura appellationis processus brevioris in can. 1687 § 4 recensita enim ad sententias pro nullitate latas solummodo applicanda est, non vero pro vinculo sicuti

can. 1687 § 1 et § 3 id statuit. Enim can. 1687 § 1 loquitur de sententia pro nullitate lata et § 3 eiusdem canonis de appellatione contra *eandem sententiam*, quoniam si sententia pro vinculo edenda est, Episcopus in processu breviori sententiam non fert, sed causam ad ordinarium examen remittit (cf. can. 1687 § 1). Quam ob rem, et ob analogiam legis et propter ipsam internam necessariam cohaerentiam ipsius Motu pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, non est qui non videat quod procedura can. 1680 § 2 his ex ipsis relatis rationibus ad sententias pro nullitate matrimonii latas solummodo pertineat et versa vice opinari non datur. Qui demum vero contra praescriptum legis constitutivae can. 1680 § 2 procedit, non tantum actum illegitimum emittit, sed quoque radicaliter nullum et revera non existentem.

Quod attinet ad veterem iurisprudentiam de recta applicatione abrogati can. 1682 § 2 sic edocemur: «Argumenta relata quammaxime suadibilia patent et ceterum illa resonant iam penes Rotam inventa ad sustinendam nullitatem decreti confirmatorii sententiae negativae vi praevigentis can. 1682, § 2 (erronee atque irritae quidem) lati et in sulco praedictae iurisprudentiae sunt sane intelligenda (cf. can. 6, § 2). Edicebatur ex. gr.: “absoluta incompetencia habetur quoties lex praescribit limites quoad materiam et gradum iurisdictionis [...]. Praeceptum quidem can. 1682, § 2 comprehenditur intra fines huius competentiae *functionalis*, ideoque absolutae” (coram Civili, decr. diei 5 maii 1999, RRDecr., vol. XVII, p. 108, n. 5), unde irritum evaderet decretum *continenter* confirmans sententiam pro vinculo prioris gradus, quippe quae pronuntiatio extra limites competentiae iudicis appellationis – in sede praeliminari – poneretur» (coram Ferreira Pena, decr. diei 19 ianuarii 2021, cit., n. 14). Qua re congrua congruis referendo rationes nuper relatae ad novam proceduram iuxta vigentem can. 1680 § 2 innovatam applicari possunt in essentia, quia can. 1680 § 2 et vetus can. 1682 § 2 iidem non sunt, sed aliquo modo differunt, at non multum.

Qua re his ex dictis rationibus nullum adest dubium decretum confirmans sententiam pro vinculo latam, irritae applicando can. 1680 § 2, sine dubio nullum esse.

7. – Exponuntur nunc *aliae* rationes propter quas processus ex can. 1680 § 2 ad sententias applicatus pro vinculo latas radicaliter nullus est, quae rationes, uti par est, continentur in nullitate radicali decreti confirmatorii nuper collustrata et sicuti eiusdem consecutaria interpretanda sunt.

Can. 1640 statuit: «In gradu appellationis eodem modo, quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est; sed, nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam can. 1513, § 1 et can. 1639, § 1 contestatam, ad causae discussionem deveniatur et ad sententiam».

Qua de causa processus in gradu appellationis praevidet peculiare gressus procedurales quae ab omnibus pedetemptim observandi sunt, alioquin sententia his in circumstantiis emissa nullitate laborat ob radicalem defectum contradictorii. Namque dubium causae eodem modo atque in prima instantia concordandum est et, etiamsi partibus iam notum sit, iudex id nihilominus concordare atque iisdem notum facere et iisdem facultatem tribuere debet et quidem ad afferendas probationes et pariter ad iisdem contradicendum.

Cum in processu nullitatis matrimonii processus contentiosus quoque ordinarius applicandus «nisi» – statuit can. 1691 § 3 – id «rei natura obstet», patet contradictorium elementum essenziale esse ipsius processus nullitatis matrimonii, sed secundum quid, quippe quia ab ipso processu matrimoniali alienum et absonum est qualibet contentione uti. Namque in processu nullitatis matrimonii, etiamsi processus contentiosus usurpatur, hic processus non ad «personarum physicarum [...] iura perseguenda aut vindicanda», sed potius ad «facta iuridica declaranda» (can. 1400 § 1, 1<sup>o</sup>) instituitur. Haec fuit ratio quae Commissionem duxit in conscribendo articulo n. 7 § 1 Instructionis *Dignitas connubii* (cf. D. Salvatori, *Ricerca della verità, tutela della propria intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul processo matrimoniale canonico*, Collana Studi Giuridici – 129, Città del Vaticano 2021, p. 157-158, nt. 47). Quae cum ita sint, quando pars ius suum in iudicio vindicat vel persequitur, non ad commodum sibi procurandum actionem principaliter instituit (sicut forsitan aliis in processibus contentiosis), sed ad factum iuridicum declarandum, in casu nullitatem matrimonii. Qua re quaevis pars in iudicio agens, agit ad veritatem obiectivam non autem tantummodo processualem exquirendam (cf. Ioannes Paulus II, Allocutio ad Tribunal Romanae Rotae diei 22 ianuarii 1996, AAS 88 [1996], p. 775, n. 4).

Quidquid est hac de re, ambigendum haud est hoc in casu probationes omnes in contradictorio colligendas esse, quae phasis dicitur instructionis, et postea pariter omnibus intervenientibus cribandas, quae dicitur discussionis. Si ius cuiusvis partis in processu intervenientis iudex *substantialiter* coarctat, sententiam vel decretum nullitatem laborare defectu iuris defensionis in propatulo est (cf. coram Stankiewicz, decr. diei 15 iunii 1979, in *Ephemerides Juris Canonici* 41-42 [1985-1986], p. 194, n. 7).

8. – **In facto.** – Quaestio de nullitate decreti Tribunalis Appellationis, quod ex can. 1680 § 2 decretum pro vinculo tulit, paucis verbis absolvi potest.

Namque Tribunal B. hoc in casu, uti iam dictum est in parte in iure, simulacrum processus perfecit, regulas fundamentales ipsius processus violans. Namque hac de re Defensor vinculi H.A.T. animadvertit: «reapse hoc decretum omnino nullitate radicali ob violationem legis constitutivae ex can. 1680 § 2 laborare videtur» et postea «attento quod instantia coram Tribunali Appellationis loci numquam vero celebrata est praeter solum decretum collegii iudicantis quod, perversione iuris [...] halucinans, in limine reiecit appellationem adversus priorem decisionem pro vinculo, can. 1687 § 4 (pro processu breviori tantummodo statutum) improprie ac irritate applicans, necnon implicite can. 1680 § 2».

Non diversimode quoque Promotor iustitiae H.A.T. ratiocinatur, quando animadvertit: «Ex dictis, antequam ad decisionem definitivam deveniat iudex, in quolibet gradu iudicii, prius emittere debet decretum citationis partium, decretum concordationis dubii, et probationibus, si adsint, collectis, decretum publicationis actorum ac decretum conclusionis in causa. Unica exceptio datur in phasi praeliminari, aliis verbis, si et quatenus decisio affirmativa primae instantiae continenter confirmetur, minime vero si causa ad ordinarium secundi gradus examen admittitur. In casu prae manibus, evidenter neglecti sunt numerosi canones,

praesertim cann. 1511, 1513, 1598, 1601 et can. 1603. Tribunal Appellationis post primam sententiam negativam, iuxta normas ordinarii examinis procedere debuisset, sed aliter egit».

9. – Uti patet decretum Tribunalis Appellationis B. pluribus rationibus nullum est, praesertim propter quod nullus processus celebratus est et quidem, in casu, decretum emissum a Tribunale nullitate radicali laborat sive propter neglectam legem processualem sive propter defectum contradictorii sive propter denegatum ius defensionis, sive propter defectum interventus partium (privatarum ac publicarum) et ita porro, iuxta canones supra relatos.

10. – At neminem latet quominus Tribunal Appellationis B. demum alium gravem in errorem irreptum est. In decreto diei 10 augusti 2020 dicitur quod processus ex can. 1687 § 4 applicatus est, sed canon iste ad processum coram Episcopo pertinet. Qua re Iudices appellati ignorare videntur leges processuales, qui modus agendi non est laudandus, quoniam in casu ad can. 1680 § 2 – etsi errando, sicuti iam dictum est – referendum erat. Demum, sic stantibus omnibus actis receptis, animadvertendum est quod Iudices appellati male usurpaverunt proceduram statutam in can. 1687 § 4, rectius in can. 1680 § 2, quippe quia tum partes privatae in iudicium vocandae erant ad iura propria scilicet tutanda tum Defensor vinculi ad munus suum rite explendum, qui ipsemet nec citatus neque auditus videtur. His enim in casibus, uti par est, sententia vel decretum vitio nullitatis insanabilis laborat, quippe quia lex canonica ita sancit: «In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint» (can. 1433).

11. – Quibus omnibus in iure et in facto mature perpensis, infrascripti Patres Auditores de Turno ad propositam quaestionem praeliminarem respondendum censuerunt uti respondent: *Affirmative, seu constare de nullitate decreti Tribunalis Appellationis B. diei 10 augusti 2020.*

Cum vero opportunum sit ut haec causa, super quam Rota manus iam apposuit, prosequatur iter apud H.A.T., perpenso igitur art. II.1 Rescripti Papae Francisci diei 7 decembris 2015, dubium sententia definitiva hac in instantia solvendum ponitur statim his in terminis: *An constet de matrimonii nullitate, in casu.*

Quod decretum Patres iusserunt notificari omnibus, quorum intersit, ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Romanae Rotae Tribunalis, die 2 martii 2023.

David Salvatori, *Ponens*



Alexander W. Bunge  
Emmanuel Saturninus da Costa Gomes

*Sull'applicabilità del can. 1680, § 2 agli appelli contro le sentenze negative (pro validitate)*

*About the applicability of can. 1680, § 2 to appeals against negative sentences (pro validitate)*

**ODILIA DANIELE**

RIASSUNTO

*Per quanto possa sembrare a prima vista paradossale, l'innovata normativa sull'appello costituisce sia uno dei principali punti di forza della riforma del processo di nullità matrimoniale, sia, al contempo, una delle sue maggiori criticità. La principale ragione è che bisogna considerare come su questo fondamentale diritto si giochi la ricerca di un delicato equilibrio – arduo da raggiungere - tra due equivalenti esigenze pastorali e giuridiche: evitare, da una parte, che i processi di nullità si protraggano eccessivamente facendo venire meno la fiducia dei fedeli nella capacità di risposta della Chiesa su una materia tanto sensibile come quella matrimoniale; e, dall'altra, tutelare il diritto alla difesa che trova nell'appello uno dei suoi aspetti più caratterizzanti. Tra le maggiori difficoltà interpretative vi è quella che concerne la possibilità, o meno, di confermare con la procedura abbreviata non solo le sentenze affermative ma anche quelle negative. Il caso deciso dal decreto rotale in commento si innesta in questo bipolarismo processuale propendendo nettamente in favore della tesi che limita alle sole sentenze pro nullitate l'applicabilità della procedura ex can. 1680, § 2, proponendo un'interessante ed esaustiva argomentazione a sostegno.*

PAROLE CHIAVE

*Processo; appello; nullità; contraddittorio.*

ABSTRACT

*As paradoxical as it may seem at first glance, the innovated regulations on appeal is both one of the major highlights of the reform of the matrimonial nullity process, and, at the same time, one of its major critical issues. The main reason for this is that one must consider that on this fundamental right is played out the search for a delicate balance - very difficult to achieve - between two equivalent pastoral and juridical needs: on the one hand, preventing nullity processes from dragging on too long, causing the faithful's confidence in the Church's ability to respond on a matter as sensitive as matrimonial matters to wane; on the other hand, protect the right to defense, which finds in the appeal one of its most characterizing aspects. Among the major interpretive difficulties is the one concerning whether or not is possible to confirm with the abbreviated procedure not only affirmative judgments but also negative ones. The case decided by the Rotal decree under comment grafts itself into this procedural bipolarity by leaning sharply in favor of the thesis that limits the applicability of*

*the procedure ex can. 1680, § 2 to judgments pro nullitate only, proposing an interesting and exhaustive argument in support.*

#### KEYWORDS

*Trial; appeal; nullity; adversarial.*

SOMMARIO: 1. *Considerazioni introduttive* - 2. *Cenni sulle problematiche interpretative del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus con specifico riferimento alla disciplina dell'appello* - 3. *Analisi del decreto rotale Coram Salvatori del 2 marzo 2023 (B. 30/2023)* - 4. *Conclusioni.*

### 1. *Considerazioni introduttive*

Il decreto *Coram Salvatori* in commento affronta una delle tematiche più controverse conseguenti alla riforma del processo matrimoniale fortemente voluta da Papa Francesco ed attuata, per quanto riguarda la Chiesa latina, con il M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus: quella del diritto d'appello e delle sue concrete modalità di esercizio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. FRANCESCO, M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus, *sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2016; ID, M.P. Mitis et misericors Iesus, *sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, del 15.VIII.2015, Città del Vaticano, 2015 (sul quale, v. lo scritto di ALESSANDRO TIRA, *Osservazioni sulle lettere apostoliche «Mitis et misericors Iesus» per la riforma dei processi di nullità matrimoniale disciplinati nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2016, p. 127 ss.). Sul primo motu proprio, tra le molte opere dedicatevi, cfr. ad es. ADOLFO ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 21 ottobre 2015*, pubblicato sul sito dell'Associazione Canonistica Italiana ([www.ascait.org](http://www.ascait.org)); OTTAVIO DE BERTOLIS, *Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale*, in *La civiltà cattolica*, CLXVI, 2015, IV, p. 60 ss.; WILLIAM L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist*, 75, 2015, p. 444 ss.; PAOLO PALUMBO (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, Giappichelli, Torino, 2016; MARIO FERRANTE, *Riforma del processo matrimoniale canonico e delibazione*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2, 2016, pp. 313-336; VALERIO ANDRIANO, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016; MANUEL J. ARROBA CONDE, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove Norme sulle Cause di nullità del Matrimonio*, in *Apollinaris*, 2, 2015, p. 553 ss.; ID., c. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio – Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2017; GIANLUCA BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Studio Teologico San Paolo, Catania, 2017; MARCO DELL'OGGIO, ANNA SAMMASSIMO, PAOLO LOBIATI, *La famiglia tra misericordia e diritto: snodi e implicazioni della riforma del processo matrimoniale canonico (Atti della Giornata per l'Università cattolica, Palermo 13 maggio 2016)*, EduCatt, Milano, 2017; MARCO CANONICO, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Diritto e religioni*, 2, 2016, p. 17 ss.; ID., *Le principali novità del riformato processo matrimoniale canonico*, in MARIA D'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, vol. I, Pellegrini, Cosenza, 2017, p. 373 ss.; HECTOR FRANCESCO, MIGUEL A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium. II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Edusc, Roma, 2017; PAOLO MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, 28, 2016, p. 39 ss.; LUCIANO MUSSELLI, *Il diritto matrimoniale*, in MARIA D'ARIENZO, ID., MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 278 ss.;

Prima di addentrarci nell'analisi del decreto, occorre brevemente delineare lo sfondo normativo in cui s'innesta la decisione rotale in esame e ricordare che il criterio ispiratore della riforma è stato quello di venire incontro alle esigenze dei fedeli, cercando di portare la giustizia amministrata dai tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale – spesso considerata come inavvicinabile per i costi e i tempi dei processi – il più possibile vicina al Popolo di Dio<sup>2</sup>.

Sul punto basti qui ricordare che con la riforma si è operato al fine di rendere i tribunali più radicati sul territorio attraverso un loro decentramento su base locale, attuando il principio di “prossimità” e si è anche, realizzato, sia pure con forme e modalità diverse, il principio della “gratuità”, in modo da rendere accessibile a tutti i fedeli il ricorso alla giustizia ecclesiastica, indipendentemente dalle condizioni economiche.

Infine, con particolare riferimento alla materia oggetto del decreto in esame, con la riforma si è ovviato ad una delle maggiori criticità che, nella prassi forense, si registrava e che era foriera di molteplici disagi non solo pratici ma soprattutto spirituali tra i fedeli: la lunga durata dei processi<sup>3</sup>. Il terzo e, forse, più importante dei principi cardine della riforma del 2015 è stato, infatti, quello della “celerità”, che si è normativamente tradotto in una serie di provvedimenti volti a rendere il processo più vicino alla moderna sensibilità dei fedeli e ciò non certo, per un mero adeguarsi alla celerità tipica della società odierna caratterizzata dal “tutto e subito”<sup>4</sup>, bensì per

---

PAOLO PALUMBO (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo*, Giappichelli, Torino, 2016; REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali canonici di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora, Milano, 2016; LUIGI SABBARESE, *I processi matrimoniali e il Vescovo “giudice tra i fedeli a lui affidati”*, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016, p. 26 ss.; ERNEST B.O. OKONKWO, ALESSANDRO RECCHIA, *Tra rinnovamento e continuità le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, LEV, Città del Vaticano 2016; e il testo (edito anch'esso nel 2016) curato da MARIA ELENA OLMOS ORTEGA, *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Ed. Dykinson, Madrid, 2016; da ultimo, v. RAFFAELE SANTORO, *Riforma del processo matrimoniale canonico e drafting normativo: il caso della nuova numerazione dei canoni*.

<sup>2</sup> Nel *Proemio del Motu Proprio* si afferma, infatti, che “*Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati*”. Sul punto cfr. MARIO FERRANTE, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, Focus su Newsletter OLIR.it, Anno XII, 10, 2015. In argomento si veda anche DOMINIQUE MAMBERTI, “*Quam primum salva iustitia*” (c. 1453). *Celeridad y justicia en el proceso de nulidad matrimonial renovado*, in *Ius communionis*, IV, 2016, p. 184; MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne editrice, Roma, 2016, p. 23 ss.; ARIANNA CATTÀ, *Giusto processo e verità della decisione nel diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 58 ss.

<sup>3</sup> Il porsi della riforma nell'orizzonte della promozione della *salus animarum* (sostanziate la *suprema lex* dell'ordinamento giuridico ecclesiale, giusta il can. 1752 c.j.c.), si evidenzia anche nell'aspetto rilevato da MARIO FERRANTE, *Lezioni di diritto matrimoniale canonico. Percorsi di studio (e casi “particolari”) tra teoria, prassi ed esperienza forense*, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 161, per cui la compressione della durata delle cause di nullità matrimoniale “permette in tempi brevi di fare chiarezza sulla propria situazione matrimoniale (magari in vista di un nuovo matrimonio)”.

<sup>4</sup> Sul punto cfr. IVO STEFANO GERMANO, *Le sfide della “società liquida” all'istituzione matrimoniale*, in *Periodica de re canonica*, 3-4, 2011, p. 749 ss., “la società liquida non solo non considera più il matrimonio come dovrebbe essere, unico, destinato a durare in eterno, ma spinge, ormai, a rappresentarlo alla stregua di una esperienza affettiva di breve durata. L'istituzione matrimoniale

sovvenire alle necessità dei fedeli nella visione, più volte propugnata da Francesco, di una Chiesa “in uscita”, intesa come “ospedale da campo”<sup>5</sup> dove non si può attendere un tempo percepito come infinito per somministrare le necessarie cure spirituali ai fedeli feriti da esperienze matrimoniali fallimentari i quali, in assenza di una celere ed efficiente risposta terapeutica, potrebbero subire un grave nocimento spirituale potenzialmente letale per la salvezza delle anime che nella Chiesa “*suprema lex est*” (can. 1752).

In questo senso, si è proceduto all’abolizione del principio – formulato in tempi ormai molto lontani (1741) - e motivato da esigenze non più sussistenti e adeguate ai tempi moderni - della c.d. “doppia sentenza conforme” che richiedeva, comunque, che per aversi la nullità occorreva che si pronunciassero affermativamente due diversi tribunali ecclesiastici<sup>6</sup>.

Nel tempo, si era, infatti, manifestata una crescente avversione verso questo principio che veniva percepito dai fedeli (e anche dagli stessi operatori del diritto) come una sorta di “accanimento terapeutico giudiziario” che si riduceva ad un’ostinazione procedurale ormai irragionevole, in senso tomistico, in quanto potenzialmente lesiva della salvezza delle anime dei fedeli (i quali per le lungaggini processuali talvolta preferivano contrarre matrimonio civile o ricorrere a mere

---

assume oggi una ‘geometria variabile’ per ogni individuo, anche perché non più legato alla fecondità... Ne scaturisce una visione della famiglia ‘a mosaico’...”. In argomento si veda MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *L'uomo “debole” contemporaneo di fronte al matrimonio*, in *Studi di diritto matrimoniale canonico*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 297-328; JEAN GAUDEMET, *Il matrimonio in occidente*, SEI, Torino, 1987, pp. 334 ss. Si veda anche MANUELA BLASI, GIULIA SARNARI, *I matrimoni e le convivenze “internazionali”*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 79 ss. Cfr. anche GIUÈ ROSARIO, *La Chiesa italiana nel solco della storia. Il rapporto chiesa-mondo e l'inculturazione nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana 1966-1999*, La Piccola Editrice, Celleno (VT), 2000; ANDREA ZANOTTI, *Laicità e presenza del sacro tra il tempo della secolarizzazione e l'età della tecnica*, in AA.VV., *Laicità e diritto*, Bologna University Press, Bologna, 2007, pp. 255-267; ID., *La Chiesa e il sociale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), novembre 2009, pp. 1-13.

<sup>5</sup> Papa Francesco, durante l'omelia della Santa Messa celebrata per l'apertura della XIV Assemblea Generale del Sinodo, ha parlato della Chiesa «chiamata a vivere la sua missione nella carità che... si sente in dovere di cercare e curare le coppie ferite con l'olio dell'accoglienza e della misericordia; di essere "ospedale da campo", con le porte aperte ad accogliere chiunque bussando chiedendo aiuto e sostegno;... di uscire dal proprio recinto verso gli altri con amore vero, per camminare con l'umanità ferita, per includerla e condurla alla sorgente di salvezza» (cfr. *L'Osservatore Romano*, 5- 6 ottobre 2015, p. 7). Spicca nella riforma in parola, come notato in FABIANO DI PRIMA, MARCO DELL'OGGIO, *Il riconoscimento civile dello scioglimento canonico del matrimonio non consumato e l'attuale regime pattizio: spunti per un ripensamento (in vista d'un possibile “ritorno”)*, in *JusOnline*, 1, 2019, p. 109, assieme all'intento di “favorire la ricerca e l'accertamento della nullità”, l'emersione dello “spirito di attuare al contempo giustizia e misericordia (per l'appunto, sulla verità del vincolo), tenendo presente il senso ultimo della parabola del Padre misericordioso” (titolo, questo – si precisa - “che a STANISLAS LYONNET S.I., *Dio nella Bibbia*, in *La Civiltà cattolica*, III, 1968, (Quad. 2837), p. 373, appare più esatto di quello datogli abitualmente, i.e. la "parabola del figlio prodigo": giacché il centro della parabola (richiamando una notazione di Mons. L. Cerfaux) è il padre che perdona, tendendo la mano al figlio scivolato fino al fondo della china.)”.

<sup>6</sup> Invero, Benedetto XIV (Papa Lambertini), con la Costituzione apostolica *Dei miseratione*, promulgata il 3 novembre 1741, stabilì la necessità della doppia sentenza conforme sul medesimo capo di nullità matrimoniale giudicato in prima istanza per poter celebrare un nuovo matrimonio canonico. Ciò venne disposto onde evitare gli abusi commessi da vescovi e tribunali, soprattutto in Polonia, nel dichiarare le nullità di matrimonio con processi frettolosi ed approssimativi.

convivenze *more uxorio*), per difendere il pur fondamentale principio del “*favor matrimonii*” (can. 1060).

Invero, fin troppo spesso, nella pratica giudiziaria, il secondo giudizio di conformità richiedeva attese alquanto lunghe e snervanti che non venivano di buon grado accettate dai fedeli che - pur avendo ottenuto una sentenza affermativa e in assenza di alcun appello di parte - si trovavano ad attendere svariati mesi prima di ottenere, nella stragrande maggioranza dei casi, un laconico decreto di ratifica di poche pagine che si limitava a confermare il percorso logico-giuridico del tribunale di prime cure.

Di fronte a tale dissonanza cognitiva processuale basata su un’ormai ingiustificata sfiducia sull’operato dei tribunali di primo grado, che, come detto, si traduceva in un disagio spirituale potenzialmente lesivo della “*salus animarum fidelium*” si era in qualche modo sensibilizzata pure la giurisprudenza rotale che era giunta ad elaborare la peculiare categoria della doppia sentenza conforme “equivalente”, prevedendosi che non fosse strettamente necessario per rispettare il principio della doppia conforme che due tribunali si pronunciassero sul medesimo capo di nullità, potendo essere bastevole che vi fosse una pronuncia in favore della nullità *tout court* anche se fondata su capi di nullità diversi<sup>7</sup>.

Papa Francesco, evidentemente ben consapevole che le lungaggini processuali ormai prive di giustificazione venivano avvertite come inutilmente vessatorie dal Popolo di Dio, traducendosi in un pericoloso *boomerang* spirituale, in occasione della più volte citata riforma del processo matrimoniale, è intervenuto ponendo mano in modo deciso alla materia della definitività della sentenza, eliminando definitivamente il principio della “doppia sentenza conforme” e rivedendo le modalità dell’appello.

Pare, in proposito opportuno ricordare che anche in questo caso si coglie lo scopo ultimo dell’opera legislativa di Francesco, ossia quello di porre rimedio all’esculturazione dalla società moderna, valorizzando il diritto canonico e, nello specifico, il processo di nullità matrimoniale quale strumento pastorale per realizzare una nuova evangelizzazione e riavvicinare il *Populus Dei* alla Chiesa non più percepita come una struttura lontana dalla gente e legata a vuoti formalismi burocratico/giuridici bensì attenta e propensa a venire incontro al malessere spirituale dei fedeli.

---

<sup>7</sup> In argomento si rinvia a SEBASTIANO VILLEGIANTE, *La conformità equivalente delle sentenze affermative nel processo canonico di nullità matrimoniale*, in *Monitor ecclesiasticus*, 123, 1998, pp. 295 e 375; JOAQUÍN LLOBELL, *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l’incidenza sul medesimo del concetto di «conformitas aequipollens» fra i capi di «accusa» nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 15, 2003, p. 650 ss. Per un’efficace esposizione sintetica della nozione di conformità sostanziale, cfr. PAOLO MONETA, *La nuova trattazione della causa matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3, 1991, pp. 488-490. In giurisprudenza, si vede una *coram* Serrano, Bononien., 24 ottobre 1986, in *Monitor ecclesiasticus*, 114 (1989), n. 5, p. 286, ove si afferma che la conformità per equivalenza si basa “*ex iisdem comprobatis factis, quamvis differant nomina iuris*”; *Coram* Bruno, Romana, 24 febbraio 1989, n. 4, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, LEV, Città del Vaticano, 1997, p. 213. Cfr. anche *Coram* Palestro, Lugdun. seu Gratianopolitana, 31 gennaio 1990, in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), pp. 543 ss. (con nota di J. Llobell). Si veda anche MARIO FERRANTE, *Sulla configurabilità di un divieto di bis in idem tra il can. 1095, 2 e 3, e diritto di appello avverso il decreto collegiale con valore di sentenza definitiva pronunciato expeditissime*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2018, p. 347 ss. (nota a *coram* Salvatori, Siculi seu Montis Regalis, 18 gennaio 2017).

Tuttavia, al di là delle pur lodevoli intenzioni ispiratrici della riforma, se non vi sono particolari problemi interpretativi per quanto concerne l'abolizione del già ricordato principio della doppia sentenza conforme - che rappresenta uno dei profili della riforma che ha incontrato maggior successo tra gli studiosi e gli addetti ai lavori - altrettanto non può dirsi della complessiva disciplina dell'appello che, come dimostrato anche dal decreto rotale in commento, non ha mancato di suscitare dubbi interpretativi non solo a livello dottrinale ma anche nella concreta attuazione giurisprudenziale.

Pare, dunque, opportuno, prima di addentrarci nell'analisi specifica del decreto *Coram* Salvatori in commento, delineare i principali problemi interpretativi, esito della riforma, con esclusivo riferimento alla materia dell'appello, non essendo possibile in questa sede affrontare ulteriori specifiche criticità che pure dottrina e giurisprudenza non hanno mancato di evidenziare<sup>8</sup>.

## 2. Cenni sulle problematiche interpretative del *M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus* con specifico riferimento alla disciplina dell'appello

Come si è già avuto modo di precisare, uno dei principi ispiratori della riforma del diritto processuale matrimoniale è stato quello di favorire la celerità dei processi.

Al fine di realizzare questo scopo si è, segnatamente, introdotta una specifica procedura a cognizione sommaria il cui nome - "*processus brevior*" - risulta di per sé indicativa della volontà, sia pure in certi casi e con i dovuti presupposti applicativi, di velocizzare la durata dei processi già a partire dal primo grado di giudizio<sup>9</sup>.

Tuttavia, il Legislatore della riforma, ben consapevole che una delle principali pastoie procedurali che finivano col rallentare fino quasi - in alcuni casi - a

---

<sup>8</sup> E segnatamente quelle poste in luce, tra gli altri, da GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), si tratta di tre articoli pubblicati tutti nel marzo 2016; SANTIAGO BUENO SALINAS, *La reforma de los procesos canónicos de declaración de nulidad de matrimonio. La celeridad del proceso*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, [www.iustel.com](http://www.iustel.com), XL, 2016, p. 16 ss.; MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), novembre 2015, p. 1 ss.; CYRILLE DOUNOT, *La réforme de la procédure des nullités de mariage au regard des principes juridiques*, in *Catbolica*, 130, 2016, p. 70 ss.; ID., *La réforme du droit processuelle de l'Église, une révolution qui ne dit pas son nom*, in *Semaine juridique, Édition générale*, n° 39, 21 settembre 2015, p. 988 ss.; BERNARD DU PUY-MONTBRUN, *Analyse canonique du Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Liberté politique*, ottobre 2015, [www.libertepolitique.com](http://www.libertepolitique.com), pp. 1ss.; FRANCIS G. MORRISSEY, *The Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *The simplification of marriage nullity procedures*, Faculty of Canon Law, Saint Paul University, Ottawa, 2015.

<sup>9</sup> In argomento cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Seconda edizione ampliata e riveduta, Edizioni Santa Croce, Roma, 2021; ID., *L'andamento statistico del 'processus matrimonialis brevior': motivi di soddisfazione e di qualche preoccupazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), 14, 2021, p. 89 ss.; LUIGI SABBARESE, RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016.

paralizzare i processi di nullità era legata alle complesse dinamiche legate all'appello, ha ritenuto di dovere incidere profondamente anche su questa materia<sup>10</sup>.

A tal proposito, occorre richiamare il nuovo can. 1680, § 2, il quale, con riferimento al processo ordinario di nullità matrimoniale, stabilisce che «*il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza*». Nello stesso senso si esprime il can. 1687, § 4 – con riguardo al *processus brevior* – in base al quale: «*Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti a limine con un suo decreto*».

Quello ora delineato costituisce un peculiare combinato disposto normativo diretto a limitare possibili usi abusivi e surrettizi del diritto all'appello che, nella prassi, possono tradursi in estenuanti lungaggini processuali, e ciò tramite l'introduzione di un filtro previo per vagliare l'ammissibilità di ogni appello diretto a verificare se quest'ultimo sia da considerarsi o meno come “meramente dilatorio”.

Si tratta di un pericoloso e delicato equilibrio giuridico volto a bilanciare il sacrosanto diritto di appello che costituisce una prerogativa essenziale del diritto di difesa con l'esigenza pastorale di contenere in tempi ragionevoli la durata dei processi canonici di nullità matrimoniale.

A riprova di quanto asserito, basti guardare al testo dei canoni sopra citati che, nel tentativo di creare un giusto ed equo contemperamento dei valori in gioco, utilizzano un'inusuale terminologia, parlando di appello “meramente dilatorio” e non già di appello “evidentemente infondato” e neppure di “improcedibilità” dell'appello<sup>11</sup>. Invero, l'attuale formulazione normativa parrebbe lasciare intendere che il filtro previo operato dal tribunale d'appello debba concernere più che la fondatezza *in iure et in facto* dei motivi su cui si basa l'appello, le motivazioni personali (desumibili ricostruendo la complessiva condotta processuale della parte appellante già a partire dal giudizio di primo grado) che hanno spinto la parte soccombente, che si era opposta nel giudizio di primo grado, a interporre e proseguire l'appello<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> In tal senso GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), marzo, 2016, pp. 58-63, la quale conclude affermando: «Circola invero, in generale, nel Motu Proprio un generale sfavore per l'appello: è vero che esso allunga inevitabilmente i tempi del processo, ma la sua funzione è essenziale al servizio della verità. La possibilità di appellare le sentenze e di riesaminare le valutazioni del primo giudice (tendenzialmente stese per iscritto: da ciò la fissazione del principio della scrittura, all'epoca in funzione altamente garantista) è stata un capitale traguardo di civiltà, cui la Chiesa, nella storia, non è estranea, anzi ha ricoperto un ruolo cruciale. Un'eredità, dunque, che non va sperperata».

<sup>11</sup> In tal senso cfr. NICOLA COLAIANNI, *Il giusto processo di deliberazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), dicembre 2015, p. 22; GERALDINA BONI, *Riforma del processo di nullità matrimoniale e questioni emergenti in tema di exequatur delle sentenze canoniche*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris Laetitia*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 113 ss.; EAD., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), gennaio 2018, pp. 1-78.

<sup>12</sup> Sul punto cfr. PAOLO MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII, 2016, consultabile in [http://www.consociatio.org/repository/Moneta\\_Lumsa.pdf](http://www.consociatio.org/repository/Moneta_Lumsa.pdf), per il quale si tratta di una “importante innovazione” che “si propone di scongiurare un uso distorto di questo mezzo di impugnazione. Avviene infatti non di rado che la parte convenuta che si era opposta alla richiesta di



A ciò si aggiunga l'uso di una serie di avverbi volti a delimitare l'ambito di operatività del filtro previo di valutazione del carattere "dilatorio" dell'appello quali "manifestamente" (can. 1680, § 2) o "evidentemente", "meramente" (can. 1687, § 4).

Invero, se si considera che uno dei principali criteri ermeneutici previsti dal codice è quello secondo cui le leggi ecclesiastiche vanno interpretate "secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto" (can. 17, §1), si comprende - già ad una prima lettura dei sudetti canoni - l'intenzione del Legislatore di bilanciare quella che appare come una pericolosa reazione chimica potenzialmente esplosiva. Infatti, comprimere eccessivamente il diritto di appello determinerebbe una compromissione del diritto di difesa che potrebbe essere vissuta, a sua volta, come un'ingiustizia perpetrata dalla Chiesa ai danni dei fedeli coinvolti, specie se si considera che la declaratoria di inammissibilità dell'appello - non essendo sanabile, né, a sua volta, impugnabile o ricorribile - comporterebbe un'irreversibile consumazione del diritto di impugnazione, con delle inevitabili ripercussioni di natura giuridico/pastorale.

Ne consegue, che, come accade di sovente in questi casi, si demanda all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di valutare quando un appello sia in concreto "manifestamente", "evidentemente" e "meramente" dilatorio. Tale delega cognitivo/ermeneutica ha innescato una complessa e articolata *querelle* interpretativa - su cui non è possibile soffermarsi in questa sede - che ha visto inevitabili oscillazioni tra orientamenti più restrittivi (specie a ridosso dell'entrata in vigore della riforma) volti a limitare il ricorso ad appelli considerati strumentali, e tendenze giurisprudenziali più propense a concedere la possibilità di appellare evitando di comprimere aprioristicamente siffatto fondamentale diritto<sup>13</sup>.

Un secondo aspetto della riforma dell'appello - che non ha mancato di suscitare dubbi interpretativi e che costituisce oggetto del decreto rotale in commento - riguarda l'ambito di operatività del can. 1680, § 2, il quale, come già ricordato, statuisce che "il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza".

Il punto controverso concerne l'ambito di applicazione della nuova normativa stabilita per l'appello e cioè se essa sia riferibile indistintamente a tutte le sentenze pronunciate nelle cause di nullità di matrimonio, siano esse *pro validitate* o *pro nullitate*, oppure se sia applicabile soltanto a quelle affermative. Il problema si pone in quanto il nuovo can. 1680, § 2 non fa alcun esplicito riferimento alle sentenze affermative,

---

nullità, rimasta soccombente, si determini a proporre appello non per una sua legittima aspirazione ad ottenere giustizia, ma al solo fine di rivalsa verso il coniuge, con il solo intento di rendere più laboriosa la trattazione della causa e di ritardarne quanto più possibile la conclusione. Per evitare questo uso improprio delle garanzie giudiziarie, è stato previsto un giudizio preliminare di ammissibilità dell'appello".

<sup>13</sup> Il medesimo uditore rotale aveva espresso lo stesso principio in un precedente decreto del 5 luglio 2016 (B.Bis 51/2016), nel quale si afferma che la facoltà del tribunale di non ammettere l'appello deve essere soggetta a stretta interpretazione ai sensi del can. 18, non solo perché "*exceptionem a lege continet*", ma anche in quanto "*liberum iurium exercitium coarctat*", aggiungendo che il can. 1680 § 2 ha voluto significare che "*non omnem 'appellationem mere dilatoriam' reici posse, verum tantummodo appellationem, quae 'evidenter' seu veluti inde a primo oculi ictu, ut ita dicamus, mere dilatoria appareat*".

esprimendosi solo in termini generali, lasciando così dei dubbi interpretativi sulla sua area di operatività<sup>14</sup>.

Sul punto si sono, infatti, registrati alcuni orientamenti dottrinali estensivi secondo cui “quanto disposto dal MI sulle sentenze favorevoli alla nullità del matrimonio può essere applicato anche alle decisioni negative”, e ciò anche “in applicazione del noto broccardo dello *ius commune: ubi eadem est ratio, idem quoque ius statui oportere*”. Ne consegue che “la disposizione ora citata deve valere non solo per le sentenze affermative, ma anche per quelle negative”<sup>15</sup>.

A sostegno della citata tesi estensiva vi sarebbe un argomento testuale basato sul raffronto tra la vecchia formulazione del canone 1682, § 2 e quella attuale. Invero, mentre nel canone abrogato si faceva espresso riferimento alle sole sentenze affermative, in vista di una conferma “*continenter*”, nella nuova formulazione della norma tale specificazione non è più presente. Ciò potrebbe indurre a ritenere che il nuovo canone si riferisca alla conferma della sentenza appellata *tout court*, a prescindere cioè dal suo esito, ossia se essa sia stata affermativa o negativa<sup>16</sup>.

Tuttavia, se si prescinde dall'argomento testuale e si interpreta la nuova norma alla luce della “*mens legislatoris*” (cf. can. 17) e della vecchia disciplina (e quindi della tradizione canonica, come prescritto dal § 2 del can. 6) non sembra che si possa

---

<sup>14</sup> In argomento cfr. GRZEGORZ ERLEBACH, *L'impugnazione della sentenza e la procedura ex can. 1682*, in HECTOR FRANCESCHI, JOAQUIN LOBELL, MIGUEL ANGEL ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii». Il Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici (Roma 13-18 settembre 2004)*, Ed. Università della Santa Croce, Roma, 2005, p. 263 ss. Circa la problematica del *processus brevior*, oltre ai lavori già citati in nota n. 9, cfr. altresì il volume collettaneo *La procedura matrimoniale abbreviata, Studi giuridici*, 49, LEV, Città del Vaticano, 1998; e, rispetto al pregresso contesto normativo, BASSIANO UGGÉ, *La fase preliminare/abbreviata del processo di nullità del matrimonio in secondo grado di giudizio a norma del can. 1682 § 2*, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico, 60, Ed. Pont. Università Gregoriana, Roma 2003.

<sup>15</sup> Cfr. PAOLO MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), 21, 2017, pp. 1-16, il quale ricorda ancora: “il fatto poi che le sentenze negative fruiscono dello stesso regime d'appello rispetto alle sentenze affermative, in particolare dell'inappellabilità prevista dal can. 1680 § 2, è un buon argomento per rinforzare il *favor matrimonii*, ossia la presunzione di validità secondo il CIC can. 1060” (p. 5). A sostegno di questa posizione si cita anche la disposizione del *motu proprio* che espressamente prevede il diritto del promotore di giustizia di proporre appello (can. 1680 § 1), osservando che questi partecipa al giudizio di nullità di matrimonio soltanto nella veste di attore, allorquando vi sia una situazione in cui “*nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat*” (can. 1674 nella nuova versione del *Mitis Iudex*). L'appello del promotore di giustizia può quindi rivolgersi soltanto a sentenza negativa, che respingono l'accusa della nullità del matrimonio da esso avanzata”. Sul punto cfr. JOAQUIN LOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2016, p. 436 ss. Il medesimo orientamento, basato essenzialmente sul fatto che la legge non distingue il tipo di sentenze alle quali debba applicarsi la nuova normativa, è sostenuto da RAFAEL RODRIGUEZ-OCANA, *Mitis Iudex. Fuero competente y sistema de apelaciones*, in *Ius canonicum*, 2006, pp. 118 e 122; RAFAEL RODRIGUEZ CHACON, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, in *Rev. gen. de derecho can. y derecho eccl. del Estado*, 2016, pp. 35-36.

<sup>16</sup> Così, PIERO AMENTA, *Giudizio di appello nelle cause matrimoniali: “reictio in limine” e limiti della prova*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), 20, 2021, pp. 1-17. Il quale prosegue affermando che “ho motivo di credere, ... che il Legislatore abbia inteso avviare ai limiti imposti dal processo *breviore* quale configurato dal vecchio can. 1682, § 2, e permettere al giudice di appello di poter immediatamente giudicare la fondatezza o meno dei motivi dell'appello e agire di conseguenza. Se si ritiene valida questa considerazione, si dovrà concludere necessariamente per la possibilità della conferma indiscriminata di una sentenza negativa o di una affermativa”.

concludere per la possibilità della conferma sia di una sentenza negativa che di una affermativa<sup>17</sup>.

Invero, come è stato opportunamente rilevato in dottrina, “le disposizioni che non danno precise indicazioni sul loro ambito di operatività sono pur sempre inserite in un contesto, quello dell’Art. 4 (can. 1679 - 1682) del *motu proprio*, dedicato specificamente alla regolamentazione delle sentenze affermative e debbono quindi essere riferite soltanto a questo tipo di sentenze”<sup>18</sup>.

In particolare, si deve porre mente allo stretto rapporto sussistente tra il can. 1679 che prevede l’automatica esecutività di una sentenza affermativa una volta scaduti i termini per l’appello e il can. 1680, § 1 il quale, a sua volta, prevede la possibilità di appellare “contro la stessa sentenza” (“*contra eandem sententiam*”). Il fatto che il codice nel testo latino si esprima in questi termini evidenzia che la possibilità di ratificare la decisione di primo grado senza passare a esame ordinario si ha solo con riferimento ad una sentenza *pro nullitate*.

A ciò si aggiunga la specificità dello “statuto giuridico di una decisione affermativa (ove il giudice ha raggiunto la certezza morale della nullità, che esclude la probabilità del contrario) rispetto ad una decisione negativa (ove il giudice non ha raggiunto la certezza morale della nullità, ma non si esclude la probabilità della nullità stessa)”<sup>19</sup>.

Questa interpretazione del *motu proprio* è quella ormai pacificamente invalsa nella giurisprudenza rotale già a partire da un ormai celebre decreto *Coram* Erlebach del 22 luglio 2019 con cui si è chiaramente affermato il principio secondo cui la procedura di filtro prevista dal nuovo can. 1680, § 2 non è applicabile alle sentenze negative che, quindi, non possono mai essere confermate “*continenter*”.

### 3. *Analisi del decreto rotale Coram Salvatori del 2 marzo 2023 (B. 30/2023)*

Alla luce di quanto sin qui esposto, passiamo adesso ad esaminare in dettaglio quanto previsto dal decreto rotale *Coram* Salvatori in commento.

Il decreto, già a partire dall’*incipit* della parte *in iure* esordisce affermando con chiarezza “*de nullitate decreti tribunalis appellationis quando decretum fertur iuxta can. 1680 § 2 post primam sententiam pro vinculo latam*”.

La sanzione della nullità di un atto processuale, come è noto è considerata “*res odiosa*” e, dunque, proprio per questo motivo utilizzabile solo in casi estremi e non

---

<sup>17</sup> Facendo riferimento alla tradizione canonica si rinvia alla Lettera apostolica in forma di *motu proprio* di Paolo VI “con cui “vengono stabilite alcune norme per rendere più spedito lo svolgimento dei processi matrimoniali” del 28 marzo 1971 dove all’art. VIII si prevede – in linea col codice – la possibilità di avere un *decretum ratificationis* solo in caso di previa sentenza affermativa. Sul punto, in giurisprudenza, si veda anche una *coram* Caberletti, decr. diei 19 iulii 2022, Gedanen., B. 83/2022, n. 3, in cui si afferma che “*contextu canonis 1680 patet in canone 1679*”.

<sup>18</sup> Cfr. PAOLO MONETA, “L’appello nel nuovo processo matrimoniale”, cit., p. 5.

<sup>19</sup> Cfr. G. PAOLO MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, cit., p. 11.

per violazioni minime delle leggi processuali (cfr. can. 10); senza contare il can. 14 che, nella sua prima parte, afferma il principio secondo il quale le leggi irritanti “*in dubio iuris non urgent*”.

E, in effetti, il decreto rotale ritiene che nel caso si sia consumata una grave violazione del diritto processuale canonico vigente al punto da potersi parlare “*de violatione legis constitutivae*” tale da determinare una “*iuris perversio et quidem radicaliter contra legem habenda est, qui... tolerari nequit*” la quale “*ex sua natura secumfert nullitatem actuum iudicis*”<sup>20</sup>. In altri termini, si avrebbe un’assoluta incompetenza funzionale del giudice di appello causativa della nullità del decreto che confermasse “*continenter*” una sentenza negativa di primo grado<sup>21</sup>.

Proseguendo nel proprio ragionamento giuridico, il decreto in esame si dilunga nell’esaminare il rapporto (“*structura relationis*”) tra il can. 1679 e il can. 1680, § 2, al fine di dimostrare come la procedura prevista da quest’ultimo canone “*ad sententiam pro nullitate latam, non vero pro vinculo eo ipso pertinere*”. Si chiarisce come, nel can. 1679 si parla esclusivamente “*de automatica exsecutione cuiuslibet sententiae pro nullitate latae intra terminos statutos non appellatae*”. Conseguentemente, se l’appello viene perfezionato nei termini di legge allora “*processus appellationis in casu est instituendus*” e occorrerà stabilire nel caso di specie “*utrum celebrandus sit processus perbrevis (i.e. iuxta can. 1680 § 2) an potius ordinarius appellationis (cf. can. 1691 § 3 coll. cum 1640)*”. Ancora si ribadisce che - anche interpretando le norme da un punto di vista meramente lessicale e grammaticale - si giunge, comunque, alla conclusione dell’inapplicabilità del decreto di conferma ad una sentenza negativa. Si legge, in particolare, nel decreto in commento: “*Cum vero can. 1680 § 1 clare dicat quod agitur de appellatione «contra eandem sententiam», sententia in commemorato canone nuncupata eadem est atque illa in can. 1679 recensita. Hoc patet ex ipsius regulis grammaticae: quando «idem» dicitur, interpretatur quod modo antea memoratur*”. Infatti, “*contextus canonis 1680 patet in canone 1679 (coram Caberletti, decr. diei 19 iulii 2022, cit., n. 3)*”.

Inoltre, il decreto in commento ricollega la nullità della decisione impugnata alla lesione del diritto di difesa per mancanza di contraddittorio in quanto “*contradictorium elementum essenziale esse ipsius processus nullitatis matrimonii*”.

Invero, argomentando a partire dal can. 1640 - in base al quale in grado di appello devono essere osservate allo stesso modo che in prima istanza sia pure con gli opportuni correttivi - si ha che se non vengono rispettati i principi cardine del

---

<sup>20</sup> Per la verità nel decreto viene addotto anche un ulteriore argomento con cui viene fortemente criticato il riferimento improprio fatto dal tribunale di appello che ha confermato con la procedura *breviore* la sentenza negativa di primo grado al disposto del can. 1687, § 4 il quale si riferisce esclusivamente al processo davanti al Vescovo e che, quindi, non andava invocato nel caso di specie. Procedura che, comunque, non poteva trovare applicazione dal momento che, come ricorda il decreto in commento, il Vescovo, se ritiene che si debba concludere il processo con una sentenza negativa, deve rimettere (*ex can. 1687, § 1*) la causa ad esame ordinario. In senso contrario, si veda un caso riportato in CARLO GULLO, ALESSIA GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, 4<sup>a</sup> edizione aggiornata con le facoltà straordinarie concesse da Sua Santità Benedetto XVI a S.E. il Decano della Rota Romana l’11 febbraio 2013, Coll. Studi giuridici, n. CVI, Città del Vaticano 2014, p. 325, nota n. 25.

<sup>21</sup> Cfr. una *coram* Civili, decr. diei 5 maii 1999, in RRDecr., vol. XVII, p. 108, n.5.

processo contenzioso non effettuando gli adempimenti processuali fondamentali posti a garanzia del diritto alla difesa delle parti (come, ad esempio, la concordanza del dubbio, la possibilità di addurre eventuali nuove prove, ecc.) si determina un'indebita e sostanziale coartazione del diritto di difesa da parte del giudice di appello (“*si ius cuiusvis partis in processu intervenientis index substantialiter coarctat, sententiam vel decretum nullitatem laborare defectu iuris defensionis in propatulo est*”) e, dunque, la sentenza di conferma sarà nulla per mancanza totale del contraddittorio (“*ob radicalem defectum contradictorii*”).

#### 4. Conclusioni

In conclusione, secondo il decreto *Coram* Salvatori in commento, che si basa su una giurisprudenza costante della Rota romana, si ha che il decreto del tribunale di secondo grado che ha respinto *in limine litis* l'appello contro una sentenza negativa è nullo per molteplici ragioni (“*pluribus rationibus nullum est*”), e ciò sia per inosservanza di una legge processuale costitutiva, sia per difetto di contraddittorio e conseguente negazione del diritto di difesa con la conseguenza di dare luogo ad un “*simulacrum processus...*, *regulas fundamentales ipsius processus violans*”<sup>22</sup>.

Invero, come si legge nel decreto in esame, “*quam ob rem, ... non est qui non videat quod procedura can. 1680 § 2 bis ex ipsis relatis rationibus ad sententias pro nullitate matrimonii latus solummodo pertineat et versa vice opinari non datur*”. Precisandosi che nel caso in cui un tribunale di appello agisca contro il precetto del can. 1680 § 2 - che è una legge processuale costitutiva - “*non tantum actum illegitimum emittit, sed quoque radicaliter nullum et revera non existentem*”.

Al di là delle condivisibili conclusioni cui perviene l'estensore del decreto in esame, si può affermare che, seppure l'appello non deve essere considerato come un mero ritardo per giungere all'esecutività di una sentenza affermativa, non si deve dimenticare che nella prassi forense non è infrequente assistere ad appelli privi di fondamento e addirittura pretestuosi (le cosiddette “*appellationes frivolaе vel frustratoriae*”), presentati al solo scopo di danneggiare la controparte allungando il più possibile i tempi per ottenere una sentenza esecutiva di nullità matrimoniale.

Spetta, dunque, alla Rota romana nella sua funzione di armonizzazione della giurisprudenza (cfr. can. 19) cercare di trovare un ragionevole accomodamento interpretativo che tenga conto di entrambe le ricordate esigenze e ciò tutela del bene supremo della “*salus animarum fidelium*”<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Lo stesso decreto in commento riporta una vasta giurisprudenza che lo stesso ponente non esita a definire come “*unanimis*”: “*coram* Adam, decr. diei 30 iulii 2019, Gedanen., B. 97/2019, n. 3-4; *coram* Erlebach, decr. diei 24 septembris 2019, Gedanen., B. 98/2019, n. 3-4; *coram* Ferreira Pena, decr. diei 19 ianuarii 2021, Nanneten., B. 3/2021, n. 12-14; *coram* Caberletti, decr. diei 19 iulii 2022, Gedanen., B. 83/2022, n. 3; *coram* Bartolacci, decr. diei 19 octobris 2022, Gedanen., B. 106/2022, n. 3”.

<sup>23</sup> Del resto, come ricordava San Giovanni Paolo II nella sua *Allocuzione agli Officiali e agli Avvocati della Rota Romana del 24 gennaio 1981*, in [https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1981/january/hf\\_jp-ii\\_spe\\_19810124\\_roman-rot.html](https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1981/january/hf_jp-ii_spe_19810124_roman-rot.html): “è da considerarsi “*temeraria ogni*

**Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati e integrati il Motu Proprio “sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” del 19 maggio 2020, e le relative “Norme” e “Tutela giurisdizionale” (16 gennaio 2024)**

*Per meglio armonizzare l'esercizio odierno del servizio della Curia con il cammino di evangelizzazione, che la Chiesa [...] sta vivendo (Praedicate Evangelium), proseguendo nel percorso intrapreso per favorire la trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, al fine di consentire una più efficace applicazione di quanto stabilito, considerate le osservazioni delle Istituzioni curiali, degli Uffici della Curia Romana, delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e valutata, altresì, l'esperienza maturata in questi anni, dispongo quanto segue:*

**Articolo 1**

1. Nel testo dell'art. 1, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «*d'appalto*» e «*nonché alle concessioni di lavori e servizi*» e la parola «*lettera*» è sostituita dall'abbreviazione «*lett.*».

---

*innovazione di diritto, sia sostantivo sia processuale, che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e dicasteri della Santa Sede».*

2. Il testo dell'art. 1, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. La presente normativa, conformemente ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, dell'ordinamento canonico della Santa Sede e dell'ordinamento vaticano dello Stato della Città del Vaticano e della Lettera Enciclica Laudato si' persegue i seguenti fini:

- a) l'impiego sostenibile dei fondi interni;
- b) la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
- c) la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti;
- d) la promozione di una concorrenza efficace tra gli offerenti, in particolare mediante misure in grado di contrastare gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione.».

## Articolo 2

1. Il testo dell'art. 2 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Ai fini della presente normativa si intende per:

- a) «Enti», le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, nonché tutti i soggetti individuati nell'elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l'Economia, e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
- b) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone, compresa qualsiasi forma di associazione o rete, un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- c) «beni e servizi singolari», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti, anche in maniera ricorrente, da/per un solo Ente;
- d) «beni e servizi comuni», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti, anche in maniera ricorrente, da/per almeno due Enti e/o sono suscettibili di soddisfare indistintamente le esigenze anche future di diversi o di tutti gli Enti;
- e) «accordo quadro», contratto che la Committente intende concludere con uno o più fornitori, da identificare con procedure selettive ovvero con tutti gli operatori economici iscritti in una specifica classe di specializzazione, allo scopo di individuare categorie di beni e servizi, condizioni e corrispettivi prestabiliti. Sulla base dell'accordo quadro, gli Enti possono concludere singoli contratti definendo le clausole non previste dall'accordo quadro stesso;
- f) «Committente» o «acquirente», l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (nel seguito APSA) o il Governatorato o l'Ente decentralizzato che, per quanto di competenza, si occupa dell'organizzazione e della finalizzazione delle procedure di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58 della presente normativa;
- g) «Ente decentralizzato», l'Ente autorizzato ad operare in deroga alla centralizzazione, ai sensi dell'art. 16 della presente normativa;
- h) «Ente beneficiario», l'Ente che chiede e riceve materialmente e in ultima istanza un bene o un servizio ancorché acquistato dalle Committenti;
- i) «Organismi di vigilanza e di controllo», così come individuati dai rispettivi statuti e regolamentazioni, tra i quali: il Consiglio per l'Economia, la Segreteria per l'Economia, il Cardinale Presidente del Governatorato, quale Superiore autorità posta a garanzia del rispetto delle procedure stabilite dalla presente normativa per conto del Governatorato dello Stato Città del Vaticano, l'Unità di Controllo e Ispezione, presso la Segreteria Generale del Governatorato, nonché l'Ufficio del Revisore Generale, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria secondo le proprie competenze e la Commissione di Materie Riservate;
- j) «fornitore», l'operatore economico che abbia ottenuto, in base alla presente normativa, l'iscrizione all'Albo unico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e sia pertanto legittimato a stipulare validamente o abbia stipulato validamente appalti con le Committenti;

*k) «incaricati professionali temporanei», i soggetti di cui agli artt. 11 del Regolamento generale della Curia Romana, 29 del Regolamento Generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e successive modifiche e integrazioni;*

*l) «Albo unico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano» o «Albo», il luogo informatico dove sono pubblicati o depositati, con valore legale, gli atti, i documenti e le informazioni riguardanti le procedure di appalto e gli operatori economici;*

*m) «catalogo informatico», una lista di beni o di servizi, appartenenti a una o più classi di specializzazione, offerti da un fornitore incluso nella corrispondente categoria mediante pubblicazione nell'Albo ad un prezzo determinato;*

*n) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire l'opera oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;*

*o) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;*

*p) «contratto pubblico», contratto stipulato da uno o più degli Enti di cui alla lettera a).».*

### **Articolo 3**

1. Nel testo dell'art. 3, § 1, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «*riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano*».

2. Nel testo dell'art. 3, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «*e ai fornitori*».

3. Nel testo dell'art. 3, § 1, lett. c), della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*nelle procedure della*» sono sostituite dalla parola «*dalla*».

### **Articolo 4**

1. Il testo dell'art. 4, § 1, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«a) dei contratti di lavoro subordinato, anche a termine, regolati dalle relative disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana, del Regolamento Generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalle altre norme di settore tempo per tempo vigenti;».*

2. Nel testo dell'art. 4, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, il richiamo all'art. «8» è sostituito dal riferimento all'art. «16», le parole «*Pastor Bonus*» sono sostituite dalle seguenti «*Praedicate Evangelium*» e dopo la parola «*integrazioni*» è aggiunta una virgola.

3. Nel testo dell'art. 4, § 1, lett. d), i., della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*gli*» è sostituita dalla seguente «*agli*» e le parole «*lo stesso strumento detti*» sono sostituite dalle parole «*gli stessi dettino*».

4. Nel testo dell'art. 4, § 1, lett. d), iv., della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «*Vaticano*» il punto e virgola sostituisce il punto.

5. Il testo dell'art. 4, § 1, lett. e), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«e) delle operazioni relative alle attività di approvvigionamento di merci per la rivendita da parte del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e da parte di quei soggetti espressamente autorizzati nel rispetto della normativa vigente in materia, salvo il caso siano oggetto di concessione ai sensi dell'art. 59;».*



6. Nell'art. 4, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere f), g), h), i), j), k) e l) del seguente tenore:

*«f) degli acquisti di beni e servizi delle Rappresentanze Pontificie della Santa Sede, che operano secondo i principi della presente normativa;*

*g) delle convenzioni stipulate dal Fondo di Assistenza Sanitaria con i medici e le strutture di ricovero, assistenza e cura ai sensi dell'art. 15 del proprio Statuto e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie erogate agli iscritti;*

*h) dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto da parte degli Enti di strumenti finanziari o di servizi di intermediazione finanziaria rientranti nell'ambito operativo disciplinato dalla Politica di Investimento della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;*

*i) degli acquisti di beni destinati ad essere donati ai bisognosi, nei limiti e secondo le procedure stabiliti dalla Segreteria per l'Economia;*

*j) degli acquisti di beni e servizi, indicati con provvedimento, in base alla rispettiva competenza, della Segreteria per l'Economia e del Cardinale Presidente del Governatorato che, secondo gli usi commerciali, sono regolati in contanti o con strumenti elettronici di pagamento e per i quali, in considerazione delle particolari modalità con cui sono offerti sul mercato, risulta indifferente il fornitore e di fatto impossibile la competizione tra più fornitori sul prezzo o sulle caratteristiche del bene, sempre che gli stessi non siano stati oggetto di una convenzione o di un accordo quadro stipulato dall'APSA o dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;*

*k) degli acquisti caratteristici delle strutture sanitarie, secondo quanto stabilito con provvedimento della Segreteria per l'Economia, che si ispira ai principi della presente normativa;*

*l) degli affidamenti a società commerciali sulle quali l'Ente esercita un controllo analogo a quello che espleta sulle proprie articolazioni interne, disciplinati da specifiche procedure approvate dalla Segreteria per l'Economia, che si ispirano ai principi della presente normativa.»*

7. Il testo dell'art. 4, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 2. La Commissione di Materie Riservate vigila sui Contratti di cui al precedente § 1, lett. d).».*

## **Articolo 5**

1. Il testo dell'art. 5, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, § 3, dello Statuto del Consiglio per l'Economia e dalla Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023, la presente normativa si ispira ai seguenti principi fondamentali:».*

2. Nel testo dell'art. 5, § 1, lett. e), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «ed» è sostituita da una virgola e sono aggiunte, infine, le seguenti parole «e risultato».

3. Nel testo dell'art. 5, § 1, lett. g), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «evitare» è sostituita dalle seguenti «astensione dal porre in essere».

## **Articolo 6**

1. Nel testo dell'art. 6, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «termini» è eliminata una virgola e nel seguito sono eliminate le parole «nel corso del quale cade il momento».

2. Il testo dell'art. 6, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 2. Il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo se scade in un giorno festivo secondo il calendario dello Stato della Città del Vaticano.».*

## **Articolo 7**

1. Alla rubrica del Capo II, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «e» è sostituita da una virgola.
2. Nel testo dell'art. 7, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «di aggiudicazione dei» sono sostituite dalle seguenti «affidenti ai».
3. Nel testo dell'art. 7, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «aggiudicazione» è sostituita dalla parola «approvvigionamento», è aggiunta la parola «qualificazione» e, infine, è eliminata la parola «di».
4. Nel testo dell'art. 7, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «di ruolo», sono aggiunte le parole «, anche a termine» e «i».
5. Il testo dell'art. 7, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:  
*«§ 4. Il personale che versa nelle ipotesi di cui ai §§ 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione all'Ente e ad astenersi dal partecipare alle procedure disciplinate dalla presente normativa. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi previsti costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.»*

### **Articolo 8**

1. Il testo dell'art. 8, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:  
*«§ 1. Previa istanza motivata, è concesso ai soggetti che abbiano un interesse diretto, attuale e concreto nella procedura il diritto di accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.»*
2. Nel testo dell'art. 8, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la lettera «o» è sostituita dalla seguente «e».
3. Il testo dell'art. 8, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:  
*«§ 3. Nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente normativa e in qualunque altro caso in cui l'accesso possa alterare gli esiti della procedura, l'accesso può essere esercitato solo al termine della procedura stessa, presentando istanza debitamente motivata, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva.»*
4. Nell'art. 8, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 3, è aggiunto il nuovo § 4 del seguente tenore:  
*«§ 4. Per le procedure di cui al successivo art. 9 la Commissione di Materie Riservate può limitare o escludere il diritto di accesso.»*

### **Articolo 9**

1. Il testo dell'art. 9 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:  
*«§ 1. Qualora ricorrano giustificati motivi, gli Enti possono inoltrare alla Commissione di Materie Riservate un'istanza per l'apposizione di un vincolo di riservatezza sulla singola procedura.»*  
*«§ 2. La Commissione di Materie Riservate, anche in deroga alla presente normativa e ai Regolamenti che le danno attuazione, provvede al riguardo avendo cura di temperare le esigenze di riservatezza manifestate dal richiedente con i principi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente normativa.»*

### **Articolo 10**

1. Nel testo dell'art. 10, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «trenta» è sostituita dal numero «30».

2. Nel testo dell'art. 10, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*contenuti nella*», «*regolamenti*» e «*nei bandi*» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole «*disciplinati dalla*», «*Regolamenti*» e «*nella documentazione*».

3. Nel testo dell'art. 10, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «*istanza*» è aggiunta una virgola.

4. Il testo dell'art. 10, § 6, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 6. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di omessa indicazione, il termine è di 15 giorni decorrenti dalla notifica e l'Autorità competente è il Tribunale dello Stato Città del Vaticano.»*

5. Nell'art. 10, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 6 è aggiunto il nuovo § 7 del seguente tenore:

*«§ 7. Non è annullabile l'atto o il provvedimento privo di motivazione o con motivazione insufficiente, qualora l'Ente dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello di fatto adottato, tenuto conto dell'interesse diretto, attuale e concreto di chi ne contesti il difetto di motivazione o l'inadeguatezza della stessa.»*

### **Articolo 11**

1. Nel testo dell'art. 11, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le seguenti parole «*qualificazione e di*» e dopo la parola «*economico*» è eliminata una virgola.

2. Il testo dell'originario art. 11, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato; il § 2 integra l'originario § 3 ed ha il seguente tenore:

*«§ 2. È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio unitamente ad altri operatori economici. I Regolamenti attuativi disciplinano le forme di collaborazione tra gli operatori economici e le modalità di partecipazione ammesse nelle procedure di affidamento.»*

### **Articolo 12**

1. Nel titolo dell'art. 12 la parola «*Motivi*» è sostituita dalla parola «*Cause*».

2. Il testo dell'art. 12, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. Non possono essere iscritti nell'Albo e, ancorché iscritti, non possono partecipare alle procedure di acquisto o stipulare contratti gli operatori economici nei cui confronti, in qualunque giurisdizione:*  
*a) se trattasi di persone fisiche, o nei confronti dei membri degli organi di amministrazione, dei soci di maggioranza e dei procuratori generali o speciali in materia di appalti, se società di capitali, o nei confronti dei soci, anche accomandatari, se società di persone, siano intervenute sentenze o altri provvedimenti di condanna, anche non definitivi, o sia comunque pendente un procedimento penale in relazione a delitti dolosi puniti con una pena non inferiore nel minimo ad un anno di reclusione;*  
*b) se trattasi di persone fisiche, o nei confronti dei membri degli organi di amministrazione, dei soci di maggioranza e dei procuratori generali o speciali in materia di appalti, se società di capitali, o nei confronti dei soci, anche accomandatari, se società di persone, vi sia fondato sospetto di affiliazione, anche esterna, con organizzazioni criminali, di cui si abbia conoscenza per il tramite degli Organismi di vigilanza e di controllo, ovvero siano pendenti indagini per reati di riciclaggio e autoriciclaggio, corruzione, frode, terrorismo e suo finanziamento e sfruttamento di persone.»*

### **Articolo 13**

1. Il testo dell'art. 13 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Un operatore economico può essere escluso, altresì, dalla partecipazione a una procedura:

- a) se non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o di altre provvidenze a favore dei lavoratori, secondo la normativa del Paese in cui è stabilito;
- b) se ha commesso gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- c) se è stato inadempiente rispetto agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, secondo la legge o i contratti collettivi applicabili;
- d) se è stato cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 34, fintantoché non sia stata accertata la rimozione delle cause che hanno dato luogo alla cancellazione e non sia trascorso almeno un anno dalla stessa;
- e) se è costituito o partecipato, direttamente o indirettamente, da società fiduciarie o altre forme di intestazione fiduciaria che non consentano di individuare il beneficiario effettivo, fatto salvo il caso in cui sia data evidenza dell'identità del soggetto beneficiario;
- f) se è residente ovvero stabilito in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati secondo quanto disposto da istituzioni internazionali, così come definiti con provvedimento della Segreteria per l'Economia, oppure sono partecipati direttamente o indirettamente da soggetti residenti ovvero stabiliti nei suddetti Stati o territori;
- g) se, nell'ipotesi di enti quotati, non è soggetto a forme di vigilanza di natura economica e finanziaria, nei Paesi nei quali sono stabiliti;
- h) se è sottoposto ad una procedura di insolvenza o di liquidazione, o se è in stato di amministrazione controllata, o se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ovvero se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e dei regolamenti nazionali, fatto salvo il ricorso ad azioni finalizzate al recupero della solvibilità fornendone documentata evidenza;
- i) se professionista che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle regole deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza;
- j) se esiste un conflitto di interessi con gli Enti o i soggetti di cui all'art. 7;
- k) se esiste un pericolo di distorsione della concorrenza;
- l) se ha mostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un aspetto sostanziale in un precedente contratto pubblico o durante l'esecuzione di un aspetto sostanziale di un contratto pubblico in corso, su segnalazione delle Committente o degli Enti beneficiari;
- m) se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, o se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari richiesti;
- n) se ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale o di ottenere informazioni confidenziali in grado di conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla singola procedura oppure ha fornito informazioni false per influenzare le decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- o) se ha commesso gravi violazioni degli obblighi in materia ambientale definitivamente accertate;
- p) se residente ovvero stabilito in Giurisdizioni a rischio elevato di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e/o proliferazione delle armi di distruzione di massa, così come individuate dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria nello svolgimento della propria attività istituzionale.

§ 2. Le cause di esclusione, salvo che non sia diversamente previsto, cessano con il venir meno delle situazioni che le hanno determinate.».

#### **Articolo 14**

1. Nel testo dell'art. 14, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*altresì*» è preceduta e susseguita da una virgola ed è aggiunta la parola «*motivata*».

2. Nel testo dell'art. 14, § 1, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «soci» è aggiunta una virgola, le parole «dall' all'» sono sostituite dalla parola «dall'» e dopo la parola «Integrale» il punto e virgola sostituisce il punto.

3. Il testo dell'art. 14, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«b) L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, qualora nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, inclusi quelli di cui agli artt. 69 e 69 bis della Legge N. XVIII, venga a conoscenza di possibili coinvolgimenti, diretti o indiretti, dell'operatore economico, o, in caso di persona giuridica, dei soggetti aventi i poteri di amministrazione e/o gestione o altri ruoli rilevanti nell'organico dell'operatore economico, in fattispecie connesse al riciclaggio, finanziamento del terrorismo o della proliferazione di armi di distruzione di massa, e reati ad essi correlati.»*

4. All'art. 14 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la lett. b) sono aggiunte le lett. c) e d) del seguente tenore:

*«c) l'Ufficio del Revisore Generale, quando, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, venga a conoscenza di fatti che potrebbero determinare il diniego dell'iscrizione o di fatti comportanti la cancellazione dall'Albo;*

*d) una Commissione appositamente costituita con provvedimento della Segreteria per l'Economia, le cui decisioni sono inappellabili, che in presenza di segnalazioni specifiche accerti fatti, eventi o situazioni che non siano compatibili con la Dottrina sociale della Chiesa o che mettano in dubbio la capacità del fornitore di soddisfare le esigenze di approvvigionamento.»*

5. Il testo dell'art. 14, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 2. Ove si tratti di associazioni tra imprese o altre forme di collaborazione tra imprese, ivi incluso il caso di subappalto, i requisiti di cui al presente articolo e le cause di cui agli artt. 11, 12 e 13 devono essere verificati anche rispetto alle imprese partecipanti.»*

## **Articolo 15**

1. Alla rubrica del Titolo II della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «INFORMATICO».

2. Il testo dell'art. 15, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 2. Le Autorità centralizzate sono, da una parte, (i) l'APSA relativamente alle Istituzioni curiali, agli Uffici della Curia Romana, alle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento e, dall'altra, (ii) il Governatorato relativamente alle sue articolazioni.»*

3. Nell'art. 15 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 è aggiunto il nuovo § 3 del seguente tenore:

*«§ 3. D'intesa con APSA e Governatorato, le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana e le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento possono, previa autorizzazione della Segreteria per l'Economia, avvalersi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano quale Autorità centralizzata.»*

## **Articolo 16**

1. Il testo dell'art. 16, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 2. Ciascun Ente decentralizzato può essere autorizzato dalla Segreteria per l'Economia a svolgere attività di acquisto in comune con uno o più Enti analogamente decentralizzati, presentando istanza motivata che dia evidenza di un legame giuridico o economico tra gli Enti coinvolti.»*

2. Nell'art. 16 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 è aggiunto il nuovo § 3 del seguente tenore:

«§ 3. Su specifica richiesta delle Istituzioni curiali, degli Uffici della Curia Romana e delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, la Segreteria per l'Economia può autorizzare gli stessi, sentita l'APSA, a procedere in autonomia agli acquisti che non siano oggetto di contratti stipulati dalla stessa APSA.»

#### **Articolo 17**

1. Nel testo dell'art. 17, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato il seguente riferimento «§1», sono eliminate, altresì, le parole «Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 15» e sono aggiunte, infine, le seguenti «, possono procedere ad acquisti senza avvalersi della Committente di riferimento, previa autorizzazione della Commissione di Materie Riservate.».

2. L'art. 17, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

#### **Articolo 18**

1. Il testo dell'art. 18, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La Segreteria per l'Economia, d'intesa con l'APSA, con procedimento congiunto con il Governatorato, con proprio provvedimento adotta e aggiorna periodicamente l'elenco dei prezzi e corrispettivi di riferimento nelle classi di specializzazione di cui all'art. 33 per i beni e servizi richiesti o effettivamente acquistati dagli Enti, nonché del costo del lavoro e delle tariffe dei professionisti.».

2. Il testo dell'art. 18, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. I prezzi e i corrispettivi di riferimento sono stabiliti ed aggiornati sulla base di criteri, meccanismi e modalità individuati in specifiche Linee guida definite dalla Segreteria per l'Economia congiuntamente con le Committenti, prendendo in considerazione i prezzi e i corrispettivi nei mercati in cui avviene in maniera prevalente o significativa l'approvvigionamento da parte degli Enti o quelli riconosciuti nei contratti stipulati dalle Committenti o sulla base di prezziari pubblici di riferimento.».

3. Nel testo dell'art. 18, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunta la lettera «i» e la parola «pubblicati» è sostituita dalla seguente «adottati».

4. Nel testo dell'art. 18, § 3, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «di acquisto» e sono eliminate, infine, le parole «nelle procedure selettive».

5. Nel testo dell'art. 18, § 3, lett. c), della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «in sede di sua attuazione o di esecuzione dei contratti,» e sono aggiunte le parole «o del costo del lavoro o delle tariffe dei professionisti».

6. Il testo dell'art. 18, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 4. Qualora, ai fini del precedente § 3, sorga la necessità urgente di stabilire il prezzo o il corrispettivo di mercato di beni e servizi non inclusi nel provvedimento di cui al § 1, ovvero il costo del lavoro in un settore non rilevato nel medesimo atto, le Committenti, dando conto dei criteri oggettivi utilizzati nella determinazione del prezzo o del corrispettivo e delle fonti consultate, informano la Segreteria per l'Economia ai fini dell'aggiornamento dei prezzi e corrispettivi di riferimento.».

7. Il testo dell'art. 18, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 5. Per le rilevazioni di cui al presente articolo, la Segreteria per l'Economia, previo nulla osta della Segreteria di Stato ovvero per il tramite di questa, può stipulare accordi con organismi pubblici degli Stati nei quali operano o individuare, nelle modalità definite dalla presente normativa, un

*operatore economico inserito nell'Albo che svolga attività di rilevazione dei prezzi e dei corrispettivi di mercato per acquisire i dati.».*

## **Articolo 19**

1. Nel titolo dell'art. 19 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «singolare» ed «acquisti» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «Singolare» ed «Acquisti».

2. Il testo dell'art. 19 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana e le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, ivi inclusi quelli che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, tutti individuati con provvedimento della Segreteria per l'Economia, presentano, nei termini e con le modalità da essa stabiliti, il proprio Piano Singolare degli Acquisti coerentemente con il bilancio preventivo.*

*§ 2. Il Governatorato regola la pianificazione degli acquisti con proprio provvedimento, nell'ambito del più ampio contesto programmatico del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023.*

*§ 3. Il Piano Singolare predisposto dall'APSA e dal Governatorato, per quanto di competenza, riguarda solo i beni, i servizi, le opere e i lavori relativi all'espletamento delle proprie funzioni.*

*§ 4. Il Piano Singolare deve contenere, se disponibili, le seguenti informazioni:*

- a) tipologia, caratteristiche tecniche e classe di specializzazione di ciascuna tipologia di beni e servizi;*
- b) quantitativo complessivo stimato dei beni e dei servizi per ciascuna tipologia o classe di specializzazione e la natura annuale o pluriennale della fornitura;*
- c) la spesa stimata per ogni bene o servizio in base ai prezzi e corrispettivi di riferimento.*

*§ 5. È nella facoltà di ciascun Ente o Direzione rappresentare nel proprio Piano Singolare condizioni speciali quali:*

- a) particolari modalità di esecuzione delle prestazioni;*
- b) tempistiche nella ricezione dei beni e nell'esecuzione delle prestazioni;*
- c) la natura di eventuali contratti intuitu personae ovvero le ragioni e la documentazione comprovanti i motivi per i quali si richiede un operatore economico determinato;*
- d) nel caso di bandi preceduti da progetti, l'inerenza dei beni o dei servizi al progetto con allegazione dei relativi documenti progettuali.*

*§ 6. Il Piano Singolare è trasmesso all'APSA per l'elaborazione del Piano Generale e alla Segreteria per l'Economia ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo. Nei soli casi di cui al § 3 dell'art. 15 che precede, il Piano Singolare è trasmesso anche al Governatorato.*

*§ 7. Gli Enti di cui al § 1 che non abbiano presentato il Piano Singolare non possono procedere agli acquisti e all'indizione di gare. In ogni caso, l'APSA dà comunicazione della mancata presentazione del Piano Singolare alla Segreteria per l'Economia per gli adempimenti di competenza.*

*§ 8. Per gli acquisti che per qualunque ragione non siano stati inclusi nel Piano Singolare, gli Enti di cui al § 1 possono inoltrare all'APSA la richiesta di indizione di una procedura di acquisto o di acquisto tramite catalogo, ferme restando le procedure e le preventive autorizzazioni della Segreteria per l'Economia vigenti in materia di bilancio preventivo.».*

## **Articolo 20**

1. Nel titolo dell'art. 20 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «Piani generali» sono sostituite dalle seguenti «Piano Generale» e la parola «acquisti» è sostituita dalla parola «Acquisti».

2. Il testo dell'art. 20 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio atto denominato Piano Generale degli Acquisti, l'APSA provvede alla razionalizzazione del fabbisogno dei beni e dei servizi di cui ai Piani Singolari ricevuti, raggruppandoli nelle seguenti categorie:

a) beni e servizi comuni;

b) beni e servizi singolari;

c) appalti d'opera o di lavori, distinguendoli fra quelli che, sentiti gli Enti interessati, possano essere convogliati in un'unica procedura di appalto, eventualmente organizzata per lotti funzionali, e quelli che richiedono un'autonoma procedura;

d) beni e servizi ad elevata standardizzazione aventi le caratteristiche di essere acquisiti mediante catalogo informatico ai sensi dell'art. 54.

§ 2. Il Piano Generale attribuisce a gruppi di beni e servizi suscettibili di essere acquisiti con una singola procedura una qualificazione di specializzazione coerente con quanto previsto dall'art. 33.

§ 3. Nel Piano Generale non sono inclusi gli acquisti degli Enti decentralizzati, salvo che:

a) le procedure da essi adottati riguardino solo determinate tipologie di acquisti, nel qual caso le restanti tipologie restano assoggettate per intero agli strumenti di programmazione e centralizzazione;

b) abbiano chiesto di poter procedere in maniera centralizzata, tramite l'APSA, a determinati acquisti.

§ 4. Le Committenti possono stipulare protocolli d'intesa per ricercare le migliori sinergie negli acquisti di comune interesse. Nella definizione del protocollo, anche quando preveda acquisti in comune mediante un'unica procedura, è coinvolta anche la Segreteria per l'Economia.

§ 5. Per lo Stato della Città del Vaticano il Piano Generale degli Acquisti coincide con il Bilancio Preventivo del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che viene predisposto ed approvato con le modalità previste negli artt. 13 e 14 della Legge Fondamentale e nell'art. 29 della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano.».

## **Articolo 21**

1. Nel testo dell'art. 21, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «informatico», sono aggiunte le parole «, avente scopo informativo,» e la parola «calendario» è sostituita dalla seguente «Calendario».

2. Nell'art. 21 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 1 è aggiunto il nuovo § 2 del seguente tenore:

«§ 2. Il Calendario degli acquisti degli Enti decentralizzati è pubblicato nell'Albo.».

## **Articolo 22**

1. Nel testo dell'art. 22, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «e» e sono aggiunte le parole «, anche a termine,» e «e dei professionisti esterni». Inoltre, al § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «commissione» è sostituita dalla seguente «Commissione».

2. Nel testo dell'art. 22, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «nella commissione giudicatrice,».

## **Articolo 23**

1. Il testo dell'art. 23, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La Segreteria per l'Economia iscrive nell'Elenco i dipendenti, anche a termine, gli incaricati professionali temporanei e i professionisti esterni, dopo che una Commissione di valutazione all'uopo



*preposta ne abbia accertato accuratamente l'effettiva competenza e l'attitudine a svolgere gli incarichi per cui sono nominati.».*

2. Il testo dell'art. 23, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 2. La Segreteria per l'Economia, sentiti l'APSA e il Governatorato, definisce i meccanismi di funzionamento dell'Elenco, nonché la suddivisione delle competenze tra la Segreteria per l'Economia e la Commissione di valutazione di cui al § 1.».*

3. Nel testo dell'art. 23, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato il seguente riferimento «§2».

#### **Articolo 24**

1. Nell'art. 24, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, la lettera «e» è sostituita da una virgola, è aggiunta la parola «gli» e tra le parole «professionali» e «temporanei» è eliminata la congiunzione «e».

2. Nell'art. 24, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la lett. c) è integralmente sostituita dalla seguente:

*«c) abbia o abbia avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi di qualunque genere da parte di un operatore economico che ha presentato un'offerta, ovvero sia o sia stato un dipendente dello stesso, ovvero abbia o abbia avuto con questi significative relazioni d'affari;».*

3. Nel testo dell'art. 24, § 2, lett. e), della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «o di Responsabile dell'esecuzione del contratto.».

4. Nell'art. 24 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 è inserito il nuovo § 3 del seguente tenore:

*«§ 3. È dovere del dipendente, dell'incaricato professionale temporaneo e del professionista esterno dichiarare le situazioni dalle quali potrebbero comunque risultare compromesse o diminuite la propria imparzialità e indipendenza.».*

Ne consegue che gli originari §§ 3 e 4 sono diventati rispettivamente i §§ 4 e 5.

5. Nell'art. 24 della NCP, del 1° giugno 2020, il § 4 è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 4. Il dipendente, l'incaricato professionale temporaneo e il professionista esterno, all'atto del conferimento del mandato amministrativo, deve rilasciare una dichiarazione redatta su modello predisposto dalla Segreteria per l'Economia circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità. A tal fine, al dipendente, incaricato professionale temporaneo o professionista esterno è resa disponibile la documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico all'atto dell'iscrizione nell'Albo e successive integrazioni.».*

6. Nell'art. 24, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «commissione» è sostituita dalla parola «Commissione».

#### **Articolo 25**

1. Il testo dell'art. 25 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. La Committente, su designazione dell'Ente beneficiario, nomina per ogni procedura o più procedure un Responsabile del procedimento.».*

*§ 2. Il Responsabile del procedimento svolge compiti istruttori e non è competente all'adozione di provvedimenti definitivi o alla stipula di contratti.».*

*§ 3. Le attività del Responsabile del procedimento e dei soggetti che con questi collaborano hanno natura endoprocedimentale e si imputano esclusivamente all'Ente, che assume ogni responsabilità nei confronti degli operatori economici e di terzi. Restano ferme le disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana e del Codice di Diritto Canonico.».*

§ 4. *Il nominativo del Responsabile del procedimento deve essere indicato in tutti gli atti e documenti adottati in relazione ad ogni singola procedura.».*

#### **Articolo 26**

1. Alla rubrica del CAPO IV della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*Informatico*» è sostituita dalla seguente «*unico*».

2. Nel titolo dell'art. 26 della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «*informatico*».

3. Il testo dell'art. 26 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. È istituito l'Albo unico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, suddiviso in due comparti:

a) dell'APSA, per gli operatori economici della Santa Sede, in conformità alle disposizioni della presente normativa;

b) del competente Ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per gli operatori economici dello Stato della Città del Vaticano, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018.

§ 2. Ogni comparto è suddiviso in due sezioni:

a) la Sezione degli annunci legali;

b) la Sezione degli operatori economici.

§ 3. La gestione amministrativa della Sezione degli annunci legali compete ai soggetti di cui al § 1, ciascuno per quanto di propria competenza; la Sezione degli operatori economici è gestita secondo quanto disciplinato dagli artt. 31 e ss.

§ 4. Ciascun gestore individua il proprio Responsabile dell'Albo ai sensi dell'art. 33, § 2, del Motu Proprio "La Cura Vigilantissima". Le competenze e le funzioni del Responsabile dell'Albo non sono delegabili.

§ 5. Per la gestione dell'Albo si applicano, in quanto compatibili, i principi e le regole generali stabilite dal Motu Proprio "La Cura Vigilantissima".».

#### **Articolo 27**

1. Il testo dell'art. 27, § 1, lett. a), b) e c), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La consultazione dell'Albo è consentita:

a) agli Enti per le aree pubbliche nella Sezione degli annunci legali e nella Sezione degli operatori economici e, su richiesta, per l'accesso all'area riservata agli operatori economici iscritti all'Albo;

b) a tutti gli operatori economici interessati alle aree pubbliche nella Sezione degli annunci legali e nella Sezione degli operatori economici;

c) agli operatori economici iscritti all'Albo, sia relativamente alla Sezione degli annunci legali per le procedure di acquisto riguardanti le classi di specializzazione per cui sono iscritti, sia relativamente alla Sezione degli operatori economici limitatamente al proprio fascicolo;».

#### **Articolo 28**

1. Il testo dell'art. 28, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato. Ne consegue che gli originari §§ 2 e 3 sono diventati rispettivamente i §§ 1 e 2.

#### **Articolo 29**

1. Nel titolo dell'art. 29 la parola «*Sottosezioni*» è sostituita dalla parola «*Sezione*».

2. Il testo dell'art. 29, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Nella Sezione degli annunci legali sono pubblicati:

a) la documentazione di gara e ogni atto e documento che debba essere tenuto in considerazione dagli operatori economici ai fini della partecipazione ad una singola procedura, ivi incluse le istanze e i chiarimenti di qualunque genere, eventualmente presentati dagli altri offerenti e le relative risposte;

b) la normativa di riferimento, i provvedimenti che le danno attuazione, gli indirizzi e le linee guida;

c) gli atti dei procedimenti e le decisioni dell'Autorità Giudiziaria. Per gli atti difensivi e i documenti prodotti dalle parti, l'accesso è limitato alle sole parti del procedimento.».

3. I §§ 2, 3 e 4 dell'art. 29 della NCP, del 1° giugno 2020, sono abrogati.

### **Articolo 30**

1. Nel testo dell'art. 30, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «economici» è eliminata una virgola.

2. Il testo dell'art. 30, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 3. Nell'Albo sono presenti aree pubbliche liberamente consultabili in cui sono pubblicati i moduli per la richiesta di iscrizione all'Albo, il Calendario degli acquisti, la normativa di riferimento e i provvedimenti che le danno attuazione, gli indirizzi e le linee guida, nonché la documentazione di gara relativa alla sola procedura selettiva pubblica di cui all'art. 36.».

3. L'art. 30, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

### **Articolo 31**

1. Il testo dell'art. 31 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La Segreteria per l'Economia, con apposito provvedimento, predispone la modulistica per la domanda d'iscrizione all'Albo indicando, altresì, la documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

§ 2. La Segreteria per l'Economia provvede all'iscrizione nell'Albo previa verifica dei requisiti in capo agli operatori economici e la comunica al Responsabile dell'Albo.

§ 3. Nella procedura selettiva pubblica di cui all'art. 37 le verifiche per l'iscrizione dell'aggiudicatario sono svolte dal Responsabile del procedimento, che ne comunica l'esito alla Segreteria per l'Economia trasmettendo la relativa documentazione. La Segreteria per l'Economia può eseguire controlli anche a campione su quanto trasmesso.

§ 4. L'autorizzazione dell'iscrizione all'Albo ha una durata di 5 anni e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione è verificata periodicamente dalla Segreteria per l'Economia anche avvalendosi delle Autorità preposte della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§ 5. L'iscrizione dovrà avvenire (i) entro 30 giorni dalla presentazione da parte del richiedente di tutta la documentazione prevista, oppure (ii) entro 5 giorni dalla comunicazione del Responsabile del procedimento di cui al § 3.

§ 6. Nel caso in cui si rendano necessari particolari approfondimenti, i termini di cui al paragrafo precedente possono essere prorogati dalla Segreteria per l'Economia per uguale durata.

§ 7. La Segreteria per l'Economia può procedere all'iscrizione con riserva, sulla base di autocertificazioni, assegnando un termine non superiore a 60 giorni per la consegna della documentazione corrispondente, ovvero per adempiere alle richieste formulate dalla stessa, nei casi di:

a) oggettiva difficoltà dell'operatore economico a produrre la documentazione richiesta;

b) mancanza temporanea dei requisiti per l'iscrizione;

c) particolare urgenza.

§ 8. Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nel corso del processo di iscrizione, consapevole che l'omessa, parziale o tardiva segnalazione potrebbe dar luogo alla cancellazione dall'Albo.

§ 9. Il contratto, sotto pena di invalidità, non può essere sottoscritto finché non sia intervenuta l'iscrizione dell'operatore economico nell'Albo.

§ 10. Contro il provvedimento di rigetto dell'iscrizione all'Albo è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria.».

### **Articolo 32**

1. Il testo dell'art. 32, § 1, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«a) per partecipare alle procedure di acquisto riservate agli operatori economici che abbiano completato la procedura di iscrizione;».*

2. Nel testo dell'art. 32, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «nelle gare pubbliche» sono sostituite dalle parole «con gli Enti».

### **Articolo 33**

1. Nel titolo dell'art. 33 della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «Categorie» è sostituita dalla seguente «Classi».

2. Il testo dell'art. 33 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. Gli operatori economici possono chiedere di essere iscritti all'Albo per una o più classi di specializzazione, tenuto conto:*

*a) dell'oggetto sociale ovvero di qualsiasi altra attestazione formale;*

*b) dell'attività effettivamente esercitata;*

*c) delle abilitazioni, autorizzazioni, licenze o altro provvedimento rilasciato da enti pubblici del Paese in cui sono stabiliti, che consentono di operare in determinati settori economici;*

*d) delle attestazioni dei clienti pubblici e privati che forniscano prova di avere operato in determinati settori economici ed avere determinati requisiti;*

*e) di ogni altro elemento che consenta di accertarne la presenza effettiva in un determinato mercato o area di attività.*

*§ 2. Le classi di specializzazione sono enumerate e aggiornate con provvedimento della Segreteria per l'Economia, sentite le Committenti.*

*§ 3. Gli operatori economici, qualora dimostrino di averne i requisiti, possono chiedere l'iscrizione in più classi di specializzazione. Viceversa, qualora un Ente accerti la mancanza dei requisiti per l'iscrizione in una o più classi di specializzazione, ne dà comunicazione alla Segreteria per l'Economia che, previa propria verifica e sentita la Committente di riferimento, ha la facoltà di procedere alla rimozione della classe di specializzazione in cui risultava iscritto l'operatore economico.*

*§ 4. Qualora per una o più classi di specializzazione non vi siano fornitori iscritti all'Albo o vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre, l'APSA e il Governatorato, all'atto della pubblicazione del Calendario degli acquisti, provvedono a dare comunicazione agli Enti della necessità di reperire ulteriori operatori economici da iscrivere all'Albo e avviano in proprio le opportune ricerche di mercato.».*

### **Articolo 34**

1. Nel titolo dell'art. 34 della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «e sospensione».

2. Il testo dell'art. 34 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Su istanza degli Enti o d'ufficio, i fornitori sono cancellati o sospesi dall'Albo con provvedimento della Segreteria per l'Economia, sentita la Committente di riferimento, qualora ricorra una delle ipotesi di cui agli artt. 11 e ss., nonché nei seguenti casi:

a) siano inadempienti in uno o più contratti pubblici, sempre che l'inadempimento abbia le caratteristiche di cui all'art. 1455 c.c.;

b) abbiano un basso rating di valutazione determinato ai sensi dell'art. 63 bis;

c) sopravvenga la perdita dei requisiti per l'iscrizione, ovvero ne sia accertata l'originaria insussistenza.

§ 2. Il provvedimento di cancellazione è disposto dalla Segreteria per l'Economia previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate dal fornitore; detto provvedimento è, altresì, impugnabile dinanzi all'Autorità Giudiziaria entro 30 giorni dalla cancellazione stessa.

§ 3. Nelle ipotesi di cui al § 1, che abbiano carattere di minore gravità, la Segreteria per l'Economia può disporre la sospensione del fornitore dall'Albo al massimo per due anni.

§ 4. La cancellazione e la sospensione possono essere disposte anche limitatamente ad una classe di specializzazione qualora le cause che le hanno determinate riguardino solo il relativo ramo di attività.

§ 5. L'Ufficio del Revisore Generale, anche nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 48 lettera d) e 59 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e 30, commi 1 e 4, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, al fine di esercitare un'adeguata verifica sulla veridicità delle dichiarazioni degli operatori economici e sull'autenticità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 2 § 2 lettera d) del proprio Statuto, su mandato e previo nulla osta della Segreteria di Stato, ovvero per il tramite di questa, può stipulare convenzioni con Enti pubblici degli Stati nei quali operano o sono comunque stabiliti un numero rilevante di operatori economici.

§ 6. La Segreteria per l'Economia, l'APSA e il Governatorato possono chiedere all'Ufficio del Revisore Generale di effettuare verifiche sulle attestazioni rese dagli operatori economici.».

### **Articolo 35**

1. Nel testo dell'art. 35 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «statuto», «paese» e «dalla presente Sezione» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «Statuto», «Paese» e «dal presente Capo» e sono aggiunte, infine, le parole «La Segreteria per l'Economia può, altresì, sottoporre all'attenzione del Consiglio per l'Economia ulteriori forme semplificate di qualificazione.».

### **Articolo 36**

1. Nel testo dell'art. 36, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «selettiva» è aggiunto un punto.

2. Il testo dell'art. 36, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. L'aggiudicazione avviene mediante:

a) Procedura selettiva pubblica;

b) Procedura selettiva mediante Albo;

c) Procedura mediante Richiesta di Proposta;

d) Affidamento diretto.».

3. Nell'art. 36 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 sono aggiunti i §§ 3 e 4 del seguente tenore:

«§ 3. Ove sussistano oggettive ragioni di opportunità, i Regolamenti attuativi possono individuare limiti di valore differenti rispetto a quelli fissati dalla presente normativa.

§ 4. È vietato, sotto pena di nullità di tutti i contratti, il frazionamento delle prestazioni al fine di farle rientrare nelle soglie predefinite.».

### **Articolo 37**

1. Dopo l'art. 36 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto l'articolo 36 *bis* del seguente tenore:

#### **«Articolo 36 bis Criteri di selezione delle offerte**

§ 1. Gli appalti sono aggiudicati secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il sistema del massimo ribasso.

§ 2. Negli appalti aggiudicati con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte avviene in base alla comparazione ponderata delle offerte tecniche, funzionali ed economiche proposte dagli operatori economici, individuando quella che, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati nella documentazione di gara, fornisce il miglior rapporto tra qualità, quantità e pregio tecnico, da un lato, e prezzo o costo, da un altro lato, esprimendo, altresì, un unico dato numerico idoneo a consentire di porre le offerte in una graduatoria.

§ 3. Gli elementi tecnici e funzionali suscettibili di valutazione separata e autonoma e il loro peso nell'attribuzione dei punteggi sono specificati nei documenti di gara, in accordo con le esigenze manifestate dagli Enti.

§ 4. Nei casi di aggiudicazione al massimo ribasso, ogni aspetto tecnico e funzionale è predeterminato dalla documentazione di gara e lo schema di contratto contiene ogni elemento di disciplina del rapporto con i fornitori. L'affidamento avviene al termine della competizione sulla sola componente economica, anche attraverso il meccanismo dei ribassi successivi, senza la nomina di una Commissione giudicatrice, all'operatore economico che si sia offerto di eseguire l'intera prestazione al prezzo più basso, purché lo stesso non risulti anomalo. I requisiti soggettivi dell'operatore economico non possono comportare valutazioni discrezionali.

§ 5. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso economico.».

### **Articolo 38**

1. Il testo dell'art. 37 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Nella procedura selettiva pubblica qualsiasi operatore economico interessato, anche non iscritto all'Albo, può presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nell'area pubblica dell'Albo, fatta salva la possibilità di stabilire un termine inferiore per ragioni debitamente motivate.

§ 2. Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nella presente normativa nonché nei documenti di gara, possono presentare un'offerta secondo le modalità definite nei documenti di gara stessi.»

### **Articolo 39**

1. Nel titolo dell'art. 38 della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «informatico».

2. Nel testo dell'art. 38, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «informatico» e le parole «categoria» e «avviso» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «classe» e «bando».

3. Nel testo dell'art. 38, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «trenta» è sostituita dal numero «30», sono eliminate le parole «ragioni di urgenza» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole «ragioni debitamente».

4. L'art. 38, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

#### **Articolo 40**

1. Nel testo dell'art. 39, § 1, lett. d), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*del*» è sostituita dalla seguente «*di*».

2. Gli originari §§ 2 e 3 dell'art. 39 della NCP, del 1° giugno 2020, sono unificati nel testo del § 2.

3. Nell'art. 39 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 è aggiunto un nuovo § 3 del seguente tenore:

*«§ 3. Le Committenti possono, con il consenso dell'Ente beneficiario, demandare allo stesso la predisposizione della documentazione di gara che, così delegato, procede secondo la presente normativa.».*

#### **Articolo 41**

1. Nel testo dell'art. 40, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*gare*» è sostituita dalla parola «*procedure*». Inoltre, nel testo dell'art. 40, § 1, lett. c), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*merceologica*» è sostituita dalle parole «*di specializzazione*».

#### **Articolo 42**

1. Il testo dell'art. 41, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. L'Ente beneficiario è responsabile della progettazione e individua uno o, se necessario in relazione alla complessità del progetto, più progettisti preferibilmente tra i propri dipendenti, purché iscritti nell'elenco di cui all'art. 22. L'attività di progettazione può essere svolta con il supporto delle Committenti, ciascuna per quanto di competenza, nonché con il supporto di appositi metodi informativi di ottimizzazione.».*

2. Il testo dell'art. 41, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato. Ne consegue che il § 3 diventa il § 2.

#### **Articolo 43**

1. Nel testo dell'art. 42, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*L'avviso*» sono sostituite dalle seguenti «*Il bando di gara*».

#### **Articolo 44**

1. Dopo l'art. 42 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto l'articolo 42 bis del seguente tenore:

##### **«Articolo 42 bis Procedura mediante Richiesta di Proposta**

*§ 1. Si può procedere mediante Richiesta di Proposta, senza necessità di predisporre la documentazione di gara di cui all'art. 39:*

*a) per importi uguali o inferiori a Euro 150.000,00;*

*b) nelle procedure finanziate con contributi o donazioni vincolate a specifici progetti, indipendentemente dal valore, previa autorizzazione della Segreteria per l'Economia o del Cardinale Presidente del Governatorato, per quanto di rispettiva competenza, nonché in conformità alla Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 43, secondo quanto stabilito nei Regolamenti attuativi.*

*§ 2. La Committente, al fine di assicurare concorrenza e trasparenza, individua con criterio rotativo automatico o a mezzo di una manifestazione di interesse, almeno tre fornitori, fatte salve ulteriori previsioni stabilite nei Regolamenti attuativi, e li invita a presentare offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di richiesta.*

*§ 3. Tutti i fornitori invitati possono presentare un'offerta secondo le modalità definite nei documenti a corredo della Richiesta di Proposta.».*

## **Articolo 45**

1. Il testo dell'art. 43 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. Si procede ad affidamento diretto:*

*a) per procedure di importo uguale o inferiore agli Euro 50.000,00: la Committente può procedere con affidamento diretto a un fornitore con criterio rotativo automatico nel rispetto delle classi di specializzazione richieste e in funzione della loro idoneità professionale;*

*b) quando i beni e i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:*

*i. l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;*

*ii. tutela dei diritti di proprietà intellettuale;*

*iii. titolarità dei diritti di esclusiva commerciale di distribuzione nel territorio di competenza;*

*c) ad un determinato operatore economico per assenza di concorrenza nei seguenti casi:*

*i. il monopolio di fatto;*

*ii. le apparecchiature e gli impianti già in uso presso l'Ente hanno caratteristiche che non ne consentono l'interoperabilità e l'intercambiabilità con altri sistemi e, in ragione di ciò, l'avvicendamento dell'operatore economico comporta la sostituzione delle predette apparecchiature e impianti, di modo che l'affidamento ad altri risulti impraticabile o eccessivamente oneroso per motivi economici o tecnici, avendo cura di valutare la reale infungibilità di apparecchiature e impianti;*

*iii. i contratti che hanno apportato significativi vantaggi economici all'Ente beneficiario e che nessun altro operatore economico è disponibile a sottoscrivere alle medesime condizioni;*

*d) quando trattasi di consulenze professionali o attività artigianali intuitu personae per le quali assumono rilevanza le competenze specifiche e il rapporto fiduciario tra i contraenti, ancorché inseriti in un organico aziendale.*

*§ 2. Le eccezioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo precedente si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri di aggiudicazione.*

*§ 3. Le procedure di affidamento diretto di cui alle lettere a) e d) del § 1 dovranno comunque avvenire nel rispetto dei prezzi e corrispettivi di riferimento.».*

## **Articolo 46**

1. Nel testo dell'art. 44, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «delle offerte» sono sostituite dalle seguenti «dell'offerta».

2. Nel testo dell'art. 44, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «dell'offerta».

## **Articolo 47**

1. L'art. 45 della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

## **Articolo 48**

1. Nel titolo dell'art. 46 della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «nelle procedure selettive».

2. Il testo dell'art. 46 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. Le Committenti avviano le procedure di affidamento, secondo le tempistiche stabilite nel Calendario degli acquisti, con l'apertura del fascicolo, dopo aver individuato la migliore metodologia di acquisto tra quelle consentite dalla presente normativa, ai sensi degli artt. 36 e 36 bis.*



§ 2. Nella documentazione di gara le Committenti danno, altresì, chiara evidenza dei requisiti soggettivi degli offerenti e dei requisiti dell'offerta, secondo criteri predeterminati nei documenti di gara o comunque prestabiliti in documenti regolamentari.

§ 3. Ove sussistano ragioni di opportunità, la procedura di acquisto potrà essere preceduta da un'indagine di mercato o da una richiesta rivolta anche a fornitori non iscritti all'Albo di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura stessa.».

#### **Articolo 49**

1. Nel titolo dell'art. 47 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*Criteri*» e «*Selezione*» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «*Requisiti*» e «*selezione*».

2. Il testo dell'art. 47 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«Il metodo di valutazione degli operatori economici, in ossequio al fine di cui all'art. 1, § 2, lett. c), della presente normativa, utilizza sistemi oggettivi e automatici predeterminati nei documenti di gara o in regolamenti attuativi che attribuiscono o sottraggono un determinato numero di punti al fornitore in relazione a valutazioni che tengano conto dell'idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica e professionale.».*

#### **Articolo 50**

1. L'art. 48 della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

#### **Articolo 51**

1. Nell'art. 49, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*Nel bando*» sono sostituite dalle seguenti «*Nella documentazione*» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole «*, fermi i termini di cui agli artt. 37, 38 e 42 bis*».

2. Il § 2 dell'art. 49 della NCP, del 1° giugno 2020, recepisce il contenuto del § 3, nel cui testo la parola «*quarantotto*» è sostituita dal numero «*48*».

Gli originari §§ 2 e 4 dell'art. 49 della NCP, del 1° giugno 2020, sono abrogati.

#### **Articolo 52**

1. Nell'art. 50, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, il riferimento normativo «*I*» è sostituito dal seguente «*II*».

2. Nel testo dell'art. 50, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «*cinque*» è eliminata una virgola.

3. Nell'art. 50, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «*Informativo*».

4. I §§ 4 e 5 dell'art. 50 della NCP, del 1° giugno 2020, sono integralmente sostituiti dai seguenti:

*«§ 4. La Commissione giudicatrice così costituita nomina un proprio Presidente il quale acquisisce le credenziali di accesso all'Albo ai fini della consultazione, anche da parte degli altri membri, delle offerte.»*

*§ 5. Il Responsabile del procedimento, sentito il Presidente della Commissione, stabilisce il calendario delle sedute, salvo quanto diversamente disposto nei Regolamenti attuativi. Il calendario è pubblicato nell'Albo.».*

5. Nell'art. 50 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto il nuovo § 6 del seguente tenore:

*«§ 6. I lavori della Commissione giudicatrice si concludono nel termine di 30 giorni. Su richiesta motivata del Presidente della Commissione, il Responsabile del procedimento può ridurre o prorogare detto termine.».*

### **Articolo 53**

1. Nel titolo dell'art. 51 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*delle offerte*» sono sostituite dalle parole «*dei plichi*».

2. Il testo dell'art. 51, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice:*

*a) verifica l'integrità dei plichi ricevuti, valutando i casi comportanti l'esclusione, e la documentazione amministrativa, attivando in detta ipotesi, se del caso, il soccorso istruttorio;*

*b) apre le offerte tecniche per accertarne il solo contenuto.»*

### **Articolo 54**

1. Il testo dell'art. 52, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte in sedute pubbliche o riservate secondo il calendario predefinito ai sensi dell'art. 50, § 5. Alle operazioni di valutazione possono partecipare solo i membri della Commissione giudicatrice.»*

2. Nel testo dell'art. 52, § 2, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*il*» è sostituita dalla seguente «*un*».

3. Nel testo dell'art. 52, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*punteggi*» è anteposta alla parola «*relativi*» e dopo le parole «*offerta*» e «*gara*» è aggiunta rispettivamente una virgola.

4. Nel testo dell'art. 52, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*lettera*» è sostituita dall'abbreviazione «*lett.*» e sono aggiunte le parole «*giudicatrice*» e «*ove definiti*».

5. Nel testo dell'art. 52, § 6, della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunta la parola «*giudicatrice*».

6. Il testo dell'art. 52, § 7, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 7. La Commissione giudicatrice può sempre decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora siano state presentate meno di tre offerte ovvero l'offerta risultata prima in graduatoria non abbia raggiunto le soglie minime di punteggio in relazione agli aspetti tecnici e funzionali indicati nella documentazione di gara.»*

### **Articolo 55**

1. Dopo l'art. 52 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto il nuovo articolo 52 *bis* del seguente tenore:

***«Articolo 52 bis Procedure a competizione sulla sola componente economica***

*§ 1. Nelle procedure di affidamento di beni e servizi che adottano il sistema del massimo ribasso, il Responsabile del procedimento provvede all'apertura delle offerte in seduta pubblica.*

*§ 2. Nella medesima seduta convocata per l'apertura delle offerte, salvo che non si renda necessaria una seduta ulteriore per il soccorso istruttorio, il Responsabile del procedimento procede direttamente alla valutazione delle offerte e stila il verbale contenente la graduatoria con l'aggiudicazione provvisoria, riservandosi di verificare l'anomalia del prezzo offerto.*

*§ 3. L'appalto può essere aggiudicato solo in presenza di almeno tre offerte valide, salvo che la Committente, nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e risultato, con provvedimento motivato decida di procedere all'aggiudicazione dell'appalto, dandone comunicazione, per quanto di competenza, alla Segreteria per l'Economia o all'Unità di Controllo e Ispezione del Governatorato.»*

## **Articolo 56**

1. L'art. 53 della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

## **Articolo 57**

1. Nel titolo dell'art. 54 della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «diretti».

2. Il testo dell'art. 54 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. I fornitori possono offrire beni e servizi ad un prezzo determinato mediante pubblicazione nell'Albo, a cura dell'APSA o del Governatorato, di un catalogo che indichi le caratteristiche tecniche di ogni singolo bene o servizio e il prezzo a cui è offerto. Il prezzo non può essere superiore ai prezzi e corrispettivi di riferimento.»*

*§ 2. La pubblicazione del catalogo informatico è effettuata quando l'APSA e il Governatorato abbiano ricevuto almeno tre cataloghi che offrono gli stessi prodotti o prodotti analoghi.*

*§ 3. Successivamente alla pubblicazione, i fornitori restano liberi di modificare in ogni momento i prezzi cui i beni e i servizi sono offerti, a condizione che gli stessi siano previamente verificati dall'APSA o dal Governatorato. La pubblicazione del catalogo e i prezzi tempo per tempo pubblicati costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.*

*§ 4. I beni e i servizi da includere in un singolo catalogo e le relative caratteristiche tecniche sono individuati dall'APSA o dal Governatorato, ciascuno per quanto di competenza, nell'ambito delle classi di specializzazione.*

*§ 5. L'APSA e il Governatorato possono, altresì, pubblicare un solo catalogo, purché i beni e i servizi e le relative condizioni di fornitura siano state stabilite dall'APSA e Governatorato mediante un accordo quadro che rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi per gli affidamenti di cui alla presente normativa.*

*§ 6. La richiesta di pubblicazione del catalogo implica accettazione da parte del fornitore delle condizioni pubblicate.*

*§ 7. Gli Enti, nel rispetto del proprio bilancio preventivo, possono acquistare mediante ordine diretto di acquisto all'operatore economico che in quel momento lo offra alle migliori condizioni.»*

## **Articolo 58**

1. Il testo dell'art. 55 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«All'esito della verifica sulla regolarità dell'intera procedura di acquisto e sui requisiti dell'aggiudicatario da parte del Responsabile del procedimento, la Committente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai fini della sua pubblicazione nell'Albo.»*

## **Articolo 59**

1. Il testo dell'art. 56, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. All'esito dell'aggiudicazione definitiva, la Committente provvede alla stesura del testo definitivo del contratto inserendo le condizioni tecniche ed economiche come risultanti dall'offerta o dalla documentazione di gara.»*

2. Nel testo dell'art. 56, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «contratto» è aggiunta una virgola, le parole «dall'APSA o dal Governatorato» e «richiedente» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «dalla Committente,» e «beneficiario.»

3. Nel testo dell'art. 56, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*costituisce*» e «*per il*» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole «*costituiscono*» e «*del*» e dopo la parola «*Governatorato*» è aggiunta una virgola.

4. Il testo dell'art. 56, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 4. Il contratto può essere stipulato non appena decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Se prima dello spirare del termine venga proposta impugnazione, il contratto può essere stipulato solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.»*

5. Nel testo dell'art. 56, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*quindici*» è sostituita dal numero «*15*».

6. L'art. 56, § 6, della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

### **Articolo 60**

1. Nel titolo dell'art. 57 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*Lavori di somma*» sono sostituite dalla parola «*Somma*».

2. Il testo dell'art. 57 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. In casi di necessità ed urgenza e in quelli in cui ricorra un pericolo per l'incolumità pubblica o privata, l'Ente può disporre l'immediata esecuzione delle prestazioni.*

*§ 2. Costituiscono casi di necessità ed urgenza le situazioni nelle quali vi sia pericolo:*

- a) di danno grave ed irreparabile al patrimonio dell'Ente;*
- b) di interruzione delle attività istituzionali principali dell'Ente;*
- c) inabitabilità di un immobile concesso in locazione.*

*§ 3. L'affidamento è accompagnato dalla redazione di un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, quanto necessario per rimuoverlo e la durata presumibile delle attività.*

*§ 4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo l'Ente può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle prestazioni stesse sulla base di prezzi definiti nei prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 10 per cento.*

*§ 5. L'Ente che ha affidato le prestazioni compila entro 10 giorni dalla redazione del verbale di cui al § 3 una perizia giustificativa delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'APSA o al Governatorato, che provvede alla copertura della spesa. La perizia, unitamente al verbale, è trasmessa, altresì, alla Segreteria per l'Economia o al Cardinale Presidente del Governatorato, per quanto di competenza, ai fini dell'approvazione.*

*§ 6. Qualora un bene o servizio affidato per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione, la relativa fornitura o esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.»*

### **Articolo 61**

1. Il testo dell'art. 58 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

*«§ 1. Gli acquisti di modico valore sono ammessi nei limiti previsti dall'apposita voce di spesa del Piano Singolare degli Acquisti di cui al precedente art. 19.*

*§ 2. Gli acquisti di modico valore possono essere eseguiti senza formalità fino all'importo massimo di Euro 1.000 per singolo acquisto e con un massimale complessivo annuo di Euro 10.000. Ove sussistano oggettive ragioni di opportunità, in sede di approvazione del bilancio preventivo possono essere fissati importi maggiori o minori.*

§ 3. *Agli acquisti di modico valore può procedere direttamente l'Ente, tenendo presente il proprio bilancio preventivo, senza necessità di avvalersi dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o del Governatorato, a meno che beni e servizi siano oggetto di un accordo quadro già stipulato o inclusi in un catalogo informatico.*

§ 4. *Per gli acquisti di modico valore non è necessaria l'iscrizione all'Albo dell'operatore economico.*

§ 5. *In ragione della struttura degli Enti, i Regolamenti attuativi possono individuare limiti di valore differenti rispetto a quelli indicati nel § 2 e stabilire i casi in cui si renda necessaria l'iscrizione all'Albo dell'operatore economico.».*

#### **Articolo 62**

1. Nel testo dell'art. 59, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «*pubblici*» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole «*di cui alla presente normativa.*».

#### **Articolo 63**

1. Nel testo dell'art. 60, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «*ultra-quinquennali*» è eliminata una virgola.

#### **Articolo 64**

1. Nel testo dell'art. 61 della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato il seguente riferimento «*§1*».

#### **Articolo 65**

1. Il testo dell'art. 62 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«*§ 1. L'Ente beneficiario designa per ogni contratto un Responsabile dell'esecuzione del contratto scelto tra i propri dipendenti.*

§ 2. *Il Responsabile dell'esecuzione del contratto assicura la regolarità delle prestazioni e verifica l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.*

§ 3. *Il Responsabile dell'esecuzione del contratto non può identificarsi con il Responsabile del procedimento, cui riferisce, né con un membro di Commissione giudicatrice.».*

#### **Articolo 66**

1. Nel testo dell'art. 63, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*il*» è sostituita dalle seguenti «*All'esito dell'attività svolta ai sensi del § 2 dell'articolo che precede, il*».

2. Nell'art. 63 della NCP, del 1° giugno 2020, è inserito un nuovo § 2 del seguente tenore:

«*§ 2. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione non pregiudica la facoltà dell'Ente di contestare nei termini di legge i vizi occulti o quelli che, comunque denominati, si manifestino successivamente al suo rilascio, quelli che non siano stati rilevati per dolo dal Responsabile dell'esecuzione del contratto o che siano stati taciuti in malafede dal fornitore. L'emissione del certificato non libera il fornitore dalle garanzie eventualmente prestate per tali vizi se non quando siano trascorsi i termini previsti dalle garanzie medesime e non lo libera, altresì, dal risarcimento dei danni per la scoperta di vizi occulti.».*

Ne consegue che i §§ 2, 3 e 4 sono diventati rispettivamente i §§ 3, 4 e 5.

3. Gli originari §§ 5 e 6 dell'art. 63 della NCP, del 1° giugno 2020, sono abrogati.

#### **Articolo 67**

1. Dopo l'art. 63 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto il nuovo articolo 63 bis del seguente tenore:

**«Articolo 63 bis Valutazione dei fornitori**

§ 1. *La Segreteria per l'Economia, previo confronto con le Committenti, disciplina con proprio provvedimento il sistema di valutazione dei fornitori.*

§ 2. *Il metodo di valutazione deve utilizzare sistemi oggettivi, che attribuiscano un determinato rating al fornitore, in relazione alla condotta tenuta nel corso di una procedura di acquisto e/o durante l'esecuzione del contratto.*

§ 3. *Il rating attribuito a ciascun fornitore è utilizzabile quale elemento di valutazione anche ai fini di un'eventuale sospensione o cancellazione dall'Albo. Analogamente, il rating può attribuire un punteggio premiante.».*

**Articolo 68**

1. Nell'art. 64, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la lettera «e» è sostituita dalla lettera «o» e sono aggiunte le parole «*e dal Governatorato per quanto di competenza*».

2. Il testo dell'art. 64, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato. Nell'art. 64 della NCP, del 1° giugno 2020, sono inseriti i nuovi §§ 2, 3 e 4 del seguente tenore:

«§ 2. *Il rinnovo dei contratti non è ammesso. Tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica possono prevedere una clausola di opzione per l'estensione di un anno alle medesime condizioni, a favore dell'Ente beneficiario che lo ha sottoscritto, da esercitarsi nel caso di mancata aggiudicazione della procedura bandita e la mancata aggiudicazione determini un grave impedimento all'ordinaria attività dell'Ente.*

§ 3. *La proroga è consentita i) al massimo per un anno nel solo caso in cui l'Ente beneficiario abbia palesato la propria esigenza alla Committente di riferimento ma non sia stata ancora avviata la relativa procedura ai sensi dell'art. 46 ovvero ii) per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente nel caso in cui la relativa procedura, pur avviata, non sia ancora stata aggiudicata.*

§ 4. *Nelle ipotesi di cui ai §§ 2 e 3 il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle medesime condizioni o a condizioni più favorevoli.».*

Ne consegue che i §§ 3 e 4 diventano rispettivamente i §§ 5 e 6;

3. Nel testo dell'art. 64, § 6, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*paragrafo*» è sostituita dal segno grafico «§».

**Articolo 69**

1. Il testo dell'art. 65 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. *Salvi i casi espressamente previsti dalla presente normativa e dai Regolamenti attuativi, tutti i contratti, una volta stipulati, non possono essere modificati, prorogati, ampliati, ristretti, trasferiti o ceduti, nemmeno con il consenso di tutte le parti, né le obbligazioni da esso derivanti, ivi inclusi i crediti, possono essere oggetto di novazione oggettiva o soggettiva, cessione o trasferimento a qualunque titolo o di qualunque altro negozio che comporti la modificazione o l'alterazione delle parti o degli effetti del contratto.*

§ 2. *Le modifiche del contratto, nonché le varianti in corso d'opera, devono essere autorizzate sulla base dei parametri oggettivi individuati nei Regolamenti attuativi.*

§ 3. *Le modifiche, le proroghe e le varianti sono pubblicate nell'Albo.».*

**Articolo 70**

1. Il testo dell'art. 66 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La documentazione di gara può prevedere la revisione dei prezzi solo sulla base di criteri oggettivi ed in base a clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nello schema di contratto.

§ 2. La variazione non ha effetto sulle prestazioni già eseguite al momento in cui la stessa sia stata rilevata o sia stato richiesto di rilevarla.

§ 3. Non può mai prevedersi la revisione dei prezzi ove l'impegno del fornitore a tenere ferma la propria proposta sia stata oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione dell'offerta.».

#### **Articolo 71**

1. Dopo l'art. 66 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto il nuovo articolo 66 bis del seguente tenore:

##### **«Articolo 66 bis Risoluzione**

«§ 1. Le Committenti possono risolvere un contratto di appalto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di acquisto;

b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi di cui la Santa Sede sia parte;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

§ 2. Le Committenti risolvono un contratto di appalto nei casi di produzione da parte del fornitore di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero intervenga nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 12, § 1.

§ 3. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.».

#### **Articolo 72**

1. Il testo dell'art. 67 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«In caso di recesso della Committente, la stessa effettua il pagamento delle prestazioni ricevute, nonché dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguiti a titolo di indennizzo.».

#### **Articolo 73**

1. Nel testo dell'art. 68, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «Enti» è aggiunta una virgola.

#### **Articolo 74**

1. Nel testo dell'art. 69, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «singolare» è sostituita dalla seguente «Singolare».

2. Nel testo dell'art. 69, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «generale» è sostituita dalla seguente «Generale».

3. Nel testo dell'art. 69, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «generale» è sostituita dalla seguente «Generale».

#### **Articolo 75**

1. Nel testo dell'art. 70, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «nel proprio Piano singolare» sono sostituite dalle parole «in sede di determinazione del bilancio preventivo».

2. Nel testo dell'art. 70, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «*gli stessi*».

#### **Articolo 76**

1. Nel testo dell'art. 71, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*dove*» è sostituita dalle seguenti «*in cui*».

#### **Articolo 77**

1. Il testo dell'art. 72, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«*§ 1. I soggetti terzi che intervengono nelle procedure immobiliari di cui al presente Capo devono essere valutati sulla base di quanto disposto dal Titolo I, Capo III della presente normativa.*».

2. Il testo dell'art. 72, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«*§ 3. Le operazioni di natura straordinaria di acquisto o cessione di immobili sono autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia.*».

#### **Articolo 78**

1. Nel testo dell'art. 73, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «*oggetto*» è eliminata la virgola, prima della parola «*provvedimenti*» è aggiunta la parola «*i*» e dopo la parola «*bandi*» la virgola sostituisce il punto e virgola.

2. Nell'art. 73 della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunti i §§ 2 e 3 aventi il seguente tenore:

«*§ 2. Gli operatori economici che abbiano un interesse diretto, attuale e concreto possono promuovere impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi definitivi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli stessi nell'Albo o dalla comunicazione.*

«*§ 3. Non sono autonomamente impugnabili gli atti endoprocedimentali e i provvedimenti amministrativi generali aventi natura normativa.*».

#### **Articolo 79**

1. Nel testo dell'art. 74, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «*ai casi di cui all'articolo che precede o inerenti*», le parole «*potrà*» e «*d'innanzi*» sono sostituite rispettivamente dalle parole «*potranno*» e «*dinanzi*» e dopo le parole «*Enti*» e «*contratto*» è aggiunta rispettivamente una virgola.

2. Nel testo dell'art. 74, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*dal Governatorato o dall'APSA*» sono sostituite dalle parole «*dalla Committente*» e le parole «*dal Presidente dell'Autorità Giudiziaria competente*» sono sostituite dalle seguenti «*di comune accordo tra le parti*».

3. Il testo dell'art. 74, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato. Ne consegue che i §§ 6, 7 e 8 sono diventati rispettivamente i §§ 5, 6 e 7.

4. Nel testo dell'art. 74, § 7, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «*perché venga decisa secondo equità*».

#### **Articolo 80**

1. Nel testo dell'art. 75 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «*procedure*» è aggiunta una virgola.

#### **Articolo 81**



1. Nel testo dell'art. 76, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «*o dell'esecuzione dell'investimento*».
2. Nel testo dell'art. 76, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo le parole «*procedimento*» e «*contratto*» è aggiunta rispettivamente una virgola.
3. Nel testo dell'art. 76, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «*medesimo*».

#### **Articolo 82**

1. Nel testo dell'art. 77, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «*informatico*» e le parole «*dalla Segreteria per l'Economia*» sono sostituite dalle seguenti «*dagli Organismi di vigilanza e di controllo*».
2. Nel testo dell'art. 77, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*uffici*» è sostituita dalla parola «*Organismi*».
3. Nel testo dell'art. 77, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*informazione finanziaria*» sono sostituite dalle parole «*Supervisione e Informazione Finanziaria*» e la parola «*paragrafo*» è sostituita dal segno grafico «§».

#### **Articolo 83**

1. Nel testo dell'art. 78, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*la Direzione dell'Economia*» sono sostituite dalle seguenti «*l'Unità di Controllo e Ispezione,*» e dopo le parole «*Legge N. CCLXXIV*» è aggiunta una virgola.
2. I §§ 2 e 3 dell'art. 78 della NCP, del 1° giugno 2020, sono integralmente sostituiti dal seguente:  
«§ 2. *Le rilevazioni di cui al precedente paragrafo sono incluse in una relazione annuale presentata al Consiglio per l'Economia e trasmessa per conoscenza all'Ufficio del Revisore Generale.*»

#### **Articolo 84**

1. Nel testo dell'art. 79, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «*, nel qual caso trasmettendola alla Segreteria per l'Economia o all'Unità di Controllo ed Ispezione, per il Governatorato.*».
2. Il testo dell'art. 79, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:  
«§ 3. *Qualora, nell'ambito delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti emergano una notizia di reato o ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connessi o riconducibili ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'Ufficio del Revisore Generale invia un rapporto rispettivamente all'Autorità Giudiziarica dello Stato della Città del Vaticano o all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.*».
3. Nel testo dell'art. 79, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «*Revisore*» è aggiunta una virgola, la parola «*od*» è sostituita dalla lettera «*o*» e la parola «*e*» è sostituita da una virgola.

#### **Articolo 85**

1. Il titolo ed il testo dell'art. 80 della NCP, del 1° giugno 2020, sono integralmente sostituiti come segue:  
**«Contratti in corso di esecuzione e procedure pendenti**  
§ 1. *I rapporti contrattuali in essere al momento dell'entrata in vigore della presente normativa vincolano le parti fino alla loro scadenza naturale.*  
§ 2. *Le procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici avviate prima dell'entrata in vigore della presente normativa sono concluse in base alla previgente disciplina.*».

### **Articolo 86**

1. Nel testo dell'art. 81, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «*e nel rispetto della Legge N. LXXI sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008*».
2. Nel testo dell'art. 81, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le seguenti parole «*, previo esperimento del tentativo di conciliazione della controversia di cui all'art. 74.*».

### **Articolo 87**

1. Nel testo dell'art. 82, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*affendenti allo Stato della Città del Vaticano*» sono sostituite dalle parole «*di cui all'art. 15, § 3,*».

### **Articolo 88**

1. Nel testo dell'art. 83, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*regolamento*» e «*tre*» sono sostituite rispettivamente dalla parola «*Regolamento*» e dal numero «*6*».
2. Nel testo dell'art. 83, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «*agli artt. 3 e 4*» sono sostituite dalle parole «*all'art. 11, § 1,*».
3. Nel testo dell'art. 83, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «*gli*» è sostituita dalla parola «*degli*», dopo la parola «*normativa*» è eliminata una virgola e nel seguito sono eliminate le parole «*dello Stato della Città del Vaticano*».

### **Articolo 89**

1. Il testo dell'art. 84 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:  
*«L'APSA e il Governatorato identificano la propria piattaforma informatica e i relativi servizi digitali, salvaguardando l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica in conformità alla normativa vigente.»*

### **Articolo 90**

1. Il testo dell'art. 85 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:  
*«§ 1. Tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici disciplinate dalla presente normativa sono redatti in lingua italiana.  
§ 2. La documentazione redatta in una lingua diversa da quella indicata nel paragrafo precedente deve essere debitamente tradotta in italiano; la traduzione così pervenuta farà fede fino a querela di falso.»*

### **Articolo 91**

1. Il testo dell'art. 86 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:  
*«La Segreteria per l'Economia, previa adeguata consultazione, adotta il proprio Regolamento di attuazione in materia di appalti per le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento.»*

## **TUTELA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI TRASPARENZA, CONTROLLO E CONCORRENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI PER LA SANTA SEDE E DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO**

### **Articolo 1**

1. Nel testo dell'art. 1, § 1, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, è aggiunta la parola «*di*».

#### **Articolo 2**

1. Nel testo dell'art. 2, § 1, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, è aggiunta la parola «*di*».

#### **Articolo 3**

1. Nel testo dell'art. 3, § 2, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «*cancelleria*» è sostituita dalla parola «*Cancelleria*».

2. Nel testo dell'art. 3, § 3, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «*paragrafo*» è sostituita dal segno grafico «§».

3. Nel testo dell'art. 3, § 4, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «*paragrafo*» è sostituita dal segno grafico «§».

#### **Articolo 4**

1. Nel testo dell'art. 6, § 2, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, le parole «*dieci*» e «*tre*» sono sostituite rispettivamente dai numeri «*10*» e «*3*».

#### **Articolo 5**

1. Nel testo dell'art. 7, § 2, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, le parole «*quindici*» e «*cancelleria*» sono sostituite rispettivamente dal numero «*15*» e dalla parola «*Cancelleria*».

2. Nel testo dell'art. 7, § 4, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «*e di controllo*».

#### **Articolo 6**

1. Nel testo dell'art. 8, § 1, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «*venti*» è sostituita dal numero «*20*».

2. Nel testo dell'art. 8, § 2, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «*dieci*» è sostituita dal numero «*10*».

3. Nel testo dell'art. 8, § 3, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «*cancelleria*» è sostituita dalla seguente «*Cancelleria*».

#### **Articolo 7**

1. Nel testo dell'art. 12, § 1, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «*Vigilanza*» è sostituita dalle parole «*vigilanza e di controllo*».

2. Nel testo dell'art. 12, § 3, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «*Organi*» è sostituita dalla parola «*Organismi*» ed è aggiunta la parola «*di*».

Dispongo che l'originale del presente *Motu Proprio* sia promulgato mediante la pubblicazione sul sito internet de *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il giorno seguente, e che venga successivamente pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 novembre 2023, undicesimo del Pontificato.*

FRANCESCO

## **Decreto del Sommo Pontefice Francesco relativo alla pubblicazione di provvedimenti normativi nello Stato della Città del Vaticano (16 gennaio 2024)**

Esigenze emerse recentemente nell'ambito delle attività e funzioni legislative richiedono un'opportuna chiarificazione per consentire l'efficace e tempestiva entrata in vigore dei provvedimenti normativi nello Stato della Città del Vaticano.

Per tali ragioni, fermo restando il disposto dell'art. 2 della Legge n. LXXI *sulle fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, tutti i provvedimenti normativi, di qualsiasi natura, devono ritenersi pubblicati al momento della loro affissione presso il Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici Postali e del Palazzo del Governatorato e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano, prescindendo dalla data di effettiva pubblicazione nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Stabilisco che il presente Decreto Legislativo entri immediatamente in vigore e, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato mediante affissione presso il Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici Postali e del Palazzo del Governatorato e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano, e successivamente inserito nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il 16 gennaio 2024, anno XI del Nostro Pontificato.

FRANCESCO

**Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla Legge sull’ordinamento giudiziario, alla Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia e al Regolamento Generale del Fondo Pensioni (27 marzo 2024)**

L’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni in materia di amministrazione della giustizia ha fatto avvertire l’esigenza di una serie di interventi relativi all’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano e, da ultimo, alla dignità professionale e al trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia. Al fine di integrare e specificare ulteriormente la relativa disciplina, nonché di introdurre modifiche al Regolamento Generale del Fondo Pensioni che, in un’ottica di equità e giustizia, appaiono necessarie al fine di garantire il diritto al trattamento di quiescenza in tutte le sue componenti e comunque denominato, stabilisco quanto segue:

**Art.1**

L’articolo 10 della *Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:

Articolo

10

*(Cessazione dall’ufficio)*

1. I magistrati ordinari cessano dall'ufficio, e conseguentemente dalla carica e dalle funzioni, a conclusione dell'anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell'ufficio oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l'anno giudiziario in cui il presidente cessa dall'ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall'ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. Al momento della cessazione, i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini, nonché tutti i diritti previsti per i dipendenti in servizio.

## **Art. 2**

L'articolo 11 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:

Articolo

11

(Inquadramento retributivo, trattamento di quiescenza, responsabilità civile)

1. L'inquadramento retributivo e il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari è disciplinato dalla *Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del tribunale e dell'ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano* del 4 dicembre 2023, n. DCXXVI.
2. Ai magistrati applicati è corrisposto annualmente un emolumento determinato dal presidente del tribunale tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
3. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie può agire nelle sole ipotesi di violazione manifesta della legge commesse con dolo o colpa grave ed esclusivamente contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L'azione per il risarcimento non può, quindi, essere esercitata nei confronti del singolo magistrato, il quale in ogni caso è tenuto indenne dallo Stato anche per le spese di giudizio, rappresentanza e difesa.
4. L'azione di cui al comma precedente può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui l'azione è esperibile.
5. Il Presidente del Governatorato può esercitare, a pena di decadenza entro sei mesi dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale, l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. Salvi i fatti commessi con dolo, la misura della rivalsa non

può superare una somma pari alla metà di un'annualità dello stipendio percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità.

### **Art. 3**

L'articolo 17 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:

Articolo 17

*(Cessazione dall'ufficio e responsabilità civile)*

1. I magistrati ordinari cessano dall'ufficio, e conseguentemente dalla carica e dalle funzioni, a conclusione dell'anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell'ufficio oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l'anno giudiziario in cui il presidente cessa dall'ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall'ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. In materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 5.

### **Art. 4**

L'articolo 22 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:

Articolo 22

*(Cessazione dall'ufficio e responsabilità civile)*

1. I Cardinali giudici a conclusione dell'anno giudiziario in cui compiono l'ottantesimo anno di età cessano dall'ufficio e, conseguentemente, dalla carica e dal servizio.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell'ufficio dei Cardinali giudici oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l'anno giudiziario in cui il presidente cessa dall'ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall'ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.

5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.

6. In materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 5.

#### **Art. 5**

Nell'articolo 5 della *Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del tribunale e dell'ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano* del 4 dicembre 2023, n. DCXXVI, il comma unico è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 6 della *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* del 16 marzo 2020, n. CCCLI, ai magistrati ordinari cessati dall'ufficio è riconosciuto un trattamento di quiescenza consistente in un trattamento di fine servizio ed in un trattamento pensionistico, i quali, in quanto derivanti dalle attività prestate in favore dello Stato della Città del Vaticano, sono dovuti e corrisposti per l'intero ai magistrati ordinari cessati dall'ufficio indipendentemente da ogni eventuale erogazione di analoga natura, comunque denominata, maturata o percepita all'estero.

#### **Art. 6**

Sono abrogati l'art. 35 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni e tutte le disposizioni, di qualsiasi rango e natura che ad esso rinviano o fanno riferimento.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" venga promulgata mediante pubblicazione nel quotidiano *L'Osservatore Romano* ed entri in vigore il giorno successivo, venendo successivamente inserita nel supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, il 27 marzo 2024, dodicesimo di Pontificato

FRANCESCO



**Decreto N. DCLII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Disposizioni speciali in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi all’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere per il Giubileo 2025” (22 aprile 2024)**

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO  
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023;  
vista la Legge sulle Fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;  
vista la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” I beni temporali, del 4 luglio 2016 e in particolare il punto 2, lett. a);  
vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV; vista la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, con i successivi emendamenti e modifiche introdotti dalla Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio”, “Per meglio Armonizzare”, del 16 gennaio 2024, ed in particolare l’art. 83, § 2;  
considerato che il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano dovrà adottare misure idonee a garantire, in modo tempestivo ed efficiente, lo svolgimento delle attività istituzionali relative al Giubileo 2025;  
preso atto della necessità di armonizzare la vigente legislazione in materia di contratti pubblici con l’esigenza di definire in tempo utile le procedure selettive di esclusivo interesse Giubilare  
ha promulgato il seguente

DECRETO

Articolo 1

Sono promulgate le seguenti “Disposizioni speciali in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi all’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere per il Giubileo 2025”, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Articolo 2

Il presente Decreto entra in vigore il 1° maggio 2024 e cessa la propria validità ed efficacia al 30 novembre 2025.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, [www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va).

Città del Vaticano, ventidue aprile duemilaventiquattro

Presidente

Visto

Segretario Generale

**Disposizioni speciali in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere per il Giubileo 2025.**

ART. 1 –DEFINIZIONI

Ai fini del presente Decreto si intende per:

a) «Giubileo 2025»: l'evento di rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale durante il quale si ha l'opportunità di vivere l'Indulgenza Plenaria, di cui alla Lettera del Santo Padre Francesco al Pro–Prefetto della Prima Sezione del Dicastero per l'Evangelizzazione, dell'11 febbraio 2022;

b) «interesse Giubilare»: il collegamento funzionale, amministrativo ed economico tra gli acquisti di servizi, forniture, lavori e opere per i quali si richiede l'affidamento di un contratto pubblico, nell'ambito delle attività strettamente funzionali e/o connesse al perseguimento delle finalità istituzionali, all'organizzazione, allo svolgimento o alla conclusione del Giubileo 2025;

c) «Committente» o «Ente richiedente»: il Governatorato e le sue articolazioni che, per quanto di competenza, si occupano della organizzazione e finalizzazione delle procedure di affidamento nonché il Commissario straordinario per il Giubileo 2025, le Istituzioni curiali, le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, che individuano nel Governatorato l'autorità centralizzata per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere di interesse Giubilare;

d) «Organismi operativi» le Direzioni e gli Uffici centrali ai sensi della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV;

e) «Organismo di vigilanza e di controllo»: l'Unità di Controllo e Ispezione previsto all'art. 5 della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV e di cui all'art. 2 delle Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, consolidato con gli emendamenti del 16 gennaio 2024;

f) «fornitore»: l'operatore economico di cui alle Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, consolidato con gli emendamenti del 16 gennaio 2024;

g) «beni e servizi di interesse Giubilare»: servizi, forniture, lavori e opere che sono acquisiti dai soggetti indicati alla lettera c), nell'ambito delle attività di cui alla lettera b), del presente articolo;

h) «contratto pubblico di interesse Giubilare»: contratti stipulati dai soggetti indicati alla lettera c), nell'ambito delle attività di cui alla lettera b), del presente articolo;

i) «Commissario straordinario per il Giubileo 2025» p.t.: il Pro-Prefetto della Prima Sezione del Dicastero per l'Evangelizzazione, al quale il Santo Padre ha affidato «la responsabilità di trovare le forme adeguate perché l'Anno Santo possa essere preparato e celebrato con fede intensa, speranza viva e carità operosa»;

j) «Norme Contratti Pubblici»: Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, consolidato con gli emendamenti del 16 gennaio 2024.

#### ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

§ 1 Le presenti Disposizioni disciplinano, in via esclusiva, la materia e le procedure selettive aventi ad oggetto l'affidamento dei contratti pubblici di interesse Giubilare.

§ 2 Le presenti Disposizioni si applicano ai Committenti, ai fornitori ed agli altri soggetti che sono contemplati, a qualsiasi titolo, dalla presente normativa.

#### ART. 3 – PRINCIPI E FINALITÀ

Le presenti Disposizioni si uniformano ai seguenti principi e finalità:

- a) economicità, efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa;
- b) impiego sostenibile dei fondi interni;
- c) parità di trattamento e non discriminazione tra gli offerenti;
- d) leale collaborazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali tra i soggetti di cui al precedente articolo 2, § 2, e la semplificazione ed accelerazione delle procedure di aggiudicazione;
- e) trasparenza, oggettività e imparzialità nella procedura di aggiudicazione;
- f) adozione di misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;
- g) parità di trattamento dei fornitori in tutte le fasi della procedura; h) applicazione di un criterio rotativo dei fornitori.

#### ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Non può partecipare alle procedure di acquisto di servizi, forniture, lavori e opere di interesse Giubilare, il fornitore che:

- a) si trovi in una delle cause di esclusione indicate negli articoli 12 e 13 delle Norme Contratti Pubblici;
- b) abbia in corso di esecuzione un contratto pubblico al momento dell'indizione di una procedura selettiva di cui alle presenti Disposizioni.

#### ART. 5 – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI GIUBILARI 2025

Le presenti Disposizioni si applicano ai beni e servizi di interesse Giubilare, inseriti nel Piano dettagliato di cui al successivo art. 6, qualora alternativamente tra di loro, siano:

- a) programmati nel Bilancio preventivo 2024;
- b) programmati nel Piano finanziario 2024–2026;
- c) richiesti dai soggetti di cui all'art. 1, lett. c), del presente Decreto.

## ART. 6 – PIANO DETTAGLIATO DEGLI AFFIDAMENTI CONNESSI AL GIUBILEO 2025

§ 1 Il Segretario Generale, d'intesa con il Presidente e sentiti il Committente e l'Ufficio Giuridico, predispone l'elenco dei beni e servizi di interesse Giubilare da inserire, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, nel Piano dettagliato.

§ 2 Nel Piano dettagliato confluiscono le informazioni acquisite tramite apposite schede di intervento.

§ 3 Il Piano dettagliato, sulla base di specifiche esigenze o in caso di necessità o urgenza, può essere rimodulato dal Segretario Generale.

§ 4 Gli Organismi operativi forniscono al Segretario Generale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti Disposizioni, la scheda di intervento per ciascun affidamento di interesse Giubilare.

§ 5 Gli Organismi operativi devono aggiornare ogni 30 giorni, decorrenti dall'inserimento della procedura nel Piano dettagliato, le informazioni ivi contenute circa lo stato di avanzamento, il nominativo del fornitore individuato, la condotta tenuta da quest'ultimo nel corso della procedura o durante l'esecuzione del contratto (valutazione del fornitore).

## ART. 7 – ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE DELL'ECONOMIA

La Direzione dell'Economia:

- a) verifica la copertura economica con la relativa previsione in Bilancio;
- b) analizza la congruità e l'economicità delle offerte;
- c) accerta l'eventuale partecipazione alle spese di altri Organismi operativi con specifica quantificazione economica;
- d) richiede eventuali chiarimenti o correttivi all'Organismo operativo interessato; e) trasmette il parere di competenza all'Ufficio Giuridico.

## ART. 8 – ATTIVITÀ DELL'UFFICIO GIURIDICO

§ 1 L'Ufficio Giuridico, quale "Ufficio Gare" e d'intesa con l'Unità di Controllo e Ispezione, sovrintende al corretto espletamento delle procedure selettive di cui al presente Decreto.

§ 2 L'Ufficio Giuridico verifica la regolarità della procedura amministrativa e il rispetto della normativa di cui alle presenti Disposizioni. Provvede, ove ritenuto necessario, a richiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie al Committente e agli Organismi operativi ai fini del rilascio del parere di competenza agli Organi di Governo.

§ 3 L'Ufficio Giuridico, se richiesto dal Committente, redige, in collaborazione con l'Unità di Controllo e Ispezione e con l'Organismo operativo interessato, i documenti di gara.

## ART. 9 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA

§ 1 La procedura amministrativa per l'affidamento di contratti pubblici di interesse Giubilare, si avvia con l'apertura del fascicolo da parte dell'Organismo operativo interessato, corredato dalla richiesta autorizzativa di acquisto di beni o servizi di interesse Giubilare, rivolta al Segretario Generale. Ogni fascicolo dovrà contenere: a) lettera dell'Organismo operativo con richiesta di avvio dell'affidamento inserito nel Piano dettagliato; b) in ragione della procedura selettiva proposta, l'elenco delle offerte richieste agli operatori economici iscritti in Albo o documentazione di gara; c)

relazione tecnica dettagliata a firma del Funzionario competente dell'Organismo operativo interessato; d) quadro economico riepilogativo con cronoprogramma dei lavori.

§ 2 La Direzione dell'Economia, acquisito il fascicolo di cui al primo comma e svolte le attività previste dall'art. 7, redige un parere in merito e lo trasmette all'Ufficio Giuridico per quanto di competenza.

§ 3 L'Ufficio Giuridico redige il proprio parere che trasmette, unitamente al fascicolo della procedura, al Segretario Generale per le determinazioni ritenute opportune.

§ 4 Il Segretario Generale provvede a comunicare l'eventuale autorizzazione al Committente per il successivo affidamento.

§ 5 Tutti i pareri di cui alla presente procedura amministrativa, in assenza di richieste di chiarimenti o correttivi, devono essere trasmessi entro e non oltre 3 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione del fascicolo medesimo.

#### ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Tutti gli affidamenti inseriti nel Piano dettagliato sono aggiudicati sulla base di una procedura selettiva pubblicata sul sito istituzionale dell'Albo unico, comparto del Governatorato, consultabile tramite l'indirizzo [www.bandipubblicigovernatorato.va](http://www.bandipubblicigovernatorato.va).

#### ART. 11 – TIPI DI PROCEDURA

§ 1 I contratti pubblici di interesse Giubilare sono aggiudicati sulla base di una procedura selettiva.

§ 2 L'aggiudicazione può avvenire mediante: a) procedura selettiva mediante Albo; b) procedura mediante Richiesta di Proposta; c) affidamento diretto.

§ 3 All'esito dell'aggiudicazione definitiva, l'Ufficio Giuridico provvede alla redazione del testo definitivo del contratto con il supporto dell'Organismo operativo interessato. Il contratto dovrà essere registrato nell'apposito Registro tenuto presso l'Ufficio Giuridico e pubblicato nell'Albo unico, comparto del Governatorato, in ossequio all'art. 56 delle Norme Contratti Pubblici.

#### ART. 12 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

§ 1 I contratti pubblici di interesse Giubilare sono aggiudicati secondo uno dei seguenti criteri: (a) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; (b) criterio dell'offerta più economica, individuata sulla base del miglior prezzo/minor costo offerto, seguendo una comparazione di tipo costo/efficacia.

§ 2 Nel caso di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta più economica, ogni aspetto tecnico e funzionale è predeterminato dalla documentazione di gara e lo schema di contratto contiene ogni elemento di disciplina del rapporto con i fornitori.

§ 3 Gli oneri e i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

#### ART. 13 – PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE ALBO

§ 1 La procedura selettiva mediante Albo è rivolta ai fornitori regolarmente iscritti nell'Albo unico, comparto del Governatorato, nella corrispondente classe di specializzazione, i quali possono presentare un'offerta in risposta a un bando di gara pubblicato sulla piattaforma [www.bandipubblicigovernatorato.va](http://www.bandipubblicigovernatorato.va).

§ 2 Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di gara, di cui all'art. 39 delle Norme Contratti Pubblici. § 3 L'offerta può essere presentata solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate dalla documentazione di gara.

#### ART. 14 – PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI PROPOSTA

§ 1 È prevista la procedura mediante richiesta di proposta senza necessità di predisporre la documentazione di gara: (a) per l'affidamento di lavori e opere, inseriti nel Piano dettagliato, d'importo fino a € 250.000,00; (b) per l'affidamento di servizi e forniture, inseriti nel Piano dettagliato, d'importo superiore a € 60.000,00.

§ 2 L'Organismo operativo interessato, al fine di assicurare concorrenza e trasparenza, nel rispetto dell'art. 4 delle presenti Disposizioni e con criterio rotativo, provvede ad individuare il fornitore valutando almeno 5 offerte.

§ 3 Tutti i fornitori invitati possono presentare un'offerta secondo le modalità definite dalla richiesta di proposta.

#### ART. 15 – AFFIDAMENTO DIRETTO

§ 1 È prevista la procedura di affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi di interesse Giubilare per importi uguali o inferiori ad € 60.000,00.

§ 2 L'Organismo operativo interessato, al fine di assicurare concorrenza e trasparenza, nel rispetto dell'art. 4 delle presenti Disposizioni e con criterio rotativo, provvede ad individuare il fornitore valutando almeno 3 offerte.

#### ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Presidente del Governatorato, ai fini del presente Decreto, nomina con proprio provvedimento un unico Responsabile del procedimento per tutte le procedure di affidamento di interesse Giubilare.

#### ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

§ 1 Il Presidente del Governatorato, ai fini del presente Decreto, nomina con proprio provvedimento la Commissione giudicatrice per tutte le procedure di affidamento di interesse Giubilare.

§ 2 La Commissione è composta da 5 membri.

#### ART. 18 – PROCEDURE PENDENTI

Le procedure selettive rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 delle presenti Disposizioni, autorizzate prima dell'entrata in vigore delle stesse ma non ancora affidate, possono essere aggiudicate e concluse in base al presente Decreto.

#### ART. 19 – RINVIO ALLE NORME CONTRATTI PUBBLICI

Per quanto non espressamente contemplato dalle presente Decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 1 giugno 2020, con gli emendamenti del 16 gennaio 2024, al Regolamento di attuazione del 1 dicembre 2020 di cui al Decreto N. CCCLXXXVII, alle Norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione dell'11 luglio 2023, di cui al Decreto N. DXCVI, e successive integrazioni e modifiche

**Decreto N. DCLVII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale viene promulgato il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali (30 aprile 2024)**

LA PONTIFICIA COMMISSIONE  
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023;  
vista la Legge sulle Fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;  
vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV;  
considerato che il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano necessita di misure idonee a garantire il trattamento dei Dati personali in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, buona fede e proporzionalità;  
atteso quanto previsto dall'art. 16 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023;

ha emanato il seguente  
DECRETO

Articolo 1

È promulgato “ad experimentum” per un triennio il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Articolo 2

Parimenti sono abrogate tutte le disposizioni e le prassi, anche degne di speciale e singolare menzione, in contrasto con il presente Regolamento Generale.

Articolo 3

Il presente Decreto entra in vigore il 30 aprile 2024.

L'originale del Decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, [www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va), mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, trenta aprile duemilaventiquattro

Presidente  
Visto  
Segretario Generale

## **Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” «Fratello Sole» del Sommo Pontefice Francesco (21 giugno 2024)**

Con la Lettera Enciclica “Laudato si’” sulla cura della casa comune del 24 maggio 2015 ho invitato l’umanità intera a prendere coscienza della necessità di apportare cambiamenti ai propri stili di vita, di produzione e di consumo, al fine di contrastare il riscaldamento globale che vede, tra le sue principali cause, l’uso pervasivo dei combustibili fossili.

Il 6 luglio 2022 l’Osservatore Permanente presso l’ONU ha provveduto a depositare presso il Segretariato Generale dell’ONU lo strumento con il quale la Santa Sede, in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, accede alla Convenzione-Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. Con tale strumento ho inteso contribuire agli sforzi di tutti gli Stati per offrire, in conformità con le rispettive responsabilità e capacità, una risposta adeguata alle sfide poste all’umanità e alla nostra casa comune dal cambiamento climatico.

Occorre operare una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile che riduca le emissioni di gas serra in atmosfera, ponendosi l’obiettivo della neutralità climatica. L’umanità dispone dei mezzi tecnologici necessari ad affrontare questa trasformazione ambientale e le sue perniciose conseguenze etiche, sociali, economiche e politiche e, tra questi, l’energia solare ricopre un ruolo fondamentale.

Pertanto affido a Voi, cari Confratelli, nelle rispettive qualità di Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, l’incarico di realizzare un impianto agrivoltaico ubicato all’interno della zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria che assicuri, non soltanto l’alimentazione elettrica della stazione radio ivi esistente, ma anche il completo sostentamento energetico dello Stato della Città del Vaticano.

Per l’espletamento di tale incarico in deroga alla normativa vigente e senza richiedere autorizzazione alcuna, vi nomino Commissari Straordinari con piena capacità di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.



Ai fini del mantenimento dei privilegi di extraterritorialità garantiti ai sensi degli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense - di cui l'area in oggetto beneficia in forza dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti Radio-Vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano dell'8 ottobre 1951 - stabilisco che i Commissari Straordinari possano comunicare all'Autorità italiana - ai sensi dell'art. 15, primo comma, del Trattato Lateranense - la sistemazione in detta area di strutture e sedi di enti facenti capo alla Santa Sede e al Governatorato della Città del Vaticano.

Dispongo, infine, che la Segreteria di Stato agevoli ogni richiesta dei Commissari Straordinari e si adoperi per garantire che in quel territorio nulla si perda di quanto sin qui disponibile per la Sede Apostolica.

*Dal Vaticano, il 21 giugno 2024, dodicesimo di Pontificato.*

FRANCESCO